REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 20 febbraio 2018 **Anno XLIX - N. 17**

Lonigo (Vi), Piazza Garibaldi.
Piazza Garibaldi è considerata il cuore del centro storico di Lonigo. Vi si affaccia Palazzo Pisani, oggi di proprietà del comune, attribuito all¿architetto manierista Michele Sanmicheli che lo costruì nel 1564 come una scenografica porta della città. Sul lato opposto si erge il Monumento ai caduti della Grande Guerra inaugurato nel 1925, opera di Ettore Fagiuoli celebre architetto veronese nonché scenografo del festival lirico areniano. Tre scalini in pietra bianca conducono alla base del monumento, costituita dalle ampie vasche di una fontana, il corpo centrale è decorato da cartigli marmorei che contengono la dedica ai caduti della Grande Guerra e lo stemma della città di Lonigo. Quattro aquile bronzee unite da un festone di foglie di quercia sono adagiate alla base dell¿obelisco piramidale. Sulla sommità è posta una stella a cinque punte.
(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. **2** del 06 febbraio 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento. 1
[Consiglio regionale]

DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

n. **1** del 13 febbraio 2018
Avvio della procedura di individuazione, mediante affidamento diretto previa indagine esplorativa di mercato, del notaio incaricato della redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade S.p.A. e dell'effettuazione delle relative girate azionarie. DGR n. 109 del 07/02/2018 C.I.G. n. Z1922483AB. 7
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **11** del 30 gennaio 2018
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco romiplostim (Nplate - Registered) indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline) e del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in pazienti di età superiore ad un anno affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline). 13
[Sanità e igiene pubblica]

n. **13** del 02 febbraio 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: palbociclib (Ibrance - Registered) e trifluridina/tipiracil (Lonsurf - Registered). 16
[Sanità e igiene pubblica]

n. **14** del 02 febbraio 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: carfilzomib (Kyprolis - Registered) e ruxolitinib (Jakavi - Registered). 26
[Sanità e igiene pubblica]

n. **15** del 02 febbraio 2018
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sapropterina (Kuvan - Registered) indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento, e per il trattamento dell"iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina (BH4), che hanno mostrato una risposta al trattamento. 36
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. **10** del 08 febbraio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4 Regia piste ciclabili - DGR 2049/2015 - VE44P006 - Comune di LONGARONE (BL) - "Intervento Lungo Via delle Dolomiti - Tratto Castellavazzo - Soverzene" - CUP C51B5000430006. 38
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **30** del 07 febbraio 2018
Concessione demaniale per l'utilizzo di parte di un pontile già esistente, realizzato dal Genio Civile di Rovigo e relativo specchio acqueo prospiciente, per l'ormeggio di natante, sul fiume Canalbianco, in località Chiavegoni/Grimana, in Comune di Loreo (RO). Ditta: CHIOGGIA NAVIGAZIONE S.R.L. Pratica: CB_PA00021. Modifica intestazione della concessione da "Bozzato Paolo" a Chioggia Navigazione S.r.l.", per conferimento di ramo d'azienda. 40
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **14** del 08 febbraio 2018
OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. Realizzazione di un impianto sperimentale per la essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici. - Comune di localizzazione: Cartigliano (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 42
[Ambiente e beni ambientali]

n. **15** del 08 febbraio 2018
NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Campolongo" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 45
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **436** del 28 novembre 2017
Impegno di spesa a favore dei componenti CTRAE - anno 2017. 54
[Difesa del suolo]

n. **507** del 28 dicembre 2017
Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attivita' di stoccaggio del gas naturale (ex art.2 c. 558 e 559 L.244/2007). Accertamento, impegno e liquidazione dell'importo di E.111.496,78 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011. 58
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **23** del 01 febbraio 2018
Legge n. 191/2009. Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Progetto RO016B/10_Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di Adria (RO). Importo progetto euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001. AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. 60
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **25** del 08 febbraio 2018
Concessione di usufruire della sommità arginale per transito pubblico S.P.65 fra gli stanti 393 - 417 per Km. 4,300 in dx fiume Adige in Comune di Rosolina Pratica: AD_SA00005 Ditta subentrata: Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Territorio Ditta subentrante: Comune di Rosolina (RO) Decreto di subentro. 62
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **34** del 02 febbraio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.671/AG-GU. 64
[Acque]

n. **35** del 02 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: FERRARI CAV. RODOLFO & FIGLI S.R.L. , Partita IVA n. 00293880241 con sede in CHIAMPO. Pratica n. 314/CH. 65
[Acque]

n. **36** del 02 febbraio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx T. Astico in loc. Lupiola in comune di Sandrigo (VI). Riferimenti catastali comune di Sandrigo Foglio 22 particelle mappali nn. 44, 45/parte, 46/parte, 79 80 e 81 per una superficie complessiva di m2 6.540. Ditta: AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE. Pratica n° 06_16851. 66
[Acque]

n. **37** del 02 febbraio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di MONTEBELLO VICENTINO per uso irriguo Ditta: GAIGA ANGELA. Pratica n. 572/CH. 68
[Acque]

n. **38** del 02 febbraio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: BURATI ANTONIO. Pratica n. 841/AG. 69
[Acque]

n. **39** del 02 febbraio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1643/BA. 70
[Acque]

n. **40** del 02 febbraio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto d'argine in sinistra del T. Astico in loc. 4 strade in comune di Sandrigo. Ditta: GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. Pratica n° 12_18284. 71
[Acque]

n. **41** del 02 febbraio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1550/AG. 73
[Acque]

n. **42** del 06 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1883/AG. 74
[Acque]

n. **43** del 06 febbraio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Boschetti per uso Industriale. Pratica nVI1991/AG. 75
[Acque]

n. **44** del 06 febbraio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea tramite n. 2 pozzi e reimissione in 2 pozzi in Comune di MAROSTICA Località Cà Bertolini per uso Scambio Termico/Igienico e assimilato. Pratica nVI664/BR. 77
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. **10** del 02 febbraio 2018
Benedetti Giovanni ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 79
[Foreste ed economia montana]

n. **11** del 02 febbraio 2018
Frigali Rino ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 82
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **560** del 16 maggio 2017
Evento Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015 - DDR 1988 del 23/10/2015. Liquidazione del saldo finale dovuto e registrazione di economie di spesa ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per somme non rendicontate. Chiusura procedimento. 85
[Formazione professionale e lavoro]

n. **911** del 22 agosto 2017
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di elaborazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari, relativa all'attuazione dell'obiettivo 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile" del POR FSE 2014/2020, Asse 4, Codice MOVE 50983 - Sottosettore 3B4F4, autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 29 giugno 2016 ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016. Codice Identificativo Gara Z5F1A6F242. CUP H72I16000500006. Chiusura del procedimento e liquidazione a saldo. 86
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1020** del 27 settembre 2017
Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 24-25-26 novembre 2016 - Liquidazione quota a contributo su attività approvata con DGR 1792 del 07/11/2016 e DDR 405 del 22/11/2016. 87
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1186** del 24 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 1348-1-255-2016 presentato da KAIROS SRL. (codice ente 1348). (codice MOVE 42523). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016. 88
[Formazione professionale e lavoro]

n. **63** del 02 febbraio 2018
Scorrimento graduatoria. Avviso "Move 5" approvato con DGR n. 1538 del 25 settembre 2017. Azione di formazione linguistica a supporto dell'internalizzazione della Scuola veneta. Anno 2017. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e Formazione. Settore 3B3I1 Sottosettore 3BI1 Obiettivo tematico 10 Obiettivo specifico 11 Priorità d'investimento 10.iv. Decreto n. 1230 del 14/12/2017 di approvazione risultanze istruttoria di valutazione. 90
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. **138** del 12 dicembre 2017
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri con funzioni consultive: nomina di nuovo rappresentante croato delle autorità pubbliche in rappresentanza delle maggiori città e aree urbane a integrazione e aggiornamento dei componenti già nominati con decreto n. 10 del 20 maggio 2016 e successivi aggiornamenti. 91
[Designazioni, elezioni e nomine]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **4** del 30 gennaio 2018
Nomina di un componente della Commissione provinciale di Venezia per la determinazione delle indennità di espropriazione - Sezione agricoltura e foreste - in sostituzione del signor Davide De Marchi. 96
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **60** del 26 gennaio 2018
Assestamento organizzazione della Giunta regionale. Ulteriori provvedimenti attuativi. 97
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **96** del 07 febbraio 2018
Legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Prime determinazioni. 106
[Enti locali]

n. **97** del 07 febbraio 2018
Immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL". Autorizzazione all'avvio della procedura di cessione , tramite trattativa privata all'Università Ca' Foscari di Venezia. 109
[Demanio e patrimonio]

n. **98** del 07 febbraio 2018
L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo. 112
[Demanio e patrimonio]

n. **99** del 07 febbraio 2018
Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57. 114
[Affari legali e contenzioso]

n. **100** del 07 febbraio 2018
Aggiornamento 2018 del Piano della Performance triennale 2017-2019. Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017 - "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." 116
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **101** del 07 febbraio 2018
Area Risorse Strumentali. Misure organizzative. 148
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **102** del 07 febbraio 2018
Disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari del personale dirigente e non dirigente della Giunta regionale. 150
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **103** del 07 febbraio 2018
Proroga comando part-time un giorno la settimana presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo Villesse-Gorizia, del dirigente Arch. Vincenzo FABRIS. 163
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **104** del 07 febbraio 2018
Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018: avvio della procedura e approvazione avviso per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari (art. 10, comma 3, L. 243/2012 e art. 2, DPCM n. 21/2017). 165
[Enti locali]

n. **105** del 07 febbraio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 180
[Affari legali e contenzioso]

n. **106** del 07 febbraio 2018
N. 18 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 181
[Affari legali e contenzioso]

n. **107** del 07 febbraio 2018
Ratifiche dei DPGR n. 3 del 15/01/2018 e n. 6 del 18 gennaio 2018, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 182
[Affari legali e contenzioso]

n. **108** del 07 febbraio 2018
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA. Fondi FEAGA e FEASR. Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020. Approvazione di schema di convenzione Regione del Veneto e AVEPA per l'attuazione di forme di collaborazione operativa tramite l'assegnazione di personale e l'utilizzo di graduatorie concorsuali. 183
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **109** del 07 febbraio 2018
Avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di individuazione del notaio incaricato alla redazione del contratto di compravendita delle stesse e all'effettuazione delle relative girate azionarie (art. 1 L.R. n. 45/2017). 190
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **110** del 07 febbraio 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Completamento ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento - 2^ Fase". Riprogrammazione con aggiornamento e accorpamento schede e approvazione intervento. 193
[Edilizia ospedaliera]

n. **111** del 07 febbraio 2018
Art. 6 del D.M. 18.2.1982 e art. 10 della L.R. n. 25 del 3 agosto 1982. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: nomina dei componenti. 198
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **112** del 07 febbraio 2018
Recepimento Accordo n. 251/CSR del 21 dicembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue". 201
[Sanità e igiene pubblica]

n. **113** del 07 febbraio 2018
Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su porzione dell'ex Ospedale di Caprino Veronese (Vr), di proprietà aziendale, ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014. DGR n. 122/CR del 14.12.2017. 212
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **115** del 07 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali. DGR n. 1459 del 29/10/2015 e n. 1937 del 23/12/2015. Aggiornamento. 218
[Agricoltura]

n. **117** del 07 febbraio 2018
Manifestazione fieristica: "FIERA NAZIONALE DI S. MARTINO E ARCOLE DOC" - 10^ edizione - anno 2019 - Arcole (VR) 9 novembre - 10 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4. 223
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **118** del 07 febbraio 2018
"Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003. 225
[Energia e industria]

n. **119** del 07 febbraio 2018
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti. 236
[Ambiente e beni ambientali]

n. **120** del 07 febbraio 2018
Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 248
[Ambiente e beni ambientali]

n. **121** del 07 febbraio 2018
Rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in località Ca' Vigneto - Calmasino in Comune di Bardolino (VR) - Ditta richiedente: Podini Holding S.p.A. - DGR n.102/CR del 12/10/2017 259
[Acque]

n. **122** del 07 febbraio 2018
Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di cui ai fondi statali di competenza esercizio finanziario 2018 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". 267
[Servizi sociali]

n. **124** del 07 febbraio 2018
Autorizzazione al Comune di Teolo (PD) all'emanazione di un bando speciale. L.R. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 3, comma 4. 309
[Servizi sociali]

n. **127** del 07 febbraio 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1. Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". DGR n. 1584 del 03 ottobre 2017. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". DGR n. 1849 del 14 novembre 2017. Proroga dei termini per l'istruttoria di ammissibilità e per lo svolgimento delle attività progettuali. 311
[Settore secondario]

n. **129** del 07 febbraio 2018
Aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori - Tecnici - Tecnici-Geologi e Amministrativi - Commissione del 29 novembre 2017 - (L.R. 27/2003, art. 47). 315
[Opere e lavori pubblici]

n. **131** del 07 febbraio 2018
"Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone". Condivisione del percorso di candidatura a Sito Unesco. 330
[Cultura e beni culturali]

n. **133** del 07 febbraio 2018
Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "Intersezione tra la S.R. n.11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l. 333
[Trasporti e viabilità]

n. **134** del 07 febbraio 2018
Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 14 febbraio 2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. 343
[Cultura e beni culturali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 363852)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 2 del 06 febbraio 2018

Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

visto il proprio precedente decreto n. 1 del 22 gennaio 2018;

vista la nota prot. n. 2386 del 31 gennaio 2018 con la quale il consigliere Michieletto Gabriele ha comunicato le proprie dimissioni da componente della Quarta commissione consiliare;

vista la nota prot. n. 2589 del 1 febbraio 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Zaia Presidente ha comunicato la nuova ripartizione dei voti nelle Commissioni consiliari;

considerato quindi che i voti rappresentati nella Commissioni sono i seguenti:

- Prima commissione: voti rappresentati 48
- Seconda commissione: voti rappresentati 44
- Terza commissione: voti rappresentati 45
- Quarta commissione: voti rappresentati 40
- Quinta commissione: voti rappresentati 46

visto l'articolo 26 del Regolamento;

visto l'articolo 27 del Regolamento;

A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari

decreta

1. di modificare i componenti della Quarta commissione consiliare e i voti dei rappresentanti del gruppo medesimo, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Roberto Ciambetti

Allegato al decreto n. 2 del 6 febbraio 2018

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*	*Tipologia assegnazione*
1	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Barbisan Riccardo	*2*	art. 27, comma 3
2	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Finco Nicola	3	art. 27, comma 3
	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Finco Nicola	2	art. 27, comma 5 *(sostituisce il Presidente Zaia)*
3	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Finozzi Marino	3	art. 27, comma 3
4	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Montagnoli Alessandro	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*12*	
5	Gruppo Zaia Presidente	Brescacin Sonia	3	art. 27, comma 3
	Gruppo Zaia Presidente	Brescacin Sonia	2	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Lanzarin)*
6	Gruppo Zaia Presidente	Sandonà Luciano	3	art. 27, comma 3
	Gruppo Zaia Presidente	Sandonà Luciano	2	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Bottacin)*
	Totale voti rappresentati		*10*	
7	Gruppo partito democratico	Azzalin Graziano	1	art. 27, comma 3
8	Gruppo partito democratico	Fracasso Stefano	2	art. 27, comma 3
9	Gruppo partito democratico	Salemi Orietta	2	art. 27, comma 3
10	Gruppo partito democratico	Claudio Sinigaglia	2	art. 27, comma 3
11	Gruppo partito democratico	Zottis Francesca	1	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*8*	
12	Gruppo Movimento 5 stelle	Bartelle Patrizia	1	art. 27, comma 3
13	Gruppo Movimento 5 stelle	Scarabel Simone	2	art. 27, comma 3
14	Gruppo Movimento 5 Stelle	Baldin Erika	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*5*	
15	Gruppo Forza Italia	Giorgetti Massimo	2	art. 27, comma 6
16	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Casali Stefano	3	art. 27, comma 3
17	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Ferrari Franco	2	art. 27, comma 6
18	Gruppo Siamo Veneto	Guadagnini Antonio	1	art. 27, comma 3
19	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Berlato Sergio	1	art. 27, comma 6
20	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Barison Massimiliano	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati		*2*	
21	Gruppo Area popolare Veneto	Zorzato Marino	1	art. 27, comma 6
22	Gruppo il Veneto del fare – Flavio Tosi – Noi con l'Italia	Negro Giovanna	1	art. 27, comma 6
23	Gruppo Misto (Liberi e Uguali)	Piero Ruzzante	1	art. 27, comma 6

	Totale voti rappresentati dalla commissione	48	

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*	*Tipologia assegnazione*
1	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Montagnoli Alessandro	6	art. 27, comma 3
	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Montagnoli Alessandro	6	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Marcato)*
	Totale voti rappresentati		12	
2	Gruppo Zaia Presidente	Calzavara Francesco	4	art. 27, comma 3
3	Gruppo Zaia Presidente	Michieletto Gabriele	3	art. 27, comma **2**
4	Gruppo Zaia Presidente	Rizzotto Silvia	3	art. 27, comma 2
	Totale voti rappresentati		10	
5	Gruppo partito democratico	Fracasso Stefano	4	art. 27, comma 3
6	Gruppo partito democratico	Zanoni Andrea	4	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		8	
7	Gruppo Movimento 5 stelle	Brusco Manuel	5	art. 27, comma 3
8	Gruppo Forza Italia	Giorgetti Massimo	2	art. 27, comma 6
9	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Bassi Andrea	3	art. 27, comma 6
10	Gruppo Veneto per l'Autonomia	Conte Maurizio	1	art. 27, comma 2
11	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Guarda Cristina	2	art. 27, comma 6
12	Gruppo Misto (Liberi e Uguali)	Piero Ruzzante	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati dalla commissione		44	

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. Comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*	*Tipologia assegnazione*
1	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Nicola Finco	3	art. 27, comma 3
	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Nicola Finco	3	art. 27, comma 5 *(sostituisce il Presidente Ciambetti)*
2	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Finozzi Marino	3	art. 27, comma 3
3	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Possamai Gianpiero	3	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		12	
4	Gruppo Zaia Presidente	Gerolimetto Nazzareno	5	art. 27, comma 3
5	Gruppo Zaia Presidente	Sandonà Luciano	5	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		10	
6	Gruppo Partito democratico	Azzalin Graziano	4	art. 27, comma 3
7	Gruppo Partito democratico	Zottis Francesca	4	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		8	
8	Gruppo Movimento 5 stelle	Baldin Erika	3	art. 27, comma 3
9	Gruppo Movimento 5 stelle	Scarabel Simone	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		5	
10	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Casali Stefano	3	art. 27, comma 3
11	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Ferrari Franco	1	art. 27, comma 6
12	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Guarda Cristina	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati		2	
13	Gruppo Siamo Veneto	Guadagnini Antonio	1	art. 27, comma 3
14	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Berlato Sergio	1	art. 27, comma 6
15	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Barison Massimiliano	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati		2	
16	Gruppo Veneto civico	Dalla Libera Pietro	1	art. 27, comma 2
17	Gruppo misto	Valdegamberi Stefano	1	art. 27, comma 2
	Totale voti rappresentati dalla commissione		45	

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*	*Tipologia assegnazione*
1	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Gidoni Franco	3	art. 27, comma 3
2	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Possamai Gianpiero	3	art. 27, comma 3
	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Possamai Gianpiero	3	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Coletto)*
3	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Semenzato Alberto	3	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*12*	
4	Gruppo Zaia Presidente	Calzavara Francesco	**5**	art. 27, comma 3
5	Gruppo Zaia Presidente	Gerolimetto Nazzareno	**5**	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*10*	
6	Gruppo Partito democratico	Moretti Alessandra	3	art. 27, comma 3
7	Gruppo Partito democratico	Sinigaglia Claudio	2	art. 27, comma 3
8	Gruppo Partito democratico	Zanoni Andrea	3	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*8*	
9	Movimento 5 stelle	Berti Jacopo	3	art. 27, comma 3
10	Movimento 5 stelle	Brusco Manuel	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*5*	
11	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Barbisan Fabiano	3	art. 27, comma 3
12	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Guarda Cristina	2	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati dalla commissione		40	

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*	*Tipologia assegnazione*
1	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Barbisan Riccardo	3	art. 27, comma 2
	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Barbisan Riccardo	3	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Forcolin)*
2	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Gidoni Franco	3	art. 27, comma 2
3	Gruppo Liga Veneta – Lega Nord	Semenzato Alberto	3	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*12*	
4	Gruppo Zaia Presidente	Boron Fabrizio	4	art. 27, comma 2
5	Gruppo Zaia Presidente	Brescacin Sonia	3	art. 27, comma 3
6	Gruppo Zaia Presidente	Villanova Alberto	3	art. 27, comma 2
	Totale voti rappresentati		*10*	
7	Gruppo Partito democratico	Moretti Alessandra	2	art. 27, comma 3
8	Gruppo Partito democratico	Pigozzo Bruno	2	art. 27, comma 2
9	Gruppo Partito democratico	Salemi Orietta	2	art. 27, comma 3
10	Gruppo Partito democratico	Sinigaglia Claudio	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*8*	
11	Gruppo Movimento 5 Stelle	Bartelle Patrizia	3	art. 27, comma 2
12	Gruppo Movimento 5 Stelle	Berti Jacopo	2	art. 27, comma 3
	Totale voti rappresentati		*5*	
13	Gruppo Forza Italia	Giorgetti Massimo	2	art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Donazzan)*
14	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Barbisan Fabiano	2	art. 27, comma 3
15	Gruppo Centro destra Veneto – Autonomia e libertà	Bassi Andrea	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati		*3*	
16	Gruppo Alessandra Moretti Presidente	Ferrari Franco	2	art. 27, comma 6
17	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Berlato Sergio	1	art. 27, comma 6
18	Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale	Barison Massimiliano	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati		*2*	
19	Gruppo Area popolare Veneto	Zorzato Marino	1	art. 27, comma 6
20	Gruppo il Veneto del fare – Flavio Tosi – Noi con l'Italia	Negro Giovanna	1	art. 27, comma 6
	Totale voti rappresentati dalla commissione		46	

Art. 27 del Regolamento:

comma 2 = ciascun consigliere è assegnato a una commissione

comma 3 = i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di un'altra commissione

comma 5 = i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del proprio gruppo

comma 6 = i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso consiglieri in due commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Codice interno: 363951)

DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE n. 1 del 13 febbraio 2018

Avvio della procedura di individuazione, mediante affidamento diretto previa indagine esplorativa di mercato, del notaio incaricato della redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade S.p.A. e dell'effettuazione delle relative girate azionarie. DGR n. 109 del 07/02/2018 C.I.G. n. Z1922483AB.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si avvia la procedura per l'affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, del Notaio cui affidare il servizio in oggetto, approvando in allegato il relativo schema di lettera d'invito.

Il Direttore

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTE le L.R. n. 47/2012 e n. 39/2013;

VISTA la LR 29/2001, relativa alla costituzione della Veneto Strade s.p.a.;

VISTA la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "*Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018*";

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "*Legge di Stabilità regionale 2018*";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "*Bilancio di Previsione 2018 - 2020*";

VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 con cui si è proceduto all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020;

VISTO il DDR n. 1 del 11.01.2018 con cui il Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale;

VISTA la DGR n. 2101/2014;

VISTA la DGR n. 91 del 26/01/2018 recante "*Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020*";

VISTA la DGR n. 109 del 07/02/2018 ad oggetto *"Avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di individuazione del notaio incaricato alla redazione del contratto di compravendita delle stesse e all'effettuazione delle relative girate azionarie (art. 1 L.R. n. 45/2017)";*

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

CONSIDERATO CHE la Regione del Veneto partecipa alla società Veneto Strade S.p.A., con una quota pari al 30 % del capitale sociale;

VISTA la D.G.R. n. 324 del 22/03/2017 recante "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Veneto*", nella quale è stato deliberato il mantenimento della Società Veneto Strade S.p.a., in quanto le attività da essa svolte, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) e d) T.U.S.P. sono ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali;

DATO ATTO CHE la D.G.R. suddetta prevedeva, fra l'altro, la condivisione di un percorso con i soci volto a recepire l'eventuale interesse alla cessione delle azioni da loro possedute, previa determinazione del valore economico della società, al fine di consentire l'acquisizione da parte della Regione Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71 % del capitale sociale;

CONSIDERATO CHE nel corso dell'Assemblea del 24/02/2017, la maggioranza dei soci, tra cui la Regione del Veneto, giusta DGR n. 173 del 21/02/2017, ha autorizzato la Veneto Strade s.p.a. ad individuare un soggetto di comprovata professionalità ed indipendenza al quale affidare il compito di elaborare uno studio volto, in primis, a determinare il valore economico della Società, tenuto conto delle prospettive economiche della medesima nel 2017;

CONSIDERATO CHE la Società PRAXI s.p.a., aggiudicataria dell'incarico suddetto, ha quantificato in Euro 5.180.353,00 il valore della Società Veneto Strade S.p.A., pari al valore del Patrimonio netto previsto a fine 2017 (metodo patrimoniale semplice), individuando in Euro 1,00332216 il valore di mercato di ogni azione;

VISTA la Delibera n. 1640 del 12/10/2017 con cui la Giunta regionale ha manifestato l'interesse all'acquisto delle azioni detenute dai soci della Veneto Strade s.p.a. sulla base del prezzo determinato dalla sopracitata relazione di stima;

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 "*Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018*", laddove si prevede che "*La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A [...] fino al raggiungimento della totalità del capitale"*;

CONSIDERATO CHE con DDR n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale si è provveduto all'istituzione ed all'attribuzione alla responsabilità gestionale dello scrivente, del capitolo di uscita U/103556 - *"Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)*" da utilizzarsi per l'acquisizione di prestazioni professionali o specialistiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 324 del 22/03/2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016"*;

DATO ATTO CHE la Giunta Regionale con delibera n. 109 del 07.02.2018 ha avviato la procedura di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. dando mandato all'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, di formulare ai soci di Veneto Strade s.p.a. una proposta di acquisto, condizionata all'acquisizione da parte della Regione Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71% del capitale sociale, delle rispettive partecipazioni ad un valore per azione di Euro 1,00332216 giusta perizia di PRAXI s.p.a., sulla base di documentazione contrattuale usuale per operazioni di compravendita similari, predisposta da un Notaio all'uopo incaricato;

DATO ATTO CHE hanno manifestato in via preliminare la volontà di cedere alla Regione del Veneto, al valore per azione indicato nelle premesse, i seguenti soci: Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Belluno, Autovie Venete S.p.a., A4 Holding s.p.a., Autostrade per l'Italia s.p.a. e Società delle Autostrade Serenissima s.p.a., le cui azioni oggetto di cessione unitamente a quelle già possedute dalla Regione del Veneto, consentiranno di raggiungere il 76,42% del capitale sociale;

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale, nella suddetta delibera, provvedeva inoltre a demandare al Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie l'individuazione del notaio sopracitato cui affidare sia il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. che l'effettuazione delle relative girate azionarie, incaricando altresì il Direttore su indicato di provvedere all'assunzione dei relativi atti di impegno di spesa e di liquidazione, a valere sul capitolo di spesa U/103556 - "*Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)*" - art. 16 "*Prestazioni Professionali e Specialistiche"* del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 che per l'esercizio 2018 presenta sufficiente disponibilità;

TENUTO CONTO che sia il contratto di compravendita che i relativi atti di girata azionaria saranno sottoscritti dal Presidente *pro tempore* della Regione del Veneto o da un suo delegato munito di idonea procura;

TENUTO CONTO che i servizi di certificazione e autenticazione di documenti prestati da notai rientrano nelle fattispecie di esclusione specifica dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. d) n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO comunque opportuno avvalersi della procedura prevista dalla Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18/09/2017 recante disposizioni in materia di *"Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni, Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs.*

50/2016)";

CONSIDERATO CHE la DGR suddetta prevede la possibilità, per gli affidamenti d'importo non superiore ad Euro 40.000,00 che il Responsabile del Procedimento avvii un'autonoma procedura mediante affidamento diretto, da effettuarsi anche mediante indagine esplorativa del mercato, attraverso la richiesta di preventivi "*preferibilmente a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse dell'amministrazione regionale per la relativa acquisizione*";

RITENUTO necessario affidare direttamente il servizio (C.I.G. n. Z1922483AB) previa indagine esplorativa da effettuarsi con richiesta di offerte al ribasso rispetto all'importo a base d'asta di Euro 8.000,00 oltre iva e eventuali imposte applicabili, relativo a compensi ed onorari, altre spese e oneri (visure, bolli, certificazioni) e IVA 22% inclusa, da formulare a n. tre Notai (**Allegato A**), da far pervenire entro il giorno 23/02/2018, a mezzo pec all'indirizzo: partecip.societarie@pec.regione.veneto.it; offerta il Notaio offerente si impegna a mantenere valida fino al 01/06/2018;

CONSIDERATO CHE l'affidamento in oggetto concerne sia la predisposizione della proposta di contratto di compravendita delle azioni che la predisposizione delle relative girate azionarie;

DATO ATTO CHE si procederà all'esecuzione della compravendita, e quindi all'esecuzione delle relative girate azionarie, solo laddove le azioni cedute dai soci della Veneto Strade s.p.a. alla Regione Veneto consentano di acquisire un controllo qualificato quantomeno pari al 71 % del capitale sociale;

RITENUTO opportuno prevedere che la maturazione del diritto alla riscossione del compenso offerto da parte del Notaio aggiudicatario avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Il 40 % in seguito alla predisposizione del contratto di compravendita;
- Il rimanente 60 % solo al verificarsi dell'effettiva conclusione dell'operazione di compravendita delle azioni con l'esecuzione delle relative girate azionarie;

RITENUTO di adottare come criterio di scelta del contraente il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo a base d'asta;

TENUTO CONTO che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, con successivo provvedimento dirigenziale, si procederà all'affidamento del servizio ed all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul capitolo U/103556 *"Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)"*, all'articolo 016 "Prestazioni Professionali e Specialistiche", del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 che presenta per l'esercizio 2018 sufficiente disponibilità;

VISTO l'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 il quale al punto 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet, fra l'altro, gli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti per la "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta*";

decreta

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di affidamento diretto (C.I.G. n. Z1922483AB) per l'acquisizione del servizio di "*redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e dell'effettuazione delle relative girate azionarie*" da affidarsi ad un Notaio da individuarsi previa indagine esplorativa di mercato da effettuarsi con richiesta di offerte al ribasso rispetto all'importo a base d'asta di Euro 8.000,00 oltre iva ed eventuali imposte applicabili, relativo a compensi ed onorari, altre spese e oneri (visure, bolli, certificazioni), IVA 22% inclusa, da formulare a tre notai (**Allegato A**);
3. di stabilire che il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta e che l'obbligazione si perfezionerà a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, mediante l'affidamento del servizio, con successivo provvedimento dirigenziale, al Notaio aggiudicatario;
4. di attestare che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. U/103556 *"Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)"*, all'articolo 016 "*Prestazioni Professionali e Specialistiche*", del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 che per l'esercizio finanziario 2018 presenta sufficiente disponibilità;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore della Struttura di progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, da assumersi una volta individuato lo studio notarile aggiudicatario e determinato l'esatto importo oggetto di aggiudicazione, l'impegno e la liquidazione di spesa a valere sul capitolo n. U/103556 *"Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)* all'articolo 016 "*Prestazioni Professionali e Specialistiche*", del Bilancio regionale di previsione 2018-2020;

6. di dare atto che la maturazione del diritto alla riscossione del compenso offerto da parte del Notaio aggiudicatario avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

    - Il 40 % in seguito alla predisposizione del contratto di compravendita;
    - Il rimanente 60 % solo al verificarsi dell'effettiva conclusione dell'operazione di compravendita delle azioni con l'esecuzione delle relative girate azionarie;

7. di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di nominare quale Responsabile del Procedimento (R.U.P.) di affidamento diretto del servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e dell'effettuazione delle eventuali relative girate azionarie (C.I.G. n. Z1922483AB) il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie Dott. Nicola Pietrunti responsabile del Centro di Costo individuato nella medesima struttura della Regione del Veneto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

Nicola Pietrunti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1 del 13 FEB. 2018 pag. 1/2

SCHEMA DI LETTERA D'INVITO

Data Protocollo N° Class: Prat. Fasc. Allegati N°/

Oggetto: Richiesta di offerta per l'affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, del servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni e dell'effettuazione delle relative girate azionarie di Veneto Strade s.p.a. disposto con D.G.R. n. 109 del 07/02/2018. DDR n. 1 del 13/02/2018. C.I.G. n. Z1922483AB.

Al Notaio

Gentile Notaio,

in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. n. 45/2017 la Giunta Regionale, con propria delibera n. 109 del 07/02/20018, ha disposto l'avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. incaricando il Direttore della Struttura di progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie di procedere all'individuazione del Notaio cui affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e dell'effettuazione delle eventuali relative girate azionarie.

Con DDR n. 1 del 13/02/2018 il Direttore suddetto ha disposto l'affidamento diretto del servizio in oggetto, previa indagine esplorativa di mercato, da effettuarsi mediante richiesta di preventivi.

Pertanto,

SI INVITA LA S.V.

a formulare la propria offerta al ribasso, rispetto all'importo a base d'asta di € 8.000,00 relativo a compensi ed onorari, altre spese e oneri (visure, bolli, certificazioni), oltre IVA, per il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e per l'effettuazione delle relative girate azionarie.

L'offerta dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 23/02/2018, a mezzo pec all'indirizzo: partecip.societarie@pec.regione.veneto.it.

Si chiede di specificare in dettaglio l'importo dell'offerta indicando per ciascuna voce:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO
Compensi ed onorari	
Altre spese e oneri imponibili (visure, bolli, certificazioni)	
Totale imponibile	
IVA 22 %	
Totale preventivo	
Ritenuta d'acconto	
Totale da pagare	

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso offerto rispetto all'importo a base d'asta.

Si chiede al Notaio di mantenere l'offerta valida fino al **01/06/2018.**

Si segnala come la maturazione del diritto alla riscossione del compenso offerto da parte del Notaio aggiudicatario avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il 40 % in seguito alla predisposizione del contratto di compravendita;
- il rimanente 60 % solo al verificarsi dell'effettiva conclusione dell'operazione di compravendita delle azioni con l'esecuzione delle relative girate azionarie (fino ad un massimo di n. 11).

Il versamento del corrispettivo maturato avverrà nel rispetto delle disposizioni normative ed amministrative vigenti, successivamente alla verifica della regolarità delle prestazioni oggetto di affidamento.

Si chiede, inoltre, l'eventuale disponibilità del Notaio ad effettuare il servizio a Venezia o presso la sede di Veneto Strade s.p.a. sita in Venezia-Mestre, Via Cesco Baseggio n. 5.

La presente richiesta non impegna in alcun modo l'Amministrazione Regionale, che a seguito dell'espletamento della procedura individuerà con provvedimento dirigenziale il Notaio aggiudicatario.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Nicola Pietrunti

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 363332)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 11 del 30 gennaio 2018

Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco romiplostim (Nplate - Registered) indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline) e del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in pazienti di età superiore ad un anno affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci romiplostim (Nplate - Registered) ed eltrombopag (Revolade - Registered) indicati in pazienti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP), come da determine AIFA n. 1505 del 5.9.2017 (G.U. n. 212 del 11.9.2017) e n. 1683 del 3.10.2017 (G.U. n. 237 del 10.10.2017).

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr;

VISTA la D.G.R. n. 763 del 14.5.2015 <<Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento: "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)". Aggiornamento della rete dei Centri interregionali di riferimento dell'area vasta, accreditati per le malattie rare>>;

VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>;

VISTA la determina AIFA n. 1505 del 5.9.2017 (G.U. n. 212 del 11.9.2017) relativa al regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano romiplostim (Nplate -Registered), indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline) - che stabilisce che il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina succitata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

VISTA la determina AIFA n. 1683 del 3.10.2017 (G.U. n. 237 del 10.10.2017) relativa al regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in pazienti di età superiore ad un anno affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline);- che stabilisce che il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina succitata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

PRESO ATTO del parere espresso dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare - di cui alla D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008 - e dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 21.12.2017 e 29.11.2017.

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco romiplostim (Nplate - Registered) indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenia autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline), le Unità Operative di seguito riportate:

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS	**U.O. autorizzata (sede)**
Azienda ULSS n 2 Marca Trevigiana	U.O.C. Medicina Generale I (Treviso)
Azienda ULSS n 8 Berica	U.O.C. Ematologia (Vicenza)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	U.O.C. Medicina generale a indirizzo immunoematologico ed emocoagulativo
	U.O.C. Ematologia
Azienda Ospedaliera di Padova	U.O.C. Medicina generale a indirizzo Osservazione Rapida e Intensiva
	U.O.C. Medicina Generale a indirizzo Epatologico
	U.O.C. Ematologia

2. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco eltrombopag (Revolade - Registered) indicato in pazienti di età superiore ad un anno affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline), le Unità Operative di seguito riportate:

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS	**U.O. autorizzata (sede)**
Azienda ULSS n 2 Marca Trevigiana	U.O.C. Medicina Generale I (Treviso)
Azienda ULSS n 8 Berica	U.O.C. Ematologia (Vicenza)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	U.O.C. Medicina generale a indirizzo immunoematologico ed emocoagulativo
	U.O.C. Ematologia
	U.O.C. Pediatria
Azienda Ospedaliera di Padova	U.O.C. Medicina generale a indirizzo Osservazione Rapida e Intensiva
	U.O.C. Medicina Generale a indirizzo Epatologico
	U.O.C. Ematologia
	U.O.C. Clinica Pediatrica

3. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 deve avvenire attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA, secondo le modalità dalla stessa definite nel sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/, precisando che la Farmacia ospedaliera verifichi la corretta compilazione del Registro di monitoraggio AIFA, preferibilmente prima dell'erogazione del farmaco;

4. di demandare alla "Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici" della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;

5. di precisare che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1, è soggetta anche alla compilazione del Registro per le Malattie Rare, istituito con D.G.R. n. 741/2000;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 363333)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 13 del 02 febbraio 2018

Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: palbociclib (Ibrance - Registered) e trifluridina/tipiracil (Lonsurf - Registered).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione con l'inserimento del farmaco palbociclib (Ibrance - Registered), di cui alla determina AIFA n. 2004 del 06.12.2017 (G.U. n. 298 del 22.12.2017) e del farmaco trifluridina/tipiracil (Lonsurf- Registered), di cui alla determina AIFA n. 2044 del 13.12.2017 (G.U. n. 7 del 10.1.2018).

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.6.2013, n. 952;

VISTO il proprio decreto n. 142 del 13.12.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: farmaco cabozantinib (Cabometyx - Registered)";

VISTA la determina n. 2004 del 06.12.2017 (G.U. n. 298 del 22.12.2017), relativa alla "Classificazione del medicinale per uso umano «Ibrance»", - indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi; in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1). In donne in pre-perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che la prescrizione del farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL);

VISTA la determina AIFA n. 2044 del 13.12.2017 (G.U. n. 7 del 10.01.2018), relativa alla "Classificazione del medicinale per uso umano «Lonsurf», - indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico colorettale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF e anti-EGRF - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità A e prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta;

RILEVATO che la determina succitata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, internista (RNRL);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 18.1.2018;

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco palbociclib (Ibrance - Registered) e trifluridina/tipiracil (Lonsurf-Registered), quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri di I livello HUB e i Centri di II livello SPOKE come definiti nel proprio decreto n. 37 del 28.3.2017;
2. di aggiornare, pertanto, l' "Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 142 del 13.12.2017, con le integrazioni di cui al precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 142 del 13.12.2017;
4. di stabilire, per il farmaco palbociclib (Ibrance - Registered), che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati, di cui al punto 1, avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
5. di demandare, per il farmaco palbociclib (Ibrance - Registered), all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
6. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 13 del 2 febbraio 2018 pag. 1/8

Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.

PRINCIPIO ATTIVO	Indicazione	Centri autorizzati	Decreto di autorizzazione del Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Abiraterone (Zytiga®)	Trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androginica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 158 del 14.10.2014**
Afatinib (Giotrif®)	Indiato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 227 del 30.12.2014**
Aflibercept (Zaltrap®)	Indicato in combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 205 del 24.11.2014**
Axitinib (Inlyta®)	Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo fallimento di un precedente trattamento con sunitinib o con una citochina.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 15 del 27.2.2014**
Bevacizumab (Avastin®)	Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte a terapia a base di platino, per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 131 del 30.11.2016**

	Indicato in combinazione con carboplatino e gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di carcinoma platino-sensibile ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o nel carcinoma peritoneale primario che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 143 del 12.8.2014**
Cabozantinib (Cabometyx®)	Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 142 del 13.12.2017**
Ceritinib (Zykadia®)	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 102 del 8.8.2017**
Cetuximab (Erbitux®)	Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in associazione con chemioterapia a base di irinotecan; in prima linea in associazione con FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a irinotecan.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 214 del 10.12.2014**
Cobimetinib (Cotellic®)	Indicato in associazione a Vemurafenib (Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 132 del 30.11.2016**
Crizotinib (Xalkory®)	Trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non - small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 118 del 11.5.2015**
	Trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**

	avanzato.		
Dabrafenib (Tafinlar®)	Indicato in monoterapia o in associazione con Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 23 del 6.3.2017**
Enzalutamide (Xtandi®)	Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici dopo fallimento terapeutico della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 44 del 5.5.2016**
	Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 226 del 30.12.2014**
Eribulina (Halaven®)	Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma inoperabile, sottoposti a precedente terapia contenente antracicline (eccetto se non idonei) per malattia avanzata o metastatica	- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona; - U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C. Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto	**Decreto n. 136 del 15.11.2017**
Everolimus (Votubia®)	Trattamento di pazienti con astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili con intervento chirurgico. L'evidenza è basata sull'analisi della variazione di volume del SEGA. Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento dei sintomi correlati alla malattia, non è stato dimostrato.	Solo Centri autorizzati alla compilazione del registro per le Malattie Rare: - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 6 - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile Aulss 9 - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile AO Padova - UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria infantile AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 83 del 31.8.2016**
Ipilimumab (Yervoy®)	Trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Integrazione e modifica del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.	Solo i seguenti Centri: - SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago IRCCS IOV - UOV Oncologia AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 183 del 22.10.2014**
	Trattamento del melanoma metastatico in pazienti adulti.		**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 17 del 14.3.2013**

Mifamurtide (Mepact®)	Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente completa. Il medicinale viene utilizzato in associazione alla chemioterapia postoperatoria con più agenti.	Solo i seguenti Centri: - UO Oncoematologia pediatrica AO Padova - UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona - UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18 anni) IRCCS IOV	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 84 del 31.8.2016**
Nab-paclitaxel (Abraxane®)	Trattamento in prima linea, in associazione a gemcitabina, di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 67 del 11.3.2015**
Nintedanib (Vargatef®)	In associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
Nivolumab (Opdivo®)	Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 42 del 5.5.2016**
Nivolumab (Opdivo®)	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 43 del 5.5.2016**
	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
	Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti		**Decreto n. 42 del 13.4.2017**
Olaparib (Lynparza®)	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta completa o risposta parziale) alla chemioterapia a base di platino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 52 del 8.6.2016**

Olaratumab (Lartruvo®)	Indicato in associazione a doxorubicina per il trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma dei tessuti molli in fase avanzata che non sono candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o radioterapico e che non sono stati precedentemente trattati con doxorubicina.	Solo i seguenti Centri: UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto	**Decreto n. 122 del 10.10.2017**
Osimertinib (Tagrisso®)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 122 del 10.10.2017**
Palbociclib (Ibrance®)	Indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi; in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	-
Pembrolizumab (Keytruda®)	Trattamento in monoterapia del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 51 del 8.6.2016**
Pembrolizumab (Keytruda®)	Trattamento di prima linea, in monoterapia, del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con Tumour proportion score (TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK Trattamento in monoterapia del NSCLC localmente avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK devono anche avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere «Keytruda»	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di Cura)	**Decreto n. 102 del 8.8.2017**

Pemetrexed (Alimta®)	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 141 del 12.8.2014**
Pertuzumab (Perjeta®)	Indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 126 del 24.7.2014**
Radium 223 Dicloruro (Xofigo®)	Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione, con metastasi ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali note.	Centri di I livello HUB comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC Radioterapia Centri di II livello SPOKE (Aulss 7: UOC Oncologia UOC Medicina nucleare Aulss 8: UOC Oncologia UOC Medicina Nucleare UOC Radioterapia)	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 17 del 4.3.2016** **Decreto n. 221 del 4.8.2015**
Ramucirumab (Cyramza®)	Indicato in associazione con paclitaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 301 del 27.10.2015**
Regorafenib (Stivarga®)	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 284 del 30.9.2015**

	base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.		
Sunitinib (Sutent®)	Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco di prima linea è limitata.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 285 del 30.9.2015**
Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®)	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 202 del 17.11.2014**
Triflurifina/tipiracil (Lonsurf®)	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.	Centri di I livello HUB Centri di II livello SPOKE	-
Vandetanib (Caprelsa®)	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide (MTC) aggressivo e sintomatico, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.	<u>Solo i seguenti Centri:</u> - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia oncologica, IRCCS IOV; - UOC Oncologia, AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 187 del 3.11.2014**
Vemurafenib (Zalboraf®)	Indicato in associazione al cobimetinib per il trattamento dei pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Centri di I livello HUB IRCCS IOV: limitatamente a SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 326 del 16.12.2015**
	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.		**Decreto n. 80 del 30.7.2013**
Vismodegib (Erivedge®)	Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma basocellulare in stadio localmente avanzato per i quali non si ritiene appropriato procedere con un intervento chirurgico o radioterapia.	<u>Solo i seguenti Centri:</u> - UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV - UOC Dermatologia AO Padova - UOC Oncologia AOUI Verona - UOC Dermatologia AOUI Verona	**Decreto n. 37 del 28.3.2017** **Decreto n. 140 del 5.6.2015**

*Aggiornamento dell'elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

(Codice interno: 363334)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 14 del 02 febbraio 2018

Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: carfilzomib (Kyprolis - Registered) e ruxolitinib (Jakavi - Registered).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 126 del 10.10.2017 e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo Allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;

VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017 e n. 126 del 10.10.2017;

VISTA la determina AIFA n. 2009 del 6.12.2017 (G.U. n. 298 del 22.12.2017), relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kyprolis»", in associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia , la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

VISTA la determina AIFA n. 2007 del 6.12.2017 (G.U. n. 299 del 23.12.2017), relativa alla "Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Jakavi»", indicato per il trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea, la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da Centri specificatamente individuati dalle Regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;

RILEVATO che la determina qui sopra citata stabilisce che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista, geriatra (RNRL);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 18.1.2018;

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione dei farmaci carfilzomib (Kyprolis - Registered) - in associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I, II e III livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 65 del 7.6.2017, e di seguito elencate:

Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:

- UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
- UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
- UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
- UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Centri periferici di II livello:

- UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti;
- UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- UOC Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
- UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
- UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
- UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS n. 5 - Polesana;

Centri periferici di III livello (autorizzati in presenza di un ematologo e prescrizione su delega del relativo Centro di riferimento sovra aziendale di I livello territorialmente competente):

- UOC Oncologia -Vittorio Veneto - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- UOC Oncologia Medica - Bassano del Grappa - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
- UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Thiene - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
- UOC Oncologia Medica - Montecchio Maggiore, Valdagno - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
- UOC Oncologia - Chioggia - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
- UOC Oncologia - Padova - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
- UOC Oncologia - Este - Azienda ULSS 6 - Euganea;
- UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Verona - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
- UOC Oncologia - Legnago - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
- UOSD Oncologia - Bussolengo - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;

2. di stabilire che i Centri periferici di III livello di cui al punto 1 sono autorizzati alla prescrizione dei farmaci carfilzomib (Kyprolis - Registered), per le rispettive indicazioni di cui al punto 1, secondo le modalità definite con proprio decreto n. 65 del 7.6.2017;
3. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco ruxolitinib (Jakavi - Registered) - indicato per il trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea - quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I e II livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 65 del 7.6.2017 di seguito elencate e la UOC Medicina Generale a indirizzo Osservazione Rapida e Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova:

Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:

- UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
- UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
- UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
- UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Centri periferici di II livello:

- UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti;
- UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- UOC Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
- UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
- UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;

- UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS n. 5 - Polesana;

4. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 126 del 10.10.2017;
5. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
6. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso l'apposito applicativo informatico;
7. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
11. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 14 del 2 febbraio 2018

ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*

PRINCIPIO ATTIVO	Indicazione	**Centri autorizzati** (con decreti Direttore Generale Area Sanità e Sociale)	Centri Autorizzati
Adcetris® (Brentuximab vedotin)	Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica. Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 135 del 1.8.2014	**Centri di I II e III livello**
Atriance® (Nelarabina)	Trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Arzerra® (Ofatumumab)	Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e alemtuzumab.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Arzerra® (Ofatumumab)	Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in precedenza: in combinazione con clorambucile o bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti con LLC che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 13 del 13.2.2017	**Centri di I e II livello**
Blincyto® (Blinatumomab)	Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 34 del 28.3.2017	**Centri di I livello**

Bosulif® (Bosutinib)	Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 203 del 17.11.2014	**Centri di I e II livello**
Dacogen® (Decitabina)	Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'OMS e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 225 del 30.12.2014	**Centri di I e II livello**
Darzalex ® (Daratumumab**)**	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Decreto n. 107 del 8.8.2017	**Centri di I II III livello**
Empliciti® (Elotuzumab)	In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente.	Decreto n. 65 del 7.6.2017	**Centri di I II III livello**
Farydak® (Panobinostat)	In combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante.	-	**Centri di I II III livello**
Gazyvaro® (Obinutuzumab)	Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbilità che li rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 35 del 28.3.2017	**Centri di I e II livello**

	In associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in mantenimento, è indicato nel trattamento di pazienti con linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab.	-	**Centri di I II III livello**
Kyprolis® (Carlfizomib)	In associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia. In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.139 del 7.12.2016 -	**Centri di I II III livello**
Imbruvica® (Ibrutinib)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 3 del 12.1.2016	**Centri di I II e III livello**
Imbruvica® (Ibrutinib)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione del17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 3 del 12.1.2016	**Centri di I e II livello**
Imbruvica® (Ibrutinib)	Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldestrom (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.140 del 7.12.2016	**Centri di I II III livello**
Imnovid® (Pomalidomide)	Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 283 del 30.9.2015	**Centri di I II e III livello**

Iclusig® (Ponatinib)	Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; b) Leucemia Linfoblastica Acuta con cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 228 del 30.12.2014	**Centri di I e II livello**
Jakavi® (Ruxolitinib)	Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale. Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 201 del 17.11.2014 -	**Centri di I II + UOC Medicina Generale a indirizzo Osservazione Rapida e Intensiva AO PD**
Mabthera® (Rituximab) Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque istologia, in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide)	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 14 del 13.2.17	**Centri di I II e III livello**
Revlimid® (Lenalidomide) Elenco 648/96	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n.179 del 14.10.14	**Centri di I e II livello**

	anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.		
Revlimid® (Lenalidomide) Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Sprycel® (Dasatanib)	Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato. Trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Tasigna® (Nilotinib)	Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia comprendente imatinib mesilato.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Thalidomide Celgene® (Talidomide)	In associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**

Torisel® (Temsirolimus)	Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**
Trisenox® (Triossido di arsenico) Elenco 648/96	Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All- Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 145 del 12.8.2014	**Centri di I e II livello**
Venclyxto® (Venetoclax)	Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B. Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	-	**Centri di I** **Centri di II (solo con Piano di Cura Regionale)**
Vidaza® (Azacitidina)	Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con: sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS); leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10–29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo; leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I e II livello**
Zevalin® (Ibritumomab-tiuxetan)	Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 48 del 17.5.2016	**Centri di I II e III livello**

Zydelig® (Idelalisib)	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 286 del 30.9.2015	**Centri di I e II livello**
Zydelig® Idelalisib	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di trattamento.	Decreto n. 65 del 7.6.2017 Decreto n. 286 del 30.9.2015	**Centri di I II e III livello**

*Aggiornamento dell'elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016

(Codice interno: 363335)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 15 del 02 febbraio 2018

Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sapropterina (Kuvan - Registered) indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento, e per il trattamento dell''iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina (BH4), che hanno mostrato una risposta al trattamento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sapropterina (Kuvan - Registered) di cui alla determina AIFA n. 1882 del 13.11.2017 (G.U. n. 278 del 28.11.2017).

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr;

VISTA la D.G.R. n. 763 del 14.5.2015 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" e di aggiornamento della rete dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le Malattie Rare;

VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>;

VISTA la determina AIFA n. 1882 del 13.11.2017 (G.U. n. 278 del 28.11.2017) relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kuvan»", indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento, e per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina (BH4), che hanno mostrato una risposta al trattamento, la quale stabilisce, ai fini della rimborsabilità, che il farmaco in oggetto è classificato in classe A, e che l'attuale Registro AIFA sarà chiuso;

RILEVATO che la determina succitata stabilisce che la prescrizione di sapropterina (Kuvan - Registered) è

"soggetta a diagnosi - Piano terapeutico cartaceo di cui all'allegato 1 della presente determinazione, e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT, prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004";

RILEVATO che la succitata determina stabilisce altresì che il farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL);

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;*

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte

in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";

PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 21.12.2017, sentito il contestuale parere del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare - di cui alla D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008 -;

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco sapropterina (Kuvan - Registered), indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento, e per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina (BH4), che hanno mostrato una risposta al trattamento, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative di seguito riportate:

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS	**U.O. autorizzata**
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	U.O.C. Pediatria
	U.O.C. Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo
	U.O.C. Pediatria ad Indirizzo Critico
	U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliera di Padova	U.O.C. Pediatria
	U.O.C. Malattie Metaboliche Ereditarie

2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 deve avvenire attraverso la compilazione del Piano Terapeutico (PT) AIFA allegato alla determina sopra riportata, precisando che la Farmacia Ospedaliera dovrà verificare la corretta compilazione dello stesso, prima dell'erogazione del farmaco;
3. di precisare che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1, è soggetta altresì alla compilazione del Registro per le Malattie Rare istituito con D.G.R. n. 741/2000;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

(Codice interno: 363766)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n. 10 del 08 febbraio 2018

Ridefinizione del cronoprogramma - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4 Regia piste ciclabili - DGR 2049/2015 - VE44P006 - Comune di LONGARONE (BL) - "Intervento Lungo Via delle Dolomiti - Tratto Castellavazzo - Soverzene" - CUP C51B5000430006.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Longarone (BL), repertoriata al n. 32038/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Intervento Lunga Via delle Dolomiti - Tratto Castellavazzo - Soverzene" codice SGP VE44P006 CUP C51B15000430006, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili. Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186 del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017 L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809; DDR n. 95 del 03/10/2017 nota del Comune di Longarone 174 del 08/01/2018 (prot. Regione del Veneto n. 4852 del 08/01/2018).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dal Comune di Longarone (P.Iva 01155460254) denominato "Intervento Lunga Via delle Dolomiti - Tratto Castellavazzo - Soverzene" (CUP C51B15000430006);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P006;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n. 32038/2016);
- Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni n. 95 del 03/10/2017 è stato parzialmente ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;

PRESO ATTO che con la nota n. 174 del 08/01/2018 (prot. Regione del Veneto n. 4852 del 08/01/2018), il Comune di Longarone ha richiesto la proroga del solo termine per la rendicontazione finale al 15/03/2018, causa alcune difficoltà nello svolgimento del collaudo statico, ed in cui contestualmente si dichiarano rispettate tutte le altre date;

CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte;

VISTA la nota di assenso/condivisione della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, prot. n. 44445 del 05/02/2018;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;

VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con il Comune di Longarone, repertoriata al n. 32038/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata "Intervento Lunga Via delle Dolomiti - Tratto Castellavazzo - Soverzene" - codice SGP VE44P006 - CUP C51B15000430006, secondo il seguente dettaglio:

   e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: **15/03/2018**;

3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 363720)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 30 del 07 febbraio 2018

Concessione demaniale per l'utilizzo di parte di un pontile già esistente, realizzato dal Genio Civile di Rovigo e relativo specchio acqueo prospiciente, per l'ormeggio di natante, sul fiume Canalbianco, in località Chiavegoni/Grimana, in Comune di Loreo (RO). Ditta: CHIOGGIA NAVIGAZIONE S.R.L. Pratica: CB_PA00021. Modifica intestazione della concessione da "Bozzato Paolo" a Chioggia Navigazione S.r.l.", per conferimento di ramo d'azienda.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica l'intestatario della concessione assentita con disciplinare Rep. n. 118 del 06.12.2016 e relativo decreto n. 42 del 12.12.2016, per cessione del ramo d'azienda da parte di Bozzato Paolo alla Chioggia Navigazione S.r.l.. Pratica CB_PA00021. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • disciplinare di concessione Repertorio n. 118 del 06.12.2016 e relativo decreto n. 42 del 12.12.2016; • nota pervenuta in data 30.01.2018 con cui la Ditta Chioggia Navigazione S.r.l. comunica che la Ditta individuale Bozzato Paolo di Loreo (RO) ha conferito nella società un ramo d'azienda; • verbale di assemblea, redatto dal Notaio di Chioggia (VE) Alessandro Caputo, registrato a Chioggia il 21.12.2017 al n. 3134 Serie IT.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 42 del 12.12.2016 e relativo disciplinare di concessione Rep. n. 118 del 06.12.2016 con il quale si assentiva alla Ditta individuale Bozzato Paolo di Loreo (RO) la concessione in oggetto, per anni 10 a decorrere dal 12.12.2016;

VISTA la nota, pervenuta in data 30.01.2018, con cui la Chioggia Navigazione S.r.l. comunica che la Ditta individuale Bozzato Paolo ha conferito un ramo d'azienda nella società;

VISTO che il "Verbale di assemblea", redatto dal Notaio di Chioggia (VE) Alessandro Caputo in data 15.12.2017 Repertorio n. 156069, registrato a Chioggia il 21.12.2017 al n. 3134 Serie IT, ha approvato l'ingresso nella compagine sociale del Signor Bozzato Paolo, nato ad Adria il 27.12.1965, (*omissis)*, titolare dell'omonima ditta individuale, mediante l'apporto di un ramo della propria azienda avente ad oggetto l'attività di noleggio natanti a motore per il trasporto di persone in acque interne, con la mototopo-motobarca RV-33869 e la concessione demaniale n. 118 del 06.12.2016 assentita con decreto n. 42 del 12.12.2016;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. di prendere atto della modifica dell'assetto societario della Chioggia Navigazione S.r.l., approvato con "Verbale di assemblea", redatto dal Notaio di Chioggia (VE) Alessandro Caputo in data 15.12.2017 Repertorio n. 156069 e

registrato a Chioggia (VE) il 21.12.2017 al n. 3134 Serie IT;

2. di modificare l'intestazione della concessione Rep. 118 del 06.12.2016, che. a seguito di quanto disposto al punto 1) assume la denominazione di Chioggia Navigazione S.r.l..
3. Il presente decreto rettifica il decreto di concessione n. 42 del 12.12.2016 con le modalità già stabilite nel disciplinare Rep. 118 del 06.12.2016, che forma parte integrante del presente decreto.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 363768)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 14 del 08 febbraio 2018

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. Realizzazione di un impianto sperimentale per la essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici. - Comune di localizzazione: Cartigliano (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto per la realizzazione di un impianto sperimentale per la essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici sito nel Comune Cartigliano (VI), presentato dalla società Officine Cartigliano S.p.A.

Il Direttore

VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", "* che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale":*

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Officine Cartigliano S.p.A. con sede legale a Cartigliano (VI) in via San Giuseppe 2 (C.F. e P. IVA 00167890243), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA con prot. n. 48651 del 7/2/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 21/2/2017;

VISTA la nota prot. n. 92521 del 7/3/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 21/2/2017;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto sperimentale per l'essiccazione e pirolisi su scala pilota di rifiuti, biomasse ed altri residui organici in variante a quello precedentemente autorizzato con DGR n° 43 del 18/01/2011, poi prorogato per altri due anni e che rispetto alla precedente autorizzazione vengono richieste le seguenti modifiche:

- quantitativo massimo di rifiuto trattato identico a quanto precedentemente autorizzato, inferiore a 50 t/anno.
- quantità di rifiuto trattata giornalmente inferiore a 2 t/giorno;
- modifica impiantistica con miglioramento della medesima;
- saranno testati anche rifiuti con codice CER pericoloso.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. s) in quanto riconducibile a progetti di cui all'Allegato III lett. m);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/5/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- il proponente ha inviato in data 20/2/2017 (ricevuta con prot. n. 69561 del 20/2/2017) documentazione integrativa in merito alla valutazione di incidenza ambientale;
- la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 87605 del 3/3/2017 ha comunicato l'incompletezza della documentazione presentata richiedendone al proponente l'aggiornamento;
- in data 7/6/2017 la Società Officine Cartigliano S.p.A ha inviato, in risposta a quanto richiesto, la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;
- la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 347106 del 11/8/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 186 del 3/3/2017, con la quale:
    - *ritenuto che i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000;*
    - *prende atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti;*
    - *da atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., della L.R. 1/2007 (allegato E) e della D.G.R. 786/2016;*
    - *dichiara che per la realizzazione di un impianto sperimentale per la essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici in comune di Cartigliano (VI), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza.*

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 8/11/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione presentata relativa allo Studio Preliminare Ambientale e quanto allegato, la documentazione relativa alla procedura di screening VINCA,

Considerato che la Ditta, richiama negli elaborati progettuali il comma 14 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, ritenendo l'impianto non necessiti di autorizzazione alle emissioni. Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D. Lgs. 128/2010 e lo stesso decreto ha inserito alla lettera jj) della Parte I dell' Allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, tra gli impianti in deroga che non necessitano di autorizzazione, i "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi", specificando però che "Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto". Pertanto la sussistenza delle condizioni di deroga dovrà essere verificata in sede di autorizzazione.

Considerato che non sono pervenute osservazioni,

ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. definire un protocollo con Arpav, Provincia di Vicenza e Comune di Cartigliano, secondo il quale la ditta deve comunicare con congruo preavviso ogni messa in funzione dell'impianto e la descrizione delle matrici utilizzate per alimentarlo.
2. al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell'impianto ed alla prestazione ambientale del processo, da comunicare a Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cartigliano ed ARPAV; tale relazione dovrà contenere nello specifico le informazioni necessarie a valutare:

- le prestazioni dell'impianto in relazione al destino dei contaminanti contenuti nei rifiuti in ingresso, a quelli generati durante il processo e a quelli presenti nei flussi di materia in uscita. In particolare dovranno essere sviluppati bilanci di massa (raffrontando rifiuti in ingresso e rifiuti in uscita) atti a determinare i flussi dei contaminati e la loro ripartizione (concentrazione e massa) nei rifiuti e nelle emissioni ed immissioni generati dall'impianto;
- la complessiva prestazione ambientale del processo, tenendo conto dei principi di gerarchia di gestione dei rifiuti delineati dall'Art. 179 del D.Lgs. 152, considerando, tra l'altro, la possibile destinazione dei rifiuti prodotti. In tale contesto deve essere tenuto in considerazione il destino ambientale delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai metalli pesanti e agli inquinanti organici persistenti, circa i quali vanno tenute presenti le disposizioni del Reg. (CE) 850/2004 e ss.mm.ii;
- in fase di autorizzazione, stante la tipologia di rifiuti per la quale il proponente richiede di effettuare la sperimentazione dell'impianto, la Ditta dovrà presentare adeguata documentazione che permetta di valutare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera jj) della Parte I dell' Allegato IV alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006; in ogni caso la combustione in torcia del gas prodotto dalla fase di pirolisi dovrà avvenire in condizioni adeguate di temperatura e tempi di permanenza.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 8/11/2017;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 8/11/2017 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Officine Cartigliano S.p.A. (C.F. e P. IVA 00167890243) con sede legale a Cartigliano (VI) in via San Giuseppe 2 (PEC: *laura.bertacco@cert.cartigliano.com*), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cartigliano (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione *Ambiente* - U.O. Ciclo dei rifiuti;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 363769)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 15 del 08 febbraio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Campolongo" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Campolongo", interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114",* entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";*

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. con protocollo n. 284279 del 22/07/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente*";

VISTO che con nota prot. n. 308089 del 10/08/2016 gli uffici dell'Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 336203 del 07/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 23/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 375546 del 04/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 139065 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che la società Nuove Costruzioni S.r.l. ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita dagli uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 167910 del 02/05/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 182520 del 10/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 19/07/2017 prot. 287133 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

1. *Il tema dell'accessibilità dei luoghi interessati dal cantiere non è particolarmente approfondito e mancano gli elementi di valutazione relativi all'impiego, in fase di cantiere, del tratto di strada forestale dal termine della strada comunale al sito; non sono approfonditi gli effetti verso le specie arbustive ed arboree interferenti con il passaggio dei mezzi d'opera più ingombranti; non è descritto, inoltre, come la pista prevista sull'alveo si raccordi alla suddetta viabilità, nell'ambito dell'area interessata temporaneamente dal cantiere; si osserva, inoltre, che il tracciato della strada forestale è compreso all'interno della ZPS IT 3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" e che le zone ripariali arbustive a margine appartengono agli habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) e 91E0 (reste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) quest'ultimo prioritario.*
2. *Non sono offerte indicazioni sull'aumento del traffico durante l'attività di cantiere, in particolar modo in occasione delle operazioni di trasporto del materiale in esubero; mancano, inoltre, valutazioni del passaggio dei mezzi pesanti all'interno degli abitati di Soch e Campolongo, che precedono la strada comunale sulla riva sinistra, dove la sede stradale è piuttosto contenuta.*
3. *Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità.*
4. *Non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.*
5. *In merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi e alla dismissione dell'opera non sono indicate azioni specifiche di messa a dimora di specie arbustive ed arboree compatibili con gli habitat 3240 e 91E0 parzialmente sottratti con la costruzione delle opere.*
6. *Il sito interessa delle zone fluviali in sponda sinistra contrassegnate da pericolosità idraulica P3.*
7. *L'analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera, allegate alla documentazione, fornisce le seguenti informazioni:*

   - *la portata derivata media annua è pari al 78,90% della portata media annua naturale;*
   - *vi sono 4 giorni all'anno di improduttività dell'impianto;*
   - *il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per l'ittiofauna e la paratoia del DMV, è pari a 45.*

   Le portate massime e minime dell'impianto sono state allora determinate in modo da assicurare la produzione dell'energia elettrica in modo quasi continuo durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile, ma non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l'anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l'assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell'alveo compreso tra l'imbocco e lo scarico dell'opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato sinistro, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia praticata sulla gaveta e la scala per l'ittiofauna.

8. *In tutte le parti ove è trattato l'impatto paesaggistico, pertanto, non è dichiarato che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della gaveta soltanto per un limitato numero di giorni all'anno (45).*
9. *Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,1 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell'ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla briglia; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l'ittiofauna, si nota che i valori di 0,479 mc/s e 0,314 mc/s risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,579 mc/s) che per il periodo B (0,414 mc/s), mentre risulterebbe un DMV*

conforme considerando congiuntamente l'apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 21 m).

10. *Nel fotoinserimento allegato alla relazione paesaggistica si osserva che il manufatto in alveo comporta un certo impatto visivo, per il fatto che altera la superficie quasi piana della parte laterale dell'alveo (con copertura erbosa nei periodi di magra) a valle della briglia. Si nota poi il distacco cromatico dovuto al tavolato di copertura del manufatto. Un minore impatto visivo è arrecato invece dall'edificio rivestito in legno e parzialmente mascherato, alla base, dalla vegetazione riparia.*
11. *Dalla cartografia tematica della ZPS IT3230089 appare che il luogo occupato dall'edifico di centrale è interessato da una ridotta zona con habitat prioritario 91E0, ma nella valutazione di incidenza non è fatto cenno a questo anche in termini di effetti sulla flora e la vegetazione; tale mancanza, però, non si ritiene di particolare importanza in virtù dell'esiguità della superficie dell'habitat interessato.*
12. *L'analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all'alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 488PD0500), si osserva che a monte della briglia il profilo del fondo dell'alveo è differente rispetto a quello indicato nella sezione di progetto (elaborato 488PD0700), nella quale si indica il "ripristino della massicciata di protezione del fondo", in modo da portare il medesimo circa alla quota del fondo del canale di carico della coclea; nello stato di fatto la quota di pelo libero a monte è 945,45 m, poco superiore a quella della gaveta della briglia (945,40 m) e secondo il disegno il battente che vi corrisponde è di circa 1,5 m. Nella sezione di progetto, invece, si osserva che il nuovo battente è di 2,2 m circa, rispetto alla quota di pelo libero di 945,40 m. Una situazione analoga, meno evidente però, è osservabile a valle, dato che nello stato di progetto si nota l'approfondimento dell'alveo fino ad una quota prossima a quella del fondo del canale di scarico, in modo da disporre di un battente di circa 1 m rispetto alla quota di valle di progetto (942,80 m). Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull'ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico; i medesimi, inoltre, comportano impatti aggiuntivi nell'ambito delle attività di cantiere e in relazione al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi.*
13. *Si aggiunge, infine, che l'approfondimento dell'alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell'impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.*

VALUTAZIONI FINALI

considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all'accesso e alla movimentazione dei mezzi d'opera, con riferimento

alla parziale inclusione dei luoghi nella ZPS IT 3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", e che mancano approfondite valutazioni sul passaggio dei mezzi pesanti all'interno degli abitati di Soch e Campolongo;

valutato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed arbustive, comprese negli habitat 3240 e 91E0, sottratte con la costruzione delle opere;

valutato che il sito è soggetto a pericolosità idraulica P3, ma non a pericolosità idrogeologica e da valanga;

valutato che la derivazione è puntuale e prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito a valle della briglia esistente, e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue, con soli quattro giorni di inattività derivanti da portata naturale insufficiente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all'anno (45) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione

turistica dei luoghi;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe, pertanto, un deflusso minimo vitale di 579 l/s nel periodo A e di 414 l/s nel periodo B, con una quota parte di 100 l/s costanti destinati all'alimentazione della scala dell'ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata dalla paratoia sulla briglia verso il lato sinistro, modificando così l'attuale effetto di "cascata" avente notevole valenza paesaggistica;

considerato che il tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 21 m circa) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l'alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

considerato che, pur non comportando un aggravio del rischio idraulico in caso di piena, le opere di progetto sarebbero moderatamente invasive nei confronti dell'ala sinistra della briglia, della sponda in massi a monte di quest'ultima e del tratto di sponda a valle rivestito dalla vegetazione riparia e comporterebbero un certo impatto visivo (tranne il manufatto di centrale rivestito in legno);

considerato che l'intervento proposto prevede di modificare un'opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti con un sufficiente livello di approfondimento gli interventi che si intende adottare, all'interno dell'alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento efficiente dell'impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e di consentire il raccordo del canale di scarico (con l'adeguamento del fondo naturale a valle della briglia);

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo ad obbligare l'esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che mancano le valutazioni degli impatti, arrecati dal suddetto abbassamento dell'alveo, all'ambiente fluviale e in ambito delle attività di cantiere (trasporto e smaltimento dei materiali di risulta);

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica;

considerato che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa.

considerato che fatte salve le competenze del Comune di Santo Stefano sull'inquinamento acustico, visto il SIA e la relazione previsionale di impatto acustico, si osserva che i ricettori residenziale più vicini si trovano nel Comune di San Pietro di Cadore ma per un confronto con i limiti di zona non viene considerata la classificazione acustica di quest'ultimo Comune. La classificazione acustica del Comune di San Pietro di Cadore risulta approvata con delibera n. 7 del 19/02/2003. Si ritiene opportuno aggiornare la documentazione tenendo conto della classificazione acustica del Comune di San Pietro;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone ***l'assoggettamento alla procedura di VIA*** *in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti,* ***rileva*** *che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.*

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347040 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397752 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, avendo raggruppato gli argomenti al fine di un'esposizione compatta e sintetica, soffermandosi su quelle principali (di cui ai successivi punti G-H-I) che risultano dirimenti ai fini della decisione.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sul tema dell'accessibilità al cantiere e delle possibili interferenze con la ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" e relativi habitat, argomento che il Comitato ha ritenuto non essere stato adeguatamente approfondito in relazione al diretto interessamento causato dal passaggio degli automezzi.

Il suddetto passaggio è confermato dal Proponente, così come la relativa interferenza, ma è ritenuto improduttivo di impatti significativi negativi, senza fornire elementi a supporto, ma rimandando la valutazione dei possibili effetti del progetto sui siti della Rete Natura 2000 «*all'interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale che verrà comunque effettuato per l'impianto in esame: qualora infatti un progetto di impianto idroelettrico non venga assoggettato al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, come esplicitamente dettagliato nella DGR 1648/2015 parte A) punto 5, verranno acquisiti documenti della VIncA all'interno della Commissione Tecnica Regionale Decentrata dei Lavori Pubblici*».

Il richiamo normativo non è corretto; infatti tale disposizione si applica espressamente ai "progetti esclusi dalla procedura di VIA", ma il progetto in esame, considerato astrattamente per la tipologia, può dirsi escluso dalla procedura di VIA soltanto a valle di una specifica procedura di verifica di assoggettamento, cui consegua un provvedimento di esclusione. La disposizione citata della DGR 1628/2015 si applica, pertanto, a quei progetti che non ricadono negli elenchi di cui agli allegati II, II bis, III e IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Quando, invece, ricadono in tali elenchi la valutazione di incidenza ambientale è compresa nella procedura di "verifica di assoggettamento", come del resto previsto dall'articolo 10, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006:

> *3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.*

B) La seconda osservazione (punto 2) è incentrata sul rilievo del Comitato, relativo alla mancanza di indicazioni sull'impatto derivante dal traffico di cantiere, in particolare per quanto riguarda il passaggio all'interno degli abitati di Soch e Campolongo.

Il Proponente ha argomentato facendo leva sulle limitate dimensioni del cantiere, assimilandolo a quello di un normale edificio abitativo, esponendo che per la movimentazione dei volumi di scavo previsti «saranno sufficienti 12 viaggi», e che dello stesso ordine sarà il numero di mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione.

Nel prendere atto di tale precisazione, va precisato che la valutazione di un impatto non significativo, relativa al traffico dei mezzi di cantiere, presuppone comunque una stima del flusso dei mezzi.

C) Il Proponente (al punto 3) ha ammesso la sussistenza di un equivoco sulla destinazione delle terre e rocce da scavo, rilevato nel parere del Comitato, senza però chiarire la questione se non con un generico rinvio (a pagina 12) ad una gestione «in conformità al nuovo DPR 120 del 13/06/2017».

Si prende atto che le terre e rocce da scavo verranno trattate come rifiuto, tuttavia il tema, che attiene ad una materia tipicamente oggetto di una valutazione ambientale, dovrà essere opportunamente trattato nella procedura di valutazione di

impatto ambientale.

D) In merito al rilievo (punto 4) "*Non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque*" e "*non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito*", il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

E) Il punto 5 delle Valutazioni del Comitato rileva una carenza del progetto in merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi, poi ripreso al quarto punto delle Valutazioni finali: *la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed arbustive, comprese negli habitat 3240 e 91E0, sottratte con la costruzione delle opere*.

A tale proposito, il Proponente ha richiamato il contenuto del paragrafo 6.2.2 dello Studio Preliminare Ambientale: «*qualora venissero danneggiate o asportate piante di specie autoctone presenti sull'area di cantiere si provvederà alla ripiantumazione con specie compatibili con l'area protetta ovviamente prendendo accordi con gli enti competenti*», comunque rinviando la definizione dell'argomento ad una fase "esecutiva", ritenendo ciò un dettaglio non richiesto nella fase definitiva della progettazione.

L'osservazione conferma che il Proponente non ha colto compiutamente, almeno per le relazioni con il progetto in procedura, la valenza ambientale degli habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) e 91E0 (reste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), quest'ultimo prioritario, considerato che è proprio nella fase di verifica di assoggettabilità che tale valenza deve essere tenuta in debito conto. Del resto, il Proponente ha depositato il progetto definitivo, vale a dire il progetto il cui grado di sviluppo deve consentire l'ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni necessarie, quindi i contenuti indispensabili per consentire le valutazioni tipicamente connesse alla procedura in corso.

F) Riguardo alla classificazione con grado di pericolosità idraulica P3 delle zone fluviali in sponda sinistra, interessate dal progetto, il Proponente ha evidenziato che gli articoli 9 e 13 delle NTA del PAI ammette la realizzazione di opere di derivazione e gli impianti idroelettrici, anche all'interno dell'alveo, se non interferiscono con il regime idraulico del corso d'acqua e se viene acquisita l'autorizzazione idraulica da parte dell'autorità regionale competente, posto che il Proponente ritiene di aver dimostrato, tramite apposite analisi idraulica, «*che il progetto non comporta una modifica del regime idraulico e dei livelli del tratto di fiume analizzato*».

La precisazione è condivisibile, ma la considerazione della presenza di zone con grado di pericolosità idraulica P3 è un elemento di valutazione, seppur non preclusivo della realizzazione dell'opera, con segno negativo, dato che la presenza di una centralina elettrica in tale contesto di pericolosità non può essere ritenuta né un aspetto positivo, né una questione ininfluente, e ciò per la stessa integrità dell'opera.

G) I punti 7, 8 e 10 trattano il tema della sottrazione d'acqua sulla briglia, soprattutto come effetto detrattore sul paesaggio ed a ciò il Proponente ha replicato che «l'impianto sarà sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004» e affermando che «è possibile aumentare lo sfioro delle acque su tutta la lunghezza della briglia privilegiando l'aspetto paesaggistico».

A questo proposito si deve osservare che il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell'allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo *ratione temporis* per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia, senza poter rinviare l'espressione ad altre sedi.

Quanto al tema specifico del tratto di briglia interessata dallo sfioro, assume il Proponente (pag. 23) che dalle due figure allegate alla pagina 24, una relativa allo stato di fatto, l'altra con il foto inserimento dello stato di progetto, si ricaverebbe che «già allo stato di fatto la briglia presenta uno sfioro d'acqua solo sul lato sinistro della gaveta lasciando scoperta la porzione destra».

A prescindere da ogni considerazione sulle ipotesi assunte alla base del foto inserimento e del loro grado di correlazione con l'effettiva realtà, è immediato notare come la presenza dell'acqua, elemento importante nel delineare l'impatto paesaggistico, quale una delle categorie elementari che influiscono nella percezione visiva, è senza dubbio preferibile, senza che ciò comporti la necessità di argomentare ulteriormente.

E ciò anche a prescindere dal fatto che le briglie, in quanto opera antropica, sono "un'artificializzazione del percorso naturale del fiume"; anzi, proprio per questo motivo lo sfioro d'acqua, limitandone fortemente la percezione visiva, appare decisamente meritevole di tutela.

Inoltre, se non è priva di fondamento l'asserzione secondo cui il contenimento arginale in destra idraulica è motivo di depauperamento dell'ambito naturale fluviale, sono, però, non meno impattanti i volumi previsti dal progetto, seppure non emergenti rispetto alla linea del contenimento suddetto.

Pertanto, se possono essere apprezzati gli sforzi progettuali per attenuare l'invasività delle opere, nondimeno l'impatto sul paesaggio resta significativo, diversamente da quanto affermato nella Relazione Paesaggistica, e dunque bisognevole di approfondimento.

H) Il Proponente ha formulato un'osservazione (al punto 12) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un'insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all'alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 06A e 06B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell'opera oggetto di valutazione.

Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti, svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni nel merito.

Le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all'alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi. È previsto, comunque, un abbassamento, pur modesto, del fondo alveo al fine di permettere l'ingresso delle acque nel Canale di carico, nonché un abbassamento del fondo alveo di circa 1 m, allo scarico, al fine di permettere la restituzione delle acque al Piave.

Il Proponente esclude che l'area in cui sono previsti tali lavori sia classificata come Habitat dalla cartografia del sito ZPS IT32300089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", ma allora non si spiega per quale motivo l'effetto dello scavo sia stato valutato, nella Valutazione di Incidenza Ambientale, come possibile "riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat di specie". Il fatto che il Proponente contraddica la propria Valutazione di Incidenza Ambientale, senza peraltro fornire elementi chiarificatori, è un'ulteriore conferma della necessità di assoggettare il progetto alla procedura di VIA.

Il Proponente si è limitato a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell'impianto; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall'alterazione della idrodinamica fluviale.

Il proponente sostiene (punto 13) di aver trattato il tema del trasporto solido sia all'interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all'interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l'impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «*Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell'impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina*».

Nel secondo caso, si afferma che «*A livello morfologico l'impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l'impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d'acqua di poca rilevanza*.»

Nell'uno e nell'altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell'impianto modificherà l'idrodinamica del Piave a monte dell'opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell'autorità pubblica preposta.

I) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda l'aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l'idoneità dell'opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (par. 3.1, pag. 35 e seguenti), che ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture del 28/04/2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «*la condizione attuale della briglia è stata attentamente valutata ed è stata oggetto di un dettagliato rilievo topografico. Le prove sclerometriche effettuate sul paramento in cls unite al "visivamente buono" stato di conservazione della briglia, consentono di affermare che essa è in grado di supportare l'innesto su una nuova struttura senza per questo accusare criticità di tipo statico. ... Le problematiche inerenti alla briglia sono ben circostanziate e riguardano elementi secondari anche se importanti, ovvero: il profilo della gaveta centrale ed il dissesto di alcuni bolognini di rivestimento*».

Dall'esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, mentre risulta ammalorata nella zona centrale a cui si provvederà con l'impianto alla sistemazione della stessa e la messa in linea della gaveta nei punti di interesse.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l'ala della briglia in sponda destra,

È importante sottolineare come le opere non interessino la Gaveta della briglia esistente: Non vi è pertanto riduzione della sezione idraulica del manufatto con particolare riferimento al transito delle portate di piena anzi, attraverso la parziale demolizione dell'ala destra della Briglia, si aumenta la sezione idraulica a disposizione degli eventi di piena significativi.

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell'impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l'impianto.

Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l'idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell'edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno (il titolo è "muro_Campolongo"), ma le dimensioni non trovano conferma negli elaborati grafici.

Complessivamente, quindi, risulta che la briglia non è nemmeno descritta allo stato di fatto, in termini appena sufficienti per impostare qualsiasi verifica. Le immagini inserite per rappresentare i lavori previsti dimostrano che l'intervento è molto invasivo e, già di per sé, lungi dal non generare impatti significativi.

Oltre a quanto si è già controdedotto ed in particolare sulla mancanza di una verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita *ex novo*, merita qui evidenziare come gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale, così come non è stata riportata alcuna stima (conseguente) sulle caratteristiche di resistenza del materiale. Non solo. Perfino le caratteristiche dimensionali della briglia, che parrebbero essere state oggetto del controllo visivo, non sono poi riportate nel progetto in modo univoco.

K) Riguardo al rilievo sulla mancanza della considerazione della classificazione acustica del Comune di San Pietro, il Proponente ha provveduto ad aggiornare la Relazione previsionale di impatto acustico, di cui si prende atto.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e, in via principale, ciò di cui ai punti G-H-I, si ritiene che non vi siano elementi per modificare le conclusioni del parere già espresso.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 363328)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 436 del 28 novembre 2017

Impegno di spesa a favore dei componenti CTRAE - anno 2017.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Impegno di spesa delle competenze ai componenti la Commissione Tecnica Regionale Attivita' Estrattive relativamente alle sedute indette ai sensi dell'art.39 della L.R. n.44/1982 e dell'art.187 della L.R. n.12/1991.

Il Direttore

VISTA la l. r. 7 settembre 1982, n. 44 art. 39 e seguenti, con la quale è stata istituita la Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 169 del 30.12.2016 con cui è stata nominata la Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive, così costituita:

1.	Giovanni BURATO	esperto designato dalla Giunta Regionale
2.	Gian Paolo SARDOS ALBERTINI	esperto designato dalla Giunta Regionale
3.	Simone DAL FORNO	esperto designato dalla Giunta Regionale
4.	Paolo GAMBA	esperto designato dalla Giunta Regionale
5.	Gianvittore VACCARI	esperto designato dalla Giunta Regionale
6.	Flavio LAITI	esperto designato dalla Giunta Regionale
7.	Matteo ROMANELLO	esperto designato dalla Giunta Regionale
8.	Giampietro FRARE	esperto designato dal Consiglio Regionale
9.	Alessandro MANERA	esperto designato dal Consiglio Regionale
10.	Franco SECCHIERI	esperto designato dal Consiglio Regionale
11.	Manuel CAVAZZA	in rappresentanza dell'U.P.I.
12.	Carlo RAPICAVOLI	in rappresentanza dell'A.N.C.I.
13.	Gino LUCCHETTA	in rappresentanza dell'U.N.C.E.M.
14.	Giuseppe Franco DARTENI	in rappresentanza delle Associazioni di categoria
15.	Fausto POZZOBON	in rappresentanza di Italia Nostra, Legambiente Veneto e W.W.F.
16.	Ilario SIMONAGGIO	in rappresentanza di C.G.I.L. Veneto
17.	Francesco ORRU'	in rappresentanza di CISL Veneto
18.	Valerio FRANCESCHINI	in rappresentanza di U.I.L. Veneto
19.	Paolo BATTAGION	in rappresentanza dell'ANBI Veneto
20.	Marco GOLFETTO	in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori
21.	Luca MOTTA	in rappresentanza della Federazione Regionale Coldiretti Veneto
22.	Adolfo ANDRIGHETTI	in rappresentanza di Confagricoltura Veneto

CONSIDERATO che, ai componenti esterni, qualora spetti, viene corrisposto un gettone di presenza a norma dell'art. 39 della l. r. n. 44/82 e dell'art. 187 della l. r. n. 12/91;

VISTA la L.R. 1/2011;

VISTA la Circolare della Direzione Risorse Umane n. 569359 del 29.10.2010, recante "Nuove disposizioni in materia di missioni regionali";

CONSIDERATO che come previsto dalla D.G.R.V. n. 2099 del 29.07.2008, l'importo dell'indennità di presenza giornaliera dei componenti di Commissioni, pari ad Euro 100,00, per l'anno 2013 subisce una riduzione del 10%, ai sensi del comma 3 articolo 6 decreto legge n. 78/2010 e quindi è rideterminato in Euro 90,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica del testo dell'art. 50 comma 1 lett. f) del nuovo TUIR, introdotta dall'art. 2, punto 36, della legge finanziaria 24/12/2003 n. 350, non appartengono più alla categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente le indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni quando dette prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione o siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale e che, conseguentemente, per la liquidazione dei compensi di cui sopra e per i quali ricorra la fattispecie appena evidenziata, il beneficiario dovrà emettere nota o parcella assoggettando il compenso all'IVA;

RITENUTO di dover procedere, per tutti i soggetti rientranti nella fattispecie sopra evidenziata, all'impegno della quota spettante per la partecipazione delle sedute alla commissione tecnica regionale, assoggettando il totale delle competenze calcolato all'IVA e ai contributi previdenziali previsti dalla legge.

PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio 2017 sono state effettuate sette sedute di commissione;

RILEVATO che i Sigg. Ilario Simonaggio, Francesco Orrù, Marco Golfetto e Luca Motta per statuto, devolvono gli importi loro spettanti ai sindacati e/o associazioni di categoria di appartenenza rispettivamente, C.G.I.L. del Veneto, FILCA CISL Regione Veneto, Confagricoltura Veneto e Federazione Regionale Coldiretti Veneto;

RITENUTO per le considerazioni di cui sopra di impegnare la somma necessaria a liquidare quanto dovuto ai suddetti commissari, comprensiva di eventuali oneri previdenziali e IVA calcolata all'aliquota vigente, se dovuti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

n	Beneficiari	Anagrafica	Tipologia debito	Gettone (debito non commerciale) Euro	Gettone (debito commerciale) Euro
1	Giovanni BURATO	00167370	Comm.		670.00
2	Gian Paolo SARDOS ALBERTINI		Comm.		570.00
3	Simone DAL FORNO	00168376	Comm.		770.00
4	Paolo GAMBA	00167366	Comm.		670.00
5	Gianvittore VACCARI	00093845	Comm.		670.00
6	Flavio LAITI	00154697	Comm.		470.00
7	Matteo ROMANELLO	00167378	Comm.		570.00
8	Giampietro FRARE	001684484	Comm.		670.00
9	Alessandro MANERA	00168356	No Comm.	360.00	
10	Franco SECCHIERI	00058521	Comm.		770.00
11	Manuel CAVAZZA	00167377	Comm.		570.00
12	Carlo RAPICAVOLI	00168490	No comm.	360.00	
13	Gino LUCCHETTA	00082137	Comm.		770.00
14	Giuseppe Franco DARTENI	00049337	Comm.		770.00
15	Fausto POZZOBON	00168487	No comm.	540.00	
16	Ilario SIMONAGGIO/C.G.I.L. del Veneto	00038020	No comm.	540.00	
17	Francesco ORRU/CISL Veneto	00038191	No comm.	540.00	
18	Valerio FRANCESCHINI	00167384	No comm.	630.00	
19	Paolo BATTAGION	00154706	No comm.	630.00	
20	Marco GOLFETTO/Confederazione Italiana Agricoltori	00154707	No comm.	5----40.00	
21	Luca MOTTA/federazione regionale Coldiretti Veneto	00131393	No comm.	630.00	
22	Adolfo ANDRIGHETTI	0055239	No comm.	360.00	
			TOTALE	5.130,00	7.940,00

CONSIDERATO che i suddetti compensi attengono all'attività dei componenti evidenziati nella tabella soprastante per il funzionamento della Commissione Tecnica Regionale e che l'obbligazione è da considerarsi già perfezionata.

CONSIDERATO di far fronte al pagamento dei relativi gettoni di presenza comprensivo per tutti i soggetti rientranti nella fattispecie di debito commerciale anche l'importo dell'IVA e dei contributi previdenziali, con impegno da assumere sul capitolo di spesa n. 3002 "Gettoni di presenza per partecipazione a riunioni Comitati" del bilancio regionale per l'annualità in corso con le seguenti modalità:

- Euro 5.130,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente", debito non commerciale.
- Euro 7.940,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente", debito commerciale.

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n.1;

VISTO Decreto legislativo n. 118/2011 integrato dal Dlg 126/2014;

VISTA la DGR N. 674 del 16/05/2017;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di attestare che l'obbligazione, relativa ai gettoni presenza a favore dei componenti della Commissione Tecnica Regionale CTRAE, si è giuridicamente perfezionata nell' esercizio finanziario in corso.
3. di impegnare, sul capitolo di spesa n. 3002 "*Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese*" del bilancio regionale corrente, secondo lo schema di seguito riportato, gli importi relativi ad ogni componente e di prendere atto dei componenti che hanno dichiarato di devolvere i gettoni ai sindacati e/o associazioni di categoria di appartenenza rispettivamente:

n	Beneficiari	Anagrafica	Tipologia debito	Gettone (debito non commerciale) Euro	Gettone (debito commerciale) Euro
1	Giovanni BURATO	00167370	Comm.		670.00
2	Gian Paolo SARDOS ALBERTINI		Comm.		570.00
3	Simone DAL FORNO	00168376	Comm.		770.00
4	Paolo GAMBA	00167366	Comm.		670.00
5	Gianvittore VACCARI	00093845	Comm.		670.00
6	Flavio LAITI	00154697	Comm.		470.00
7	Matteo ROMANELLO	00167378	Comm.		570.00
8	Giampietro FRARE	001684484	Comm.		670.00
9	Alessandro MANERA	00168356	No Comm.	360.00	
10	Franco SECCHIERI	00058521	Comm.		770.00
11	Manuel CAVAZZA	00167377	Comm.		570.00
12	Carlo RAPICAVOLI	00168490	No comm.	360.00	
13	Gino LUCCHETTA	00082137	Comm.		770.00
14	Giuseppe Franco DARTENI	00049337	Comm.		770.00
15	Fausto POZZOBON	00168487	No comm.	540.00	
16	Ilario SIMONAGGIO/C.G.I.L. del Veneto	00038020	No comm.	540.00	
17	Francesco ORRU/CISL Veneto	00038191	No comm.	540.00	
18	Valerio FRANCESCHINI	00167384	No comm.	630.00	
19	Paolo BATTAGION	00154706	No comm.	630.00	
20	Marco GOLFETTO/Confederazione Italiana Agricoltori	00154707	No comm.	540.00	
21	Luca MOTTA/federazione regionale Coldiretti Veneto	00131393	No comm.	630.00	
22	Adolfo ANDRIGHETTI	0055239	No comm.	360.00	
		TOTALE		5.130,00	7.940,00

- Euro 5.130,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente"," - debito non commerciale.
- Euro 7.940,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente",- debito commerciale.

4. di liquidare quanto spettante ad ogni commissario e nei limiti di quanto impegnato al punto 3) del presente atto.

5. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica.
6. di dare atto che verrà comunicato al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56).
7. di dare atto che la spesa che si dispone con il presente atto è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 363329)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 507 del 28 dicembre 2017

Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attivita' di stoccaggio del gas naturale (ex art.2 c. 558 e 559 L.244/2007). Accertamento, impegno e liquidazione dell'importo di E.111.496,78 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'accertamento, impegno e liquidazione dei contributi previsti per il servizio di stoccaggio del gas relativamente all'annualità 2015 e 2016, sulla base delle regole stabilite dal nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE in data 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile prevista dal D.Lgs n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha comportato l'adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi contabili.

PRESO ATTO che l'art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, modificato con legge n. 124 del 04.08.2017, art. 1 commi 96 e 97 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" stabilisce che: "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i soggetti titolari, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio" ed entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia' versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per gli stessi anni.

CONSIDERATO che la Regione del Veneto beneficia di detto contributo compensativo poichè sul proprio territorio risiedono impianti di stoccaggio di gas naturale.

PRESO ATTO alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) i soggetti aventi diritto sono i seguenti comuni: Arcade, Cison di Valmarino, Conegliano, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Vittorio Veneto.

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0025563 del 03.11.2017 - protocollo regionale n. 459756 del 23.11.2017 con la quale è stato comunicato che entro il 31.12.2017 la società Edison Stoccaggio avrebbe provveduto all'integrazione dovuta del contributo eventualmente già versato nel 2016 e 2017 (riferito rispettivamente agli anni 2015 e 2016) e che tale conguaglio risulta pari ad Euro 59.326,20 per l'anno 2015 e ad Euro 52.170,58 per l'anno 2016 per un importo complessivo di Euro 111.496,78.

VERIFICATO che l'importo trasferito corrisponde a quanto comunicato con la medesima nota e, come da prassi, è stato inviato anche la ripartizione del contributo da destinare ai singoli comuni sede di impianti di stoccaggio e ai comuni contermini e che questa Direzione concorda nella ripartizione proposta.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 500483 del 29/11/2017 è stata richiesta una variazione al bilancio per l'iscrizione di nuove assegnazioni sul capitolo di entrata n. 100463 e sul correlato capitolo di spesa n. 101349, variazione istituita con DGR n. 1955 del 06.12.2017.

CONSIDERATO che l'obbligazione è già perfezionata, ai sensi del D.lgs n. 118/2011.

PRESO ATTO che è possibile procedere all'accertamento, impegno e liquidazione della somma complessiva di Euro 111.496,78.

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

decreta

1. di procedere all'accertamento per competenza di euro 111.496,78, a valere sul capitolo n. 100463/E "*Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale*" come stabilito dall' ex art. 2 c. 558 e 559 L 244/2007 (modificato da Legge 124/2017 art. 1 comma 96 e 97), ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, nell' esercizio finanziario 2017, codice V^ livello del PdC E.2.01.01.01.006 "Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica".
2. di individuare come soggetto debitore: la Società Edison Stoccaggio - anagrafica n. 00099264.
3. di dare atto che il credito regionale di cui al presente provvedimento scade nel corrente esercizio per l'intero importo e che la correlata spesa è di natura corrente.
4. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, sul capitolo 101349 "*Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale",* che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale 2017-2019, la somma complessiva di Euro 111.496,78, art. 002 - V°livello del PdC 1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni".
5. di imputare l'esigibilità della spesa di Euro 111.496,78 sul capitolo 101349, a valere sul corrente esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità e di dare atto che l'importo impegnato fa riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, disposto con il presente atto, a valere sul capitolo di entrata 100463 "*Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale".*
6. di ripartire il contributo, tra i comuni beneficiari, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Elenco Comuni Interessati	Conguaglio contributo compensativo anno 2015 (comma 559, lettera a e b)	Conguaglio contributo compensativo anno 2016 (comma 559, lettera a e b)	TOTALE
Arcade	Euro 509,61	Euro 449,14	Euro 958,75
Cison di Valmarino	Euro 76,38	Euro 66,37	Euro 142,75
Conegliano	Euro 4.633,04	Euro 4.079,42	Euro 8.712,46
Giavera del Montello	Euro 1.122,03	Euro 985,87	Euro 2.107,90
Nervesa della Battaglia	Euro 10.025,13	Euro 8.813,41	Euro 18.838,54
Pieve di Soligo	Euro 2.836,95	Euro 2.497,46	Euro 5.334,41
Refrontolo	Euro 4.527,24	Euro 3.980,13	Euro 8.507,37
San Pietro di Feletto	Euro 4.428,43	Euro 3.895,30	Euro 8.323,72
Santa Lucia di Piave	Euro 2.663,99	Euro 2.342,23	Euro 5.006,23
Sernaglia della Battaglia	Euro 1.621,31	Euro 1.423,23	Euro 3.044,55
Spresiano	Euro 959,24	Euro 847,17	Euro 1.806,40
Susegana	Euro 25.055,32	Euro 22.028,83	Euro 47.084,15
Tarzo	Euro 376,42	Euro 330,40	Euro 706,82
Vittorio Veneto	Euro 491,12	Euro 431,61	Euro 922,73
	Euro 59.326,21	**Euro 52.170,57**	**Euro 111.496,78**

7. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. n. 118/2011.
10. di dare atto che il contributo compensativo ex art.2, comma 558 e comma 559 Legge 244/2007, di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
11. di attestare che l'obbligazione è da considerarsi come debito non commerciale.
12. di disporre che le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, in base a quanto disposto al punto 6) del presente atto.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
14. di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente decreto.
15. di trasmettere il seguente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni di competenza.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 363314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 23 del 01 febbraio 2018

Legge n. 191/2009. Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Progetto RO016B/10_Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di Adria (RO). Importo progetto euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001. AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per l'allaccamento alla rete idrica di un impianto tecnologico in Comune di Adria (RO) Decreti precedenti: n.16 del 26.01.2018 di approvazione Perizia Intervento C; n. 350 del 07.09.2017 per l'approvazione della Perizia suppletiva dell'intervento A, n. 351 del 07.09.2017 per l'approvazione della Perizia Suppletiva dell'intervento B, n. 98 del 22.03.2017 per assistenza archeologica e pratiche di accatastamento, n. 239 del 21.12.2016 di aggiudicazione lavori intervento C, n. 165 del 07.11.2016 affidamento assistenza agronomica, n. 46 del 20.05.2016 per affidamento assistenza alla DL e CSE, n. 30 del 05.04.2016 di aggiudicazione lavori intervento A, n. 25 del 25.03.2016 di aggiudicazione lavori intervento B, n. 337 del 02.09.2015 di approvazione progetto esecutivo, n. 547 del 22.12.2014 di individuazione/affidamento incarichi professionali esterni all'Amministrazione, n. 761 del 10.12.2014 di approvazione del progetto definitivo, n. 762 del 10.12.2014 di individuazione beneficiari per incarichi professionali, n. 572 del 26.09.2014 Nomina gruppo progettazione e DL e nn. 96 del 28.02.2014, 490 del 05.12.2013, 73 del 12.03.2013 per affidamenti incarichi esterni vari.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 337 del 02.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo n. 683 del 24.07.2014 redatto dall'Ufficio della ex Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per la realizzazione dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di Adria (RO)" per un importo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00.
- Successivamente alle aggiudicazioni definitive dei lavori il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo con Decreto n. 98 del 22.03.2017 ha approvato il quadro economico rimodulato come segue:

A	LAVORI INTERVENTO A (pompe Cengiaretto) compresi oneri specifici	Euro	427.142,34		
	LAVORI INTERVENTO B (consolidamento statico muro) compresi oneri sicurezza specifici	Euro	527.920,19		
	LAVORI INTERVENTO C (restauro conservativo muro) Compresi oneri sicurezza specifici	Euro	530.077,67		
	TOTALE LAVORI	Euro	1.485.140,20		
	TOTALE COMPLESSIVO			Euro	1.485.140,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22% SU INTERVENTO A	Euro	93.971,31		
	B2. IVA 10% SU INTERVENTO B	Euro	52.792,02		
	B3. IVA 10% SU INTERVENTO C	Euro	53.007,77		
	B4. Fornitura apparecchiature sala operativa e telecontrollo IVA compresa	Euro	48.751,20		
	B5. Consulenza esterna per studio archeologico già affidata	Euro	1.509,87		
	B6. Consulenza esterna per sondaggi già affidata	Euro	21.877,14		
	B7. Consulenza esterna per la relazione geotecnica già affidata	Euro	15.403,70		
	B8. Consulenza esterna per indagini cross-hole già affidata	Euro	3.660,00		
	B9. Redazione PSC intervento B già affidato	Euro	5.788,64		
	B10. Incarico esterno per progettazione e PSC intervento A già affidato	Euro	9.516,00		
	B11. Incarico esterno per progettazione e PSC cabina Adria Valle già affidato	Euro	1.903,20		

	B12. Incarico esterno Uretek già affidato	Euro	4.270,00		
	B13. Incarico esterno per dimensionamento e calcolo micropali già affidato	Euro	10.657,92		
	B14. Incarico esterno per assistenza alla DL per interventi A e B già affidato	Euro	19.017,47		
	B15. Incarico esterno CSE intervento A+B+C già affidato	Euro	16.494,40		
	B16. Incarico estero per progettazione e D.L. Restauro conservativo già affidato	Euro	19.500,00		
	B17. Incarico esterno per la redazione della relazione agronomica già affidato	Euro	5.814,00		
	B18. Oneri per allacciamento alla rete idrica	Euro	1.712,70		
	B19. Incarico esterno per accatastamenti n. 2 cabine di manovra	Euro	2.321,20		
	B20. Assistenza archeologica scavi	Euro	1.195,60		
	B21. Spese tecniche Int. A	Euro	6.988,15		
	B22. Spese tecniche Int. B	Euro	9.015,41		
	B23. Spese tecniche Int. C	Euro	5.841,88		
	B24. Imprevisti	Euro	103.850,22		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	514.859,80
	IMPORTO COMPLESSIVO			Euro	2.000.000,00
	IMPORTO FINANZIATO			**Euro**	**2.000.000,00**

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto approvato, in località Amolaretta del Comune di Adria, è stato realizzato un nuovo locale tecnologico per la gestione delle paratoie che presidiano il ramo interno del fiume Canalbianco.

CONSIDERATO che necessita provvedere all'allacciamento di detto locale alla rete idrica esistente il cui attuale gestore è la Società Acque Potabili S.p.a.

VISTO il preventivo, dell'importo complessivo pari ad Euro 1.712,70, trasmesso da Acque Potabili S.p.a. con nota assentita al prot. regionale n. 393546 del 13.10.2016.

CONSIDERATO che l'importo di Euro 1.712,70 è stato accantonato nel quadro economico rimodulato di cui sopra tra le somme a disposizione dell'Amministrazione (punto B18).

CONSIDERATO che la realizzazione del nuovo locale tecnologico è ultimata e che necessita affidare l'incarico ad Acque Potabili S.p.a. con sede Legale in Torino - Corso XI Febbraio 22 - P.IVA: 11100280012 - in qualità di gestore della rete idrica del Comune di Adria.

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39 e s.m.i.
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m.i.
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VISTO il DPR n. 207/2010 e s.m.i.

decreta

1. Di affidare l'incarico per l'allacciamento alla rete idrica esistente in Comune di Adria località Amolaretta per il nuovo locale tecnologico alla Società Acque Potabili S.p.a. con sede in Torino - Corso XI Febbraio 22 - P.IVA: 11100280012 - per un importo complessivo di Euro 1.712,70 (IVA 10% inclusa).
2. Di quantificare in Euro 1.712,70 la somma complessivamente necessaria per l'affidamento ad Acque Potabili S.p.a., che trova copertura nella Contabilità Speciale n. 5596 del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.
3. Di perfezionare l'incarico e di definirne le modalità, le condizioni, la tempistica per l'esecuzione delle prestazioni, la modalità di pagamento dei corrispettivi economici ecc., con successiva lettera d'ordine ai sensi delle DGRV nn. 354/2012 e 2401/2012.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 363767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 25 del 08 febbraio 2018

Concessione di usufruire della sommità arginale per transito pubblico S.P.65 fra gli stanti 393 - 417 per Km. 4,300 in dx fiume Adige in Comune di Rosolina Pratica: AD_SA00005 Ditta subentrata: Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Territorio Ditta subentrante: Comune di Rosolina (RO) Decreto di subentro.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede al subentro del Comune di Rosolina (RO) nella titolarità della concessione in oggetto rilasciata alla Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Territorio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 1006 del 31.10.2000 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato alle Acque Nucleo Operativo di Rovigo; Decreto prot. n. 10298/2000 Div. IV del 27.12.2000 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato alle Acque Nucleo Operativo di Rovigo; Verbale di consegna del 31.08.2017; Nota di comunicazione del subentro pervenuta in data 26.09.2017 Prot. n. 399599.

Il Direttore

VISTO il Decreto prot. n. 10298/2000 Div. IV del 27.12.2000 e relativo Disciplinare n. 1006 del 31.10.2000 con i quali venne assentita alla Provincia di Rovigo, la concessione demaniale per l'utilizzo della sommità arginale per transito pubblico S.P.65 fra gli stanti 393 - 417 per Km. 4,300 in dx fiume Adige in Comune di Rosolina (RO);

VISTO il verbale di consegna del 31.08.2017 in virtù del quale la Provincia di Rovigo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera D del Decreto Presidenziale n. 4/3856 del 25.01.2017, ha consegnato la S.P. n. 65 al Comune di Rosolina (RO);

VISTA la nota di comunicazione del subentro pervenuta in data 26.09.2017 Prot.n. 399599;

CONSIDERATO che il Comune di Rosolina (RO) ha costituito una nuova cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO di modificare la concessione descritta in premessa, rilasciata con Decreto prot. n. 10298/2000 Div. IV del 27.12.2000 e relativo Disciplinare n. 1006 del 31.10.2000, accogliendo il subentro del Comune di Rosolina (RO) alla Provincia di Rovigo, mantenendo valide tutte le condizioni e/o prescrizioni fissate nel succitato Disciplinare;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 08.08.2003;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18

decreta

1 - Il Comune di Rosolina (C.F. 81004580296 e P.I. 00689790293) con sede a Rosolina (RO) in Viale G. Marconi, 24 è riconosciuto titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale per utilizzo della sommità arginale per transito pubblico **S.P.65** fra gli stanti 393 - 417 per Km. 4,300 in dx fiume Adige in Comune di Rosolina. Pratica: AD_SA00005

2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. n. 1006 del 31.10.2000 e relativo decreto prot. n. 10298/2000 Div. IV del 27.12.2000, che fanno parte integrante del presente Decreto.

3 - La concessione demaniale rimane assentita fino al 26.12.2030 con decorrenza dal 01.01.2018 verso il pagamento del canone annuo 2018 pari ad Euro 400,09 (quattrocento/09) che sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione.

4 - Di accertare per cassa Eurouro 400,41 versati sul conto Unicredit Banca Spa n. 100543833 giusta bolletta n. 2993 del 25.01.2018 (Anagrafica n. 00037747), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 363336)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 34 del 02 febbraio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.671/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta TADIELLO MARIANGELA. Istanza della ditta in data 02.08.2000 prot. n. 7276 del 07.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.08.2000 della ditta TADIELLO MARIANGELA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO (mod. medi 0.05) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.05 pari a l/sec. 5.00;

VISTO il disciplinare n. 108 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 31.07.2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TADIELLO MARIANGELA (*omissis),* il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Crosetta - loc. Bagnolo di LONIGO, mod. medi 0.05 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.07.2017 n. 108 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363337)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 35 del 02 febbraio 2018

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale. Richiedente: FERRARI CAV. RODOLFO & FIGLI S.R.L. , Partita IVA n. 00293880241 con sede in CHIAMPO. Pratica n.314/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di CHIAMPO a favore della ditta FERRARI CAV. RODOLFO & FIGLI S.R.L. Istanza di rinnovo della ditta del 22.07.2016 prot. n. 283493 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 22.07.2016 della ditta FERRARI CAV. RODOLFO & FIGLI S.R.L. , intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00150 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00150 pari a l/sec. 0,15;

VISTO il disciplinare n. 122 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 04.09.2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERRARI CAV. RODOLFO & FIGLI S.R.L. (Partita IVA n. 00293880241) con sede a CHIAMPO, Via Arso il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località ARSO di CHIAMPO, mod. medi 0.00150 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.09.2017 con n 122 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1'217.22 per l'anno 2017, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363338)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 36 del 02 febbraio 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx T. Astico in loc. Lupiola in comune di Sandrigo (VI). Riferimenti catastali comune di Sandrigo Foglio 22 particelle mappali nn. 44, 45/parte, 46/parte, 79 80 e 81 per una superficie complessiva di m2 6.540. Ditta: AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE. Pratica n° 06_16851.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx T. Astico in loc. Lupiola in comune di Sandrigo a favore di AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 24.11.2017, pervenuta il 27.01.2018 - Prot. n. 494596.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 161 del 14.06.2006 fu rilasciata alla ditta AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE la concessione per sfalcio prodotti erbosi in dx T. Astico in loc. Lupiola in comune di Sandrigo, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 163 di Rep. del 30.05.2006;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2017;
- con istanza in data 24.11.2017, pervenuta il 27.11.2018 - Prot. n. 494596, la ditta AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE Partita Iva 02330340247 con sede a SANDRIGO in Via Astico Lupia n. 19 con legale rappresentante GASPAROTTO GIUSEPPE nato a Sandrigo (VI) il 20.05.1966, GSPGPP66E20L840Y, ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

CONSIDERATO che la ditta GASPAROTTO GIUSEPPE ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono stato di conservazione e sicurezza;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

Art. 1 - Alla ditta AZIENDA AGRICOLA GASPAROTTO GIUSEPPE, Partita Iva 02330340247 con sede a SANDRIGO in Via Astico Lupia n. 19 con legale rappresentante GASPAROTTO GIUSEPPE nato a Sandrigo (VI) il 20.05.1966, (*omissis*) è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx T. Astico in loc. Lupiola in comune di Sandrigo.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 30.05.2006 Rep. n° 163, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica in oggetto il canone annuo di cui all'art. 5 del citato disciplinare, considerata la ridotta produttività del bene demaniale, viene rideterminato per l'anno 2018 in Euro 5.06 (Euro cinque/06) e sarà versato annualmente alla Regione del Veneto fino alla scadenza o alla revoca della concessione. L'importo del canone annuo è assoggettato ai conguagli dovuti alle variazioni ISTAT e ad eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363339)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 37 del 02 febbraio 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di MONTEBELLO VICENTINO per uso irriguo Ditta: GAIGA ANGELA. Pratica n. 572/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO della ditta GAIGA ANGELA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.218 in data 16.05.2011 con il quale venne concesso alla ditta Pellizzaro Agnese, con sede in via Montesorio in Comune di Montebello Vicentino di derivare da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO per moduli medi 0.015 (l/sec. 1.5) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA l'istanza di subentro del 18/01/2018 (nostro prot. 32762 del 26/01/2018) della Ditta GAIGA ANGELA;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. È accolta l'istanza di subentro della ditta GAIGA ANGELA - (omissis), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di MONTEBELLO VICENTINO per moduli medi 0.015 (l/sec. 1.5) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Pellizzaro Agnese con Decreto di concessione n.218 in data 16.05.2011 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 15.05.2018;

2. Con il presente Decreto la ditta GAIGA ANGELA - C.F. GGANGL61B60E682M - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 06.05.2011 n. 173 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;

6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Mauro Roncada

(Codice interno: 363340)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 38 del 02 febbraio 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: BURATI ANTONIO. Pratica n. 841/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO della ditta BURATI ANTONIO - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n. 236 in data 11/11/2009 con il quale venne concesso alla ditta Burati Giuseppe, con sede in via Due Ponti in Comune di Lonigo di derivare da falda sotterranea in Comune di LONIGO per moduli medi 0.0463 (l/sec. 4.63) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA l'istanza di subentro del 19/12/2016 (nostro prot. 502863 del 21/12/2016) della Ditta BURATI ANTONIO;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta BURATI ANTONIO - P.I. IVA 03081270245 /(omissis), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Lonigo per moduli medi 0.0463 (l/sec. 4.63) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Burati Giuseppe con Decreto di concessione n. 236 in data 11/11/2009;

2. Con il presente Decreto la ditta BURATI ANTONIO - P.I. IVA 03081270245 / C.F. BRTNTN80D07I775D - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 03/11/2009 n. 61 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;

6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363341)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 39 del 02 febbraio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1643/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di VICENZA a favore della ditta D-LOGISTICA SRL. Istanza della ditta in data 14.01.2008 prot. n. 21020 del 18.01.2008 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.01.2008 della ditta D-LOGISTICA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA (mod. medi 0.00030) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00030 pari a l/sec. 0.03;

VISTO il disciplinare n. 160 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13/12/2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta D-LOGISTICA SRL (C.F. n. 03674120286 Partita IVA n. 03674120286) con sede a VICENZA, Via dell'Artigianato il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di VICENZA, mod. medi 0.00030 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13/12/2017 n. 160 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262.03 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363342)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 40 del 02 febbraio 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto d'argine in sinistra del T. Astico in loc. 4 strade in comune di Sandrigo. Ditta: GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. Pratica n° 12_18284.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto d'argine in sinistra del T. Astico in loc. 4 strade in comune di Sandrigo a favore di GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 18.12.2017, pervenuta il 02.01.2018 - Prot. n. 625.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 169 del 08.05.2012 fu rilasciata alla ditta GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE la concessione per sfalcio prodotti erbosi su tratto d'argine in sinistra del T. Astico in loc. 4 strade in comune di Sandrigo, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 621 di Rep. del 07.05.2012;
- la scadenza di detta concessione era stata fissata al 31.12.2017;
- con istanza in data 18.12.2017, pervenuta il 02.01.2018 - Prot. n. 625, la ditta GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE C.F./Partita Iva 03224640247 ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
- ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 03.05.2012 un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

Art. 1 - Alla ditta GUERRA ARMANDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, con sede a Sandrigo in Via S.Sisto n. 35/2 - Partita Iva 03224640247 rappresentata da Guerra Alessio nato a Sandrigo il 31.08.1980 ed ivi residente è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto d'argine in sinistra del T. Astico in loc. 4 strade in comune di Sandrigo.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 07.05.2012 Rep. n° 621, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori

provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica in oggetto il canone annuo di cui all'art. 5 del citato disciplinare, considerata la riduzione della superficie e la ridotta produttività del bene demaniale, viene rideterminato, per l'anno 2018, in Euro 15,00 (Euro quindici/00) e sarà versato annualmente alla Regione del Veneto fino alla scadenza o alla revoca della concessione. L'importo del canone annuo è assoggettato ai conguagli dovuti alle variazioni ISTAT e ad eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363343)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 41 del 02 febbraio 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1550/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE a favore della ditta CEMENTERIA DI MONSELICE SPA. Istanza della ditta in data 30.04.2002. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.04.2002 della ditta CEMENTERIA DI MONSELICE SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE (mod. medi 0.005) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.005 pari a l/sec. 0.5;

VISTO il disciplinare n. 6 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29.01.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CEMENTERIA DI MONSELICE SPA (C.F. n. 01575210164 Partita IVA n. 01575210164) con sede a PADOVA, Riviera A.Mussato il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località ALONTE - CASONA di ALONTE, mod. medi 0.005 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.01.2018 n. 6 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363672)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 42 del 06 febbraio 2018

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1883/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta DORO MARILISA. Istanza della ditta in data 25.03.2016 prot. n. 119049 del 25.04.2016 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 25.03.2016 della ditta DORO MARILISA, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00240) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00240 pari a l/sec. 0,24;

VISTO il disciplinare n. 7 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.02.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DORO MARILISA (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Fontana di LONIGO, mod. medi 0.00240 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.02.2018 n. 7 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363673)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 43 del 06 febbraio 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Boschetti per uso Industriale. Pratica nVI1991/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Industriale in comune di LONIGO a favore della ditta ECOGLASS srl. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.04.2017 prot. n. 142660 del 10.04.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.04.2017 della ditta ECOGLASS srl, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Boschetti nel Comune di LONIGO (mod. 0.04200) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 2211 in data 10.10.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta ECOGLASS srl (C.F. n. 09458320158) con sede a LONIGO, in Via Boschetta è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Boschetta nel Comune di LONIGO, Fg. N. 40 mappale n. 43 mod. 0.04200 d'acqua ad uso Industriale.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto e non nelle fasce protette indicate all'allegato E delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 363674)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 44 del 06 febbraio 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea tramite n. 2 pozzi e reimissione in 2 pozzi in Comune di MAROSTICA Località Cà Bertolini per uso Scambio Termico/Igienico e assimilato. Pratica nVI664/BR.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Scambio Termico Igienico e assimilato in comune di MAROSTICA a favore della ditta VIMAR S.p.A. T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.05.2017 della ditta VIMAR S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite n. 2 pozzi di prelievo e n. 2 pozzi di reimissione e la concessione di derivazione in località Cà Bertolini nel Comune di MAROSTICA (mod. 0.08700) d'acqua pubblica ad uso Scambio Termico / Igienico e assimilato;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 2775/B.5.11/2 in data 01.09.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta VIMAR S.p.A. (C.F. n. 01587170307) con sede a MAROSTICA, Viale Vicenza è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Cà Bertolini nel Comune di MAROSTICA, Fg. N. 13 P1 mappale n. 55 P2 mappale 624 mod. 0.08700 d'acqua ad uso Scambio Termico/ Igienico e assimilato.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di

emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa dei pozzi dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

(Codice interno: 363330)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 10 del 02 febbraio 2018

Benedetti Giovanni ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Verona ai mappali numero 142 parte e 169 del foglio 14 per il sig. Benedetti Giovanni.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Benedetti Giovanni, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 31/10/2017, prot. 453211, successivamente integrata in data 18/12/2017, prot. n. 527668, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 24/01/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

- CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all'art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:
- *gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, al fine di scongiurare eventuali spianamenti o semplificazioni delle forme, non coerenti con il paesaggio agrario di interesse storico, ed in contrasto con le forme dell'agricoltura tradizionale, che la nuova definizione di non boscosità si prefigge di perseguire e ripristinare;*
- *l'impianto del nuovo vigneto dovrà essere coerente con le forme delle originarie colture, riservando tutti gli spazi per l'accesso, la manovra dei mezzi meccanici e le aree di risulta al prato, costituito da specie locali e mantenuto regolarmente falciato.*

- *I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l'uso della pianta viva delle specie sopra indicate, mentre non si dovranno utilizzare pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;*
- *i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle corteccia di specie arboree presenti o del legno ossidato;*
- *in particolare inoltre, l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale;*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.

1319 per la superficie in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e

l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Verona - mappali numero 142 parte e 169, del foglio 14, come meglio evidenziato con perimetro di colore giallo nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 10 del 02/02/2018 pag. 1/1

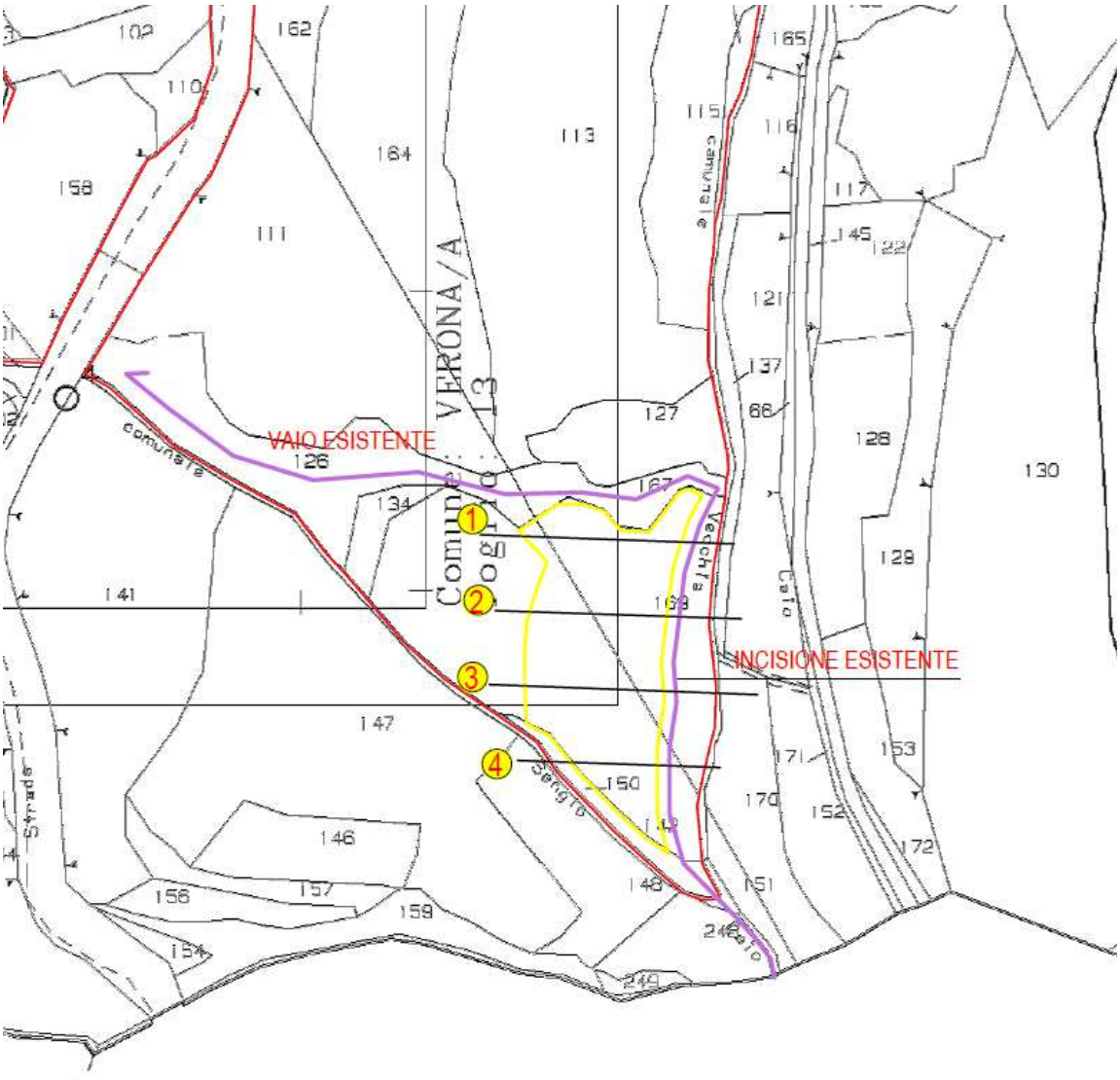

(Codice interno: 363331)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 11 del 02 febbraio 2018

Frigali Rino ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Verona ai mappali numero 93 e 277 del foglio 24 per il sig. Frigali Rino.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Frigali Rino, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 18/12/2017 prot. n. 528182, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 24/01/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti in parte sorretti da muri a secco, secondo le forme dell'agricoltura tradizionale che rappresenta una tra le principali risorse identitarie del paesaggio agrario storico;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all'art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:

- *l'impianto del nuovo vigneto dovrà essere coerente con le forme delle originarie colture, riservando tutti gli spazi per l'accesso, la manovra dei mezzi meccanici e le aree di risulta al prato, costituito da specie locali e mantenuto regolarmente falciato.*
- *a capo-filare saranno messi a dimora, anche alternati, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali, soprattutto a sottolineare la presenza dei muri a secco;*
- *i tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l'uso della pianta viva delle specie sopra indicate, mentre non si dovranno utilizzare pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;*
- *i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle corteccia di specie arboree presenti o del legno ossidato;*

- *in particolare inoltre, l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale;*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.

1319 per la superficie in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e

l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Verona - mappali numero 93 e 277, del foglio 24, come meglio evidenziato con perimetro di colore rosso nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 11 del 02/02/2018

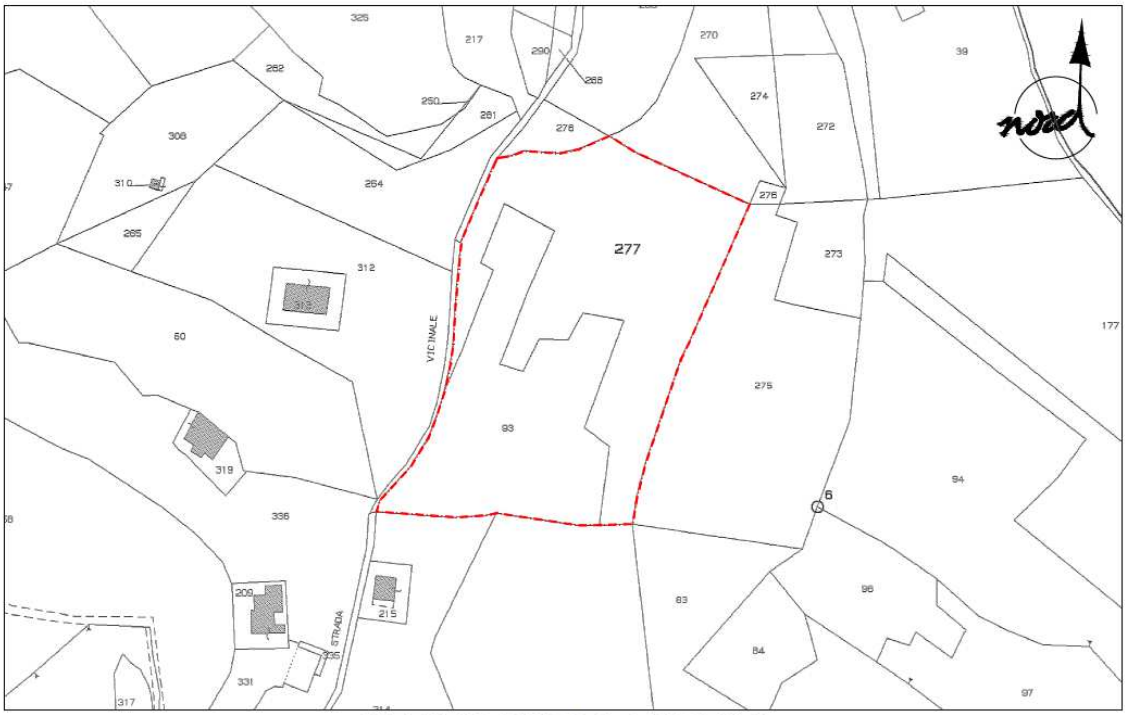

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Comune di Verona, Foglio 24 particelle 93, 277 - Scala 1: 2000

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 363675)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 560 del 16 maggio 2017

Evento Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015 - DDR 1988 del 23/10/2015. Liquidazione del saldo finale dovuto e registrazione di economie di spesa ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per somme non rendicontate. Chiusura procedimento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in ottemperanza al dispositivo di cui al punto 4 del Decreto del Direttore Sezione Formazione, ora Direttore Formazione e Istruzione, n. 1988 del 23/10/2015, esaudite le necessarie attività istruttorie e di verifica, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa di Euro 3.766,15 a favore del beneficiario "Pia Società San Gaetano", in relazione al contributo regionale per l'Evento Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015. Si dispone altresì la registrazione di economie di spesa ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione a somme non liquidabili.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di provvedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'erogazione di Euro 3.766,15, a favore dell'Ente Pia Società S: Gaetano di Vicenza, cod. ente 2769, C.F. 80028030247, a carico del capitolo 102160 "*Azioni regionali perla promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Trasferimenti correnti (Art. 8, c. 4, L.R. 02/04/2014, n. 11)*" art. 013, c.p.c. U.1.04.04.01.001, a valere sull'impegno 6898/16;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, per Euro 1.233,85, ai sensi art. 56 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da tabella seguente, in conformità con **l'Allegato A** "*Allegato Tecnico contabile T1*" e l'**Allegato B** "*Allegato Tecnico contabile T2*", parti integranti e sostanziali del presente atto, in relazione alla quota dell'obbligazione non più sussistente, poiché non rendicontata e quindi non erogabile:

DGR	DDR Impegno	Impegno	Capitolo	Art. e V° livello p.d.c.	Importo Impegnato (Euro)	Importo di Pagamento(Euro)	Residuo da Disimpegnare
1357/15	1988/15	6898/16	102160	013 U.1.04.04.01.001	5.000,00	3.766,15	1.233,85
Totale					**5.000,00**	**3.766,15**	**1.233,85**

3. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cu all'**Allegato B** al presente atto "*Allegato Tecnico Contabile T2*";
4. di inviare il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di comunicare il presente Decreto all'Ente Pia Società S. Gaetano di Vicenza;
6. di dare atto della chiusura del procedimento di cui alla DGR 1357 del 09/10/2015;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 363676)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 911 del 22 agosto 2017

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di elaborazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari, relativa all'attuazione dell'obiettivo 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile" del POR FSE 2014/2020, Asse 4, Codice MOVE 50983 - Sottosettore 3B4F4, autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 29 giugno 2016 ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016. Codice Identificativo Gara Z5F1A6F242. CUP H72I16000500006. Chiusura del procedimento e liquidazione a saldo.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla liquidazione del saldo in merito alle attività di cui alla DGR 1126 del 29/06/2016 relativa alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 per l'affidamento del servizio di elaborazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari, in relazione all'obiettivo 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile" del POR FSE 2014/2020, Asse 4. Si da anche atto della chiusura del procedimento. Estremi dei principali atti dell'istruttoria: - D.lgs n. 50 del 19 aprile 2016; - DGR n. 1126 del 29 giugno 2016; - DDR n. 12 del 13 settembre 2016; - DDR n. 24 del 10 novembre 2016; - DDR n. 1 del 11 gennaio 2017; - Contratto concluso in ata 02/02/2017 tramite scambio di lettere; - DURC prot. INPS 7128664 del 21/06/2017; - Certificato di regolare esecuzione del servizio del 10/07/2017; - Fattura PA 313 del 30/06/2017, acquisita con prot. reg.le 285925 del 11/07/2017.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto del regolare svolgimento del servizio di cui alla DGR 1126 del 29/06/2016, come da certificato del 10/07/2017 esposto in premessa e restituito controfirmato dall'aggiudicatario con prot. reg.le 286098 del 12/07/2017;
3. di dare atto che risulta acquisita integralmente agli atti la documentazione prevista, ai fini del pagamento a saldo per l'attività in oggetto, dall'Allegato E al DDR 12 del 30/09/2016, come citato in premessa e che la stessa risulta correttamente prodotta;
4. di disporre la liquidazione della spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 per l'importo di Euro 38.991,83 a favore di PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.P.A., codice fiscale e partita IVA 03230150967, a saldo di quanto dovuto per il servizio aggiudicato con il DDR 1 del 11/01/2017;
5. di comunicare il presente Decreto dell'aggiudicatario;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Dott. Franco Sensini

(Codice interno: 363677)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1020 del 27 settembre 2017

Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 24-25-26 novembre 2016 - Liquidazione quota a contributo su attività approvata con DGR 1792 del 07/11/2016 e DDR 405 del 22/11/2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in ottemperanza al dispositivo di cui al punto 4 della DGR 1792 del 07/11/2016, esaudite le attività istruttorie e di verifica previste, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa di Euro 70.000,00 a favore del beneficiario "Verona Fiere S.p.A.", in relazione al contributo assegnato per lo svolgimento della manifestazione Job & Orienta 2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di provvedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla liquidazione di Euro 70.000,00, a carico del capitolo 072040 "*Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - Art. 112, L.R. 30/12/2016, n. 30 - L.R. 31/03/2017, n. 8)*" impegno 1366/17 - Art. 012 "trasferimenti correnti ad altre imprese", codice p.d.c./SIOPE 1.04.03.99.999, a favore di Veronafiere S,p.A., C.F. 00233750231, a saldo del contributo assegnato con DGR 1792 del 07/11/2016 e con DDR 405 del 22/11/2016;
2. di dare atto della verifica effettuata di cui alla DGR 1792/2016, stante la relazione della Direzione Formazione e Istruzione, **Allegato A** al presente provvedimento, al fine di procedere all'erogazione del contributo assegnato con DDR 405 del 22/11/2016;
3. di inviare il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente Decreto all'Ente Veronafiere S.p.A.;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 363678)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1186 del 24 novembre 2017

Approvazione del rendiconto 1348-1-255-2016 presentato da KAIROS SRL. (codice ente 1348). (codice MOVE 42523). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del 8/03/2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;

PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente KAIROS SRL un contributo per un importo pubblico di Euro 23.616,00 per la realizzazione del progetto n. 1348-1-255-2016;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale 2016-2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;

PREMESSO CHE il DDR n. 29 del 1/02/2017 ha formalizzato la variazione della ragione sociale e della sede legale dell'ente KAIROS SPA (codice ente 1348) ora KAIROS SRL, restando invariato ogni altro elemento ;

PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 618/2016;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 11.808,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da KAIROS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/09/2017;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.272,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

CONSIDERATO CHE a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 18.681,00;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva verifica di controllo;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da KAIROS SRL (codice ente 1348, codice fiscale 02495270270), per un importo ammissibile di Euro 18.681,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 1348-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 11.808,00;
4. di liquidare la somma di Euro 6.873,00 a favore di KAIROS SRL (C. F. 02495270270) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1348-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a KAIROS SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 363727)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 63 del 02 febbraio 2018

Scorrimento graduatoria. Avviso "Move 5" approvato con DGR n. 1538 del 25 settembre 2017. Azione di formazione linguistica a supporto dell'internalizzazione della Scuola veneta. Anno 2017. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e Formazione. Settore 3B3I1 Sottosettore 3BI1 Obiettivo tematico 10 Obiettivo specifico 11 Priorità d'investimento 10.iv. Decreto n. 1230 del 14/12/2017 di approvazione risultanze istruttoria di valutazione.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la revoca di un progetto approvato e finanziato con DDR n. 1230/2017, nell'ambito dell'Avviso FSE approvato con DGR n. 1538/2017 e, attraverso lo scorrimento della graduatoria, approva il progetto che in graduatoria figura al primo posto tra i non finanziabili, per esaurimento delle risorse finanziarie. Il provvedimento fissa inoltre i termini per l'avvio e la conclusione del nuovo progetto approvato.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, il finanziamento del progetto del Liceo artistico statale di Treviso, cod. 6149-1-1538-2017, denominato "*Arts and language in english Contryside*" del valore di Euro 82.242,00;
2. di procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti di cui all'allegato B al DDR n. 1230 del 14/12/2017 e approvare il progetto della Fondazione Centro Produttività Veneto, cod. 69-12-1538-2017, denominato "*Looking for my future*", del valore di Euro 71.812,00;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
4. di stabilire che il progetto di cui sopra deve fare riferimento per la gestione delle attività alle specifiche disposizioni previste dal "Testo unico per i beneficiari" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015;
5. di stabilire che il progetto cod. 69-12-1538-2017 dovrà iniziare entro il 28/02/2018 e concludersi entro il 31/12/2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

(Codice interno: 363316)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 138 del 12 dicembre 2017

Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri con funzioni consultive: nomina di nuovo rappresentante croato delle autorità pubbliche in rappresentanza delle maggiori città e aree urbane a integrazione e aggiornamento dei componenti già nominati con decreto n. 10 del 20 maggio 2016 e successivi aggiornamenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti indicati dagli Stati Membri e nominati, in qualità di rappresentanti dei membri votanti, con decreto n. 3 del 17 marzo 2016, aggiornato con successivi decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017, n. 111/2017, n. 119/2017 e n. 122/2017 e, in qualità di rappresentanti dei membri con funzioni consultive, con decreto n. 10 del 20 maggio 2016, aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n. 43/2017, n. 59/2017, n. 78/2017 e n. 115/2017.

A seguito di richiesta da parte dello Stato Membro Croato, pervenuta con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-30 del 5 dicembre 2017, con il presente atto si procede all'aggiornamento dei componenti con funzioni consultive del Comitato di Sorveglianza del Programma già nominati.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)";

- Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016 "Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Nomina dei rappresentanti dei membri con funzioni consultive comunicati dall'Autorità nazionale croata, in esecuzione di quanto stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale 257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti";

- Nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-30 del 5 dicembre 2017 del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei, con cui è stato comunicato un nuovo nominativo quale rappresentante di un membro con funzioni consultive croato nel Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia, in rappresentanza delle autorità pubbliche che rappresentano le maggiori città e aree urbane.

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"), presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e successivamente modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017;
- l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
- con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza;

- a seguito della designazione da parte dell'Autorità Nazionale Croata dei rappresentanti dei membri con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016, ha provveduto alla loro nomina;
- con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 24 del 22 novembre 2016, n. 43 del 7 aprile 2017, n. 59 del 18 maggio 2017, n. 78 del 19 giugno 2017 e n. 115 del 16 ottobre 2017, l'Autorità di Gestione ha provveduto all'aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai rappresentanti dei membri con funzioni consultive, designati dagli Stati Membri;

PRESO ATTO che, con nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-30 del 5 dicembre 2017, qui protocollata al n. 513361 del 7 dicembre 2017, del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei è stato comunicato un nuovo nominativo quale rappresentante di un membro con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma e in particolare è stato indicato, in riferimento alle rappresentanze delle autorità pubbliche (rif. Art. 4 co. 1 (a) del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato), il seguente componente in rappresentanza per le maggiori città e aree urbane - Associazione delle Città Croate:

- Ms Moira Drandi• Pauro, in qualità di sostituto, che subentra al rappresentante Mr Ezio Pinzan, precedentemente indicato con nota del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei n. 538-06-1-3/024-16-7 del 13 maggio 2016;

RITENUTO di procedere con la nomina del nuovo rappresentante dei membri con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma, in rappresentanza, per la Croazia, delle autorità pubbliche - Associazione delle Città Croate;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
- la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 che approva la modifica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)";
- il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
- il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 10 del 20 maggio 2016 e i successivi decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia n. 24 del 22 novembre 2016, n. 43 del 7 aprile 2017, n. 18 maggio 2017, n. 78 del 19 giugno 2017 e n. 115 del 16 ottobre 2017 di aggiornamento dei rappresentanti dei Membri con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza;
- la nota rif. n. 538-06-1-1/220-17-30 del 5 dicembre 2017, protocollata al n. 513361 del 7 dicembre 2017 del Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;

decreta

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, Ms Moira Drandi• Pauro quale nuovo rappresentante (sostituto) di un membro con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza del Programma in rappresentanza delle autorità pubbliche croate (rif. Art. 4 co. 1 (a) del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato) per le maggiori città e aree urbane - Associazione delle Città Croate, nel Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), al fine di subentrare al rappresentante titolare precedentemente indicato;
2. di dare atto che il corrispondente rappresentante sostituto precedentemente designato e nominato, Mr Ezio Pinzan - Associazione delle Città Croate, contestualmente cessa il proprio ruolo di rappresentanza nel Comitato di Sorveglianza del Programma;
3. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei rappresentanti dei membri con funzioni consultive nel Comitato di Sorveglianza, conseguentemente aggiornato in lingua inglese nell'**Allegato A,** essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;

4. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma dell'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Silvia Majer

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 138 del 12 dicembre 2017

OBJECT: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020 Monitoring Committee. Designated Italian and Croatian representatives of members in advisory capacity - **Updating**.

INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020

Monitoring Committee

members in advisory capacity representing public authorities, economic and social partners and civil society

For **ITALY**, the designated representatives of Monitoring Committee members in advisory capacity representing public authorities, economic and social partners and civil society of the Italy-Croatia CBC Programme are:

b) Representatives of economic and social partners

Ref. art. 4 co. 1 (b) of CoC

Italian Trade Union:

- Ms Maria Rosaria Pugliese, International Centre for Trade Union Rights, Cooperation and Development (CISCOS/UGL) - representative;
- Ms Gabriella Ancora, Union Confederation of Italian intellectual professions (CIU) - deputy;

Trade Associations:

- Mr Piero Fantini, Italian General Confederation of Enterprises, Professions and Self-Employment (CONFCOMMERCIO) - representative;
- Mr Gianfranco Vecchiet, National Association of Insurance Undertakings (ANIA) – deputy.

For the Republic of **CROATIA**, the designated representatives of Monitoring Committee members in advisory capacity representing public authorities, economic and social partners and civil society of the Italy-Croatia CBC Programme are:

a) Representatives of public authorities

Ref. art. 4 co. 1 (a) of CoC

Croatian representative of major urban Authorities:

Association of the Cities in the Republic of Croatia

- Ms Tina Bosotin, Advisor for Property Affairs, EU Funds and Economy of City of Vodice – representative;
- Ms Moira Deandić Pauro, Advisor for economy and EU projects in the City of Vodnjan – Dignano - deputy;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 138 del 12 dicembre 2017 pag. 2/2

Croatian public authority responsible for the promotion of equal treatment:

The National Foundation for Civil Society Development

- Ms Cvjetana Plavša-Matić, Director of the National Foundation for Civil Society Development – representative;
- Ms Marija Boltek, Head of the Development Office - deputy;

Croatian representative of Environmental Authorities:

Croatian Agency for Environment and Nature

- Mr Rene Vukelić, Head of Sector for Development, Projects and International Cooperation - representative;
- Ms Irena Vrdoljak, Adviser in the Department for International Cooperation, European Integration and Projects – deputy;

b) Representatives of economic and social partners

Ref. art. 4 co. 1 (b) of CoC

Economic and Social Council of the Republic of Croatia

- Ms Marija Šutina, Croatian Employers' Association, Head of HUP - CRO industry and branch association - representative;
- Mr Slobodan Kapor, Union of Autonomous Trade Unions of Croatia, Legal Commissionaire for UATUC for Istarska County - deputy;

Croatian Chamber of Economy

- Ms Vesna Torbarina – Senior Expert Advisor in Sector for International Affairs - representative;
- Ms Andrea Petrić – Senior Expert Advisor in Sector for International Affairs - deputy;

c) Representatives of bodies representing civil society

Ref. art. 4 co. 1 (c) of CoC

Croatian representative of environmental partners:

Natural Science Research Association

- Mr Dinko Marin - representative;
- Mr Zvonko Bumber - deputy;

Representative of the bodies responsible for promoting social inclusion and non-discrimination for Croatia:

Center for Social Inclusion Šibenik

- Ms Marijana Mijat - representative;
- Ms Anita Škugor – deputy.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 363915)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 4 del 30 gennaio 2018

Nomina di un componente della Commissione provinciale di Venezia per la determinazione delle indennità di espropriazione - Sezione agricoltura e foreste - in sostituzione del signor Davide De Marchi.

[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di nominare quale componente della Commissione Provinciale di Venezia per la determinazione delle indennità di espropriazione - Sezione Agricoltura e Foreste, il signor Tessari Antonio, nato a Camposampiero (PD) il 16 maggio 1970;

2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 362997)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 26 gennaio 2018

Assestamento organizzazione della Giunta regionale. Ulteriori provvedimenti attuativi.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si dà seguito agli interventi di assestamento dell'organizzazione regionale, disponendo l'attivazione di procedure di copertura di direzioni e adottando misure organizzative finalizzate all'efficientamento della struttura organizzativa di Giunta.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'organizzazione regionale è stata di recente oggetto di alcune misure organizzative. Occorre completare il quadro degli interventi con alcune ulteriori misure finalizzate al più razionale ed efficiente assolvimento delle funzioni connotate da maggiore peso operativo.

A) COPERTURA DI POSTI DI DIRETTORE VACANTI

Occorre in primo luogo procedere, anche a seguito di richiesta delle strutture di vertice interessate, alla copertura di alcuni posti di Direttore di strutture, vacanti per pensionamento del relativo titolare o collocazione in aspettativa o per cessazione di comando o ancora perché si tratta di strutture di recente costituite con le deliberazioni di Giunta nn. 2100 e 2101 del 19.12.2017.

Per le Direzioni e le Unità Organizzative di cui all'**Allegato A**, va esperita l'ordinaria procedura di selezione prevista dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 3.12.2012 n. 54 da rivolgere al personale regionale anche in comando da altre amministrazioni pubbliche.

Relativamente all'Unità Organizzativa "Ciclo dei Rifiuti" presso la Direzione Ambiente dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, si rende opportuno procedere alla copertura del ruolo di Direttore secondo le modalità di seguito illustrate unitamente alle relative motivazioni.

Va premesso che l'Unità Organizzativa in parola, struttura investita di competenze particolarmente delicate e complesse, è attualmente ricoperta da dirigente con incarico ad interim, il quale ha recentemente assunto un incarico regionale che impone la cessazione del ruolo ad interim relativo alla Unità Organizzativa predetta per ragioni di prevenzione di conflitti di interessi.

Con nota prot. n. 401507 del 26.9.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha richiesto, per le predette ragioni di delicatezza delle funzioni, la copertura dell'Unità Organizzativa "Ciclo dei Rifiuti" presso la Direzione Ambiente, indicando la modalità di copertura costituita dallo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del dirigente regionale della Direzione Risorse Umane n. 7 del 14.1.2008.

Con nota prot. 428088 del 13.10.2017, il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha dato atto della legittimità della copertura quale proposta dal Direttore di Area con la nota sopra richiamata, confermando la perdurante validità della graduatoria a seguito delle proroghe di legge.

A fronte di quanto esposto, ai fini della individuazione della modalità di copertura del ruolo di direttore dell'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, va considerato che lo scorrimento della graduatoria per assunzione a tempo indeterminato e contestuale affidamento dell'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa "Ciclo dei Rifiuti" al candidato idoneo e disponibile collocato in posizione utile per lo scorrimento, evita l'acquisizione di personale dirigente a tempo determinato, come avverrebbe con utilizzo della selezione operata nel 2017, e ciò permette di non consumare il contingente massimo di dirigenti a tempo determinato stabilito dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, tetto che attualmente è di 20 unità a fronte di 16 dirigenti a tempo determinato in servizio. Occorre al riguardo tener conto che è opportuno mantenere la disponibilità di unità acquisibili a tempo determinato in vista di imminenti, numerosi pensionamenti, relativi soprattutto alla dirigenza tecnica.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno procedere all'utilizzo della graduatoria approvata con decreto n. 7 del 14.01.2008, tuttora valida per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1148, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, e assumere conseguentemente

un dirigente a tempo indeterminato, integrando la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1370 del 29.8.2017 avente ad oggetto "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Piano assunzioni per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 e articolo 2,comma 2, lettera a), Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni" con la previsione della predetta assunzione di una unità di qualifica dirigenziale.

B) MODIFICHE DI INCARICO DI DIRETTORE

Si presenta, in secondo luogo, la necessità di procedere ad alcune modifiche di incarico di Direttore, volte all'efficientamento della macchina organizzativa.

In considerazione del rilevante carico di adempimenti, in particolare relativi a pagamenti, che caratterizza la struttura di progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali", il cui direttore, dott. ing. Alessandro De Sabbata, è anche attualmente titolare dell'Unità Organizzativa "Risorse Strumentali di Area" presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, occorre sollevare il direttore della struttura di progetto dei compiti di direttore della menzionata Unità Organizzativa. Considerate le competenze di cui è investito, tale Unità Organizzativa può giustificatamente essere assegnata al dott. ing. Tiziano Pinato, attualmente direttore dell'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" della Direzione Programmazione Unitaria, presso l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, Unità Organizzativa che viene quindi soppressa. Alla citata 'Unità Organizzativa "Risorse Strumentali di Area" vanno assegnate funzioni anche di supporto specificamente della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali", ai fini della riduzione dell'arretrato.

Si procede analogamente alla soppressione della Unità Organizzativa "Razionalizzazione Enti e Società e Confluenza Province", all'interno dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Al contempo si dispone la soppressione della Unità Organizzativa "Sicurezza nei luoghi di lavoro" originariamente incardinata presso la Direzione Organizzazione e Personale afferente l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

La dott.ssa Valeria Vonghia, direttore della Unità Organizzativa "Affari Generali ICT" presso la Direzione ICT e Agenda Digitale, può essere utilmente assegnata, considerata la professionalità maturata, all'Unità Organizzativa "Programmazione Unitaria di Area (FESR e FSC)", incardinata presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Il dott. Elvio Tasso, in rientro da ente esterno presso il quale opera in base a provvedimento regionale, va assegnato alla Unità Organizzativa "Strategia ICT e Agenda Digitale", afferente la Direzione ICT e Agenda Digitale.

La Struttura Temporanea Autorità di audit POR-FESR 2007-2013, afferente la Segreteria Generale della Programmazione, va assegnata ad interim, fino al 31.12.2018, alla dott.ssa Giuseppina Conte, munita di idonea professionalità, al fine di garantire, come da nota della stessa Segreteria Generale in data 12.12.2017, prot. 518844, l'esito positivo dell'eventuale controllo finale che dovesse essere disposto dalla Commissione Europea per la chiusura delle attività del POR FESR 2007-2013.

Occorre in ogni caso richiamare le Aree ad assumere ogni iniziativa finalizzata a razionalizzare l'organizzazione interna mediante accorpamenti di unità omogenee, in modo da contenere il fabbisogno di personale a fronte dei pensionamenti e soprattutto in vista della massima valorizzazione delle valide professionalità di cui l'amministrazione è ampiamente munita.

C) RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE

Con D.G.R. n. 2101 del 19 dicembre 2017 è stata disposta, fra l'altro, la soppressione dell'Unità Organizzativa "Genio Civile Litorale Veneto" dalla data del pensionamento del Direttore preposto ed è stata prevista la possibilità, rimessa ad un successivo provvedimento di Giunta, da adottarsi su proposta del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, di individuare le Unità Organizzative Genio Civile, attualmente di livello B), che siano suscettibili di essere trasformate in Unità Organizzative di livello A), in considerazione dello specifico carico qualitativo e quantitativo di competenze, anche nella materia antisismica, da indicare specificamente nel provvedimento medesimo, nel rispetto del tetto di spesa correlato al fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza.

Con nota prot. 29078 in data 24 gennaio 2018, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha proposto di trasformare le Unità Organizzative del Genio Civile da livello B) a livello A), alla luce della relazione prot. 28812 del 24 gennaio 2018 resa dal Direttore della Direzione Operativa. La nota rileva che a tali Uffici sono state recentemente assegnate, oltre alle risalenti competenze in materia di difesa idraulica, idrogeologica e marittima nonché in materia di demanio idrico, anche competenze al rilascio di pareri di compatibilità sismica dei piani urbanistici autorizzazioni e certificazioni sismiche che determinano in incremento di carico.

La Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" si articola in due Unità Organizzative, rispettivamente la U.O. B "Unità Organizzativa Supporto amministrativo e contabile al RUP" e la U.O. B "Supporto Tecnico al RUP".

Il RUP della concessione è l'attuale Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, nonché Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Con nota prot. 14120 in data 15.01.2018, il Commissario Autorità Vigilante SPV, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 19 gennaio 2017, ha esaminato e definito il ruolo e le funzioni attualmente attribuite al RUP concludendo, dopo un'accurata e approfondita disamina anche normativa di settore, che "*...debba essere superato in ogni caso l'incarico come conferito all'epoca dal decreto commissariale, e che le attività, le funzioni e le responsabilità derivanti dall'alta vigilanza proprie del concedente nell'attuale fase del rapporto con il concessionario possano far capo all'Ufficio Regionale a ciò preposto, che vi provvederà nell'ambito della propria autonomia organizzativa*".

Ritenendo condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Commissario, si propone la revoca dell'incarico di RUP a suo tempo conferito al Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e di attribuire le predette *funzioni e delle responsabilità derivanti dall'alta vigilanza proprie del concedente* esercitate dal RUP medesimo, alla Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta". Quest'ultima assolverà le funzioni di profilo tecnico mediante l'Unità Organizzativa "Supporto Tecnico al RUP", con conseguente significativo aumento del carico qualitativo e quantitativo di competenze e responsabilità di quest'ultima che ne giustifica la riqualificazione in Unità Organizzativo di tipo A) e con attribuzione della denominazione "Supporto Tecnico". A fronte della soppressione dell'incarico di RUP, va ridenominata la Unità Organizzativa "Supporto amministrativo e contabile al RUP" in Unità Organizzativa "Supporto amministrativo e contabile".

Stante la recente assegnazione della struttura all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio l'incremento di oneri connessa alla riqualificazione sopra illustrata trova capienza nel fondo generale del trattamento accessorio della dirigenza.

Va costituita, infine, presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio , alle dipendenze della Direzione "Infrastrutture Trasporti e Logistica", l'Unità Organizzativa "Edilizia Pubblica", con utilizzo delle risorse attualmente destinate all'incarico di studio e ricerca attribuito al dott. ing. Luciano Macropodio, che viene incaricato, tenuto conto delle competenze, della direzione della nuova Unità Organizzativa. Quest'ultima è investita delle competenze in materia di edilizia scolastica, civica e sociale, attualmente assolte dalle Unità Organizzative "Edilizia" e "Lavori pubblici", che vedono quindi rimodulate le competenze con estromissione di quelle assegnate alla nuova struttura.

Con riguardo all'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, in attesa di una revisione più organica dell'Area, con possibilità di riqualificazione di alcune Unità Organizzative, risulta fin d'ora necessario disporre la riclassificazione come Unità Organizzativa di tipo A dell' Unità Organizzativa "Programmazione e politiche del lavoro", incardinata nella Direzione Lavoro e attualmente di tipo B, a seguito della riforma dei servizi per l'impiego, operata con l'art. 1, comma 793 e ss. della l. 27 dicembre 2017, n. 205 e con l'art. 54 della legge regionale "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", riforma per effetto della quale si consolida a livello regionale tutta la programmazione, compresa quella territoriale, nonché le funzioni di indirizzo dei servizi e delle politiche attive del lavoro, assegnate alla Unità Organizzativa predetta.

L'incremento di oneri, derivante dalle riqualificazioni sopra descritte, trova compensazione nella mancata copertura del posto lasciato vacante dal dott. Boato a seguito di pensionamento, avvenuto il 1° novembre 2017, fatta salva la necessità per l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio di compensare la riqualificazione dell'Unità Organizzativa "Supporto tecnico al RUP" con interventi di contenimento della spesa riguardanti i futuri pensionamenti di dirigenti di quest'ultima Area.

D) PROFILI FINANZIARI

Le misure organizzative di cui ai punti A), B) e C) rispettano il tetto di spesa costituito dal citato fondo della retribuzione accessoria della dirigenza quale provvisoriamente fissato, anche a seguito del trasferimento di funzioni e personale ad Azienda Zero, regolato con deliberazione n. 3 del 5.1.2018.

Sul punto, a parziale modifica di quest'ultima deliberazione, e fatto salvo l'ulteriore aggiornamento delle decurtazioni da effettuarsi relativamente ai fondi della dirigenza e del comparto alla luce del completamento del percorso di trasferimento di personale e funzioni alla predetta Azienda Zero, quelle provvisoriamente a valere sul fondo per la dirigenza, calcolate alla data del 1° febbraio 2018, vanno determinate in complessivi Euro 174.845,07 (Euro 143.200,65 per la componente di posizione ed Euro 31.644,42 per la componente di risultato).

In attuazione, peraltro, della previsione dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che ha sottoposto il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale alla disciplina dell'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, relativa al Segretario Generale della Programmazione, al Segretario della Giunta regionale e al Direttore della Presidenza, si ritiene di disporre, in conformità a quanto previsto per tali figure, che il trattamento economico

complessivo spettante al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale sia posto integralmente a carico del bilancio regionale e non anche del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza, a decorrere dal 1°.1.2018.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto, a superamento di dubbi insorti, che la Struttura di Progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura" e la tuttora operante Unità Organizzativa "Edilizia Ospedaliera" succedono integralmente in tutte le funzioni e nei finanziamenti attribuiti alla soppressa Sezione "Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive". La struttura di progetto è peraltro in scadenza con il 30.6.2018 in base alle previsioni della deliberazione di Giunta n. 2100 del 19.12.2017. Una volta cessata, le relative funzioni saranno assorbite dalla Unità Organizzativa "Edilizia Ospedaliera", che assumerà la denominazione "Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive". I risparmi di spesa conseguenti alla cessazione della predetta struttura di progetto potranno essere utilizzati per l'eventuale copertura di posti di direzione di Unità Organizzative vacanti, previa in ogni caso apposita deliberazione di Giunta.

Per migliore chiarezza, anche a parziale rettifica di quanto risulta dall'Allegato B della deliberazione n. 3 del 5.1.2018, si dà atto che l'organizzazione di Giunta regionale conseguente al presente provvedimento e ai precedenti richiamati, risulta dall'**Allegato B** della presente deliberazione.

L'**Allegato C**, da ultimo, presenta un quadro numerico di sintesi che riassume le operazioni riorganizzative che con la presente deliberazione si vanno ad autorizzare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la DGR 1939/2017;

VISTE la DGR 2100 e 2101 del 2017;

VISTA la documentazione agli atti relativa alle richieste di misure organizzative formulate dalle strutture;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante della presente deliberazione;

2. Di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale a procedere alle selezioni richieste ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore delle strutture di cui all'**Allegato A** della presente deliberazione, con decorrenza dall'assunzione delle funzioni e comunque entro il 1° marzo 2018;

3. Di adottare le misure organizzative di cui in premessa, con effetto dal 1° febbraio 2018;

4. di dare atto che l'organizzazione della Giunta regionale risulta dall'**Allegato B** della presente deliberazione nonché dal quadro numerico di sintesi di cui all'**Allegato C**;

5. di dare atto che, alla data del 1° febbraio 2018, la riduzione da porsi in essere sul fondo per il trattamento accessorio per la dirigenza a seguito del passaggio di funzioni e personale ad Azienda Zero va rideterminata in complessivi Euro 174.845,07 (Euro 143.200,65 per la componente di posizione ed Euro 31.644,42 per la componente di risultato);

6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 60 del 26 gennaio 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

Elenco degli incarichi di Direttore di Direzione da bandire

AREA di riferimento	DIREZIONE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI
AREA SVILUPPO ECONOMICO	RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
AREA SANITA' E SOCIALE	FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
AREA SANITA' E SOCIALE	SERVIZI SOCIALI

Elenco degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa da bandire

AREA di riferimento	UNITA' ORGANIZZATIVA di fascia B
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	TUTELA DELL'ATMOSFERA
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	EDILIZIA

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /3

ALLEGATOB alla Dgr n. 60 del 26 gennaio 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

TIPO		STRUTTURA	TITOLARE	Note
SGP		**SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**	**Bramezza Ilaria**	
UO	A	Sistema dei controlli e attività ispettive	Pelloso Michele	
ST		Autorità di audit POR-FESR 2007-2013	Conte Giuseppina (interim)	dal 01/02/2018 fino al 31/12/2018
DIR		**SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO**	**Conte Giuseppina**	
SDP		**PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**	**Pietrunti Nicola**	fino al 28/02/2018 poi soppressa
DIR		**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI**	da assegnare previo espletamento procedura selettiva	da 01/03/2018
UO	B	Partecipazioni societarie	vacante	
AREA		**SVILUPPO ECONOMICO**	**Trapani Mauro**	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	Danieli Antonio	
FSR		Funzioni di studio e ricerca (da riclassificare in UOB su successiva indicazione Direttore d'Area)	Davià Paolo	
UO	B	Sistema Informativo Sviluppo Economico	vacante	
UO	B	Risorse strumentali di area	Caineri Carlo	
UO	B	Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)	Rognoni Roberto	
UO	B	Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province	Tommasi Tommaso	
SDP		**STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA' E DEI PARCHI**	**Viti Mauro Giovanni**	fino al 30/06/2018
DIR		**AGROALIMENTARE**	**Zannol Alberto**	
UO	A	Competitività imprese agricole	Andriolo Alberto	
UO	B	Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari	Trentin Giorgio	
DIR		**AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA**	**Comacchio Andrea (Vice direttore Area)**	
UO	B	Fitosanitario	Zanini Giovanni	
UO	A	Agroambiente	Lazzaro Barbara	
UO	B	Caccia, Pesca e FEAMP	De Lucchi Giorgio	
DIR		**ADG FEASR, PARCHI E FORESTE**	**Contarin Franco**	
UO	B	Programmazione e Sviluppo Rurale	Signora Walter	
UO	B	Parchi e foreste	Alfonsi Luigi	
DIR		**INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI**	**Vidotti Giorgia**	
UO	A	Industria e artigianato	Peron Adanella	
UO	A	Commercio e servizi	Luise Luisa	
DIR		**RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA**	da assegnare previo espletamento procedura selettiva	
UO	B	Ricerca distretti e reti	Bonaldo Antonio	
UO	A	Energia	Vendrame Giuliano	
AREA		**CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**	**Romano Santo**	
UO	B	Cabina di regia FSE	Picciolato Massimo	
UO	B	Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province	Ghedina Tiziano	
UO	B	Risorse strumentali di area	Targa Daniela Flora	
DIR		**BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT**	**De Gregorio Maria Teresa**	
UO	B	Supporto di Direzione	Marabini Chiara	
UO	A	Promozione e valorizzazione culturale	Bressani Fausta	
UO	A	Attività culturali e spettacolo	Steffanutto Rita	
UO	B	Coordinamento servizi culturali territoriali	Galan Valentina	
UO	B	Sport	Zuliani Dionigi	
DIR		**FORMAZIONE E ISTRUZIONE**	**Marzano Bernardi Massimo**	
UO	A	Istruzione e università	Sensini Franco	
UO	B	Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione	Steffanutto Rita (interim)	Da esperire procedura per individuazione nuovo titolare
UO	B	Rendicontazione e contabilità	Toffanin Massimo	
DIR		**LAVORO**	**Turri Pierangelo**	
UO	A	Programmazione e politiche del lavoro	Agostinetti Alessandro	
UO	B	Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione	Fabian Roberto	
DIR		**PROGRAMMAZIONE UNITARIA**	**Cecchinato Pietro**	
UO	A	Programmazione e gestione FESR	De Pietro Caterina	
UO	B	Programmazione e gestione FSC e sviluppo locale	vacante	
UO	B	Cooperazione territoriale e macrostrategie europee	Zuccon Anna Flavia	
UO	B	AdG Italia-Croazia	Majer Silvia	
AREA		**SANITA' E SOCIALE**	**Mantoan Domenico**	
UO	B	Commissione salute e relazioni socio - sanitarie	Maritati Antonio	
UO	A	Edilizia ospedaliera	Canini Antonio (interim)	
UO	B	Legislazione sanitaria e accreditamento	De Polli Paola	
UO	B	Farmaceutico, protesica, dispositivi medici (UO da sopprimere contestualmente all'assegnazione incarico di omonima Direzione previa procedura selettiva)	Scroccaro Giovanna	
DIR		**FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI**	da assegnare previo espletamento procedura selettiva	
SDP		**GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE E DI CURA**	**Canini Antonio**	fino al 30/06/2018
DIR		**RISORSE STRUMENTALI SSR**	**Costa Claudio**	
UO	B	Controlli e Governo - Crite	vacante	
UO	B	Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti	Santone Maurizio	
UO	B	Personale e professioni SSR	Martelli Maria	
DIR		**PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA**	**Russo Francesca**	
UO	B	Prevenzione e sanità pubblica	Napoletano Giuseppina	
UO	B	Veterinaria e sicurezza alimentare	Brichese Michele	
DIR		**PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA**	**Pilerci Claudio**	
UO	B	Cure primarie e Strutture socio - sanitarie territoriali	Ghiotto Maria Cristina	
UO	B	Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale	Turri Paolo	
UO	B	Salute mentale e sanità penitenziaria	vacante	
UO	B	Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie	vacante o ad interim	
DIR		**SERVIZI SOCIALI**	da assegnare previo espletamento procedura selettiva - nelle more, interim a Russo Francesca	
UO	B	Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile	Rampazzo Lorenzo	

Allegato B Dgr n. del pag. 2 /3

UO	B	Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento	Garbin Fabrizio	
UO	B	Flussi migratori	Scarpa Marilinda	
UO	B	Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale	Midena Maria Carla	
AREA		**TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**	**Benassi Alessandro**	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	Camatta Antonella	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	Mazzoli Mauro	
UO	B	Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)	Vonghia Valeria	
UO	B	Sistema informativo Tutela e Sviluppo del Territorio	Foccardi Massimo	
UO	B	Risorse strumentali di Area	Pinato Tiziano	con funzioni anche di supporto della SDP Gestione post-emergenze
SDP		**SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA**	**Pellegrini Elisabetta**	proroga 18 mesi dalla scadenza originaria
UO	B	Supporto amministrativo e contabile (ridenominazione ex UOB Supporto amministrativo e contabile a RUP)	Salvatore Laura	
UO	A	Supporto tecnico - operativo (ridenominazione ex UOB Supporto tecnico al RUP con riclassificazione in UOA)	Salvatore Nicola	
SDP		**GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI ED ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI**	**De Sabbata Alessandro**	fino al 30/06/2018
DIR		**INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA**	**Fasiol Giuseppe (vice direttore Area)**	
UO	B	Supporto di Direzione	vacante	
UO	A	Infrastrutture strade e concessioni	D'Elia Marco	
UO	A	Mobilità e trasporti	Menegazzo Mauro	
UO	A	Lavori Pubblici	Talato Stefano	
UO	B	Edilizia	Dall'Armi Roberto (interim)	Da esperire procedura per individuazione nuovo titolare
UO	B	Edilizia Pubblica	Macropodio Luciano	
UO	B	Logistica e Ispettorati di Porto	Zanin Luigi	
DIR		**COMMISSIONI VALUTAZIONI**	**Masia Luigi**	
UO	B	Commissioni VAS VINCA NUVV	Soccorso Corrado	
UO	B	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	Silvestrin Gianni Carlo	
UO	B	Autorità ambientale	Bertaggia Roberto	
DIR		**DIFESA DEL SUOLO**	**Puiatti Marco**	
UO	B	Supporto di Direzione	Zanchetta Pierantonio	
UO	B	Difesa idraulica	Del Rizzo Sandro	
UO	A	Servizio idrico integrato e tutela delle acque	Strazzabosco Fabio	
UO	B	Bonifica e irrigazione	De Lucchi Luigi	
UO	A	Geologia	Antonello Michele	
DIR		**AMBIENTE**	**Fortunato Luigi**	
UO	B	Supporto di Direzione	Ulliana Giovanni	
UO	B	Tutela dell'atmosfera	vacante	Da esperire procedura per individuazione nuovo titolare
UO	B	Ciclo dei rifiuti	Campaci Paolo (interim)	Interim fino all'assunzione del nuovo Direttore titolare
UO	A	Bonifiche ambientali e progetto Venezia	Campaci Paolo	
DIR		**PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE**	**Soppelsa Luca**	
UO	B	Protezione civile	Ramon Emanuela	
UO	B	Polizia locale e sicurezza urbana	Caccin Marco	
UO	B	Formazione	Porcellato Giuseppe	
UO	B	AIB e strutture periferiche	Ramon Emanuela (interim)	
DIR		**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	**Fabris Vincenzo**	
UO	B	Supporto di Direzione	Saccomani Carlo	
UO	A	Urbanistica	De Gennaro Maurizio	
UO	B	Pianificazione territoriale strategica e cartografia	Alberti Franco	
UO	B	Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER	vacante	
DIR		**OPERATIVA**	**Patti Salvatore**	
UO	B	Supporto di Direzione	De Menech Sandro	
UO	A	Genio civile Belluno	Dall'Armi Roberto	
UO	A	Genio civile Rovigo	Marchetti Giovanni Paolo	
UO	A	Genio civile Verona	Dorigo Marco	
UO	A	Genio civile Treviso	Luchetta Alvise	
UO	A	Genio civile Padova	Galiazzo Fabio	
UO	A	Genio civile Vicenza	Roncada Mauro	
UO	B	Forestale Est	Sommavilla Gianmaria	
UO	B	Forestale Ovest	Tancon Damiano	
AREA		**RISORSE STRUMENTALI**	**Masullo Gianluigi**	
UO	B	Processi innovativi di bilancio	Strusi Antonio	
UO	B	Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione	Gasparini Lorella	
DIR		**BILANCIO E RAGIONERIA**	**Vignotto Claudio**	
UO	A	Bilancio	Borella Elia	
UO	A	Ragioneria	Bagatin Maria Chiara	
DIR		**ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO**	**Tambato Giulia**	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	De Conti Nicola	
UO	B	Supporto di Direzione	Zagnoni Pierpaolo *	con funzioni di Ufficiale Rogante
UO	B	Acquisti regionali	Belcaro Pieranatonio	
UO	A	Patrimonio, Sedi e Demanio	Canato Carlo	
UO	B	Affari generali	Zanette Doriano	
UO	B	Complessi monumentali e progetti di valorizzazione	Angelini Stefano	
DIR		**FINANZA E TRIBUTI**	**Babudri Anna**	
UO	B	Finanza	vacante	
UO	B	Politiche fiscali e tributi	Nacchi Annalisa	
AREA		**PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO**	**Gasparin Maurizio**	
UO	B	Riforme istituzionali e processi di delega	Greco Maria Antonietta	
UO	A	Rapporti UE e Stato	Mantile Marco Paolo	
UO	B	Risorse strumentali di Area	Zangirolami Silvia	
DIR		**ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**	**Botteon Franco**	
UO	B	Affari economici	vacante	
UO	B	Affari giuridici	Frison Giovanna	

Allegato B Dgr n. del

UO	B	Organizzazione e sviluppo	Alberti Francesco	
DIR		**ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI**	**Specchio Enrico**	ridenominazione da 01/03/2018
UO	B	Persone giuridiche e servizi elettorali	Martin Antonio	ridenominazione da 01/03/2018
UO	B	Enti locali, riordino territoriale e grandi eventi	Millevoi Giulia	ridenominazione da 01/03/2018
DIR		**RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR**	**Vecchiato Diego (Vice direttore Area)**	
UO	B	Distinct Body	Palumbo Daniela (interim)	
UO	A	Cooperazione internazionale	Munari Maria Elisa	
UO	A	Comunicazione e informazione	Del Favero Francesca	
UO	A	Sistema statistico regionale (SISTAR)	Coronella Maria Teresa	
DIR		**ICT E AGENDA DIGITALE**	**Gubian Lorenzo**	
UO	B	Affari Generali ICT	vacante	
UO	B	Strategia ICT ed agenda digitale	Tasso Elvio	
UO	B	Difensore civico per l'agenzia digitale	vacante	
UO	B	Infrastruttura ICT	Borgo Idelfo	
DIR		**DIREZIONE TURISMO**	**De Donatis Claudio**	
UO	B	Progetti europei per il turismo	Giaretta Nadia	
UO	B	Programmazione turistica	Sisto Stefano	
UO	B	Politiche per lo sviluppo turistico della montagna	Minuzzo Maurizio	
UO	B	Presidi turistici territoriali	Scudeller Alessandra	
DIR		**DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**	**De Donatis Claudio (interim)**	
UO	A	Internazionalizzazione e marketing territoriale	Stellini Pietro	
UO	B	Promozione	vacante	
SGR		**SEGRETERIA DI GIUNTA**	**Caramel Mario**	
DIR		**RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE**	**Zattarin Stefania**	
DIR		**VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA**	**Magris Francesco**	
UO	B	Rapporti Consiglio Regionale, nomine, BUR e coordinamento attività	vacante	
DIR		**AFFARI LEGISLATIVI**	**Petralia Maria Patrizia**	
UO	B	Affari legislativi 1	Palumbo Daniela	
UO	B	Affari legislativi 2	vacante	
PRES		**DIREZIONE DEL PRESIDENTE**	**Gazzabin Fabio**	
UO	B	Risorse strumentali della Presidenza	vacante	
		SEGRETERIA DEL PRESIDENTE	**Volpato Marco**	
		SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE	**Rossetto Francesca**	
AVV		**AVVOCATURA**	**Zanon Ezio**	
UO	B	Coordinamento affari legali	Cusin Antonella	
UO	B	Risorse strumentali di Avvocatura e affari legali	Carrucciu Gianluigi	
UO	B	Affari legali 1	Caprioglio Franca	
UO	B	Affari legali 2	Peagno Bianca	
ACOR		**RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**	**Ceroni Loriano**	
UO	B	Supporto responsabile anticorruzione e trasparenza	vacante	

Allegato C Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOC alla Dgr n. 60 del 26 gennaio 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Sintesi modifiche organizzative disposte dalla Giunta Regionale

Dotazione organica dirigenziale	Ad oggi	Nuovo Assetto	Saldo a regime
Dotazione organica	209	205	-4

N. 4 posti dell'attuale dotazione organica (anziché n. 5 come indicato nella DGR n. 3/2018) sono stati oggetto di trasferimento ad Azienda Zero

Le modifiche organizzative autorizzate dalla Giunta con il presente provvedimento (ed analiticamente descritte nell'Allegato B) determineranno, a regime, il seguente nuovo assetto:

Tipologia strutture	Ad oggi	Nuovo Assetto	Saldo a regime
Segreteria Generale	1	1	0
Segreteria della Giunta Regionale	1	1	0
Direzione del Presidente	1	1	0
Area	6	6	0
Avvocatura	1	1	0
Direzioni	34	35	1
Strutture di Progetto	5	4	-1
Unità Organizzative (A)	26	34	8
Unità Organizzative (B)	119	100	-19
Incarichi di Studio e Ricerca	6	5	-1
Strutture Temporanee	1	1	0
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	1	1	0
Totale	**202**	**190**	**-12**

(Codice interno: 363853)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 96 del 07 febbraio 2018

Legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Prime determinazioni.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, stante l'entrata in vigore della Legge 5 Dicembre 2017 n.182 ed all'esito della ricognizione svolta dai competenti Uffici la Giunta regionale prende atto delle procedure in essere riguardanti i rapporti tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e territorio del Comune di Sappada e dà alcune prime indicazioni per la fase transitoria in attesa del regolamento governativo di attuazione.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

A seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data 21 dicembre 2007, la legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("*Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia*"), recentemente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2017, n. 292, stabilisce che:

"*1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

Dalla legge statale è conseguita una duplice tipologia di effetti.

Alcuni effetti si sono prodotti automaticamente, con la vigenza della legge stessa. Di conseguenza, sulla base del testo appena riportato, dall'entrata in vigore della legge (16 dicembre 2017), ogni riferimento alla Regione ed alla Provincia di appartenenza del Comune di Sappada presente in disposizioni legislative deve intendersi riferito, rispettivamente, al Friuli-VeneziaGiulia ed ad Udine, e non più al Veneto ed a Belluno.

Si tratta di effetti propriamente "immediati" in quanto collegati alla pura e semplice entrata in vigore della legge, senza che la loro effettività sia subordinata a successivi provvedimenti.

Altri effetti, invece, per prodursi appieno, richiedono l'adozione di misure di attuazione. Da questo punto di vista le scarne disposizioni (transitorie) della legge ne affidano l'attuazione ad un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Non vi è dubbio, tuttavia, anche in applicazione del principio di leale collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate, che la Regione del Veneto intende garantire pienamente l'esigenza, da più parti rappresentata, che sia predisposta ogni azione utile ad assicurare, nella fase transitoria, la continuità dei servizi pubblici e delle procedure amministrative con particolare riguardo alla salute dei cittadini, alla parità di accesso alle prestazioni ed al rispetto di ogni altro interesse primario della popolazione coinvolta dall'esito del *referendum*.

In questa prospettiva è stato dato avvio, da parte dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico con il coinvolgimento dei Direttori di Area in relazione ai settori di competenza, ad una prima ricognizione circa le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma in essere tra la Regione e il Comune di Sappada, nonché l'esistenza di finanziamenti regionali, comunitari e statali (comprensivi di eventuali proroghe) concessi allo stesso Comune.

La ricognizione ha inoltre riguardato i procedimenti amministrativi e/o pratiche di autorizzazione e/o concessione in corso afferenti il territorio del Comune di Sappada che coinvolgono la Regione del Veneto.

A seguito dell'attività di prima ricognizione già svolta, si tratta di fornire, con la presente deliberazione, talune prime indicazioni alle strutture regionali ed agli enti strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto a vario titolo interessati, al fine di orientare la fase transitoria, in attesa delle disposizioni attuative che saranno dettate dal regolamento governativo.

Il riferimento temporale da prendere in considerazione è costituito dalla data del 16 Dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 182/2017 e, quindi, di passaggio del Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Si propone di autorizzare i Direttori di Area ad adottare, con riferimento alle materie di competenza di ciascuno, uno o più decreti di ricognizione delle relazioni giuridiche, afferenti il territorio del Comune di Sappada, che vedono coinvolta la Regione del Veneto alla data del 16 Dicembre 2017 o successivamente.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza regionale avviati o in corso di istruttoria a tale data, la titolarità del rilascio dei provvedimenti finali, aventi rilevanza esterna, spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia quale nuova Amministrazione competente ai sensi della legge n. 182/2017.

Ove trattasi di procedimenti per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa, gli stessi verranno conclusi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia previa acquisizione degli atti e documentazione istruttoria della Regione del Veneto.

La definizione degli eventuali aspetti economici e finanziari discendenti da tali procedimenti verrà concordata successivamente, con separati atti, tra le due Amministrazioni regionali, fermo restando che a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017 gli oneri relativi al territorio del Comune di Sappada assunti *medio tempore* dalla Regione del Veneto non potranno restare a carico della stessa.

Analogo ragionamento si ritiene vada svolto con particolare riferimento al settore dei finanziamenti comunitari e/o statali gestiti dalla Regione del Veneto, ai finanziamenti propri regionali interessanti il territorio di Sappada in essere alla data del 16 Dicembre 2017, ferma restando la necessità di un approfondimento, settore per settore, in ordine a quanto disposto dalla normativa europea, oltre che dalla normativa statale di riferimento.

Per quanto riguarda, infine, i beni immobili di proprietà della Regione del Veneto insistenti sul territorio del Comune di Sappada, gli stessi verranno trasferiti e volturati a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia: a tale fine si propone di dare mandato ai singoli Direttori di Area affinché procedano a delineare percorsi condivisi con gli analoghi Uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di giungere alla sottoscrizione di appositi verbali di consegna.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTA la legge 5 dicembre 2017, n. 182;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di dare atto della prima ricognizione dei rapporti e delle posizioni giuridiche della Regione del Veneto, alla data del 16 Dicembre 2017, afferenti il territorio del Comune di Sappada, quale agli atti della Direzione Enti Locali e Strumentali;

2. di autorizzare i Direttori di Area ad adottare uno o più decreti ricognitivi delle posizioni giuridiche, con riferimento alle materie di competenza di ciascuna Area, afferenti il territorio del Comune di Sappada, alla data del 16 Dicembre 2017 o

successivamente;

3. di dare atto che, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza regionale avviati o in corso di istruttoria alla data del 16 dicembre 2017, la titolarità del rilascio dei provvedimenti finali, aventi rilevanza esterna, spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia quale nuova Amministrazione competente ai sensi della legge n. 182/2017;

4. di dare altresì atto che, ove trattasi di procedimenti per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa, gli stessi verranno conclusi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia previa acquisizione degli atti e documentazione istruttoria della Regione del Veneto;

5. di rinviare la definizione degli eventuali aspetti economici e finanziari discendenti dai procedimenti di cui ai punti 3 e 4 a successivi accordi o intese, anche settoriali, tra le due Amministrazioni regionali, fermo restando che a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017 gli oneri relativi al territorio del Comune di Sappada assunti *medio tempore* dalla Regione del Veneto non potranno restare a carico della stessa;

6. di stabilire che principi analoghi a quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 vadano seguiti anche con riferimento al settore dei finanziamenti comunitari e/o statali gestiti dalla Regione del Veneto, ferma restando la necessità di un approfondimento, settore per settore, in ordine a quanto disposto dalla normativa europea, in attesa del regolamento statale di cui alla l. n. 182/2017;

7. di stabilire che per quanto riguarda i beni immobili di proprietà della Regione del Veneto insistenti sul territorio del Comune di Sappada, gli stessi verranno trasferiti e volturati a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, dando mandato ai singoli Direttori di Area affinché procedano a delineare percorsi condivisi con gli analoghi Uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di giungere alla sottoscrizione di appositi verbali di consegna;

8. di affidare il coordinamento delle attività riguardanti la gestione della fase transitoria al Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

9. di demandare l'esecuzione del presente atto alDirettore della Direzione Enti Locali e Strumentali e ai singoli Direttori di Area per quanto di rispettiva competenza;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di notificare il presente atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

(Codice interno: 363841)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 07 febbraio 2018

Immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL". Autorizzazione all'avvio della procedura di cessione , tramite trattativa privata all'Università Ca' Foscari di Venezia.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 39, L.R. 6/1980, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione, tramite trattativa privata, dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, ad un prezzo non inferiore ad Euro 3.000.000,00. Considerato che il corrispettivo sarà sottoposto dall'Università veneziana a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, nelle more delle necessarie ulteriori verifiche, urbanistiche e catastali, viene autorizzata la stipula di un contratto preliminare. Il bene è ricompreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni approvato con DGR 711/2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il cespite denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL", di proprietà della Regione del Veneto è stato incluso tra i beni del patrimonio disponibile passibili di cessione, in base a quanto disposto dall'art. 16, L.R. 7/2011. Si tratta di un complesso monumentale già destinato ad uso pubblico pervenuto alla Regione in forza di soppressione dell'ente gioventù italiana in base alla L.764/1975. Trattandosi di bene culturale, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 42/2004, preventiva autorizzazione ministeriale.

Giova ricordare, per quanto attiene i titoli di provenienza, che in relazione alle pertinenze immobiliari e mobiliari, unitamente alle servitù insistenti, il complesso venne ceduto dall'originaria proprietaria sig.a Evelyn Beeton in data 30.05.1921 con atto n. 6454 di rep. Notaio Lazzaro Levi di Venezia, ivi registrato il 16.06.1921 al n. 4234 vol.166, alla "Nave Asilo Scilla" amministrata dalla Società Regionale Veneta per la Pesca e l'Acquacultura che solo in data 20.06.1968, con atto n. 20090 di rep. Notaio Luigi Piero Paganuzzi di Venezia, ivi trascritto il 04.10.1968 ai nn.13656/11114, ha riconosciuto la piena proprietà dell'ente suddetto, soppresso come ente morale ed assorbito dalla Gioventù italiana con L. 1210/1940.

Esperite più procedure di evidenza pubblica, tutte deserte, la DGR 121/2017, ai sensi del citato art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016, aveva autorizzato il ricorso a trattativa diretta al prezzo di realizzo, comunque non inferiore ad Euro. 3.446.250,00, pari al 25% del valore della stima redatta dall'Agenzia delle Entrate.

Va considerato che l'immobile è occupato senza titolo dall'Università di Venezia che lo utilizza per finalità di interesse pubblico, formative e di ricerca e che pertanto, prima di pubblicare un'ulteriore bando pubblico, è stato avviato un procedimento finalizzato a verificare la possibilità di cedere direttamente il bene all'ente utilizzatore.

Invero l'art. 39, L.R. 6/1980, consente alla Giunta regionale di procedere alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle provincie, ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici, quali si configura l'Università, tramite trattativa privata.

Avendo l'Università Ca' Foscari di Venezia, con nota 29.11.2017 manifestato l'interesse all'acquisto del bene ad un prezzo di Euro 3.000.000,00, da poter destinare alle proprie attività istituzionali, si è proceduto ad un preliminare aggiornamento delle precedenti valutazioni peritali agli atti, datate 14.11.2012 e 17.12.2015, per verificare se il prezzo su cui basare la trattativa potesse considerarsi congruo, alla luce della destinazione vincolata ad attività formative e delle attuali condizioni manutentive del cespite.

Sulla base delle indicazioni suesposte, in data 26.01.2018 il Direttore della UO Patrimonio, Sedi e Demanio ha aggiornato la perizia di stima, giustificando un significativo deprezzamento anche rispetto al prezzo di realizzo, in ragione delle oggettive difficoltà di sfruttamento commerciale del compendio, non frazionabile e attualmente occupato, assoggettato a vincoli urbanistici e di destinazione d'uso. La perizia tiene conto anche delle residue pertinenze mobiliari insistenti ancora all'interno del complesso immobiliare. Va considerato inoltre l'attuale andamento del mercato immobiliare, attestato dall'esito negativo delle procedure di vendita sin qui condotte, nonché l'ulteriore deterioramento fisico del bene, che richiede significativi interventi per il suo complessivo adeguamento funzionale.

La perizia, che determina in Euro 3.200.000,00 il valore del compendio, precisa che possono essere ritenute valide anche offerte oscillanti nell'ambito di una percentuale positiva o negativa prossima al 15 %, dando atto pertanto che l'importo ipotizzato per la conclusione della trattativa con un soggetto istituzionale come l'Università di Venezia, pari ad Euro

3.000.000,00, può ritenersi congruo. Può essere utile a riguardo anche un confronto con la proposta di acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti che, in data 01.12.2017, ha offerto per il bene, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, l'importo di Euro 2.300.000,00.

L'Università di Venezia sottoporrà in ogni caso la valutazione a verifica di congruità all'Agenzia del Demanio, nel rispetto delle norme in materia.

Si ritiene quindi che la cessione del bene (non funzionale alle esigenze istituzionali) ad un ente pubblico quale l'Università di Venezia, ad un prezzo congruo per beni di analoghe caratteristiche, possa garantire una adeguata valorizzazione del complesso monumentale come previsto dal DEFR 2018-2020 approvato con DCR n. 183 del 13.12.2017 e dall'art. 25, L.R. 30/2016.

Tutto ciò considerato, si propone di aderire, in linea di massima, alla proposta e pertanto di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione, tramite trattativa privata, dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, ad un prezzo non inferiore ad Euro 3.000.000,00, demandando ad un successivo provvedimento ogni definitiva determinazione, in esito alla valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio. Nelle more delle necessarie ulteriori verifiche, urbanistiche e catastali, viene inoltre autorizzata la stipula di un contratto preliminare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 18.11.1975, n. 764 "Soppressione dell'ente "Gioventù italiana"";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;

VISTO, l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", artt. 25 e 26;

VISTA L.R. n. 45del 29.12.2017, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", art. 51;

VISTA la DGR 121 del 07.02.2017 "L.R. 7/2011, art. 16 - L.R. 30/2016, art. 26 - Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Disciplina per la alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione. Autorizzazione al ricorso a procedure di trattativa diretta";

VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare, L.R. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la DCR n. 183 del 13.12.2017 "Nota di aggiornamento al DEFR 2018-2020";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'avvio della procedura per la cessione, tramite trattativa privata, dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, ad un prezzo non inferiore ad Euro 3.000.000,00;
3. di dare atto che il prezzo sarà sottoposto da parte dell'Università di Venezia Ca' Foscari a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, nel rispetto delle norme in materia e che la cessione definitiva dovrà essere preceduta da ulteriori verifiche urbanistiche e catastali;

4. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione di un contratto preliminare, a rogito dell'Ufficiale rogante della Regione, che dia conto di quanto in premessa specificato;
5. di dare atto che ogni determinazione definitiva è demandata ad un successivo provvedimento, in esito alla valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio;
6. di dare atto che, in esito alla trattativa, la somma complessiva, presunta in Euro 3.000.000,00, al netto di imposte e tasse, sarà introitata nel corso dell'annualità 2018 a valere sul Cap. n. 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7) prima della stipula del rogito definitivo, e che le risorse derivanti saranno destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale;
7. di prendere atto che, oltre le imposte, saranno a carico dell'ente acquirente tutte le spese notarili necessarie;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363842)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 98 del 07 febbraio 2018

L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. n. 45/2017, per l'alienazione di alcuni ulteriori beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, più precisamente dei beni immobili denominati: Villa Rietti Rota, Villa Capra Barbaran Colleoni, Villa Nani Loredan, attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. n. 30/2016 e recentemente dall'art. 51, L.R. n. 45/2017.

Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale, da ultimo delle DGR n. 339/2016 , n. 2279/2016 e n. 711/2017.

Va considerato che l'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a. conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;

b. trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;

c. locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia;

Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso, il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

Si ritiene pertanto necessario autorizzare l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia, per i seguenti beni, appartenenti al patrimonio disponibile, catalogati come Ville Venete e più precisamente:

1. Villa Rietti - Rota, sita a Motta di Livenza (TV) - Via Zampagnon, 2 (n. 3 aste deserte);

2. Villa Capra Barbaran Colleoni sita a Camisano Vicentino (VI) - Via Negrin, 1 - (n. 3 aste deserte);

3. Villa Nani Loredan , sita a Sant'Urbano (PD) - Via Priula, 1 - (n. 3 aste deserte);

Per quanto attiene i beni in esame, non appare possibile né opportuno fare ricorso alle altre diverse ipotesi di valorizzazione o dismissione, atteso che l'individuazione della Società di Gestione del Risparmio (SGR), presso la quale apportare/trasferire l'immobile, il trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto - da individuare attraverso procedure ad evidenza pubblica, e a maggior ragione la locazione di scopo renderebbero problematica l'alienazione nel rispetto degli obiettivi definiti dalla Soprintendenza e richiederebbero peraltro (per quest'ultima fattispecie) una specifica ulteriore autorizzazione.

L'istruttoria condotta dalla Direzione giustifica invece il ricorso alla trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso.

Si propone pertanto di avviare la predetta procedura, al prezzo risultante dalla seguente tabella:

Compendio	Valore perizia di stima (prima e seconda asta)	Riduzione massima del 10% sulla stima (terza asta)	Riduzione massima del 25% sulla stima (trattativa diretta)
Villa Rietti Rota	Euro 5.650.000,00	Euro 5.085.000,00	Euro 4.237.500,00
Villa Capra Barbaran Colleoni	Euro 2.100.000,00	Euro 1.890.000,00	Euro 1.575.000,00
Villa Nani Loredan	Euro 1.355.000,00	Euro 1.219.500,00	Euro 1.016.250,00

Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con proprio atto, all'approvazione dei conseguenti avvisi, riferiti a ciascuno dei tre cespiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la DGR n. 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto";

VISTA la DGR n. 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";

VISTA la DGR n. 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R. n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per i seguenti beni:

   Villa Rietti - Rota, sita a Motta di Livenza (TV) - Via Zampagnon, 2 (n. 3 aste deserte),
   Villa Capra Barbaran Colleoni sita a Camisano Vicentino (VI) - Via Negrin, 1 - (n. 3 aste deserte),
   Villa Nani Loredan , sita a Sant'Urbano (PD) - Via Priula, 1 - (n. 3 aste deserte);

3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363843)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 99 del 07 febbraio 2018

Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la rinuncia all'impugnazione proposta da parte della Regione del Veneto in Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge dello Stato.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con delibera n. 131 del 7 febbraio 2017, la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. prof. Luca Antonini e dall'avv. Luigi Manzi, ha proposto ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57.

Tra queste, nello specifico, anche dell'art. 1, comma 390, che, configurando un quadro di profonda alterazione della posizione costituzionalmente garantita alla Regione, da un lato indebitamente comprimeva l'autonomia legislativa e amministrativa regionale e dall'altro pregiudicava i fattori organizzativi che hanno permesso alla Regione Veneto di raggiungere un riconosciuto livello di eccellenza in materia sanitaria.

In data 14 luglio 2017, tuttavia, è stata depositata la sentenza n. 192 del 2017 della Corte costituzionale, che, pronunciata a seguito dell'impugnazione da parte della regione Veneto dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha: i) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 536, nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa Conferenza; ii) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 524, 525 e 529, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale; iii) dichiarato inammissibili o infondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale;

Dal momento, quindi, che la sentenza ha accolto le censure della regione Veneto in ordine alla violazione del principio di leale collaborazione riguardo all'adozione di decreti volti a definire:

a. la metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi, gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure e le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro degli enti (comma 526);
b. i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre a un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure (comma 536);

In forza di questa pronuncia il carattere lesivo dell'art.1, comma 390, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che, modificando l'art.1, comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituisce il parametro del 10 per cento con quello del 7 per cento e riduce da 10 a 7 milioni il parametro in valori assoluti, ai fini della selezione degli enti chiamati a predisporre il predetto piano di efficientamento, risulta fortemente ridimensionato per effetto del pieno coinvolgimento delle Regioni - riconosciuto dalla citata sentenza n. 192 del 2017 - nella determinazione della metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi.

Visto che l'udienza fissata per la discussione è stata fissata per il giorno 6 marzo 2018, si rende necessario autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione sopra menzionata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

- vista la legge 11 marzo 1953, n. 87 e le successive disposizioni attuative ed integrative;

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, attribuendo ai patrocinatori, l'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, l'avv. prof. Luca Antonini e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale:

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363858)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 100 del 07 febbraio 2018

Aggiornamento 2018 del Piano della Performance triennale 2017-2019. Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017 - "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'approvazione dell'aggiornamento 2018 del Piano della Performance 2017-2019, in ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, che prevede l'adozione di un documento programmatico triennale che, aggiornato annualmente in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e tenuto conto delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 25.5.2017.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue:

Si tratta, con il presente provvedimento, di approvare l'aggiornamento 2018 del Piano della Performance triennale 2017-2019, anche alla luce dell'intervento normativo statale avvenuto nel corso del 2017, il quale, in particolare con l'art. 18 c. 2 del decreto legislativo 25.5.2017, n. 74, stabilisce che "*Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto*".

L'art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 74 del 2017, stabilisce a sua volta che le "*regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1*".

Tali norme sono state modificate e quindi, riguardando anche il ciclo della performance, impongono un adeguamento del piano.

Va peraltro ricordato che con legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, novellata con la L.R. 14/2016, sono già stati recepiti i principi generali in tema di verifica e valutazione dell'attività di gestione, di merito e premi fissati dal decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, gli obiettivi strategici di Piano ed annuali si definiscono:

A. in conformità al programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale;

B. in coerenza con il Piano Economico-finanziario e gli altri documenti di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi DEFR e obiettivi gestionali dell'ente;

C. tenendo conto del ruolo dell'amministrazione regionale (la sua vision, la mission ed i valori espressi) rispetto alla comunità e ai cittadini;

D. considerando l'evoluzione del contesto esterno di riferimento:

1. l'evoluzione delle aspettative dei cittadini, enti, imprese, ecc.;

2. i vincoli di risorse che derivano dalla gestione e dalle norme nazionali;

3. l'evoluzione delle normative di riferimento.

E. avendo come riferimento la congiuntura economica e le priorità che ne derivano in termini di intervento regionale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha metodologicamente supportato l'Amministrazione nel declinare gli obiettivi di Efficienza, Economicità, Qualità del Servizio ai cittadini nei due obiettivi di performance organizzativa, il primo comune a tutti

i Dirigenti regionali, il secondo specifico per l'Area di riferimento:

OBIETTIVO di PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 1 / Obiettivo di Ente

- Aggiornamento della mappatura dei processi della Struttura
- Aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione
- Proposta di misure di prevenzione della corruzione
- Rispetto delle norme sulla trasparenza

OBIETTIVO di PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2 / Obiettivo di Area

- Per ognuna delle 6 Aree viene previsto un obiettivo strategico (suddiviso in sotto-obiettivi, riferiti alle attività e progettualità delle Direzioni che fanno parte dell'Area stessa), e dei target ad esso associati, misurabili tramite specifici indicatori.

Alla luce della rinnovata organizzazione regionale, nella definizione degli obiettivi, strategici ed individuali, sarà posto l'accento sullo sviluppo della managerialità dei Dirigenti, sia in termini di progettualità e risultati operativi, sia in termini di gestione e motivazione del proprio gruppo di lavoro.

Viene inoltre focalizzata, nella sezione dedicata agli OBIETTIVI di PERFORMANCE INDIVIDUALE dei dirigenti, l'attenzione sul cliente-cittadino, come richiamato dalla più recente normativa in materia di valutazione della dirigenza pubblica.

Si rileva, infine, il forte impatto delle tempistiche: la programmazione triennale ed annuale, in termini di ciclo della performance, risulta per il 2018 rigorosa, strutturata e conforme alla normativa, con passaggi puntuali di presentazione dei documenti, all'organo di vertice politico-amministrativo ed ai dirigenti, monitoraggio degli obiettivi e dei risultati delle azioni progettuali e di miglioramento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla legge regionale 14 del 2016;

Viste le delibere n. 89 e n. 112, adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche;

Vista la DGR n. 17/DDL del 30 novembre 2010;

Vista la DGR n. 3371 del 30 dicembre 2010;

Vista la DGR n. 541 del 10 maggio 2011;

Vista la DGR n. 568 del 3 aprile 2012;

Vista la DGR n. 880 del 22 maggio 2012;

Vista la DGR n. 892 del 10 giugno 2014;

Vista la DGR n. 858 del 13 luglio 2015;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'aggiornamento 2018 del *Piano della Performance 2017-2019* della Regione del Veneto, che è allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**);

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.lgs 150/2009

Aggiornamento 2018

Gennaio 2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018

pag

Indice del documento

1. PARTE PRIMA ... **3**

1.1. **LA REGIONE DEL VENETO: RUOLO, FUNZIONI E ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE** ... 5
1.1.1. ***Ruolo della Regione*** ... *5*
1.1.2. ***Funzioni e attività*** ... *5*
1.1.3. ***Personale*** ... *9*

2. PARTE SECONDA ... **9**

2.1. **ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO** ... 10

3. PARTE TERZA ... **12**

3.1. **ALBERO DELLA PERFORMANCE** ... 14
3.1.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED INDIVIDUALI ... 15

4. PARTE QUARTA ... **19**

4.1. **IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE*** ... 19
4.1.1. ***Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano*** ... *19*
4.1.2. ***Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance*** ... *19*
4.1.3. ***Trasparenza del ciclo di gestione della performance*** ... *19*
4.2. **RACCORDO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE CON LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** ... 20
4.3. **ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE" – ANALISI COMPONENTI DEL SISTEMA** ... 22
4.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ... 23
4.5 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ... 24
4.6 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ... 24
4.7 I SOGGETTI COMPETENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ... 25
4.8 INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ATTUALE ... 25
4.9 MONITORAGGIO E MISURAZIONE IN CORSO ... 26
4.10 LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI ... 26
4.10.1 I sistemi di valutazione delle performance ... *26*
4.10.2 Sistema di valutazione della dirigenza ... *27*
4.10.3 Sistema di valutazione delle posizioni organizzative ... *27*
4.10.4 Sistema di valutazione del comparto ... *27*
PROSPETTO OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA 2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag

1. Parte prima

Il nuovo Piano della Performance triennale 2017-2019 pone le sue basi in un contesto di grande cambiamento.
La nuova disciplina statale introdotta dalla "Riforma Madia" (D. Lgs. 74/2017) e le normative regionali vigenti (L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016) presentano impatti notevoli sull'organizzazione, la gestione del personale ed in particolare sulla valutazione della performance dei dirigenti e del comparto.

In riferimento al recente Decreto Legislativo n.74/2017, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione del Veneto - Giunta Regionale evidenzia le seguenti principali novità relative al ciclo della performance ed alla valutazione del personale dirigente.

1. Viene ampliato il perimetro di attività e di responsabilità dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'interno dell'ente pubblico in cui opera.

In particolare l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardi. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. (art. 14, comma 4-ter del D. Lgs. n. 150/2009)

Inoltre si prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia adottato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, così assicurando un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti di tale documento (art. 7, comma 1 del D. Lgs. 150/2009*).*

Si conferma altresì che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dall'organo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione *(*art. 14-bis, comma 2, Decreto Legislativo 150/2009).

2. Viene definita una correlazione diretta fra le modalità/gli esiti valutativi e gli incarichi/le responsabilità dirigenziali.

In particolare (artt. 20, 23, 24, 25 D. Lgs. 150/2009) viene precisato che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. E' stato altresì previsto che la valutazione negativa rilevi ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del licenziamento disciplinare secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale. In caso di ritardo nell'adozione degli stessi, è stato previsto che l'Amministrazione

comunichi tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009).

3. In materia di obiettivi e indicatori, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali.

In particolare (art. 5, comma 01 del D. Lgs. 150/2009) è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

4. Viene definito un ruolo attivo dei cittadini nelle risultanze della valutazione.

In particolare (art. 19 bis del D. Lgs. 150/2009) si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle performance organizzative, sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo, sia tramite sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

Su tali delicate tematiche si sono confrontati a Roma il 29 maggio scorso, nell'ambito del II Forum Nazionale OIV Regioni e Province autonome, i dirigenti delle risorse umane ed i Presidenti/Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di 19 Regioni e province autonome, 12 enti centrali, ASL, Comuni capoluogo e non capoluogo.
Il modello della Regione Veneto è stato illustrato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal Presidente OIV Regione Veneto - Giunta Regionale.
Dall'utile confronto delle buone pratiche in materia di valutazione e trasparenza, è emerso un quadro di estrema proattività e professionalità, e la necessità di proseguire il lavoro in rete al fine di interpretare ed implementare correttamente - traducendole nelle modalità adeguate a ciascuna Amministrazione - le più recenti novità normative.

La Regione, a conclusione del percorso di riorganizzazione, trae spunto dalla linee guida del programma di mandato del Presidente, che all'avvio della corrente legislatura ha rafforzato il proprio impegno su temi trasversali quali l'efficienza e la trasparenza, il contenimento dei costi della politica, il perseguimento della legalità ed il contrasto della corruzione.

I Direttori di Area saranno parte fondamentale nel processo di definizione obiettivi e di valutazione della dirigenza e del comparto afferente all'Area.

Il Piano della Performance risulta strettamente connesso ai documenti di programmazione economico-finanziaria (DEFR): gli obiettivi di performance organizzativa ed individuali sono allineati agli obiettivi presenti nel DEFR e agli obiettivi gestionali coordinati dalla Segreteria Generale della Programmazione.

Il Piano della Performance evidenzia un forte collegamento anche al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ed in particolare gli obiettivi di performance organizzativa includono elementi valutativi legati alla prevenzione del rischio corruzione.

La metodologia annuale di valutazione della performance dei dirigenti pone inoltre l'attenzione sul rispetto delle pari opportunità, anche in coerenza con il Tavolo di coordinamento del Piano delle Azioni Positive, con linee guida specifiche per la gestione del ciclo della performance nel caso di maternità e lunghe assenze.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto ha ampliato dal 2016 il proprio perimetro di attività, estendendo, sulla base della L.R. 54/2012 e s.m.i, la stessa e dunque anche le linee guida metodologiche anche a tutti gli enti strumentali regionali (non solo a quelli che già avevano stipulato una specifica convenzione prima delle modifiche introdotte ala L.R. 54/2012 dalla L.R. 14/2016), a fine mandato degli OIV già nominati presso gli enti.

Nel 2018 è previsto che tutti gli Enti Strumentali entrino nell'OIV unico. E' attualmente in corso un'attività di monitoraggio e omogeneizzazione dei sistemi di valutazione di ciascun Ente, prevedendo anche una serie di incontri seminariali formativi e informativi.

1.1. La Regione del Veneto: ruolo, funzioni e attività, organizzazione

1.1.1.Ruolo della Regione

La definizione del ruolo della Regione del Veneto deriva dalla funzione istituzionale sancita dalla Costituzione. Le Regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. Ogni Regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 114, II comma della carta costituzionale.

In particolare, la Regione Veneto ha ridefinito il proprio ruolo, gli ambiti di intervento, e la propria organizzazione con la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

1.1.2.Funzioni e attività

La Regione del Veneto opera sul territorio attraverso la gestione diretta di sei macroaree:

Sviluppo Economico

- Agricoltura e foreste: informazioni e servizi in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, agroalimentare, fitosanitaria, zootecnia.
- Artigianato: sostegno e sviluppo economico del settore, gestione dei finanziamenti regionali e comunitari. Attività della Commissione regionale artigianato.
- Commercio: interventi di sostegno e sviluppo del settore. Normativa e regolamenti di programmazione delle attività commerciali sul territorio regionale.
- Energia: programmazione del sistema energetico regionale e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio. Borsa elettrica e certificati verdi.

- Industria, sviluppo, ricerca, innovazione: interventi di sostegno e sviluppo del settore dell' imprenditoria e delle piccole e medie imprese. Informazioni sui distretti produttivi veneti. Promozione delle attività di ricerca e innovazione.

Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria

- Cultura: archeologia, archivi, biblioteche, musei, spettacolo, promozione culturale.
- Sport: normativa regionale, sostegni finanziari, progetti ed iniziative per la pratica sportiva e l'impiantistica.
- Formazione e Lavoro: formazione, lavoro, orientamento e Fondo sociale europeo.
- Istruzione e Diritto allo Studio: istruzione, processi di miglioramento della qualità della scuola veneta e promozione dell'autonomia.
- Programmazione: strumenti della programmazione regionale, monitoraggio e valutazione risultati.
- Programmi Comunitari: programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020. Interventi e azioni realizzate e da realizzare con i fondi comunitari.

Sanità e Sociale

- Sanità: assistenza ospedaliera e ambulatoriale, farmaceutica, medicina convenzionata, prevenzione, Aziende ULSS ed ospedaliere.
- Sociale: politiche sociali relative ai minori, giovani, famiglia, anziani, disabili e marginalità.
- Immigrazione: progetti ed azioni finalizzati all'integrazione della popolazione immigrata nel tessuto socio-lavorativo veneto.
- Veneti nel Mondo: progetti ed iniziative della Regione rivolte agli oriundi veneti emigrati all'estero.

Tutela e Sviluppo del Territorio

- Ambiente: atmosfera, rifiuti, bonifica siti inquinati, acque, difesa del suolo, geologia, Autorità ambientale, schede di monitoraggio ambientale.
- Lavori pubblici: informazioni in materia di Lavori Pubblici. Il prezzario regionale, la sismica, l'elenco regionale dei collaudatori, dei consulenti e prestatori di servizi, l'Osservatorio regionale degli appalti.
- Mobilità e trasporti: politiche in materia di trasporti e viabilità, mobilità sostenibile e navigazione. Attività dell'Osservatorio regionale mobilità.
- Protezione civile: l'attività e i mezzi del servizio di protezione civile per la tutela dei cittadini e dell'ambiente in caso di eventi calamitosi.
- Territorio: pianificazione territoriale e parchi, cartografia regionale, reti ecologiche e biodiversità, urbanistica.
- Valutazione Progetti ed Investimenti: nucleo valutazione e verifica investimenti, valutazione ambientale strategica (V.A.S.), valutazione impatto ambientale (V.I.A.) e finanza di progetto.
- Venezia e Porto Marghera: recupero del polo industriale di Porto Marghera e interventi di disinquinamento della laguna di Venezia.
- Edilizia: attività di programmazione e di coordinamento nel campo dell'edilizia abitativa.

- Sicurezza e Polizia Locale: progetti e iniziative regionali inerenti la sicurezza urbana e territoriale e la polizia locale.
- Superstrada Pedemontana veneta.

Risorse Strumentali

- Affari Generali: demanio e patrimonio regionale, protocollo e archivio generale. Procedure per accedere agli atti amministrativi.
- Bilancio: strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio regionale, controllo di gestione e bilancio sociale.
- Ragioneria: albo beneficiari, rendiconto generale, schede beneficiari e scheda versanti.
- Tributi: tassa automobilistica (bollo auto), tassa sulle concessioni regionali, tassa per il diritto allo studio universitario, ecotassa, tassa per l'abilitazione all'esercizio della professione.
- Federalismo fiscale e Finanza: federalismo fiscale, finanza regionale, politiche tributarie, credito e indebitamento.

Programmazione e Sviluppo Strategico

- Risorse Umane: organizzazione e sviluppo del personale regionale per la continuazione del percorso di miglioramento continuo delle persone che operano nell'Amministrazione.
- Decentramento e Federalismo: ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Stato, Regioni ed Enti Locali.
- Enti Locali: rapporti con gli Enti Locali e Istituzioni, consulenza ed esercizio associato di funzioni.
- Informatica: gestione, manutenzione e sviluppo del SIRV, reti telematiche, architetture Internet e Intranet, e-Learning, assistenza alle strutture regionali in campo informatico, privacy.
- E-Government: tecnologie informatiche (ICT) per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e vicina al cittadino.
- Relazioni Internazionali: relazioni tra la Regione, organismi internazionali ed autorità regionali e statali estere, cooperazione decentrata, promozione diritti umani e pari opportunità.
- Statistica: banche dati e pubblicazioni statistiche regionali. Informazioni sul Sistema Statistico Regionale (SISTAR).
- Comunicazione e Informazione: informazione e comunicazione interna ed esterna, sito internet regionale, logo e immagine coordinata regionale. Patrocinio regionale. Digitale terrestre.
- Fiere e Promozione: sistema fieristico regionale e promozione delle attività economiche e delle produzioni venete. Calendario fieristico regionale.
- Turismo: programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche, promozione del turismo veneto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag

Organizzazione

Di seguito l'organigramma apicale della Regione del Veneto, alla luce della riorganizzazione effettuata nel corso del 2016 e 2017:

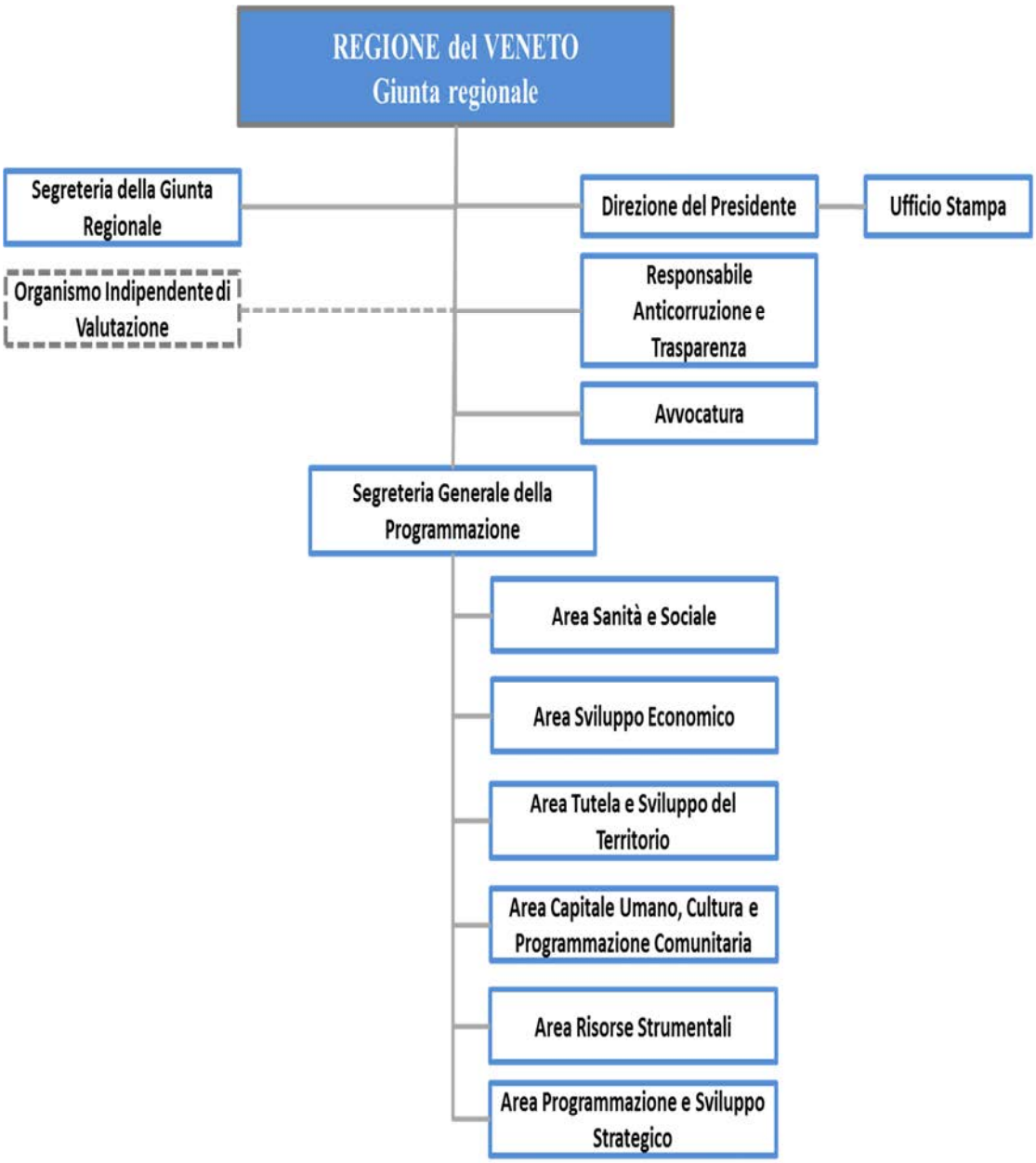

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag

1.1.3. Personale

Personale in servizio della Giunta Regionale al 31/12/2016:

Categorie	ORGANICO Dgr.703 del 17/05/2016 (L)	Strutture Ammin. (M)	Segreterie componenti della Giunta (N)	Comandi distacchi c/o altri enti (O)	Comandi presso Consigl. (O1)	Ex Province (O2)	Totale Dipend. M+N+O +O1+O2 (P)	Posti dispon. L-P (R)	Comandi da altri enti (S)	Comandi da Consigl. (S1)
Dirigenti	**208**	159	0	3	1	9	**172**	**36**	18	0
Cat. D	**1305**	968	5	12	3	153	**1141**	**164**	11	2
Cat. C	**887**	659	9	4	4	151	**827**	**60**	5	0
Cat. B	**657**	482	6	3	5	72	**568**	**89**	1	1
Cat. A	**2**	2	0	0	0	2	**4**	**-2**	0	0
TOTALE	**3059**	**2270**	**20**	**22**	**13**	**387**	**2712**	**347**	**35**	**3**

Personale in servizio della Giunta Regionale al 31/12/2017:

Categorie	ORGANICO Dgr.703 del 17/05/2016 (L)	Strutture Ammin. (M)	Segreterie componenti della Giunta (N)	Comandi distacchi c/o altri enti (O)	Comandi presso Consigl. (O1)	Ex Province (O2)	Totale Dipend. M+N+O +O1+O2 (P)	Posti dispon. L-P (R)	Comandi da altri enti (S)	Comandi da Consigl. (S1)
Dirigenti	**208**	153	0	5	1	9	**168**	**40**	19	0
Cat. D	**1305**	944	5	15	8	149	**1121**	**184**	18	2
Cat. C	**887**	629	12	4	6	147	**798**	**89**	7	2
Cat. B	**657**	467	4	4	7	72	**554**	**103**	2	3
Cat. A	**2**	1	0	0	0	2	**3**	**-1**	0	0
TOTALE	**3059**	**2194**	**21**	**28**	**22**	**379**	**2644**	**415**	**46**	**7**

Distribuzione del personale per Aree/Segreterie al 31/12/2017

AREE/SEGRETERIE	A	B	C	D	D PO	DIR	Totale complessivo
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE		3	7	7	16	4	37
AREA SANITA' E SOCIALE		30	39	21	59	26	175
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE		15	25	10	10	5	65
DIREZIONE DEL PRESIDENTE		3	9	2		1	15
UFFICIO STAMPA		4	2		1		7
AVVOCATURA		4	9	2	11	5	31
AREA SVILUPPO ECONOMICO		27	62	58	67	24	238
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO		201	236	158	206	46	847
AREA RISORSE STRUMENTALI	1	96	84	30	51	14	276
AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO		51	102	53	108	23	337
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			1	1		1	3
AREA CAPITALE UMANO,CULTURA E PROGRAMMAZ.COMUNIT.		44	78	46	63	21	252
Giunta Regionale - Personale in distacco provincie/comando/aspettativa	2	73	147	154		16	392
	3	**551**	**801**	**542**	**592**	**186**	**2675**

2. Parte seconda

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

2.1. Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno, anche a seguito dell'esito positivo del Referendum sull'Autonomia del Veneto tenutosi il 22 ottobre 2017, come inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020, è caratterizzato dai seguenti elementi:

- Seppur alcuni segnali favorevoli stiano emergendo, l'economia globale è accompagnata ancora da una marcata incertezza. La crescita accelera negli Stati Uniti, resta debole in Giappone, in rallentamento in Cina e in altre economie emergenti; preoccupa la situazione in Russia.

  La caduta dei prezzi del petrolio, le misure di espansione monetaria della Banca Centrale Europea, la discesa dei tassi d'interesse, il deprezzamento del cambio dell'euro sono stati tutti fattori di stimolo della domanda globale per l'ultimo biennio. Dopo anni di crisi sotto il profilo della crescita, gli economisti si aspettano un miglioramento delle condizioni macroeconomiche soprattutto nell'Area dell'euro e in Italia.
  Mentre l'economia mondiale cresce ad un tasso attorno al 3%, l'Unione europea si è sviluppata con un + 1,3% del PIL per l'UE28 e + 0,9% per l'Area euro. Si tratta di una congiuntura economica di lieve ripresa, della produttività aziendale, dei consumi e dell'occupazione.
  Le imprese venete stanno riprendendo ad esportare, ad assumere e a riqualificare il proprio personale; si rivolgono con maggiore intensità, rispetto al passato, alle istituzioni regionali, chiedendo misure di sostegno alle imprese, la possibilità di accedere a contributi, in particolare vi è molta attenzione alla programmazione dei fondi europei 2014-2020.
  Il Veneto rimane comunque la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,1% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in Veneto. Il PIL per abitante veneto nel 2014 risulta di 30.146 euro, superiore del 13,4% rispetto a quello nazionale.

- A livello istituzionale la Regione intende proseguire l'attività diretta a rafforzare le proprie competenze e il proprio ruolo di "Ente esponenziale della comunità regionale" sia a livello statale che sovranazionale. La priorità a livello nazionale è quella di negoziare maggiori forme di autonomia per il Veneto. A livello statale viene garantita la partecipazione attiva alle sedute delle Conferenze delle Regioni, Unificata e Stato-Regioni, nonché ai Tavoli tecnici delle Commissioni e ai Tavoli politici e tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, contribuendo alla predisposizione di idonei provvedimenti normativi che possano meglio rispondere alle peculiari esigenze del territorio.
  A livello sovranazionale prosegue l'attività di partecipazione attiva alla fase di attuazione del diritto europeo nell'ordinamento regionale, sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2011. Verrà inoltre assicurato un elevato livello qualitativo nella redazione degli atti normativi, regolamentari, amministrativi, garantendo altresì la razionalizzazione delle risorse a tal fine impiegate.
  La Regione mira inoltre a razionalizzare ed efficientare le procedure amministrative e i flussi informativi in essere, al proprio interno, nei rapporti tra le sue articolazioni operative, promuovendo in particolare la standardizzazione dei modelli, la semplificazione e l'informatizzazione dei processi e la totale disponibilità dei documenti in formato elettronico, migliorandone la fruibilità anche a beneficio dell'utenza.
  La razionalizzazione della macchina amministrativa regionale è coadiuvata anche dai processi relativi alla certificazione di qualità, volti al perfezionamento continuo del sistema

organizzativo, attraverso l'individuazione annuale di progetti di miglioramento. Attualmente la Regione è certificata ai sensi della ISO 9001:2008 per i servizi relativi agli Affari generali e per il prossimo triennio le azioni di miglioramento del sistema qualità saranno orientate alla ricerca di riduzione degli "sprechi" in termini di risorse umane e strumentali.

- A decorrere dal 2015 si è avviata a livello regionale l'attuazione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.
  L'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e si colloca nell'imperativo comunitario di acquisire i dati contabili omogenei a livello europeo per la verifica del rispetto dei parametri di Maastricht.
  L'applicazione dei nuovi principi contabili comporta una revisione complessiva del ciclo della programmazione e del sistema di contabilità generale, affiancata da una ristrutturazione dei processi correlati e dei sistemi informativi di supporto.
  Tra gli strumenti utili ad assicurare il contenimento della spesa, si colloca anche il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
  A tal proposito, la Regione detiene un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità, frutto sia delle varie normative speciali che hanno istituito le società partecipate o ne hanno autorizzato la partecipazione da parte della Giunta regionale, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.
  L'innovazione tecnologica viene posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo; l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati diventa, pertanto, pratica fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in tutti gli ambiti dell'amministrazione regionale. Il sistema di comunicazione e telecomunicazione regionale (SCR) rappresenta quindi un'estesa e articolata infrastruttura che garantisce elevati standard di qualità, in grado di erogare servizi presso tutte le sedi regionali e costituisce il sistema di riferimento per molti enti pubblici sul territorio regionale (aziende sanitarie, enti locali, agenzie, ecc.) dove scambiare informazioni.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

3. Parte terza

L'attività di pianificazione strategica illustrata dal Piano della Performance 2017-2019 prevede la definizione di obiettivi strategici annuali che si desumono da:

A. Il programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale;
B. Il collegamento con i documenti di programmazione economico-finanziaria (DEFR);
C. Il ruolo dell'amministrazione regionale (la sua vision, la mission ed i valori espressi) rispetto alla comunità e ai cittadini;
D. L'evoluzione del contesto esterno di riferimento:
    1. l'evoluzione delle aspettative dei cittadini, enti, imprese, ecc.;
    2. i vincoli di risorse che derivano dalla gestione e dalle norme nazionali;
    3. l'evoluzione delle normative di riferimento;
    4. le trattative con lo Stato sull'autonomia.
E. La congiuntura economica e le priorità che ne derivano in termini di intervento regionale.

Per quanto riguarda il punto A, si sintetizzano di seguito alcuni punti del programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, direttamente collegabili agli obiettivi strategici di performance:

1. Regione "efficiente e trasparente", capace di contenere "i costi della politica", perseguire la legalità e contrastare la corruzione.

2. Difesa del territorio e difesa del lavoro. Messa in sicurezza del territorio e dei bacini idrografici (il programma vide la luce pochi giorni dopo il disastro lungo la riviera del Brenta) e aumento degli investimenti per opere immateriali (banda larga e reti wi-fi).

3. Lavoro e occupazione. Avvio di un piano straordinario per il lavoro con i fondi FSE (764 milioni), orientato ai giovani e agli over 50, con investimenti nell'alta formazione e nel rientro dei "cervelli in fuga" e un nuovo utilizzo degli ammortizzatori sociali, più orientati ad un sostegno a breve termine ed integrati da politiche attive per il lavoro.

4. Maggior sostegno alle imprese venete affinchè possano investire in sviluppo, ricerca e innovazione, in particolare nella manifattura di qualità.

5. Investimento sulla sanità su diversi versanti.

    5a. Ottimizzare le liste di attesa e disporre il fascicolo sanitario elettronico.

    5b. Investire nell'accoglienza, nell'organizzazione e nei tempi di attesa delle prestazioni e ricoveri.

    5c. Investire nella medicina di gruppo e nell'alleanza con i medici di famiglia – sviluppare l' "Azienda zero" per la gestione accentrata di acquisti, forniture e appalti per le nove Ulss provinciali.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

Il Piano della Performance triennale, 2017-2019, in conformità con le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, le recenti novità normative (Riforma Madia sul pubblico impiego) ed in continuità con le linee guida del Piano precedente, riprende e declina i seguenti concetti strategici:

- ***Efficienza***
- ***Economicità***
- ***Qualità dei servizi ai cittadini***

Consolidata da anni l'esigenza di rendere più efficienti i processi e di contenere ed ottimizzare la spesa pubblica, si richiama in particolare la centralità dell'utente-cittadino, che diventa parte integrante del processo di valutazione dell'ente territoriale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

3.1. Albero della performance

L'albero della performance, relativo al piano della performance triennale 2017-2019, viene così rappresentato:

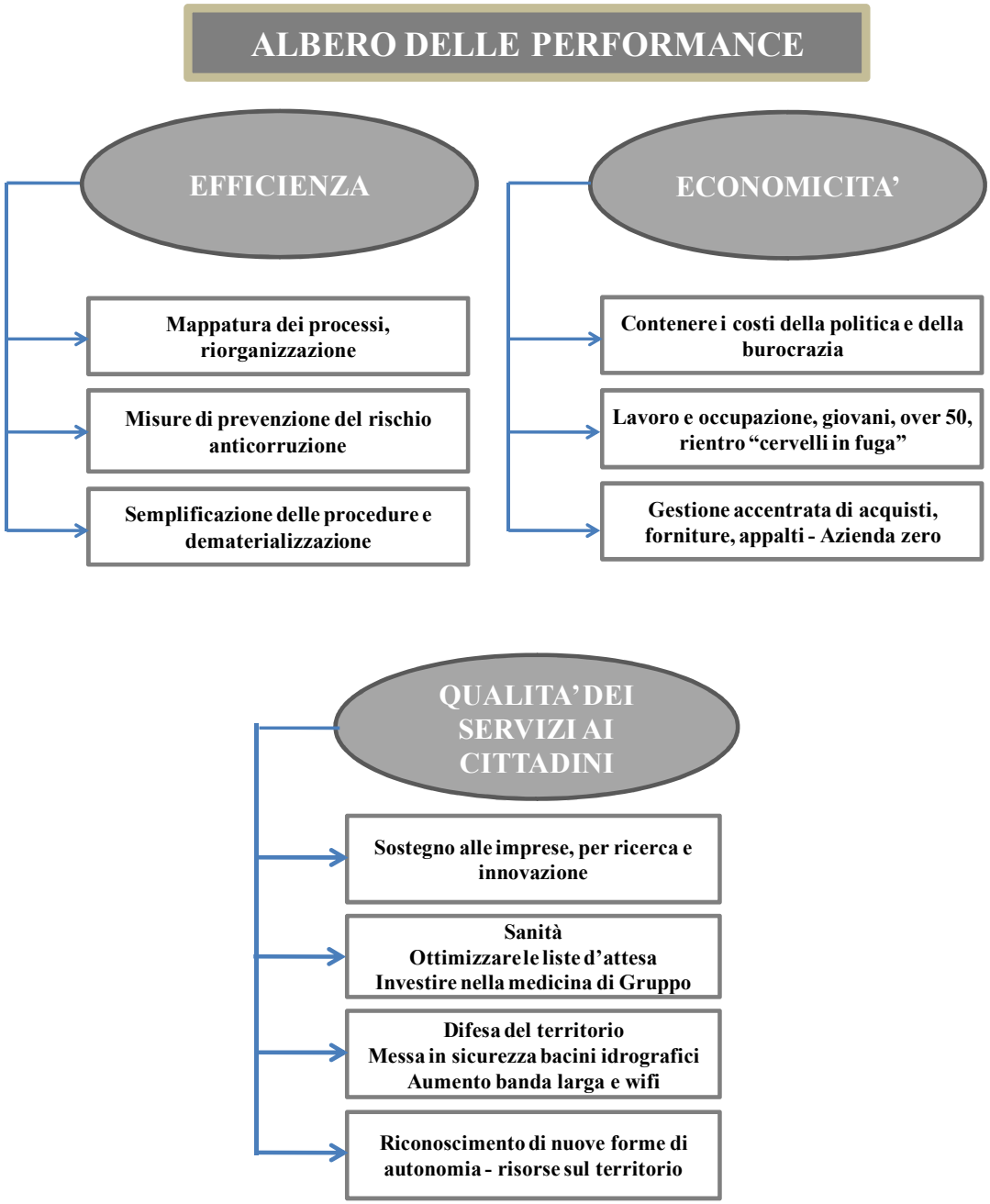

L'albero della performance declina le linee strategiche delle nuove direttive nazionali nel programma del Presidente della Giunta Regionale, costituendo le basi per la definizione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale della Regione.

3.1.1 Definizione degli obiettivi strategici ed individuali

Il processo di fissazione degli obiettivi è un percorso che coinvolge tutta l'organizzazione della Regione, secondo le seguenti fasi:

Definizione Obiettivi di performance organizzativa

- Adozione del Piano 2017-2019 da parte della Giunta Regionale, con definizione delle linee guida strategiche e definizione degli obiettivi strategici trasversali, "performance organizzativa", validi per tutte le strutture (ed inseriti, con pesi diversi, sia nelle schede di valutazione dei Dirigenti sia nelle schede del Comparto).
- Declinazione degli obiettivi di performance organizzativa attraverso una serie di colloqui con i Direttori di Area i quali a seguire provvedono ad assegnarli ai propri Dirigenti.
- Validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che verifica il rispetto della metodologia di valutazione (annualmente aggiornata, secondo le normative vigenti e le condizioni interne/esterne), la coerenza e la significatività degli obiettivi inseriti e il rispetto delle tempistiche.

Definizione Obiettivi di performance individuale

Conclusa la fase di definizione, inserimento e validazione degli obiettivi di performance organizzativa, si procede con la fase di inserimento degli obiettivi di performance individuale:

- I Dirigenti valutatori inseriscono gli obiettivi individuali a sistema, nelle schede di ciascun Dirigente, con focus sulle attività specifiche e soprattutto sui progetti innovativi e di sviluppo. Vengono allo stesso tempo inseriti i relativi indicatori, associati agli obiettivi individuali.
- Fra gli obiettivi individuali, è inserito in tutte le schede un obiettivo relativo al processo di valutazione, nello specifico al rispetto delle tempistiche assegnate.
- Validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

La terza parte della scheda di Valutazione è relativa ai "**Fattori di prestazione**", obiettivi qualitativi uguali per tutti i Dirigenti: i primi tre fattori analizzano gli aspetti relativi ai comportamenti, alle attitudini, all'allineamento alle linee guida dell'organizzazione. Il quarto fattore è relativo alla differenziazione dei giudizi da parte del dirigente valutatore che valuti almeno sei risorse.

Segue l'ultimo step di validazione da parte dell'OIV e la trasmissione della documentazione completa alla Giunta Regionale per la delibera di approvazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

Obiettivi di performance organizzativa 2017-2019

Gli obiettivi di performance organizzativa di Piano 2017-2019 sono riassunti nella tabella che segue:

Obiettivi di PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Obiettivo strategico 1	Obiettivo di Ente	Efficienza / Economicità /
Obiettivo strategico 2	Obiettivo di Area	Qualità del servizio ai cittadini

Si struttura un obiettivo strategico di Ente (suddiviso in sotto-obiettivi), orientato all'efficienza e all'economicità, ed un obiettivo strategico di Area (suddiviso in sotto-obiettivi), orientato al miglioramento della qualità del servizio ai cittadini.

Obiettivi di performance organizzativa 2018 - Regione del Veneto - Giunta Regionale

Per il 2018, sono stati individuati i seguenti obiettivi di performance organizzativa (presenti in tutte le schede di valutazione della dirigenza e del comparto), che la recente normativa conferma essere fattore preponderante nella valutazione dirigenziale:

OBIETTIVO 1 / Obiettivo di Ente

- Aggiornamento della mappatura dei processi della Struttura
- Aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione
- Rispetto delle norme sulla trasparenza
- Misure di prevenzione del rischio anticorruzione

Tale obiettivo ha un peso del 20% sulla scheda di valutazione - obiettivi.

OBIETTIVO 2 / Obiettivo di Area

- Ognuna delle 6 Aree presenta un macro-obiettivo di performance organizzativa (suddiviso in sotto-obiettivi, riferiti alle attività e progettualità delle Direzioni che fanno parte dell'Area stessa), e degli indicatori-target ad esso associati.

Tale obiettivo ha un peso del 30% sulla scheda di valutazione - obiettivi, per il carattere operativo e di alto impatto dell'obiettivo stesso.

Gli Obiettivi per Area sono stati condivisi con i Direttori di Area nell'ambito di colloqui dedicati con l'Organismo Indipendente di Valutazione. Si è data indicazione ai Direttori di Area di definire obiettivi di performance coerenti con quelli del DEFR o con gli obiettivi gestionali dell'ente.
Le risultanze degli indicatori-target saranno corredati da un report e da un cronoprogramma, che illustrino in modo schematico l'attività svolta nel periodo.

Data la loro peculiarità e la specificità delle attività gestite, le strutture che afferiscono alla Segreteria Generale per la Programmazione, Segreteria della Giunta Regionale, Avvocatura, Anticorruzione, Direzione del Presidente e Ufficio Stampa saranno valutate sulla base delle linee guida ed obiettivi definiti dai dirigenti valutatori, nel rispetto della metodologia e della normativa vigenti.
Anche per queste strutture, gli strumenti operativi utili alla valutazione possono essere un report ed un cronoprogramma, che illustrino in modo schematico l'attività svolta nel periodo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

Obiettivi di performance individuale 2018 - Regione del Veneto - Giunta Regionale

In linea con l'impostazione degli anni precedenti, per il 2018 saranno definiti tre obiettivi individuali per ciascun Dirigente:

Per i Direttori di Area

- Obiettivo personale 1, grado di raggiungimento degli altri obiettivi strategici contenuti nel DEFR
- Obiettivo personale 2, focus sul proprio cliente interno/esterno
- Obiettivo personale 3, legato al rispetto dei tempi di valutazione e monitorabile a sistema.

Per tutti gli altri Dirigenti

- Obiettivo personale 1, definito dal Dirigente valutatore
- Obiettivo personale 2, focus sul proprio cliente interno/esterno
- Obiettivo personale 3, legato al rispetto dei tempi di valutazione e monitorabile a sistema.

Si specifica che per il 2018 tali obiettivi vengono individuati con particolare coerenza rispetto agli obiettivi DEFR o agli obiettivi gestionali già definiti.

Obiettivi di performance organizzativa ed individuale 2018 - misuratori

Gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale 2018 saranno assegnati entro il primo trimestre 2018, in linea con gli obiettivi di Piano 2017-2019, con il Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione evidenzia l'opportunità di:

1. Legare il primo obiettivo di performance organizzativa ai **processi 2018**: mappatura dei processi, aggiornamento dell'analisi del rischio (secondo Piano Nazionale Anticorruzione) e proposta di misure di prevenzione.
2. Legare il secondo obiettivo di performance organizzativa all'Area di appartenenza; per ogni Direttore d'Area vengono individuati sotto-obiettivi e target, da declinare sulle diverse Direzioni che compongono l'Area.
3. Identificare nell'annualità 2018 **due tempi**, di cui il primo corrispondente alla **valutazione intermedia** (semestrale: 30 giugno) che riveste una importanza rilevante e sarà oggetto di una reportistica specifica, strutturata dall'OIV, presentata dai Dirigenti, e il secondo corrispondente alla valutazione finale (gennaio anno successivo).
   Nel caso una posizione dirigenziale sia soggetta a discontinuità fra il primo ed il secondo semestre 2018, la valutazione intermedia costituirà di fatto una *valutazione parziale* delle performance del dirigente, nell'ambito dell'incarico e degli obiettivi assegnati fino all'eventuale cambio di posizione o modifica organizzativa. Seguirà in modo analogo la valutazione specifica/parziale di periodo, relativa all'incarico e agli obiettivi assegnati nel secondo semestre.
   Come indicato al punto 1 e 2, gli obiettivi di performance organizzativa sono assegnati a livello regionale e di Area dunque declinati nella scheda di valutazione del Dirigente che ricopre l'incarico nel periodo di valutazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

Nella definizione degli obiettivi, strategici ed individuali, sarà posto l'accento sullo **sviluppo della managerialità** dei Dirigenti, sia in termini di progettualità e risultati operativi, sia in termini di gestione e motivazione del proprio gruppo di lavoro.

Per il 2018 l'Organismo ritiene inoltre opportuno, anche in riferimento alle più recenti normative, di ampliare il peso assegnato alla performance organizzativa rispetto alla performance individuale.

L'Amministrazione sta lavorando su progetti di implementazione di un Cruscotto della performance ("progetto Sfere") con **indicatori puntuali e misurabili**, secondo il modello SMART: indicatori
Specifici,
Misurabili,
Affidabili,
con una **R**esponsabilità specifica,
Tempestivi.

La metodologia di valutazione 2018 presenterà dunque la connessione chiara fra obiettivi ed indicatori di misurazione.
Sarà dunque più agevole per i Dirigenti valutatori e per i valutati monitorare anche in corso d'anno e non solo in fase di valutazione i propri risultati, avviando tempestivamente le opportune azioni di rettifica e miglioramento.
Il seguente schema illustra la Scheda di valutazione 2018, suddivisa in performance organizzativa, performance individuale, fattori di prestazione, con i relativi pesi percentuali:

70%	**Performance organizzativa (50%)**		
	1	*Obiettivo "Regione Veneto" (20%)*	*Mappatura dei processi e Misure prevenzione corruzione*
	2	*Obiettivo "per Area" (30%)*	*Collegamento con il DEFR*
	Performance individuale (50%)		
	A	*Obiettivo individuale (20%)*	
	B	*Focus cliente interno/esterno (20%)*	
	C	*Gestione dei tempi di valutazione (10%)*	
30%	**Fattori di prestazione (100%)**		
	1. *Capacità di gestione delle risorse umane (25%)* 2. *Capacità manageriali (25%)* 3. *Capacità di comunicazione (25%)* 4. *Gestione degli strumenti di valutazione dipendenti (25%)*		

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

4. Parte quarta

4.1. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della *performance*

4.1.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Come anticipato nei paragrafi precedenti, nell'illustrare il processo di assegnazione obiettivi e di valutazione delle performance, il 2018 segue un anno nel quale si è proseguita e finalizzata la riorganizzazione delle strutture regionali, avviata nel 2016 e 2017.
In questa sezione e nei paragrafi che seguono, si richiama al disegno complessivo del ciclo della performance, con focus in particolare al raccordo del Piano con gli altri documenti di programmazione e processi chiave di monitoraggio dell'amministrazione regionale.

4.1.2. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Nel 2018 il ciclo di gestione della performance sarà sottoposto a successivi affinamenti in ottica di miglioramento continuo, in funzione della nuova normativa nazionale e del rinnovato contesto organizzativo in cui l'Amministrazione opera.

Il primo obiettivo di performance organizzativa 2018 conferma il progetto di mappatura ed efficienza dei processi, a livello di singola struttura dirigenziale.
Include inoltre l'analisi del rischio corruttivo, e introduce la proposta, da parte della dirigenza, di misure di prevenzione del rischio.

Negli ultimi anni è stato perfezionato il sistema informativo Sfere, "Cruscotto della Performance", che può fornire alcuni dati, indicatori ed informazioni fungibili alla valutazione della performance, con particolare riferimento agli obiettivi del DEFR, riducendo la discrezionalità nella valutazione.

4.1.3. Trasparenza del ciclo di gestione della *performance*

Al fine di garantire una piena visibilità del processo complessivo del ciclo di misurazione e valutazione della performance e una piena condivisione da parte della Regione, si prevedono due distinti piani, quello rivolto all'esterno della Regione e quello rivolto all'interno della Regione.

Trasparenza verso l'esterno
Per quanto riguarda l'esterno, la comunicazione e la trasparenza riguardano in primo luogo il rapporto fra amministrazione e cittadini: trasparenza significa accessibilità totale ed ha lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo".
Per tali motivi è stata individuata un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione: quella destinata alla "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione del Veneto.
La normativa prevede anche l'istituzione di una "Giornata della trasparenza" annuale, a cura dell'Amministrazione, che esplicita i propri obiettivi e risultati, rivolgendosi agli stakeholders a tutti i livelli.

In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, l'1 dicembre 2017 è stata organizzata, presso Palazzo Grandi Stazioni - Venezia, la "Giornata della Trasparenza", promossa dalla VicePresidenza della Regione del Veneto - Giunta Regionale.
Il convegno ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, tra cui i rappresentanti degli Enti strumentali e delle Società partecipate regionali, delle Associazioni di categoria di industria, commercio, agricoltura e cooperative, dei Sindacati e delle Università e privati cittadini di tutto il territorio veneto, nonché della stampa.
E' stata un'occasione di riflessione e approfondimento sulle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Accesso Civico.

Per il 2018, l'ANAC ha individuato il termine del 31 marzo come scadenza per predisporre gli adempimenti sulla trasparenza, a cura dell'OIV, e il termine del 30 aprile per la pubblicazione delle griglie predisposte.

Questo aspetto risulta particolarmente importante, anche alla luce degli indirizzi desumibili dalla Riforma Madia che prevedono che "*i cittadini e le organizzazioni della società civile partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione"* il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti "sono pubblicati dall'Organismo indipendente di valutazione, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione" e gli "esaminatori" ne terranno conto "ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance".
Gli strumenti operativi per un dialogo fra cittadini ed OIV non sono ancora espressamente strutturati, ma la strada tracciata è molto chiara: la PA più vicina al cittadino, che diventa parte attiva di un processo di valutazione e quindi di miglioramento.

Comunicazione verso l'interno
Per quanto riguarda l'interno della Regione e quindi la comunicazione ai dipendenti, l'azione può svilupparsi su due piani:

- quello degli incontri informativi e formativi indirizzati ai Direttori per garantire una corretta comunicazione e diffusione delle informazioni relative al ciclo di valutazione della performance;
- quello informativo/mail/telefonico indirizzato (da qualunque dipendente, a qualunque livello) alla struttura interna di supporto all'OIV; tali forme di comunicazione consentono di rispettare tempi e scadenze;
- quello della pubblicazione dei documenti di riferimento nella Intranet della Regione del Veneto, così da rendere disponibili tutte le informazioni ai dipendenti.

4.2. Raccordo del ciclo della performance con le misure di prevenzione della corruzione

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal successivo "Aggiornamento 2017", risulta fondamentale che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) sia adeguatamente e concretamente collegato con il ciclo della *performance* della Regione del Veneto. Come già avvenuto nel 2017, sono stati introdotti tra gli strumenti previsti dal ciclo della *performance*, in qualità di obiettivi 2018, quelli utili ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione: in particolare le

attività connesse all'applicazione della legge 190/2012, tra le quali la predisposizione, lo sviluppo e l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sia con riferimento alla programmazione strategica ed operativa degli obiettivi da raggiungere, sia con riferimento al sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Tale attività viene definita dall'ANAC quale "*contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita"*.

Il Piano della Performance 2017-2019 ha durata triennale, e viene coordinato ed integrato, nella sua attuazione 2018, con il PTCP 2016-2018, prendendo in considerazione gli obiettivi, individuati dal PTPC, legati alla prevenzione del rischio di corruzione, nonché alle azioni (cd. misure trasversali e non) atte a ridurre tale rischio. Il PTPC individua per ciascuna misura il relativo responsabile e le tempistiche di attuazione, che si prefigurano come obiettivi riconducibili alle performance organizzative e individuali da inserirsi nel Piano della Performance. In modo particolare sono assunti come strategici gli obiettivi posti dal PTPC relativamente al processo di gestione del rischio che, come delineato e raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, riprende le indicazioni della norma tecnica UNI/ISO 31000:2010; per la Giunta regionale del Veneto, si articola nelle tre macro-fasi sotto indicate:

- Mappatura dei processi amministrativi a rischio
- Valutazione del rischio corruzione
- Trattamento del rischio corruzione

Tali attività, coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal P.N.A., sono suddivise in cinque blocchi, che corrispondono a:

A. Mappatura dei Processi:
1. Individuazione dei processi e loro qualificazione amministrativa (norme di riferimento del processo, capitoli di bilancio collegati alle attività del processo), allocazione delle persone nei processi, rilevazione delle attività svolte; si opera sulla standardizzazione e semplificazione dei processi, rispetto alla materia trattata, con allocazione dei processi stessi nelle aree di rischio;
2. Identificazione dei Dipartimenti/Uffici deputati allo svolgimento del Processo;

B. Mappatura dei Processi a rischio:
1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza;

C. Analisi e valutazione dei Processi:
1. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

D. Identificazione e valutazione dei rischi:
1. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
2. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

E. Identificazione delle misure:
1. Identificazione delle misure idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

4.3. Attuazione di un modello di "Ciclo di gestione della performance" – Analisi componenti del sistema

Nell'accezione prevista dal D.lgs 150/2009 il ciclo della performance è il processo che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati e la valutazione della performance declinata con riferimento all'Ente nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo dipendente. Tale processo, che vede coinvolto l'ente nel suo complesso (organi politici, il vertice direzionale con il controllo di gestione, i dirigenti e tutto il personale) nonché gli stakeholder (cittadini/utenti, professionisti, associazioni, imprese, etc.), è collegato all'utilizzo di un sistema di valutazione premiante.
In particolare, la norma si prefigge la costituzione di **un sistema globale di gestione della performance con 4 attori principali**, tre interni alle amministrazioni ed uno esterno: il vertice politico amministrativo, la dirigenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e all'esterno il Dipartimento della Funzione Pubblica (e ANAC per gli aspetti relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione).
In sintesi, il Titolo II prevede la seguente dinamica per il ciclo di gestione della performance:

Fase	Responsabile
Individua le metodologie di base del ciclo di gestione delle performance	Dipartimento della Funzione pubblica
Fissa le priorità politiche	Vertice politico-amministrativo
Attua le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini	Dirigenti e Dipendenti
Supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l'applicazione delle metodologie predisposte da Funzione Pubblica	Organismo Indipendente di Valutazione

Gli obiettivi sottesi sono quelli di migliorare: i processi di pianificazione, i processi di misurazione, i processi di valutazione, i processi di premialità, i processi di rendicontazione.
Prevalgono l'ottica di risultato (la verifica per le amministrazioni di un concreto miglioramento in tutti questi ambiti) e di trasparenza (la messa a disposizione, anche su internet, delle risultanze di questo sistema).

Nella tabella seguente vengono sinteticamente riportate le fasi del ciclo della performance - attività degli organi e delle strutture interne:

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

			Attori					
Fase	**Strumenti**	**Status**	**Consiglio Regionale**	**Giunta Regionale**	**Segreteria Generale della Programmazione**	**Area Programmazione e Sviluppo Strategico**	**Area Risorse Strumentali**	**Dirigenti**
Pianificazione	Programma di Giunta	Sì		■				
	Indirizzo politico - amministrativo del Consiglio Regionale	Solo la Giunta	■					
	Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)	Sì	■		■			
	Bilancio di previsione	Sì	■				■	
Definizione degli obiettivi	Piano della performance	Sì		■		■		
	Piano degli obiettivi	Sì				■		
	Carta dei servizi	No						
Monitoraggio e Misurazione	Stato di attuazione dei Programmi	Sì			■			
	Monitoraggio Obiettivi/performance	Sì				■		■
	Contabilità analitica	No						
	Verifiche intermedie Valutati - Valutatori	Sì				■		■
Consuntivo/Valutazione	Rendiconto della gestione/Bilancio di mandato	Sì					■	
	Relazione sulla performance	Sì		■		■		
	Report Controllo di gestione	**Da introdurre**			■			
	Politiche di soddisfazione	Sì						■
	Valutazione finale	Sì				■		■

4.4 Ruoli e responsabilità nel ciclo di gestione della performance

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Si realizza dunque un **ciclo di gestione della performance** che raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione di risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, esiti della valutazione e rendicontazione.
Il **concetto di performance** non è la versione inglese del "rendimento" o della "produttività", ma è un rappresenta il **passaggio fondamentale dalla logica di mezzi a quella di risultato**. La produttività è collegata all'efficienza, la performance è collegata ad un insieme di elementi (efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi al cittadino).
La valutazione viene dunque intesa non come un adempimento di fine periodo, ma come uno strumento manageriale che, dalla fase di fissazione degli obiettivi alla valutazione dei loro esiti di periodo, consente all'organizzazione di crescere, migliorare ed innovare.

Le finalità del sistema di misurazione e valutazione
I criteri e gli esiti del processo di valutazione, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.54/2012, rivista nella L.R. 14/2016, vengono proposti dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e approvati dalla Giunta Regionale. Il documento finale è pubblicato nel sito istituzionale.
La Regione del Veneto misura e valuta la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle direzioni in cui si articola e ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali, con la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dalle Aree e direzioni (performance organizzativa) e dagli individui (performance individuale).

4.5 La performance organizzativa

La Performance Organizzativa prevede i seguenti ambiti principali, indirizzati dalle linee guida di efficienza, economicità, qualità dei servizi al cittadino:

- l'attuazione delle politiche di soddisfazione dei bisogni della collettività,
- lo sviluppo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- lo sviluppo manageriale dell'organizzazione,
- la riduzione dei costi e dei tempi,
- la quantità e qualità dei servizi offerti,
- gli obiettivi delle pari opportunità.

4.6 La performance individuale

- La performance individuale, per **dirigenti e posizioni organizzative**, prevede i seguenti ambiti principali: indicatori di performance operativa di struttura/servizio, specifica per attività e progetti chiave,
- la qualità del contributo (in termini di comportamento organizzativo - fattori di prestazione) al raggiungimento degli obiettivi dell'ente,
- il grado di differenziazione delle valutazioni dei collaboratori.

La valutazione del personale (comparto) deve considerare i seguenti ambiti principali:

- il raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali
- il contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi del servizio.

4.7 I soggetti competenti del sistema di valutazione

La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

- dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance che assicura il rispetto della metodologia e la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, partecipandovi nei termini di cui al presente documento, e valida gli esiti della performance (art. 25 comma 2 L.R. n. 54/2012, rivista nella L.R 14/2016);
- dai dirigenti, che valutano le performance del personale assegnato comprese quelle dei titolari di posizione organizzativa.

In particolare, l'OIV propone alla Giunta regionale la valutazione dei Direttori di Area, nel rispetto della metodologia e della normativa vigente (art. 14, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009).
La valutazione della performance da parte dei soggetti sopra citati è effettuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

4.8 Integrazione con il sistema attuale

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- Le linee guida contenute nel programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale con un orizzonte temporale di cinque anni;
- Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) che fissa su una base triennale gli indirizzi strategici della programmazione regionale che è di base per la programmazione finanziaria della Regione. Il DEFR è strutturato in Missioni, Programmi, Obiettivi. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche perseguite dall'Amministrazione nel medio periodo, anche mediante il ricorso a enti strumentali e società partecipate; i Programmi rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi, volti a perseguire le finalità delle Missioni; gli Obiettivi rappresentano le azioni concrete che contribuiscono al conseguimento dei risultati attesi dei Programmi;
- Documento integrativo al DEFR sugli obiettivi gestionali delle aree/direzioni, approvato dalla Segreteria Generale della Programmazione;
- Gli obiettivi devono essere in linea con i bisogni della collettività, con la missione istituzionale e le priorità strategiche dell'ente. Devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari (SMART), determinare un miglioramento della qualità dei servizi, definiti su standard comparati a livello nazionale e ove possibile internazionale, confrontati con le tendenze del triennio precedente e collegati alle risorse disponibili.

Sul tema della comparazione a livello nazionale, si segnala che Il 29 maggio 2017 si è tenuto a Roma, presso Sala della Regina della Camera dei Deputati, il **II Forum Nazionale degli OIV delle Regioni e delle Province Autonome** intitolato "2009-2017, La performance in evoluzione", e patrocinato dalla Conferenza delle Regioni.

Si sono confrontati a Roma i dirigenti delle risorse umane ed i Presidenti/Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di 19 Regioni e province autonome, 12 enti centrali, ASL, Comuni capoluogo e non capoluogo.

Le tre sessioni di lavoro hanno affrontato i seguenti temi: la misurazione della performance quale strumento per il miglioramento continuo delle organizzazioni e delle prestazioni dirigenziali; il ruolo e la responsabilità dell'OIV nelle Regioni e la prospettiva dell'integrazione tra ciclo della performance, programmazione economico-finanziaria, misure di trasparenza e prevenzione della corruzione e benessere organizzativo; la valutazione come strumento manageriale per l'attuazione delle politiche, l'innovazione, lo sviluppo dell'organizzazione regionale.

4.9 Monitoraggio e misurazione in corso

Il monitoraggio degli aspetti metodologici e delle scadenze è realizzato continuativamente dall'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, e dall'Organismo Indipendente di Valutazione, attraverso la predisposizione degli stati di avanzamento nei documenti di programmazione, presentati al Comitato dei Direttori, alla Segreteria Generale della Programmazione, alla Giunta Regionale.
A seguito di tali verifiche, sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi.
Il monitoraggio e la misurazione in corso d'anno dell'andamento della performance, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori si realizza attraverso la valutazione intermedia che coinvolge sia i dirigenti che tutti gli altri dipendenti.

4.10 La rendicontazione dei risultati

Ogni anno deve essere adottata dalla Giunta una Relazione sulla performance che dà conto dei risultati dell'ente e dei risultati individuali, evidenziandone gli scostamenti e il bilancio di genere.
La rendicontazione dei risultati attraverso la redazione della Relazione sulla performance è finalizzata alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.
La Relazione sulla performance viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Approvata la Relazione dalla Giunta, viene disposta, ai sensi della normativa vigente, la premialità per i Dirigenti e i dipendenti del comparto.

4.10.1 I sistemi di valutazione delle performance

Il sistema di valutazione delle performance nella Regione del Veneto si articola, vista la peculiarità dei soggetti da "valutare", in più sottosistemi:

- La valutazione della dirigenza prende avvio dalla valutazione degli obiettivi strategici (di performance organizzativa) che ciascun dirigente provvede a consuntivare al proprio apicale. A parte le figure particolari, caratterizzate da vincolo fiduciario con la Giunta e che vengono valutate da quest'ultima (art. 25 comma 7 L.R. n.54/2012), tutti gli altri dirigenti sono soggetti a tale valutazione, a partire dai responsabili di Area.
  L'OIV acquisisce le relazioni e monitora gli esiti delle attività di tutti i dirigenti, afferenti alle Aree e alle strutture a supporto del Presidente e della Giunta regionale.
- Una volta valutati gli obiettivi strategici, la valutazione degli altri obiettivi personali e dei fattori di prestazione verrà effettuata da ciascun Dirigente apicale, con il supporto metodologico dell'OIV.
- La valutazione delle posizioni organizzative avverrà a cura della dirigenza.
- La valutazione del comparto verrà operata della dirigenza coadiuvata dalle posizioni organizzative.

Tutti i processi valutativi devono essere fortemente collegati tra loro in tutte le singole fasi: definizione e comunicazione obiettivi, colloquio di valutazione intermedio e finale.

4.10.2 Sistema di valutazione della dirigenza

Il sistema di valutazione della dirigenza si riverbera sul sistema retributivo attualmente in uso. Attualmente la retribuzione di risultato è percentualmente correlata al trattamento economico complessivo del dirigente, come determinato dalla contrattazione decentrata integrativa e si basa sulla misurazione del raggiungimento di obiettivi strategici, individuali e sui fattori di prestazione.
Come già ampiamente descritto, gli obiettivi possono essere classificati in strategici, ed individuali.
Attualmente per la dirigenza ci si attesta in un set di due obiettivi strategici e tre obiettivi individuali.
Seguono i "fattori di prestazione", ovvero gli obiettivi legati al comportamento e all'allineamento rispetto all'organizzazione.
Complessivamente la parte legata agli obiettivi pesa il 70% della valutazione finale (gli strategici il 50%) mentre si affianca una parte relativa ai fattori di prestazione che pesa complessivamente il 30%.
I 4 fattori di prestazione (ognuno dei quali "pesa" per 1/4 del totale) sono legati alla capacità di gestione delle risorse umane, manageriali e di comunicazione, ed inoltre alla differenziazione delle valutazioni.

4.10.3 Sistema di valutazione delle posizioni organizzative

Anche per le posizioni organizzative sono previsti due livelli: performance organizzativa e individuale, fortemente legate a quella del dirigente-valutatore.
La performance individuale della posizione organizzativa è connessa alla performance individuale del dirigente (ovvero agli obiettivi assegnati al dirigente gerarchicamente responsabile). Alla posizione organizzativa saranno pertanto assegnati, "a cascata", gli obiettivi individuali legati all'obiettivo del dirigente.
Il raggiungimento dell'obiettivo lega dunque il dirigente alla sua / le sue posizioni organizzative.
La proporzione è diversa da quella dei dirigenti: 60% è l'impatto sulla valutazione degli obiettivi, 40% dei fattori di prestazione.
Contrattualmente l'indennità di risultato non può essere superiore al 25% della retribuzione di posizione.

4.10.4 Sistema di valutazione del comparto

Anche per il personale del comparto, la valutazione è composta da una parte legata agli obiettivi di performance organizzativa e una parte legata agli obiettivi individuali. I singoli fattori di prestazione, che per il personale del comparto sono 10, hanno pesature diverse a seconda della categoria di appartenenza.
Un dipendente di categoria D vede una proporzione fra obiettivi e fattori pari a 50/50, un dipendente di categoria C 40/60 e per le categorie B e A 30/70.
Per gli obiettivi ci si collega agli obiettivi del dirigente di riferimento.
Al dipendente, "a cascata", saranno assegnati gli obiettivi individuali legati all'obiettivo del dirigente.
Questo significa che tutto il personale appartenente ad una stessa struttura viene collettivamente coinvolto nel raggiungimento anche degli obiettivi complessivi della unità cui appartiene.

SEGUE PROSPETTO OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA 2018 IN FORMATO A3

ALLEGATOA alla Dgr n. 100 del 07 febbraio 2018 pag.

AREA	OBIETTIVO	Riferimento al DEFR (codice e titolo obiettivo) (A)	Riferimento all'obiettivo gestionale già inviato ed all'attenzione della SGP (codice e titolo obiettivo) (B)	INDICATORE	I semestre	II semestre
SANITA' E SOCIALE	1) Sviluppare il Piano socio-sanitario	13.01.01 Elaborazione del nuovo PSSR 2018/2022		tempistiche consegna Piano alla Giunta regionale		entro il 31.12. 2018
	2) Integrazione tra ospedale e territorio DGR istitutive di ADI e Ospedali	13.01.03 Integrazione Ospedale e territorio		n. provvedimenti adottati - % variazione del numero accessi al pronto socorso di pazienti fragili o cronici (e relativi target 2018)	min. 3	max. 10
	3) Promuovere e sostenere la ricerca - Attuazione piano di prevenzione e ricerca PFAS		13.01 promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario; 13.01 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute	progetti/n. relazioni tecniche e rapporti specialistici	min. 3	max. 10
	4) Definire il modello HTA dei dispositivi medici erogati		13.01 La governance dei dispositivi medici erogati in regime di assistenza protesica	n. riunioni tavolo regionale	min. 3	max. 9
	5) Fascicolo sanitario elettronico	13.01.04 Implementare il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale		azioni/iniziative intraprese - % numero di consensi/totale cittadini (e relativo target 2018)	min.1	max. 3
RISORSE STRUMENTALI	1) Garantire gli equilibri di bilancio e i vincoli imposti dal pareggio di bilancio	01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01.03.02 Garantire gli equilibri di bilancio e i vincoli imposti dal pareggio di bilancio	pareggio di bilancio Entrate - Spese Target:>=0	Monitoraggio andamento	Rispetto del target
	2) Assicurare l'impegno nella lotta all'evasione	01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.04.01 Assicurare l'impegno nella lotta all'evasione	**Capacità di riscossione** Numero versamenti effettuati/posizioni anomale reg notificate in accertamento Target 30% **% di recupero accertamenti da effettuare** % avvisi di accertamento Target: 80% **Commissioni paritetiche con Agenzia delle Entrate** (Target: 3)	30% target annuo	70% target annuo
	3) Valorizzare e/o alienare il patrimonio immobiliare regionale	01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01.05.01 Valorizzare e/o alienare il patrimonio immobiliare regionale	**Numero di aste di alienazioni indette** Target: 20 **Aggiornamento del piano di valorizzazione e/o alienazione** Presentazione entro il 30/06/2018 Target: presentazione proposta di DGR entro il 30/06/2018	50% target annuo	50% target annuo
	4) Implementare strumenti per la regia finanziaria del progetto"Autonomia differenziata" del Veneto	01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01.03.02 Cabina di regia delle relazioni finanziarie interregionali e intergovernative - 01.03.03 Intesa Regionale degli Investimenti - 01.03.04 Implementazione banca dati di finanza pubblica a supporto delle decisioni allocative	**Creazione Banca dati per le quantificazioni finanziarie** Formula: 1 realizzata - 0 altrimenti Target: costituzione banca dati **Redazione Report periodici** Formula: 1 realizzata - 0 altrimenti Target: 2	50% target annuo	50% target annuo
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO	1) Organizzazione e coordinamento delle attività connesse all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. con particolare riferimento alla conduzione del negoziato con lo Stato per la conclusione dell'intesa	01.01.01 Avviare il percorso per il riconoscimento di maggiori forme di autonomia per il Veneto		Azioni intraprese	Atto propedeutico all'acquisizione di ulteriori competenze, predisposto in collaborazione con le Aree regionali interessate (valore migliore 1 valore peggiore 0)	Provvedimento di Giunta ricognitivo dello stato di avanzamento delle trattative e dell'esito delle stesse. Approvazione dell'eventuale schema di Intesa raggiunta con il Governo (valore migliore 1 valore peggiore 0)
	2) Qualificazione e innovazione dell'offerta turistica regionale attraverso l'individuazione e lo sviluppo di strumenti e azioni finalizzate alle competitività di imprese e soggetti del settore turistico e dell'internazionalizzazione	07.01.01 Qualificare e innovare l'offerta turistica regionale anche attraverso la riqualificazione strutturale	Missione 07 - Programma 07.01 - Promuovere, valorizzare e qualificare le risorse turistiche	Azioni intraprese - N imprese singole o associate destinatarie di finanziamenti - valore spesa certificata POR FESR 2014-2020 - N imprese che ricevono sovvenzioni nel POR FESR 2014-2020 (e relativi target 2018)	n. attività realizzate (valore migliore 10 valore peggiore 5)	n. attività realizzate (valore migliore 10 valore peggiore 5)
	3) Riordino territoriale alla luce delle intervenute modifiche normative in materia di autonomie locali	18.01.01 Promuovere il riordino territoriale delle Province e i processi di accorpamento/fusione dei comuni		Azioni intraprese - % interventi finanziati - N di incontri (e relativi target 2018)	Disegno di legge di modifica della LR. 18/2012 in materia di associazionismo (valore migliore 1 valore peggiore 0)	Predisposizione del Piano di riordino territoriale e dei provvedimenti riorganizzativi degli enti provinciali alla luce delle modifiche normative intervenute (valore migliore 1 valore peggiore 0)

CAPITALE UMANO E CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	1) Azioni indirizzate alla programmazione e realizzazione di attività trasversali nell'ambito dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018	05.02.05 Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente diffusa sul territorio ---> **Direzione Cultura**	05.02.06 Realizzare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale identitario ---> **Direzione Cultura**	N° iniziative realizzate	Iniziative (min.2 - max 5)	Iniziative (min.2 - max 10)
	2) Completare il disegno di riorganizzazione dei Servizi per l'Impiego regionali in relazione agli sviluppi normativi e alla fase di transizione istituzionale	15.03.04 Sosterei servizi per l'impiego con particolare attenzione all'attuale fase di transizione istituzionale ---> **Direzione Lavoro**		N. Provvedimenti (Bandi, altri atti attuazione)	Provvedimenti (min 2 - max 3)	Provvedimenti (min 2 - max 3)
	3) Conseguire una performance di attuazione dei POR FSE 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario - quota cofinanziamento FSE per la Formazione Continua	15.02.04 Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano ---> **Direzione Formazione e Istruzione**		Spese certificate POR FSE - quota cofinanziamento FSE per la Formazione Continua	5 Meuro (*)	13,5 Meuro (*)
	4) Conseguire una performance di attuazione dei POR FSE 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario		01.12.03 Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020 ---> **Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria**	Totale Spese certificate POR FSE	85 Meuro (*)	120 Meuro (*)
	5) Conseguire una performance di attuazione dei POR FESR 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario		01.12.01 Coordinare e monitorare il POR FESR 2014-2020 ---> **Direzione Programmazione unitaria**	Totale Spese certificate POR FESR	58 Meuro (*)	83 Meuro (*)
SVILUPPO ECONOMICO	1) Attivazione della sezione speciale della Regione Veneto nell'ambito del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/1996.	14.01.01 - Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti		azioni intraprese (report)	predisposizione VEXA (entro 30/6)	approvazione dell'accordo con MISE e MEF (entro il 31/12)
	2) Accordo con Confidi per rilascio garanzie su operazioni di supporto finanziario a progetti di ricerca, in particolare attivati da RIR e Distretti, anche attivando forme di verifica di gradimento	14.03.02 - Interventi di supporto finanziario a favore di progetti di ricerca e innovazione presentati da RIR (Reti Innovative Regionali) e Distretti Industriali		azioni intraprese (report) e n. Confidi aderenti (min. 1 max. 2)	proposta di DGR per recepimento dell'accordo (entro 30/6)	avvio dell'operatività (n. Confidi aderenti min. 1 max. 2)
	3) Attuazione azioni di sostegno al settore primario dei Programmi 2014 – 2020 cofinanziati dai fondi FEASR e FEAMP	16.03.04 - 16.03.06 Assicurare l'attuazione del PSR e gestire il programma operativo 2014-2020 cofinanziato dal FEAMP		azioni intraprese (report) e bandi attivati (n. totale min. 6 max. 9)	attivazione min. n. 5 e max. n. 6 bandi	attivazione min. n. 1 e max. n. 3 bandi
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	1) Coordinare e monitorare l'attuazione del Progetto Integrato LIFE PREPAIR finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano	09.08 Dare attuazione al piano aria		Provvedimenti e procedimenti adottati	Min 1 - Max 3	Min 1 - Max 3
	2) Coordinare l'attuazione delle azioni relative al POR FESR 2014-2020 al fine di massimizzare le realizzazioni fisico finanziarie	09.01.03 Realizzare il sistema dei bacini di laminazione - 09.01.04 Incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico sul territorio regionale		Provvedimenti e procedimenti adottati	Min 4 - Max 6	Min 4 - Max 6
	3) Incentivare azioni di rigenerazione urbana al fine di concorrere alla gestione più razionale dell'uso del suolo	08.01.01 Promuovere una programmazione dell'uso del suolo più razionale attraverso la riduzione progressiva e controllata del consumo di suolo per finalità insediative e infrastrutturali		Risorse finanziarie erogate	Min 0 - Max 0	Min 50.000 - Max 200.000
				Numero di report di monitoraggio delle azioni e delle procedure finalizzate al contenimento del consumo di suolo in attuazione della L.R. 14/2007	Min 0 - Max 1	Min 0 - Max 1
	4) Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta	10.05.01 Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta		Percentuale di avanzamento dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta	Min 35% - Max 40%	Min 40% - Max 50%

(Codice interno: 363893)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 07 febbraio 2018

Area Risorse Strumentali. Misure organizzative.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si istituisce l'Unità Organizzativa "Affari Ausiliari" nell'ambito della Direzione "Acquisti AA.GG. e Patrimonio" dell'Area Risorse Strumentali, e si assegna alla stessa il relativo direttore, attribuendo contestualmente l'incarico attualmente rivestito dal dirigente interessato ad altro dirigente.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'Area Risorse Strumentali è competente alla gestione di una molteplicità di funzioni relative ai servizi ausiliari richiesti per lo svolgimento delle attività della Regione. Si tratta in particolare dei compiti afferenti alla gestione del personale di supporto, quali commessi, centralinisti, magazzinieri, motoscafisti, addetti al centro stampa, autisti nonché alle acquisizioni di beni e servizi correlati alla gestione del personale suddetto.

Attualmente, tali funzioni sono assolte da più Unità Organizzative della Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio, con conseguenti problematiche di duplicazioni di ruoli e adempimenti e possibile contrasto di soluzioni operative.

A fini di razionalizzazione, omogeneità e specializzazione di esercizio nonché di valorizzazione delle sinergie, si presenta opportuna l'istituzione di una Unità Organizzativa autonoma, da collocare presso la Direzione "Acquisti AA.GG. e patrimonio" dell'Area Risorse Strumentali. La Direzione predetta specificherà il riparto delle competenze tra la istituenda Unità Organizzativa e le Unità Organizzative attualmente competenti nel predetto ambito.

Le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione della stessa trovano copertura nella disponibilità derivante dall'assegnazione all'Area Risorse Strumentali di un dirigente in precedenza in servizio presso l'Area Sanità e Sociale.

All'Unità Organizzativa così istituita, da denominare "Affari Ausiliari" e da qualificare come di tipo B, può essere appropriatamente assegnato, considerate le competenze e l'esperienza maturate, quale Direttore, il dott. Pierantonio Belcaro, attualmente direttore dell'Unità Organizzativa "Acquisti Regionali". Le risorse umane saranno assegnate con proprio provvedimento del Direttore di Area, utilizzando prioritariamente il personale impiegato presso la stessa nelle funzioni assegnate alla nuova Unità Organizzativa.

All'Unità Organizzativa "Acquisti Regionali" può essere assegnato, quale direttore, l'avv. Nicola De Conti, munito di ampia competenza in materia di acquisizione di beni e servizi, oggetto delle competenze della predetta Unità Organizzativa, considerata l'esperienza maturata presso la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto.

In considerazione della nota prot. n. 44680 del 5/02/2018, con la quale il dott. Campaci di è dimesso dall'incarico di Commissario Liquidatore dei Consorzi Bacino Padova 3 e 4, determinando così la cessazione della situazione di potenziale conflitto di interesse che, nella DGR n. 60 del 26/01/2018, aveva motivato la necessità di far cessare il suo incarico ad interim di direttore della U.O. Ciclo Rifiuti e lo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane n. 7/2008, per la copertura dell'incarico della menzionata U.O., si propone di sospendere detto scorrimento fino alla conclusione dell'incarico ad interim.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la corrispondenza tra le strutture competenti agli atti degli uffici;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1) di istituire con decorrenza dal 15 febbraio 2018 l'Unità Organizzativa di tipo B "Affari Ausiliari", con le competenze stabilite come da premessa, collocandola alle dipendenze della Direzione "Acquisti AA.GG. e patrimonio" dell'Area Risorse Strumentali;

2) di conferire, con decorrenza dal 15 febbraio 2018, l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di cui al punto 1) al dott. Pierantonio Belcaro, con cessazione dalla medesima data dell'incarico attualmente rivestito;

3) di conferire, con decorrenza dal 15 febbraio 2018, l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa "Acquisti Regionali" all'avv. Nicola De Conti, con cessazione dalla medesima data, dell'incarico attualmente assolto;

4) di sospendere lo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane n. 7/2008 fino alla conclusione dell'incarico ad interim dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti, a parziale modifica della DGR n. 60 del 26/01/2018;

5) di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale a dare esecuzione al presente provvedimento;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;

7) di pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione il presente provvedimento.

(Codice interno: 363844)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 102 del 07 febbraio 2018

Disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari del personale dirigente e non dirigente della Giunta regionale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le disposizioni in tema di procedimenti disciplinari per il personale dirigente e non dirigente in servizio presso le strutture della Giunta regionale, a tempo determinato ed indeterminato, in posizione di comando o distacco.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, agli articoli 68 e 69, ha sostituito l'articolo 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ed introdotto gli artt. 55*bis* e ss. del medesimo decreto legislativo, aventi ad oggetto norme in materia disciplinare applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Tali disposizioni di natura imperativa hanno sostituito ed integrato le norme disciplinari contenute nei contratti collettivi di lavoro, definendo gli ambiti di competenza disciplinare, i termini e le procedure, nonché introducendo nuove ipotesi di infrazioni e sanzioni.

Gli articoli 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001 sono stati da ultimo modificati dal D.Lgs. 26 maggio 2017 n. 75 e dal D.Lgs. 20 luglio 2017 n. 118, che hanno apportato ulteriori riforme in tema di competenza disciplinare, procedure e sanzioni.

In particolare l'art. 55*bis* del D.Lgs 165/2001 rubricato "forme e termini del procedimento disciplinare" individua i soggetti disciplinarmente competenti a seconda della gravità dell'infrazione commessa e le procedure da rispettare.

Le previsioni dell'art. 55*bis* del D.Lgs 165/2001 si applicano anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in virtù del richiamo di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL 22.02.2010 del personale dirigente del comparto regioni e autonome locali, quanto ad individuazione dell'autorità disciplinare competente, alle forme e termini del procedimento disciplinare.

Al fine di coordinare i recenti interventi legislativi in materia disciplinare con l'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, introdotto con la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 12*" "*Statuto del Veneto*", e sussistendo inoltre la necessità di coordinare le previsioni contrattuali in materia disciplinare con le norme di natura imperativa introdotte dalle fonti legislative citate, si rende necessario adottare linee guida aventi ad oggetto l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari del personale dirigente e non dirigente della Giunta regionale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, delle disposizioni di cui all'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento, riguardante la nomina dell'organo competente all'esercizio del potere disciplinare a carico del personale dirigente, si conferma la composizione, in forma collegiale, dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per la Dirigenza - UPDD - come previsto dalla DGR n. 159 del 22.02.2011, nelle figure, in qualità di titolari, del Segretario Generale della Programmazione, del Segretario della Giunta regionale e del Segretario Generale del Consiglio regionale, e in qualità di supplenti, come previsto dalla DGR n. 1356 del 01.09.2016, rispettivamente, del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, del Direttore della Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta e del Dirigente Capo del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi del Consiglio regionale.

Con nota prot. 27323 del 29.11.2017 il Segretario Generale del Consiglio regionale ha confermato il proprio nominativo e quello del Dirigente Capo del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi del Consiglio come componenti, rispettivamente, effettivo e supplente, dell'UPDD, e con nota prot. 27985 del 05.12.2017 lo stesso Segretario ha confermato la volontà di mantenere il rapporto convenzionale in essere con la Giunta per la gestione amministrativa e giuridica del personale del Consiglio, come approvato con DGR n. 896 del 10.06.2014.

Le funzioni di Presidente dell'UPDD sono svolte dal Segretario Generale della Programmazione, nel caso di procedimento disciplinare a carico di un dirigente della Giunta regionale, come previsto dalla DGR n. 159/2011 succitata, ovvero dal Segretario Generale del Consiglio nel caso di procedimento disciplinare a carico di un dirigente del Consiglio regionale, come previsto dal protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale avente ad oggetto la

gestione del personale del Consiglio, approvato con DGR n. 896/2014 summenzionata.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, delle disposizioni di cui all'**Allegato A)**, si ritiene di designare quale struttura di supporto dell'UPDD la Direzione Organizzazione e Personale nel caso di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti della Giunta regionale. Per quanto riguarda la struttura di supporto all'UPDD, nel caso di procedimenti disciplinari che riguardino dirigenti del Consiglio regionale, si prende atto della Deliberazione n. 54 del 24.08.2016 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ha individuato allo scopo il Servizio Consiliare competente in materia di gestione del personale.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, delle disposizioni di cui all'**Allegato A)**, in merito all'individuazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non dirigente della Giunta regionale - UPD - si conferma quanto già previsto dalla DGR n. 4044 del 01.08.1995 che ha stabilito la composizione monocratica dell'Ufficio incardinandolo in capo al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale e si individua in qualità di supplente il Direttore della U.O. Affari Giuridici della Direzione Organizzazione e Personale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, delle disposizioni di cui all'**Allegato A)**, si ritiene di designare quale struttura di supporto dell'UPD la Direzione Organizzazione e Personale.

Si ravvisa infine l'opportunità di individuare nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, agli effetti del comma 3 dell'art. 55*sexies,* D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'articolo 21 dell'**Allegato A)**, il titolare del potere disciplinare per i casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., articoli 55 e seguenti;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Vista la legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse e l'**Allegato A)**, avente ad oggetto "Disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari del personale dirigente e non dirigente della Giunta regionale";
2. di confermare i seguenti componenti titolari dell'Ufficio procedimenti disciplinari per il personale dirigente - UPDD:

    - Segretario Generale della Programmazione - con funzioni di Presidente nel caso di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti della Giunta regionale;
    - Segretario della Giunta regionale;
    - Segretario Generale del Consiglio regionale - con funzioni di Presidente nel caso di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti del Consiglio regionale;

3. di confermare i seguenti componenti supplenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari per il personale dirigente - UPDD:

    - Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico quale supplente del Segretario Generale della Programmazione;
    - Direttore della Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta quale supplente del Segretario della Giunta regionale;
    - Dirigente Capo del Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi del Consiglio quale supplente del Segretario Generale del Consiglio regionale;

4. di individuare quale struttura di supporto all'UPDD la Direzione Organizzazione e Personale nel caso di procedimenti disciplinari a carico di dirigenti della Giunta regionale;

5. di prendere atto della Deliberazione n. 54 del 24.08.2016 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che individua la struttura di supporto dell'UPDD nel Servizio Consiliare competente in materia di gestione del personale nel caso di procedimenti disciplinari che riguardino dirigenti del Consiglio regionale;
6. di confermare quale titolare dell'Ufficio procedimenti disciplinari per il personale non dirigente della Giunta regionale - UPD - il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale e di individuare quale supplente il Direttore della U.O. Affari Giuridici della Direzione Organizzazione e Personale;
7. di individuare quale struttura di supporto dell'UPD la Direzione Organizzazione e Personale nel caso di procedimenti disciplinari a carico del personale non dirigente della Giunta regionale;
8. di individuare nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il titolare dell'azione disciplinare prevista dal comma 3 dell'art. 55*sexies*, D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 dell'**Allegato A)**;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 102 del 07 febbraio 2018 pag. 1 di 10

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/10

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Articolo 1 – Ambito di applicazione 2
Articolo 2 – Fonti normative 2
Articolo 3 – Ufficio per i procedimenti disciplinari 2
TITOLO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2
Articolo 4 – Soggetti competenti all'esercizio dell'azione disciplinare – UPD 2
Articolo 5 – Sanzioni disciplinari irrogabili al personale non dirigente 3
Articolo 6 – Attivazione del procedimento presso l'UPD 3
TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DIRIGENTE 4
Articolo 7 – Soggetti competenti all'esercizio dell'azione disciplinare – UPDD 4
Articolo 8 – Sanzioni disciplinari irrogabili al personale dirigente 4
Articolo 9 – Attivazione del procedimento presso l'UPDD 5
TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI 5
Articolo 10 – Obbligo di astensione e ricusazione 5
Articolo 11 – Verifica preliminare 6
Articolo 12 – Avvio del procedimento disciplinare 6
Articolo 13 – Istruttoria 7
Articolo 14 – Provvedimenti conclusivi 7
Articolo 15 – Termini del procedimento 7
Articolo 16 – Comunicazioni 8
Articolo 17 – Tutela della riservatezza e garanzie 8
Articolo 18 – Licenziamento disciplinare 9
Articolo 19 – Sospensione del procedimento disciplinare 9
Articolo 20 – Trasferimento, comando, distacco o dimissioni del dipendente o dirigente 9
Articolo 21 – Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare 9
Articolo 22 – Pubblicità 10
Articolo 23 – Norme transitorie e finali 10

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano al procedimento disciplinare nei confronti del personale dirigente e non dirigente in servizio presso la Giunta Regionale, anche a tempo determinato o in posizione di comando e distacco presso la stessa.

Articolo 2
Fonti normative

1. Le sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare nei confronti del personale dirigente e non dirigente della Giunta regionale sono disciplinati, in particolare:
   a) dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., articoli 55 e seguenti;
   b) dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente e non dirigente del Comparto regioni e autonomie locali;
   c) dal "Codice di Comportamento" dei pubblici dipendenti approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62;
   d) dal "Codice di comportamento" per il personale della Regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28 ottobre 2014;
   e) dalla Legge 662/96, articolo 1, commi 56 e ss., con riferimento al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 3
Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. Presso la Regione del Veneto – strutture della Giunta regionale – l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD e UPDD), previsto dall'articolo 55*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 è individuato ai sensi degli articoli 4 e 7 delle presenti disposizioni.

TITOLO II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Articolo 4
Soggetti competenti all'esercizio dell'azione disciplinare – UPD

1. Il Direttore di Direzione ovvero il Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto è disciplinarmente competente nei confronti dei dipendenti assegnati alla struttura per infrazioni comportanti la sanzione del rimprovero verbale. Nel caso in cui i dipendenti siano assegnati direttamente a struttura di livello gerarchico superiore, è competente il Direttore responsabile di tale struttura.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento dei soggetti di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 54 del 2012.

3. Per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale è competente l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito con provvedimento della Giunta regionale che ne individua il soggetto titolare e il relativo supplente.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 è, altresì, individuata la struttura di supporto all'UPD.

Articolo 5
Sanzioni disciplinari irrogabili al personale non dirigente

1. Le sanzioni disciplinari per il personale non dirigente, come definite dalla legge e dai contratti collettivi, sono le seguenti:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto;
   c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
   d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi;
   e) licenziamento con preavviso;
   f) licenziamento senza preavviso.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 sono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, secondo i seguenti criteri generali:
   a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
   d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
   e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente, al comportamento verso gli utenti;
   f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
3. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità.
4. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
5. Il Direttore o Responsabile di struttura competente, nel caso in cui la sanzione comminabile sia il rimprovero verbale, concluso il procedimento disciplinare di sua competenza, ne comunica gli esiti, predisponendo allo scopo apposito processo verbale, al Direttore dell'Area di afferenza e all'UPD, nonché alla struttura competente in materia di organizzazione e personale per la custodia in archivio e per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

Articolo 6
Attivazione del procedimento presso l'UPD

1. Qualora l'infrazione commessa non rientri tra quelle sanzionate con il rimprovero verbale, il Direttore di Direzione ovvero il Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto presso cui presta servizio il dipendente è tenuto a segnalare all'UPD, con immediatezza e comunque entro dieci giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i fatti ritenuti di rilevanza

disciplinare, notiziandone il Direttore dell'Area di afferenza. Nel caso in cui i dipendenti siano assegnati direttamente a struttura di livello gerarchico superiore, il soggetto tenuto ad effettuare la segnalazione all'UPD è il Direttore responsabile di tale struttura.

TITOLO III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Articolo 7
Soggetti competenti all'esercizio dell'azione disciplinare – UPDD

1. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per la Dirigenza (UPDD) è istituito con deliberazione della Giunta Regionale, con cui sono individuati altresì i componenti effettivi, ivi compreso il Presidente e i relativi supplenti. L'UPDD è competente per ogni tipologia di infrazione commessa dal personale dirigente in servizio presso la Giunta Regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 è individuata la struttura di supporto all'UPDD, nonché il soggetto competente ai sensi del comma 3, dell'articolo 55*sexies* del D.Lgs. 165 del 2001.
3. L'UPDD è un organo collegiale costituito da tre membri effettivi e tre supplenti e decide a maggioranza. Le sedute del collegio sono documentate da apposito verbale che è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.
4. Il Presidente dell'UPDD convoca l'UPDD, ne coordina l'organizzazione dei lavori, presiede le sedute e nomina il segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti regionali.
5. In caso di assenza, obbligo di astensione o altra causa di giustificato impedimento di un componente effettivo, partecipa a tutti gli effetti, con diritto di voto, alle sedute dell'UPDD, il relativo membro supplente. In caso di assenza di quest'ultimo, partecipa a tutti gli effetti, con diritto di voto, alle sedute dell'UPDD, il componente supplente del componente effettivo più anziano.
6. In caso di assenza, obbligo di astensione o altra causa di giustificato impedimento del membro supplente del Presidente dell'UPDD, le relative funzioni sono svolte dal componente effettivo più anziano dell'UPDD.

Articolo 8
Sanzioni disciplinari irrogabili al personale dirigente

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili al personale dirigente, come definite dalla legge e dai contratti collettivi sono:
   a) sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro;
   b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi;
   c) licenziamento con preavviso;
   d) licenziamento senza preavviso.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 sono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, secondo i seguenti criteri generali:
   a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed imperizia dimostrate;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c) responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto;
   d) responsabilità connesse con la gravità della lesione del prestigio della Regione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente;
f) concorso nella violazione di più persone.

3. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità.
4. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Articolo 9
Attivazione del procedimento presso l'UPDD

1. Nel caso di fatto addebitabile ad un dirigente responsabile di Unità Organizzativa, viene effettuata apposita segnalazione all'UPDD, con immediatezza e comunque entro dieci giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, dal Direttore di Direzione o Responsabile di Struttura di Progetto o Struttura temporanea notiziandone il Direttore dell'Area di afferenza. Nel caso di fatto addebitabile ad un dirigente responsabile di Unità Organizzativa assegnato direttamente a struttura di livello gerarchico superiore, la segnalazione viene effettuata all'UPDD dal Direttore responsabile di tale struttura.
2. Nel caso di fatto addebitabile ad un Direttore di Direzione o Responsabile di Struttura di Progetto o Struttura temporanea, la segnalazione disciplinare viene effettuata all'UPDD, nel termine di cui al comma 1, dal Direttore di Area a cui afferisce il Direttore o Responsabile di Struttura.
3. Nel caso di fatto addebitabile ad un Direttore di Area, la segnalazione disciplinare viene effettuata all'UPDD, nel termine di cui al comma 1, dal Segretario generale della Programmazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 10
Obbligo di astensione e ricusazione

1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione dei componenti dell'UPD e dell'UPDD sono previste in particolare dagli articoli 51 e ss. del codice di procedura civile, dall'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli articoli 6, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché dall'articolo 7 del Codice di comportamento per il personale della Regione del Veneto.
2. Il componente astenuto è sostituito secondo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 7.
3. Il componente dell'UPDD che evidenzi una causa di astensione obbligatoria relativamente ad un singolo procedimento disciplinare ne dà tempestiva notizia al componente supplente e al Presidente dell'UPDD.
4. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il dirigente sottoposto a procedimento disciplinare può proporre all'UPDD motivata richiesta di ricusazione nei confronti dei componenti dello stesso che non vi abbiano ottemperato ai sensi dell'articolo 51 c.p.c.. Sull'istanza di ricusazione

dei componenti decide il Presidente dell'UPDD ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi quest'ultimo, il componente effettivo più anziano.

5. Sull'istanza di ricusazione del titolare dell'UPD, decide l'UPDD.
6. La decisione in merito alla richiesta di ricusazione è comunicata al dipendente o dirigente interessato.

Articolo 11
Verifica preliminare

1. Le strutture di supporto all'UPD e all'UPDD di cui, rispettivamente, al comma 4 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 7, forniscono il necessario supporto tecnico-giuridico mediante l'espletamento dell'esame di cui al comma 2.
2. Le strutture di supporto effettuano un esame preliminare sui fatti oggetto di segnalazione all'UPD o all'UPDD, ritenuti di rilevanza disciplinare, pervenendo alle consequenziali valutazioni in ordine alla manifesta e ragionevole sussistenza ovvero insussistenza dell'illecito. Esse, inoltre, laddove ritengano che le condotte segnalate abbiano oggettiva e palese rilevanza disciplinare, provvedono alla predisposizione di una proposta di atto di contestazione da sottoporre al competente ufficio per i procedimenti disciplinari; laddove, invece, al termine della preliminare verifica effettuata, ritengano che le condotte segnalate siano prive di oggettiva e palese rilevanza disciplinare, rimettono, ai predetti uffici per i procedimenti disciplinari, le proprie motivate valutazioni in ordine alla mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare che sono, altresì, riportate nel verbale di seduta dell'UPD e dell'UPDD, anche ai fini di cui al comma 3, dell'articolo 55*sexies* del D.Lgs. 165 del 2001.

Articolo 12
Avvio del procedimento disciplinare

1. L'UPD e l'UPDD, esaminate le valutazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 dalle rispettive strutture di supporto, ove ritengano insussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, danno comunicazione del mancato avvio del procedimento al Direttore di Direzione o Responsabile di Struttura di Progetto o Struttura temporanea che ha effettuato la segnalazione e al Direttore dell'Area di afferenza. Laddove, invece, l'UPD e l'UPDD ritengano di avviare il procedimento disciplinare, provvedono alla contestazione dell'addebito al dipendente o dirigente in forma scritta, con immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbiano altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, dandone comunicazione nelle forme di cui al comma 2, dell'articolo 16.
2. Per piena conoscenza si intende l'acquisizione, da parte del soggetto competente ad esercitare l'azione disciplinare, della conoscenza di tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione dell'infrazione disciplinare, in modo da assicurare il rispetto del principio di specificità della contestazione disciplinare.
3. La contestazione scritta dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, in modo tale che il dipendente o dirigente abbia le indicazioni necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito disciplinare e consentire allo stesso di esercitare il diritto alla difesa. A tale ultimo scopo, la contestazione deve contenere altresì la convocazione per l'audizione in contraddittorio a sua difesa, da tenersi in forma non pubblica, con un preavviso di almeno 20 giorni.

Articolo 13
Istruttoria

1. Nel corso dell'istruttoria, svolta con il supporto delle strutture di cui al comma 4 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 7, l'UPD e l'UPDD hanno facoltà di acquisire, da parte di soggetti diversi da quelli che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 e ai commi 1 e 3 dell'articolo 9, nonché da altre amministrazioni pubbliche, informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. In tali casi, non si determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
2. In sede di audizione, il dipendente o dirigente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Dell'audizione è redatto apposito verbale sottoscritto dal titolare dell'UPD ovvero dai componenti dell'UPDD che vi hanno preso parte, dal segretario verbalizzante, nonché dall'interessato e dall'eventuale persona che lo assiste.
3. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente o dirigente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.

Articolo 14
Provvedimenti conclusivi

1. Fatto salvo quanto previsto per il rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è concluso con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro il termine perentorio di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato nel solo caso contemplato al comma 3 dell'articolo 13.
3. Ogni provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare viene trasmesso anche alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti in ordine al trattamento giuridico ed economico del dipendente o dirigente e per la conservazione degli atti a fascicolo personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 15
Termini del procedimento

1. Nel calcolo dei termini, ove non sia diversamente disposto dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, si tiene conto anche di quelli non lavorativi.
2. La violazione dei termini del procedimento disciplinare, fatta salva l'eventuale responsabilità del soggetto cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente o del dirigente e le modalità dell'esercizio dell'azione disciplinare risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Sono da considerarsi perentori il termine di 30 giorni per la contestazione dell'addebito e il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento.

Articolo 16
Comunicazioni

1. L'UPD e l'UPDD, quest'ultimo tramite il proprio Presidente, comunicano al soggetto cui è addebitabile l'infrazione, al Direttore di Direzione, al Responsabile di Struttura di Progetto o di Struttura temporanea a cui il predetto soggetto è assegnato, nonché al Direttore dell'Area afferente:
   a) la contestazione dell'addebito;
   b) la sospensione del procedimento disciplinare, fino al termine del connesso procedimento penale che abbia per oggetto, in tutto o in parte, fatti di rilevanza disciplinare in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria;
   c) il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento disciplinare;
   d) la riapertura del procedimento disciplinare sospeso nelle ipotesi previste dall'articolo 55*ter* del D.Lgs. 165/2001, mediante rinnovo della contestazione di addebito.
2. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente o al dirigente è effettuata con una delle seguenti modalità:
   a) tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente o il dirigente disponga di idonea casella di posta elettronica;
   b) tramite lettera consegnata a mano, di cui il dipendente o il dirigente deve rilasciare ricevuta di avvenuta consegna;
   c) tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
3. Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, inclusa quella relativa al provvedimento finale, vengono effettuate, in aggiunta alle forme di cui al comma 2, anche tramite altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal dirigente o dai rispettivi procuratori.
4. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente o del dirigente sono comunicati dall'UPD e dall'UPDD, per via telematica, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica entro 20 giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente o del dirigente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

Articolo 17
Tutela della riservatezza e garanzie

1. Gli atti inerenti ai procedimenti disciplinari sono trattati nel rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Al dipendente o dirigente oppure al relativo procuratore o rappresentante, se munito di apposita delega, è sempre consentito l'accesso agli atti istruttori riguardanti il procedimento disciplinare, con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, fatta salva, in deroga a tale facoltà, quanto previsto dall'articolo 54*bis*, comma 4 del D.Lgs. 165/2001.
3. Al dipendente o al dirigente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro si applicano le tutele previste dall'articolo 54*bis* del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 18
Licenziamento disciplinare

1. Nei casi in cui le condotte sanzionabili con il licenziamento disciplinare sono accertate in flagranza, si applicano le prescrizioni e i termini procedurali abbreviati previsti dai commi da 3*bis* a 3*quinquies* dell'articolo 55*quater* del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 19
Sospensione del procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, la sospensione e la riattivazione del procedimento sono disciplinate dall'articolo 55*ter* del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 20
Trasferimento, comando, distacco o dimissioni del dipendente o del dirigente

1. In caso di trasferimento del dipendente o del dirigente, a qualunque titolo, in un'altra Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente o del dirigente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente o il dirigente è trasferito. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente o il dirigente è trasferito.
2. Nel caso di sopravvenuta conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente o del dirigente, l'UPD o l'UPDD provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente o il dirigente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente o del dirigente.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare non si estingue e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 21
Mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare

1. Nei casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare previsti al comma 3, dell'articolo 55*sexies* del D.Lgs. 165/2001, il titolare della conseguente azione disciplinare è individuato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, dell'articolo 7.

Articolo 22
Pubblicità

1. Le presenti disposizioni sono pubblicate, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche nella rete intranet della Regione e ad esse viene data ampia diffusione ai fini di assicurare la massima conoscibilità delle stesse da parte dei dipendenti.

Articolo 23
Norme transitorie e finali

1. Previa intesa con la Giunta Regionale, il Consiglio regionale può avvalersi dell'UPDD per le infrazioni commesse dal personale dirigente in servizio presso il medesimo Consiglio.
2. Le presenti disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia.

(Codice interno: 363845)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103 del 07 febbraio 2018

Proroga comando part-time un giorno la settimana presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo Villesse-Gorizia, del dirigente Arch. Vincenzo FABRIS.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2018 dell'ordinanza n. 3702/2008 relativa allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo Villesse-Gorizia, si tratta pertanto con il presente provvedimento di prorogare presso il Commissario Delegato, la posizione di comando part-time, per un giorno la settimana, del dirigente regionale Arch. Vincenzo FABRIS.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con ordinanza n. 3702 del 6 settembre 2008 dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato quale Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale corridoio V - autostrada A4, il dott. Renzo TONDO - Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento ha previsto altresì l'istituzione di una struttura operativa finalizzata all'espletamento dei compiti assegnati al Commissario Delegato e composta complessivamente da non più di cinque unità di personale, anche con qualifica dirigenziale, appartenenti ad Amministrazioni Statali, Enti Pubblici Territoriali e non Territoriali, nonché Società con prevalente capitale dello Stato e delle Regioni. Il personale in parola viene posto in posizione anche di comando, previo assenso da parte dei dipendenti interessati e in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

Con decreto n. 304 del 15 aprile 2016 l'attuale Commissario Delegato in qualità di Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avv.to Debora SERACCHIANI, ha comunicato la nuova struttura operativa, individuando tra il personale, il dirigente della Regione del Veneto, Arch. Vincenzo FABRIS, per una attività da effettuare in posizione di comando per un giorno la settimana, in considerazione della particolare professionalità dell'interessato in materia di urbanistica e paesaggio.

A tal proposito con deliberazione n. 1160 del 19 luglio 2016, la Giunta Regionale ha autorizzato il comando part-time, per un giorno la settimana, del Dirigente regionale Arch. Vincenzo FABRIS, a decorrere dal 18 aprile 2016, come da dichiarazione dell'interessato trasmessa con nota del 5 dicembre 2016 prot. n. 475197.

Successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2016 è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2017 e giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 14 aprile 2017 è stata prorogata la posizione di comando part-time, per un giorno la settimana, dell'Arch. FABRIS sino al 31 dicembre 2017.

Con nota dell'8 gennaio 2018 il Commissario delegato ha richiesto la proroga dell'arch. Vincenzo FABRIS Dirigente regionale per l'anno 2018, in quanto con decreto del P.C.M. del 29 dicembre 2017, è stato confermato lo stato di emergenza.

Pertanto con nota prot. n. 27209 del 23 gennaio 2018 l'Arch. Vincenzo FABRIS ha formalizzato la richiesta di proroga del comando part-time, per un giorno la settimana, già a decorrere dal 1° gennaio 2018, peraltro confermato con parere favorevole del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio e del Vice Direttore.

Si evidenzia che giusta deliberazione n. 1112 del 29 giugno 2016, la Giunta Regionale ha disposto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dell'arch. Vincenzo FABRIS - Dirigente, a decorrere dall'1/06/2018 per maturazione del diritto a pensione, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 .

Si precisa inoltre che la Regione Veneto provvederà ad anticipare i compensi di cui all'art. 2 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, come quantificati nel decreto n. 340 del 15 aprile 2016 del Commissario Delegato, che verranno successivamente integralmente rimborsati da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., come stabilito dall'art. 6 dell'ordinanza in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA l'ordinanza n. 3702 del 6 settembre 2008 e da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 di proroga dello stato di emergenza;
VISTO il decreto n. 304 del 15 aprile 2016, con il quale l'attuale Commissario Delegato in qualità di Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avv.to Debora SERACCHIANI;
VISTA la nota prevenuta in PEC l'8 gennaio 2018 del Commissario Delegato in qualità di Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avv.to Debora SERACCHIANI;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 1160 del 19 luglio 2016 e n. 518 del 14 aprile 2017;
VISTA la nota prot. n. prot. n. 27209 del 23 gennaio 2018 dell'arch. Vincenzo FABRIS;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

delibera

1) di autorizzare la proroga della posizione di comando part-time, per un giorno la settimana, già a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 maggio 2018, per le motivazioni in premessa indicate, del dirigente di ruolo Arch. Vincenzo FABRIS - presso la struttura del Commissario Delegato in qualità di Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avv.to Debora SERACCHIANI, per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale corridoio V - autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

2) di stabilire altresì che l'Arch. Vincenzo FABRIS - Dirigente, dovrà garantire le funzioni relative alla posizione di Dirigente Regionale;

3) di dare atto che la Regione Veneto provvederà ad anticipare i compensi di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, come quantificati nel decreto n. 340/2016 dell'attuale Commissario Delegato, che verranno successivamente integralmente rimborsati da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., analogamente alle giornate di effettiva presenza con computo in quinti, come previsto dall'art. 6 dell'ordinanza in parola;

4) di dare atto che la Direzione Organizzazione e Personale dovrà quantificare e comunicare alla concessionaria Autovie Venete S.p.A., gli oneri derivanti dal presente provvedimento, che saranno oggetto di integrale rimborso;

5) di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6) di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 363894)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 104 del 07 febbraio 2018

Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018: avvio della procedura e approvazione avviso per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari (art. 10, comma 3, L. 243/2012 e art. 2, DPCM n. 21/2017).
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso che dà avvio all'Intesa regionale per la realizzazione di investimenti nel territorio regionale, anno 2018, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 sul pareggio di bilancio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il presente provvedimento costituisce la premessa per l'avvio della procedura di Intesa regionale, anno 2018, finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 (legge sul pareggio di bilancio come modificata ed integrata dalla L. 164/2016) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.02.2017, n. 21 (d'ora in poi "DPCM") che ne ha disciplinato i criteri e le modalità di attuazione.

Il citato art. 10, comma 3, prevede che le operazioni oggetto dell'Intesa, ovvero la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione (Regione, città metropolitana di Venezia, province e comuni, comuni facenti parte di unione di comuni). Il saldo in oggetto è disciplinato dall'art. 9, comma 1, L. 243/2012, il quale prevede che i bilanci delle Regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'art. 1, comma 486-bis, L. 232/2016, come introdotto dall'art. 1, comma 874, lettera b), L. 205/2017, ha previsto, a partire dal 2018, che i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 267/2000, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, L. 243/2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

L'art. 1, comma 3 del DPCM, prevede che ciascun ente territoriale può comunque effettuare operazioni di indebitamento e utilizzare i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo obiettivo di "pareggio" di bilancio: tali operazioni non costituiscono oggetto del DPCM e non necessitano quindi di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di Intesa regionale.

L'art. 10 comma 4, L. 243/2012 dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

Per il 2018 il DPCM prevede che le Regioni avviino l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15.02.2018, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali (art. 2, commi 1 e 15). L'avviso deve contenere le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di priorità per la distribuzione degli stessi, fissati dallo stesso art. 2 ai successivi commi 6 e 7.

L'avvio dell'iter deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contestualmente alla pubblicazione dell'avviso; inoltre nella fase di avvio della procedura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle Autonomie locali, per garantire la più ampia divulgazione.

L'art. 2, comma 8 del DPCM prevede che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano cedere agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

A tal proposito, si sottolinea che le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, ed in particolare i tagli continuativi e strutturali introdotti dalle stesse, condizionano pesantemente gli equilibri del bilancio regionale anche con riferimento all'anno

2018.

Il taglio complessivo ai trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 ammonta a 10.397 milioni di euro, di cui 7.604 milioni, in base alle intese Stato-Regioni degli anni precedenti, sono già andati a ridurre il finanziamento sanitario.

Per tali motivi, data l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione del Veneto per l'anno 2018, si ritiene di non attuare per l'anno 2018, a normativa vigente, le possibilità previste dall'art. 2, comma 8.

Ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale, la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali del Veneto, nella seduta dell' 1.02.2018, ha condiviso le modalità attuative ed i criteri per l'attribuzione degli spazi finanziari che si renderanno disponibili nell'ambito dell'Intesa stessa, come risulta dal parere favorevole e-spresso all'unanimità, **Allegato A** al presente provvedimento.

Alla luce di quanto condiviso con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, i criteri e le modalità attuative dell'Intesa sono le seguenti:

1. Annualità di cessione e acquisizione degli spazi finanziari ed esigibilità impegni

a. Le domande di cessione o acquisizione degli spazi finanziari, finalizzate ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, possono essere presentate a valere su uno o più esercizi del triennio 2018-2020; gli importi saranno espressi in migliaia di euro;
b. per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
c. per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018, 2019 o 2020) anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

2. Modalità di recupero/restituzione degli spazi finanziari ceduti/acquisiti

La compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti, è così disciplinata:

a. gli spazi ceduti/acquisiti nell'anno di riferimento (uno o più anni del triennio 2018-2020) saranno recuperati/restituiti nel biennio successivo;
b. le percentuali di recupero/restituzione sono così stabilite:
    - ♦ primo anno: 50 per cento;
    - ♦ secondo anno: 50 per cento.

Gli enti cedenti possono anche rinunciare, in tutto o in parte, alla restituzione degli spazi ceduti, nel qual caso le comunicazioni sui recuperi riportano valori pari a zero o importi complessivamente inferiori a quello degli spazi ceduti.

3. Criteri di riparto e attribuzione degli spazi finanziari

Il plafond degli spazi finanziari ceduti, sarà attribuito a beneficio degli Enti richiedenti secondo i seguenti criteri di riparto, in ordine di priorità, fino a concorrenza della disponibilità:

a. comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante o-perazioni di indebitamento;
b. comuni istituiti, nel quinquennio precedente (2013-2017), a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio 2018;
c. enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;

d. enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;
e. con riferimento alle lettere c) e d), si precisa che saranno soddisfatte prima le richieste di tutti gli enti che realizzano gli investimenti finanziati con avanzo vincolato e poi quelle finanziate con avanzo libero. Se un ente dovesse richiedere sia investimenti finanziati da avanzo vincolato che investimenti finanziati da avanzo libero, ed avesse una più alta incidenza del rapporto Fondo di cassa/quota vincolata avanzo, questo non darebbe all'ente priorità per le richieste dello stesso ente finanziate da avanzo libero;
f. gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che hanno fatto richiesta di spazi per investimenti da finanziare attraverso indebitamento, e che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, dando priorità agli enti che presentano un indice di debito pro-capite più basso;
g. gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che non dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa completi del cronoprogramma della spesa, in base all'ordine di priorità (fonti di finanziamento e indicatori di bilancio) stabilito dalle lettere da c) a f);
h. nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera a), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da b) a g);
i. nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera b), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da c) a g);
j. per il migliore esito del coordinamento territoriale e di utilizzo degli spazi finanziari e per l'accelerazione degli investimenti, la Regione ha la facoltà, da esprimere con la delibera di conclusione dell'Intesa, all'esito delle domande di cessione/acquisizione degli spazi comunicate dagli Enti locali, e d'intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, di acquisire gli spazi finanziari differenziali risultanti dalle domande stesse.

4. Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

Dal punto di vista della raccolta delle domande da parte delle Amministrazioni interessate, l'ANCI Veneto si è resa disponibile anche per il 2018 a collaborare con l'Amministrazione regionale, nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, quanto a:

- attività di caricamento/acquisizione dei dati in formato elettronico e di garanzia di corrispondenza dei dati informatici rispetto alle certificazioni documentali provenienti dagli enti locali;
- attività di assistenza agli enti locali nella compilazione delle schede.

A tal fine si propone che le domande di adesione all'Intesa, redatte utilizzando esclusivamente il modello di domanda, **Allegato B1**, comprensivo della scheda da compilare, anche in formato elaborabile, per le informazioni sugli spazi finanziari e sui dati di bilancio, siano fatte pervenire dagli enti interessati, sotto la loro diretta responsabilità, **entro e non oltre il termine perentorio del 03.04.2018** all'indirizzo pec di ANCI Veneto: *anciveneto@pec.it*, specificando nell'oggetto: *"Invio domanda di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018"*. Il termine del 03.04.2018 è il primo giorno lavorativo utile successivo al 31.03.2018, termine fissato dal DPCM, che tuttavia cade di sabato.

Le domande così verificate e ritenute ammissibili da ANCI Veneto, saranno dallo stesso trasmesse successivamente alla Direzione Enti Locali e Strumentali, la quale attesterà la correttezza della trasmissione delle domande da parte di ANCI Veneto e l'ammissibilità definitiva delle stesse e provvederà ad inoltrarle all'Area Risorse Strumentali per i successivi adempimenti nel merito di competenza.

Come previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM, sarà cura dei rappresentanti regionali degli Enti locali garantire la massima pubblicità di tale provvedimento.

5. Conclusione dell'Intesa e comunicazione esiti

Ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 15, del citato DPCM, la Regione, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine del 03.04.2017, approva, con delibera di Giunta, l'Intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili, entro il termine perentorio del 30.04.2018, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali

delle autonomie locali.

Entro la medesima datagli esiti dell'Intesa saranno comunicatiagli enti locali interessati e saranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, L. 243/2012.

6. Potere sostitutivo e sanzioni

E' previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale nell'avvio e conclusione dell'Intesa.

L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della L. 243/2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470, L. 232/2016. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento (art. 1, comma 507, L. 232/2016 come introdotto dall'art. 1, comma 874, lett. q), L. 205/2017). Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, ad esempio nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

L'art. 2, comma 14 del DPCM stabilisce che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati per effetto dell'Intesa, a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del D.Lgs. 229/2011. Il successivo art. 5, comma 3 del DPCM, stabilisce che qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione dell'Intesa non effettui la trasmissione delle predette informazioni, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto (come previsto anche dall'art. 1, comma 508, L. 232/2016).

Infine l'art. 5, comma 1, del DPCM prevede, che la Regione che non sancisce l'Intesa, nell'anno successivo a quello di inadempienza :

- non può impegnare spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotte dell'1 per cento (art. 1, comma 475, lett. c), L. 232/2016);
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto art. 1, comma 475, lett. e), L. 232/2016).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31, L. 03.08.1999, n. 265";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2011, n. 229 "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), L. 31.12.2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTA la L. 24.12.2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture";

VISTO il D.L. 17.10.2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016" convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229;

VISTA la L. 11.12.2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTO il D.L. 24.04.2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"
convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96;

VISTO il DPCM 21.02.2017, n. 21, recante disposizioni in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali";

VISTA la L. 27.12.2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza Permanente Regione - autonomie locali nella seduta dell' 1.02.2018;

VISTO l'avviso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo al "Patto di solidarietà nazionale verticale 2018", di cui all'art. 1, commi da 495 a 501, L. 232/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

delibera

1. di approvare le premesse e gli **Allegati A, B e B1**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare avvio all'iter dell'Intesa regionale per l'anno 2018, finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 e dell'art. 2 del DPCM 21.02.2017, n. 21;
3. di prendere atto che, in base all'art. 1, comma 3 del DPCM citato, ciascun ente territoriale può comunque effettuare operazioni di indebitamento e utilizzare i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo obiettivo di "pareggio" di bilancio e che quindi tali operazioni non costituiscono oggetto dell'Intesa regionale;
4. di non attuare per l'anno 2018, a normativa vigente, per i motivi espressi in premessa, la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 8, del DPCM n. 21/2017;
5. di prendere atto del parere favorevole della Conferenza permanente Regione - autonomie locali, come espresso all'unanimità nella seduta dell' 1.02.2018, **Allegato A**;
6. di approvare l'Avviso di cui all'**Allegato B,** contenente le modalità di attuazione dell'Intesa e i criteri di attribuzione e restituzione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti da pubblicare sul sito istituzionale entro il termine del 15.02.2018;
7. di avvalersi della collaborazione di ANCI Veneto, che si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione regionale, nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, quanto a:

    - ♦ attività di caricamento/acquisizione dei dati in formato elettronico e di garanzia di corrispondenza dei dati informatici rispetto alle certificazioni documentali provenienti dagli enti locali;
    - ♦ attività di assistenza agli enti locali nella compilazione delle schede;

8. di stabilire il termine perentorio del 03.04.2017 per la comunicazione da parte degli Enti interessati delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari, redatte utilizzando esclusivamente il modello di domanda, **Allegato B1**, comprensivo della scheda da compilare, anche in formato elaborabile, sugli spazi finanziari e sui dati di bilancio, e che i medesimi enti faranno pervenire esclusivamente all'indirizzo pec di ANCI Veneto: *anciveneto@pec.it*, specificando nell'oggetto della pec: *"Invio richiesta di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018"*;
9. di stabilire che ANCI Veneto, verificate le domande/attestazioni pervenute entro il termine di cui al punto 8, provvederà successivamente alla trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili alla Direzione Enti Locali e Strumentali;
10. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali di attestare la correttezza della trasmissione delle domande da parte di ANCI Veneto e l'ammissibilità definitiva delle stesse e di provvedere ad inoltrarle all'Area Risorse strumentali per i successivi adempimenti nel merito di competenza;
11. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali del coordinamento e della supervisione dell'Intesa;

12. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la ripartizione degli spazi finanziari disponibili, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali o con la Conferenza permanente regione-autonomie locali;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 104 del 07 febbraio 2018 pag. 1/1

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

(L.R. n. 20/1997 e s.m.i.)

PARERE DELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 2018 (n. 1/2018)

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI, nella seduta tenutasi in data 1° febbraio 2018;

- richiamate le disposizioni di cui alla Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;
- premesso che la Conferenza è stata convocata con nota prot. n. 29130 del 24 gennaio 2018 per esprimere, tra l'altro, parere sulla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto: ***"Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018: avvio della procedura e approvazione avviso per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari (art. 10, comma 3 della L. 243/2012 e art. 2 del DPCM 21.02.2017, n. 21)"***;
- sentita l'illustrazione della proposta di DGR in esame da parte del Vicepresidente GIANLUCA FORCOLIN e del Direttore dell'Area Risorse Strumentali GIANLUIGI MASULLO;
- sentiti gli interventi dei presenti;
- dato atto, altresì, che il Direttore dell'Area Risorse Strumentali GIANLUIGI MASULLO ha comunicato di stralciare il paragrafo 5) delle premesse della citata proposta di DGR, nonché il paragrafo 4) dell'Allegato B della stessa alla voce "*Introduzione e Quadro Normativo*" (riferiti agli Enti Locali colpiti dal sisma), inseriti per mero errore materiale e non pertinenti alla fattispecie in esame;
- con il **voto favorevole** del Presidente GIANLUCA FORCOLIN, di PIER LUIGI SVALUTO FERRO (delegato dal rappresentante UPI Veneto ENOCH SORANZO), del rappresentante ANCI Veneto MARIA ROSA PAVANELLO e del rappresentante UNCEM Veneto ENNIO VIGNE;

esprime, all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto: ***"Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018: avvio della procedura e approvazione avviso per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari (art. 10, comma 3 della L. 243/2012 e art. 2 del DPCM 21.02.2017, 21)".***

Il verbalizzante
FRANCO BOLDRIN

d'ordine del
Presidente della Conferenza Permanente
Regione - Autonomie Locali
Vicepresidente GIANLUCA FORCOLIN

Il Direttore
della Direzione Enti Locali e Strumentali
Avv. ENRICO SPECCHIO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 104 del 07 febbraio 2018 pag. 1/5

INTESA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE DEL VENETO-ANNO 2018- AI SENSI DELL'ART. 10, L. 243/2012.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSIONE O ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI

Introduzione e Quadro normativo

Il presente Avviso costituisce l'avvio della procedura di Intesa regionale, anno 2018, finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 10 comma 3, L. 243/2012 (legge sul pareggio di bilancio come modificata ed integrata dalla L. 164/2016) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.02.2017, n. 21 (d'ora in poi "DPCM") che ne ha disciplinato i criteri e le modalità di attuazione.

Il citato art. 10 comma 3, prevede che le operazioni oggetto dell'Intesa, ovvero la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione (Regione, città metropolitana di Venezia, province e comuni, comuni facenti parte di unione di comuni). Il saldo in oggetto è disciplinato dall'art. 9, comma 1, della L. 243/2012, il quale prevede che i bilanci delle Regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'articolo 1, comma 486-bis, L. 232/2016, come introdotto dall'art. 1, comma 874, lettera b), L. 205/2017, ha previsto, a partire dal 2018, che i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 267/2000, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, L. 243/2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

L'art. 1, comma 3 del DPCM, prevede che ciascun ente territoriale può comunque effettuare operazioni di indebitamento e utilizzare i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo obiettivo di "pareggio" di bilancio: tali operazioni non costituiscono oggetto del DPCM e non necessitano quindi di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di Intesa regionale.

L'art. 10, comma 4, L. 243/2012 dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

Per il 2018 il DPCM prevede che le Regioni avviino l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15.02.2018, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali (art. 2, commi 1 e 15). L'avviso deve contenere le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di priorità per la distribuzione degli stessi, fissati dallo stesso art. 2 ai successivi commi 6 e 7.

L'avvio dell'iter deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contestualmente alla pubblicazione dell'avviso; inoltre nella fase di avvio

della procedura, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle Autonomie locali, per garantire la più ampia divulgazione.

Ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale, la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali del Veneto, nella seduta dell' 1.02.2018, ha condiviso le modalità attuative ed i criteri per l'attribuzione degli spazi finanziari che si renderanno disponibili nell'ambito dell'Intesa stessa.

Alla luce di quanto condiviso con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, i criteri e le modalità attuative dell'Intesa sono le seguenti:

1. Annualità di cessione e acquisizione degli spazi finanziari ed esigibilità impegni

a) Le domande di cessione o acquisizione degli spazi finanziari, finalizzate ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, possono essere presentate a valere su uno o più esercizi del triennio 2018-2020; gli importi saranno espressi in migliaia di euro;

b) per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;

c) per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018, 2019 o 2020) anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

2. Modalità di recupero/restituzione degli spazi finanziari ceduti/acquisiti

La compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti, è così disciplinata:

a) gli spazi ceduti/acquisiti nell'anno di riferimento (uno o più anni del triennio 2018-2020) saranno recuperati/restituiti nel biennio successivo;
b) le percentuali di recupero/restituzione sono così stabilite:
   - primo anno: 50 per cento;
   - secondo anno: 50 per cento.

Gli enti cedenti possono anche rinunciare, in tutto o in parte, alla restituzione degli spazi ceduti, nel qual caso le comunicazioni sui recuperi riportano valori pari a zero o importi complessivamente inferiori a quello degli spazi ceduti.

3. Criteri di riparto e attribuzione degli spazi finanziari

Il plafond degli spazi finanziari ceduti, sarà attribuito a beneficio degli Enti richiedenti secondo i seguenti criteri di riparto, in ordine di priorità, fino a concorrenza della disponibilità:

a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento;

b) comuni istituiti, nel quinquennio precedente (2013-2017), a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio 2018;

c) enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;

d) enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;

e) con riferimento alle lettere c) e d), si precisa che saranno soddisfatte prima le richieste di tutti gli enti che realizzano gli investimenti finanziati con avanzo vincolato e poi quelle finanziate con avanzo libero. Se un ente dovesse richiedere sia investimenti finanziati da avanzo vincolato che investimenti finanziati da avanzo libero, ed avesse una più alta incidenza del rapporto Fondo di cassa/quota vincolata avanzo, questo non darebbe all'ente priorità per le richieste dello stesso ente finanziate da avanzo libero;

f) gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che hanno fatto richiesta di spazi per investimenti da finanziare attraverso indebitamento, e che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, dando priorità agli enti che presentano un indice di debito pro-capite più basso;

g) gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che non dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa completi del cronoprogramma della spesa, in base all'ordine di priorità (fonti di finanziamento e indicatori di bilancio) stabilito dalle lettere da c) a f);

h) nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera a), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da b) a g);

i) nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera b), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da c) a g);

j) per il migliore esito del coordinamento territoriale e di utilizzo degli spazi finanziari e per l'accelerazione degli investimenti, la Regione ha la facoltà, da esprimere con la delibera di conclusione dell'Intesa, all'esito delle domande di cessione/acquisizione degli spazi comunicate dagli Enti locali, e d'intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, di acquisire gli spazi finanziari differenziali risultanti dalle domande stesse.

4. Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

Dal punto di vista della raccolta delle domande da parte delle Amministrazioni interessate, l'ANCI Veneto si è resa disponibile anche per il 2018 a collaborare con l'Amministrazione regionale, nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, quanto a:

- attività di caricamento/acquisizione dei dati in formato elettronico e di garanzia di corrispondenza dei dati informatici rispetto alle certificazioni documentali provenienti dagli enti locali;
- attività di assistenza agli enti locali nella compilazione delle schede.

A tal fine si propone che le domande di adesione all'Intesa, redatte utilizzando esclusivamente il **modello di domanda allegato** comprensivo della scheda da compilare, anche in formato elaborabile, per le informazioni sugli spazi finanziari e sui dati di bilancio, siano fatte pervenire dagli enti interessati, sotto la loro diretta responsabilità, **entro e non oltre il termine perentorio del 03.04.2018** all'indirizzo pec di ANCI Veneto: *anciveneto@pec.it*, specificando nell'oggetto: *"Invio domanda di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018"*.

Le domande così verificate e ritenute ammissibili da ANCI Veneto, saranno dallo stesso trasmesse successivamente alla Direzione Enti Locali e Strumentali, la quale attesterà la correttezza della trasmissione delle domande da parte di ANCI Veneto e l'ammissibilità definitiva delle stesse e provvederà ad inoltrarle all'Area Risorse Strumentali per i successivi adempimenti nel merito di competenza.

Come previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM, sarà cura dei rappresentanti regionali degli Enti locali garantire la massima pubblicità di tale provvedimento.

5. Conclusione dell'Intesa e comunicazione esiti

Ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 15, del citato DPCM, la Regione, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine del 03.04.2018, approva, con delibera di Giunta, l'Intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili, entro il termine perentorio del 30.04.2018, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Entro la medesima data gli esiti dell'Intesa saranno comunicati agli enti locali interessati e saranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, L. n. 243/2012.

6. Potere sostitutivo e sanzioni

E' previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale nell'avvio e conclusione dell'Intesa.

L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10, L. 243/2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470, L. 232/2016. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento (art. 1, comma 507, L. 232/2016 come introdotto dall'art. 1, comma 874, lett. q), L. 205/2017). Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, ad esempio nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

L'art. 2, comma 14 del DPCM stabilisce che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati per effetto dell'Intesa, a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi

del D.Lgs. n. 229/2011. Il successivo art. 5 comma 3 del DPCM, stabilisce che qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione dell'Intesa non effettui la trasmissione delle predette informazioni, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto (come previsto anche dall'art. 1, comma 508, L. 232/2016).

Infine l'art. 5, comma 1, del DPCM prevede, che la Regione che non sancisce l'Intesa, nell'anno successivo a quello di inadempienza :
- non può impegnare spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotte dell'1 per cento (art. 1, comma 475, lett. c), L. 232/2016);
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto art. 1, comma 475, lett. e), L. 232/2016).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 104 del 07 febbraio 2018

MODELLO DI DOMANDA

INTESA REGIONALE
PER GLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE DEL VENETO – Anno 2018
(art. 10, comma 3, L. 243/2012, DPCM approvato 21.02.2017, n. 21)

DOMANDA DI CESSIONE O ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI

Da inviare solo ed esclusivamente via pec all'indirizzo anciveneto@pec.it entro il 03/04/2018 specificando nell'oggetto della pec: "Invio domanda di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018".

ANCI VENETO

e, p.c. UPI VENETO

I sottoscritti_____Sindaco del Comune di/Presidente della Provincia di/ Sindaco della Città Metropolitana di _____in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente e _____ in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente

chiedono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3 L. 243/2012, e del DPCM approvato in data 21.02.2017, n. 21, recante disposizioni in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali", che il/la Comune/Provincia/Città Metropolitana di _____ aderisca all'Intesa regionale per gli investimenti nella Regione del Veneto – anno 2018, secondo le modalità e gli importi riportati nella scheda in allegato.

A tal fine, sulla scorta degli atti d'Ufficio, congiuntamente attestano e certificano, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni riportate nella medesima scheda.

In fede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL SINDACO/PRESIDENTE

_____ _____

Data _____ Prot. _____ Timbro

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 104 del 07 febbraio 2018

INTESA REGIONALE PER INVESTIMENTI NELLA REGIONE DEL VENETO - Anno 2018
SCHEDA DA COMPILARE DA PARTE DEGLI ENTI

All'ANCI Veneto
anciveneto@pec.it

ENTE	
Comune	
Comune facente parte di Unione	
Provincia	
Città metropolitana	

PARTE A) CESSIONE DI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliaia di euro)

SPAZI FINANZIARI: DOMANDA DI CESSIONE								
Importo degli spazi finanziari da cedere (SFC) *(migliaia di euro)*			Tempi e modalità di compensazione (recupero) degli spazi finanziari ceduti (miglioramento del saldo): *(migliaia di euro)*					
2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**
SFC2018	SFC2019	SFC2020	SFC2018*50%	SFC2018*50%	SFC2019*50%	SFC2019*50%	SFC2020*50%	SFC2020*50%

PARTE B) ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliaia di euro)

NOTA BENE:

Gli spazi da acquisire per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Diversamente, gli spazi da acquisire per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018, 2019 o 2020) anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

SPAZI FINANZIARI: DOMANDA DI ACQUISIZIONE								
Importo degli spazi finanziari da acquisire (SFA) *(migliaia di euro)*			Tempi e modalità di compensazione (restituzione) degli spazi finanziari acquisiti (peggioramento del saldo): *(migliaia di euro)*					
2018	**2019** *(solo per investimenti finanziati con indebitamento)*	**2020** *(solo per investimenti finanziati con indebitamento)*	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**
SFA2018	SFA2019	SFA2020	SFA2018*50%	SFA2018*50%	SFA2019*50%	SFA2019*50%	SFA2020*50%	SFA2020*50%

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 104 del 07 febbraio 2018

PARTE C) ALTRE INFORMAZIONI PER IL RIPARTO DEGLI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliaia di euro)
(da compilare da parte di tutti gli Enti che richiedono spazi finanziari, anche dai Comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti nel quinquennio 2013-2017 a seguito di processo di fusione previsto dalla legislazione vigente e concluso entro il 1° gennaio 2018)

TIPOLOGIA E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER CUI SONO STATE PRESENTATE DOMANDE DI ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI									
IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI PER CUI SONO STATE PRESENTATE DOMANDE DI ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI *(migliaia di euro)*									
FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	**2018**			**2019**			**2020**		
	Importo investimenti per i quali l'Ente **DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	Importo investimenti per i quali l'Ente **NON DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	**TOTALE**	Importo investimenti per i quali l'Ente **DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	Importo investimenti per i quali l'Ente **NON DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	**TOTALE**	Importo investimenti per i quali l'Ente **DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	Importo investimenti per i quali l'Ente **NON DISPONE** di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa	**TOTALE**
AVANZO VINCOLATO									
AVANZO LIBERO									
INDEBITAMENTO									
TOTALE									

1	comune esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti	SI/NO
2	comune istituito nel quinquennio 2013-2017 a seguito di processo di fusione previsto dalla legislazione vigente e concluso entro il 1° gennaio 2018	SI/NO
3	Importo del **fondo di cassa** al 31/12/2017 risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
4	Importo della **quota vincolata** del risultato di amministrazione al 31/12/2017 destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
5	Importo della **quota libera** del risultato di amministrazione al 31/12/2017 destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
6=3/4	**incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata** agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
7=3/5	**incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera** del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
8	**Debito** residuo complessivo al 31/12/2017 (valore assoluto)	
9	Popolazione al 31/12/2017	
10=8/9	**Debito** residuo complessivo pro-capite al 31/12/2017	

(Codice interno: 363846)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 07 febbraio 2018

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 363847)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 07 febbraio 2018

N. 18 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 363848)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 del 07 febbraio 2018

Ratifiche dei DPGR n. 3 del 15/01/2018 e n. 6 del 18 gennaio 2018, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 363849)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 07 febbraio 2018

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA. Fondi FEAGA e FEASR. Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020. Approvazione di schema di convenzione Regione del Veneto e AVEPA per l'attuazione di forme di collaborazione operativa tramite l'assegnazione di personale e l'utilizzo di graduatorie concorsuali.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
In considerazione del ruolo di Avepa di organismo pagatore dei fondi FEAGA e FEARS e di Audit nel programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020, si approva uno schema di convenzione per l'attuazione di forme di collaborazione nei predetti ambiti tramite assegnazione di personale e l'utilizzo reciproco di graduatorie.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 31 del 9/11/2001 è stata istituita l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale ente strumentale regionale.

La legge istitutiva:

- attribuisce ad AVEPA le funzioni di organismo pagatore per la Regione Veneto di aiuti contributi e premi comunitari finanziati dai fondi PAC;
- prevede che possa essere affidata all'Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché specifiche competenze di gestione di fondi ulteriori rispetto a quelli agricoli.

All'interno dell'amministrazione regionale operano le Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), del Programma Operativo Regionale (POR) FESR, e del Programma Italia-Croazia (2014-2020).

Nel rispetto delle richiamate previsioni normative regionali e considerata l'attivazione delle predette Autorità di gestione, la Regione ha delegato ad AVEPA molteplici funzioni in ambito agricolo, tra le quali la gestione di: schedario viticolo, albi DOC e elenchi IGT, fascicolo aziendale, carburanti agricoli agevolati, le attività precedentemente svolte dai servizi ispettorati regionali dell'agricoltura, censimenti ISTAT, banca della terra. Ha inoltre delegato, in ambito non agricolo, la funzione di Autorità di Audit per il programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (DGRV 1654/2015) e di Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (DGRV 226/2017);

Per gran parte delle predette funzioni delegate sono state regolamentate specificamente le forme di collaborazione tra le due amministrazioni anche relativamente alla reciproca condivisione di personale. Ciò è avvenuto, in particolare, con DGRV 2923 del 28/12/2012, che ha approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e AVEPA per l'attuazione, in via sperimentale, di forme di collaborazione operativa tramite il distacco di personale, peraltro limitatamente al personale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, con scadenza a febbraio 2018, nonché con DGRV 226/2017 con la quale AVEPA è stata nominata Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.

Occorre ora disciplinare la collaborazione tra Regione e AVEPA relativamente al ruolo di organismo pagatore con riguardo ai fondi FEAGA e FEASR e di Autorità di Audit del Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020.

Si propone, al riguardo, l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'**Allegato A**). Con la convenzione, si prevede l'assegnazione reciproca e temporanea di personale tra le due amministrazioni, con la quale possono essere affrontati in modo più flessibile ed efficace i picchi di attività sia a livello programmatorio e di monitoraggio che a livello operativo e di erogazione. Si tratta di affrontare in modo ancor più collaborativo il complesso mondo della gestione dei fondi comunitari mettendo in connessione le strutture deputate alla programmazione monitoraggio controllo con quelle operative e utilizzare al meglio il patrimonio di risorse acquisito nel tempo. Ulteriore strumento di attuazione della collaborazione sul piano delle risorse umane previsto dallo schema di convenzione è quello dell'utilizzo reciproco delle graduatorie di concorso dei due enti, prevista in via generale dalla deliberazione di Giunta regionale del 6.12.2017 n. 1948, ai sensi dell'art. 3, comma 61, legge n. 350 del 2003, in funzione del rafforzamento della qualità ed efficienza delle operazioni di reclutamento, mediante l'acquisizione di profili professionali per i quali la Regione non ha attivato e non attivi procedure concorsuali dando luogo a specifiche graduatorie.

Si propone, pertanto, l'approvazione dello schema di convenzione per l'attuazione di forme di collaborazione operativa tramite l'assegnazione di personale e l'utilizzo di graduatorie concorsuali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 31 del 9/11/2001

VISTO l'art. 3, comma 61, legge n. 350/03;

VISTO l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la deliberazione n. 1948 del 6 dicembre 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

VISTA la DGR 1994 del 6 dicembre 2016;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa descritte ed approvate, lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**) della presente deliberazione, per l'attuazione di forme di collaborazione operativa tramite l'assegnazione di personale e l'utilizzo di graduatorie concorsuali;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale alla sottoscrizione della convenzione;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale all'attuazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 108 del 07 febbraio 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE OPERATIVA TRAMITE L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE E IL RECIPROCO UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI CONCORSO PUBBLICO

tra

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Organizzazione e Personale con sede in Venezia – Cannaregio n. 168, CF 80007580279, che interviene al presente atto in persona dell'avv.to Franco BOTTEON, nato a Vittorio Veneto (TV) il 1° luglio 1961,

e

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA con sede in Padova - Via Niccolò Tommaseo n. 67/C - C.F. 90098670277, che interviene al presente atto in persona del signor Fabrizio STELLA, nato a Padova il 6 novembre1962, Direttore dell'Agenzia nominato con DGR n. 2030/2016,

in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. …..del……, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Con la legge regionale n. 31 del 9/11/2001 è stata istituita l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale ente strumentale regionale.
La legge istitutiva:

- attribuisce ad AVEPA le funzioni di organismo pagatore per la Regione Veneto di aiuti contributi e premi comunitari finanziati dai fondi PAC;
- prevede che possa essere affidata all'Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché specifiche competenze di gestione di fondi ulteriori rispetto a quelli agricoli.

All'interno dell'amministrazione regionale operano le Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), del Programma Operativo Regionale (POR) FESR, e del Programma Italia-Croazia (2014-2020).

Nel rispetto delle richiamate previsioni normative regionali e considerata l'attivazione delle predette Autorità di gestione, la Regione ha delegato ad AVEPA molteplici funzioni in ambito agricolo, tra le quali la gestione di: schedario viticolo, albi DOC e elenchi IGT, fascicolo aziendale, carburanti agricoli agevolati, le attività precedentemente svolte dai servizi ispettorati regionali dell'agricoltura, censimenti ISTAT, banca della terra. Ha inoltre delegato, in ambito non agricolo, la funzione di Autorità di Audit per il programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (DGRV 1654/2015) e di Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (DGRV 226/2017).

Per gran parte delle predette funzioni delegate sono state regolamentate specificamente le forme di collaborazione tra le due amministrazioni anche relativamente alla reciproca condivisione di personale. Ciò è avvenuto, in particolare, con DGRV 2923 del 28/12/2012, che ha approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e AVEPA per l'attuazione, in via sperimentale, di forme di collaborazione operativa tramite il distacco di personale, peraltro limitatamente al personale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, con

scadenza a febbraio 2018, nonché con DGRV 226/2017 con la quale AVEPA è stata nominata Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.

Occorre ora disciplinare la collaborazione tra Regione e AVEPA relativamente al ruolo di organismo pagatore con riguardo ai fondi FEAGA e FEASR e di Autorità di Audit del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

VISTI

Gli artt. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 3 comma 61 della legge 350/2003

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra Regione e AVEPA relativamente al ruolo di organismo pagatore con riguardo ai fondi FEAGA e FEASR e di Autorità di Audit del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

La Regione e AVEPA individuano i responsabili dell'attuazione della presente convenzione nelle persone di:
a) dirigente protempore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto;
b) dirigente protempore dell'area Amministrazione e contabilità dell'AVEPA.

Capo I
ASSEGNAZIONE DI PERSONALE

Art. 2

Ai fini dell'attuazione della collaborazione di cui all'art. 1, ciascun ente sottoscritto mette a disposizione dell'altro il personale di appartenenza, nella misura, con le modalità e i tempi da concordare da definirsi in relazione alle specifiche esigenze.
La messa a disposizione del personale avviene sulla base di comunicazioni intercorrenti tra gli enti che individuino le specifiche esigenze perseguite, il programma da attuare, la quantificazione e identificazione del profilo del personale richiesto e la durata della messa a disposizione.
I responsabili dell'attuazione della presente convenzione disporranno l'assegnazione del personale richiesto previo nulla osta per la Regione del Veneto del dirigente dell'Area di appartenenza del dipendente individuato, e per l'Avepa del Direttore.

Art. 3

La durata dell'assegnazione del personale di cui all'art. 2 viene di volta in volta definita tra le parti fino ad un massimo di tre anni.

Art. 4

Per tutto il periodo di assegnazione, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'ente datore di lavoro, mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti CCNL applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali e acquisiti dai dipendenti al momento dell'inizio della decorrenza dell'assegnazione.
Gli oneri per la corresponsione del trattamento economico rimangono a carico dell'ente datore di lavoro.
Le prerogative, i congedi ordinari e i permessi sono concessi, sulla base delle norme di legge e del contratto collettivo nazionale e decentrato del comparto Regioni EELL, dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione, assicurando in ogni caso il godimento dei diritti acquisiti dal personale al momento dell'assegnazione; le assenze per malattia sono rilevate e gestite dal medesimo responsabile nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva applicabile al comparto Regioni EE.LL.

Art. 5

In relazione all'assegnazione di cui all'art. 2 l'ente assegnatario dovrà osservare i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al responsabile dell'attuazione della presente convenzione per l'ente datore di lavoro, infortuni, malattie, permessi e congedi ordinari riferiti al personale temporaneamente assegnato nonché tutti i dati necessari per la corretta redazione dei cedolini stipendiali, ivi comprese le voci relative a rimborsi, valutazioni dell'operato, etc.;
- comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all'ente datore di lavoro il potere disciplinare.

Art. 6

La presente convenzione impegna le parti e il personale temporaneamente assegnato a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra parte senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Art. 7

L'ente assegnatario provvede a estendere al personale temporaneamente assegnato le proprie coperture assicurative private per responsabilità civile verso terzi, restando le altre coperture assicurative a carico dell'Ente assegnante.
Il personale temporaneamente assegnato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8

Le parti e il personale temporaneamente assegnato si impegnano a osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") le parti e il personale temporaneamente assegnato prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e

attività connesse al presente protocollo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Capo II
UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI

Art. 9

Le parti concordano di consentire il reciproco utilizzo delle graduatorie già approvate e da approvare entro la durata della presente convenzione, subordinatamente alle esigenze dell'ente titolare delle graduatorie. L'utilizzo è in concreto concordato mediante scambio di lettere tra i soggetti responsabili dell'attuazione della convenzione, previo nulla osta del direttore d'Area interessato.

Art. 10

Successivamente all'accordo fra le parti di cui all'art. 9, qualora una amministrazione intenda utilizzare detta graduatoria, prima di contattare il candidato idoneo interessato, inoltra richiesta formale all'altro ente.

Art. 11

In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato nelle graduatorie di cui all'art. 9, l'ente interessato e il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

Art. 12

Qualora una delle amministrazioni intendesse assumere a tempo indeterminato dalla graduatoria di cui all'art. 9 un candidato che, nel frattempo ha preso servizio a tempo determinato, in ragione della presente Convenzione, presso l'altra amministrazione, quest'ultima si impegna ad agevolare l'assunzione a tempo indeterminato rispettando i termini da questa richiesti, esonerando il dipendente dal rispetto dei termini di preavviso.

Art. 13

L'eventuale rifiuto di prendere servizio presso l'amministrazione diversa da quella che ha approvato la graduatoria non pregiudicherà la posizione in graduatoria del candidato medesimo.

Art. 14

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui all'art. 9 deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché con quelli posti dalla Regione nei confronti degli enti regionali in materia di assunzioni.

Art. 15

Le parti garantiscono il rispetto della normativa vigente in tema di Privacy in relazione al trattamento dei dati personali dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'art. 9.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Il presente accordo ha una durata di anni tre dalla sua sottoscrizione.

Art. 17

I Responsabili delle Strutture interessate dei due Enti possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il presente accordo.

Art. 18

La presente convenzione consente l'attuazione anche di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2923/12, in continuità con quanto concordato in precedenti convenzioni relative alla predetta deliberazione.

Art. 19

La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito internet dell'AVEPA e della Regione del Veneto.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente protocollo si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Per la REGIONE DEL VENETO Per l'AVEPA

(Codice interno: 363850)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 07 febbraio 2018

Avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di individuazione del notaio incaricato alla redazione del contratto di compravendita delle stesse e all'effettuazione delle relative girate azionarie (art. 1 L.R. n. 45/2017).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale avvia le procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di affidamento a un notaio del servizio di redazione del contratto di compravendita delle suddette azioni e delle relative girate azionarie, nonché autorizza la Struttura regionale competente a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Regione Veneto partecipa alla società Veneto Strade s.p.a. con una quota pari al 30 % del capitale sociale ai sensi della L.R. n. 29 del 25/10/2001.

Con Delibera n. 324 del 22/03/2017 recante "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Veneto*", la Giunta regionale ha stabilito il mantenimento della Società in quanto le attività svolte sono ritenute strategiche ai fini istituzionali della Regione, prevedendo, fra l'altro, la condivisione di un percorso con i soci volto a consentire l'acquisizione da parte della Regione Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71 % del capitale sociale.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 24/02/2017 la maggioranza dei soci, tra cui la Regione del Veneto, giusta Delibera di Giunta regionale n. 173 del 21/02/2017, ha autorizzato Veneto Strade s.p.a. ad individuare un soggetto di comprovata professionalità per l'elaborazione di uno studio volto a determinare il valore economico della Società. È risultata aggiudicataria dell'incarico PRAXI s.p.a., la quale ha quantificato in Euro 5.180.353,00 il valore di mercato del capitale della società, cui corrisponde un valore per azione pari ad Euro 1,00332216.

Successivamente con D.G.R. n. 1640 del 12/10/2017 la Giunta regionale, ha dato mandato all'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, di inviare ai soci di Veneto Strade s.p.a. una lettera di manifestazione d'interesse all'acquisto delle azioni detenute dagli stessi, sulla base del prezzo determinato dalla relazione di stima sopracitata, subordinando l'efficacia della proposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione della necessaria modifica normativa in sede di "*Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018*" ed al "*Bilancio Regionale di Previsione 2018 - 2020*" e delle conseguenti deliberazioni e provvedimenti attuativi, secondo quanto previsto dall'art. 5 D. Lgs. n. 175/2016;
- adesione alla proposta da parte di un numero di soci che permetta il raggiungimento, da parte della Regione del Veneto, di una partecipazione azionaria almeno pari al 71 % del capitale sociale di Veneto Strade s.p.a., tale da acquisire quantomeno un controllo qualificato in grado di influenzare le decisioni sociali in sede di assemblea straordinaria.

Pertanto l'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti ha inviato in data 12 ottobre 2017 ai soci di Veneto Strade s.p.a. la richiesta di manifestazione d'interesse alla cessione delle loro azioni in tale società alla Regione Veneto.

In relazione alla prima condizione posta, si rappresenta che è intervenuto l'art. 1 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 "*Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018*" il quale ha previsto che: "*La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade s.p.a. [...] fino al raggiungimento della totalità del capitale sociale*", con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa sul relativo capitolo di spesa U/103529 - "*Acquisizione di partecipazioni azionarie della società Veneto Strade s.p.a. - acquisizioni di attività finanziarie (art. 1, L.R. 29/12/2017, n.45)"* per l'esercizio 2018 pari ad Euro 3.650.000,00.

Per quanto concerne la seconda condizione si rappresenta che in riscontro alla nota suddetta, hanno dichiarato la propria disponibilità a cedere le rispettive partecipazioni i seguenti soci: Provincia di Rovigo (nota prot. n. 44398 del 05/12/2017), Provincia di Vicenza (nota prot. n. 81245 del 29/11/2017), Provincia di Verona (nota prot. n. 101530 del 29/11/2017) ciascuno per una quota pari al 7,14%, Provincia di Belluno (nota prot. n. 4106 del 14/12/2017) per una quota pari al 5%, ed i soci Società Autostradali - Autovie Venete S.p.a. (nota prot. n. 40822 del 29/11/2017), A4 Holding s.p.a. (nota prot. n. 1785 del

26/10/2017), nonché informalmente Autostrade per l'Italia s.p.a. e Società delle Autostrade Serenissima s.p.a., per una quota pari al 5% ciascuna.

Complessivamente i suddetti soci hanno manifestato la volontà di procedere, al valore di perizia per azione sopra enunciato, alla cessione a favore della Regione Veneto di una percentuale pari al 46,42 % del capitale sociale che, sommato alle azioni possedute dalla Regione Veneto (30%), consentirebbe di superare il limite del 71% e precisamente raggiungere il 76,42% del capitale sociale.

Detti soggetti dovranno quindi confermare le loro manifestazioni d'interesse a cedere con successivi impegni ed atti formali.

Laddove ulteriori altri soci, oltre a quelli sopracitati (Provincia di Treviso, Città Metropolitana di Venezia, Provincia di Padova), dovessero rendersi disponibili alla cessione delle azioni di loro proprietà, si procederà al loro acquisto alle medesime condizioni di cui alla DGR n. 1640/2017.

A tal riguardo, si propone di avviare, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45/2017, la procedura di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di dare mandato all'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti di formulare ai soci di Veneto Strade s.p.a. una proposta di acquisto, condizionata all'acquisizione da parte della Regione Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71% del capitale sociale, delle rispettive partecipazioni, ad un valore per azione di Euro 1,00332216 giusta perizia di PRAXI s.p.a., sulla base di documentazione contrattuale usuale per operazioni di compravendita similari, predisposta dal notaio come di seguito incaricato.

Conseguentemente, con il presente provvedimento, si propone di determinare in Euro 3.650.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. U/103529 del Bilancio di Previsione 2018-2020 denominato "*Acquisizione di partecipazioni azionarie della società Veneto Strade s.p.a. - acquisizioni di attività finanziarie (art. 1, L.R. 29/12/2017, n.45)"*, autorizzando lo stesso al compimento degli atti inerenti e conseguenti l'operazione.

Con successivi provvedimenti si farà fronte alle eventuali imposte, tasse ed oneri diversi gravanti sull'operazione in capo alla parte acquirente ai sensi di legge.

Inoltre, si rende necessario avviare l'affidamento del servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni e del servizio di certificazione ed autenticazione notarile. Premesso che detti servizi, prestati da notai, rientrano nelle fattispecie di esclusione specifica dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, si propone di dare atto che si procederà all'individuazione dello studio notarile mediante affidamento diretto previa indagine esplorativa di mercato, da attuarsi attraverso richiesta di più preventivi da valutarsi secondo il criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta, coerentemente con la procedura prevista dall'Allegato A "*Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto"* alla DGR n. 1475/2017 per gli acquisti di servizi sotto la soglia di Euro 40.000,00.

Conseguentemente, si propone incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie di procedere all'individuazione dello Studio Notarile cui affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni e il servizio di certificazione ed autenticazione notarile, dando atto che si procederà mediante un'indagine esplorativa di mercato secondo il criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta, e di procedere all'assunzione dei relativi atti di impegno e di liquidazione, nel limite di un importo massimo di Euro 15.000,00 a valere sul capitolo di spesa U/103556 - "*Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)*" - art. 16 "*Prestazioni Professionali e Specialistiche"* del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 che per l'esercizio 2018 presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016;

VISTO l'art. 11 della L.R. 1/2009;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo Statuto di Veneto Strade s.p.a.;

VISTA la DGR 1640/2017;

VISTA la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di Stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018 - 2020";

delibera

1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che hanno manifestato in via preliminare la volontà di cedere alla Regione del Veneto, al valore per azione indicato nelle premesse, i seguenti soci: Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Belluno, Autovie Venete S.p.a., A4 Holding s.p.a., Autostrade per l'Italia s.p.a. e Società delle Autostrade Serenissima s.p.a., le cui azioni oggetto di cessione unitamente a quelle già possedute dalla Regione del Veneto, consentiranno di raggiungere il 76,42% del capitale sociale;

3. di avviare, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45/2017, la procedura di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di dare mandato all'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti di formulare ai soci di Veneto Strade s.p.a. una proposta di acquisto, condizionata all'acquisizione da parte della Regione Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71% del capitale sociale, delle rispettive partecipazioni, ad un valore per azione di Euro 1,00332216 giusta perizia di PRAXI s.p.a., sulla base di documentazione contrattuale usuale per operazioni di compravendita similari, predisposta dal notaio come di seguito incaricato;

4. di determinare in Euro 3.650.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. U/103529 del Bilancio di Previsione 2018-2020 denominato "*Acquisizione di partecipazioni azionarie della società Veneto Strade s.p.a. - acquisizioni di attività finanziarie (art. 1, L.R. 29/12/2017, n.45)"* , autorizzando lo stesso del compimento degli atti inerenti e conseguenti l'operazione;

5. di dare atto che con successivi provvedimenti si farà fronte alle eventuali imposte, tasse ed oneri diversi gravanti sull'operazione in capo alla parte acquirente ai sensi di legge;

6. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie di procedere all'individuazione dello Studio Notarile a cui affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni e il servizio di certificazione ed autenticazione notarile, dando atto che si procederà mediante un'indagine esplorativa di mercato secondo il criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta, e di procedere all'assunzione dei relativi atti di impegno e di liquidazione, nel limite di un importo massimo di Euro 15.000,00 a valere sul capitolo di spesa U/103556 - "*Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla regione del veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)*" - art. 16 "*Prestazioni Professionali e Specialistiche"* del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 che per l'esercizio 2018 presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che le spese di cui si avvia il relativo procedimento con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 363834)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 07 febbraio 2018

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Completamento ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento - 2^ Fase". Riprogrammazione con aggiornamento e accorpamento schede e approvazione intervento.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento delle schede dal n. 14 al n. 18 inserite nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016, riferite all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con accorpamento delle stesse nella nuova scheda n. 20 e contestuale approvazione dell'intervento per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 26.784.185,33.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*".

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 su Euro 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero stesso.

In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase per l'utilizzo dei restanti Euro 74.894.277,63.

In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.

Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20 della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di Euro 1.036.274.367,52.

Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 74.894.277,63.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'Accordo di programma del 10/11/2016 risultano inseriti, tra gli altri, anche i seguenti 5 interventi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:

- "Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma- 2^ Fase" (scheda tecnica n. 14) del costo complessivo di euro 2.895.587,60, finanziato per euro 2.654.288,63 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 241.298,97 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera.
- "Ospedali Borgo Trento e Borgo Roma di Verona, Superfici da ristrutturare (Adeguamento/completamento) - 2^ Fase" (scheda tecnica n. 15) del costo complessivo di euro 8.204.164,87, finanziato per euro 7.721.566,94 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 482.597,93 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
- "Ospedali Borgo Trento e Borgo Roma di Verona, Area geriatrica - 2^ Fase" (scheda tecnica n. 16) del costo complessivo di euro 9.651.958,67, finanziato per euro 9.169.360,75 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 482.597,92 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
- Ospedale Civile Maggiore di Verona: "Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 2^ Fase" (scheda tecnica n. 17) del costo complessivo di euro 3.378.185,54, finanziato per euro 3.136.886,57 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 241.298,97 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
- "Ospedale Policlinico "G.B. Rossi" Borgo Roma Ristrutturazione per riorganizzazione e opere preliminari - 2^ Fase" (scheda tecnica n. 18) del costo complessivo di euro 4.343.381,40, finanziato per euro 4.102.082,44 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 241.298,96 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

In sintesi, con gli interventi di cui sopra, oltre all'adeguamento sismico delle due strutture si prevedeva in particolare alla sistemazione del Padiglione "Geriatrico" di Borgo Trento per collocare l'attività geriatrica e gli altri servizi connessi alla continuità assistenziale dell'anziano.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, in particolare l'art. 1 comma 310 della L. 23/12/2005 n. 266 come modificato dall'art. 1 comma 436 della L. 27/12/2017 n. 205, impone che nei 30 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2019, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha avviato fin dal 2000 un percorso di programmazione generale basato sullo sforzo di forte integrazione funzionale tra le due realtà, quella ospedaliera e quella universitaria, che trovano collocazione sia nella sede di Borgo Trento sia in quella di Borgo Roma.

Tale programmazione può essere sinteticamente divisa in tre momenti precisi:

- Il primo relativo alla realizzazione del blocco chirurgico presso l'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento che è stato ultimato ed è già attivo da parecchi anni;
- Un secondo momento, avviato con il finanziamento ed il contestuale inserimento nell'accordo di programma sottoscritto in data 11/12/2009, poi aggiornato in parte anche in quello sottoscritto in data 01/03/2013, che prevede la realizzazione dell'Ospedale del Bambino e della Donna e Outpatient Clinic presso gli Ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma e che è già stato avviato con la procedura del promotore finanziario;
- Un terzo ed ultimo momento di riorganizzazione funzionale e logistico-edilizia delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria che ha preso concretezza con la sottoscrizione degli Accordi di Programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016.

In particolare si deve evidenziare che il percorso relativo al secondo momento programmatorio, e cioè quello relativo alla realizzazione dell'ospedale donna-bambino e outpatient clinic, iniziò concretamente nel corso del 2008 con la redazione dello studio di fattibilità per poi arrivare, nel 2012, all'aggiudicazione della gara ed alla sottoscrizione del contratto.

Lo studio di fattibilità a suo tempo approvato ed esaminato dalla CRITE nel 2009 prevedeva, tra gli altri interventi necessari, anche la ristrutturazione del corpo centrale del Monoblocco dell'Ospedale Borgo Roma.

La società di progetto aggiudicataria ha provveduto alla redazione del progetto preliminare e, nel corso del 2013, alla redazione di quello definitivo.

La Commissione Regionale Investimenti Tecnologie Edilizia (CRITE), nel giugno del 2013 aveva espresso parere favorevole al progetto preliminare, subordinatamente al recepimento di alcune osservazioni tra cui la separazione in due fasi progettuali degli interventi previsti prevedendo:

- nella prima fase, la realizzazione delle due nuove costruzioni (Ospedale Donna-Bambino e Outpatient clinic) successivamente alla definizione dell'allora imminente determinazione della nuova programmazione regionale;
- nella seconda fase, la ristrutturazione del monoblocco (padiglioni A-B-C-D) di Borgo Roma e l'abbattimento del fabbricato denominato "geriatrico" di Borgo Trento.

Nel novembre del 2013, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2122, sono state poi modificate le schede di dotazione ospedaliera.

Con il termine della realizzazione delle due nuove costruzioni e l'approssimarsi dell'attivazione dei servizi sanitari ivi previsti, risultava necessario configurare la seconda fase alla luce della nuova programmazione regionale nel frattempo intervenuta, da ultimo con D.G.R.V. n. 205 del 24/02/2015, fermo restando gli interventi di ristrutturazione comunque già previsti all'interno della Concessione in essere.

Nel frattempo, nell'ambito delle verifiche tecniche previste dalla normativa sismica, l'analisi puntuale del Padiglione "Geriatrico" ha evidenziato importanti elementi di criticità al suo adeguamento che ne suggeriscono la completa demolizione con la conseguente ricollocazione delle attività presenti.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto inviato alla C.R.I.T.E., all'inizio del 2017, una specifica relazione contenente il piano complessivo definitivo di riorganizzazione dei servizi ospedalieri alla luce delle funzioni sanitarie individuate e da collocare a Borgo Roma, tra le quali risulta anche l'area Geriatrica precedentemente collocata a Borgo Trento; la Commissione, nella seduta del 21/02/2017 ha preso favorevolmente atto del piano presentato.

Successivamente l'Azienda ha pertanto proceduto ad una verifica circa la necessità di adeguare complessivamente il monoblocco di Borgo Roma, anche per le aree non oggetto di concessione, sia alla normativa sismica che a quella antincendio, anche in relazione ai relativi documenti tecnici già prodotti dall'Azienda; verifica che ha evidenziato l'esigenza di un intervento risolutore di adeguamento sismico garantendo altresì la continuità dei servizi sanitari sia attuali che futuri e concentrando i finanziamenti oggi disponibili.

L'art. 5 comma 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016 prevede la possibilità per la Regione, in sede di attuazione del programma, di modificare e variare i progetti inseriti nell'Accordo stesso.

La proposta è quindi di utilizzare l'importo complessivo finanziato di Euro 26.784.185,33, a suo tempo parzializzato nelle schede interventi sopra esplicitate, per la realizzazione dei "Lavori di adeguamento sismico del monoblocco dell'Ospedale Borgo Roma di Verona" del costo complessivo di Euro 35.598.060,38 da far confluire in nuova scheda intervento e aggiornando pertanto l'Accordo di Programma del 10/11/2016 come sotto riassunto:

Schede tecniche ed interventi da sostituire		Imp.to finanziato
n. 14	Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma - 2^ Fase	2.654.288,63
n. 15	Superfici da ristrutturare (Adeguamento/completamento ospedali Borgo Trento e Borgo Roma)	7.721.566,94
n. 16	Area geriatrica - 2^ Fase	9.169.360,75
n. 17	Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 2^ Fase	3.136.886,57
n. 18	Borgo Roma Policlinico Ristrutturazione per riorganizzazione e opere preliminari - 2^ Fase	4.102.082,44
	Totale	26.784.185,33
Nuova scheda tecnica ed intervento		*Imp.to finanziato*
n. 20	*Adeguamento sismico Ospedale Borgo Roma*	*26.784.185,33*

In tal senso, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha presentato, all'interno del "Progetto Master", il progetto definitivo per l'adeguamento sismico del monoblocco dell'ospedale Borgo Roma di Verona, approvato dal Direttore Generale con deliberazioni n. 1002 del 14/11/2017 e n. 1107 del 19/12/2017 per l'importo complessivo di Euro 35.598.060,38 di cui Euro 26.784.185,33 con i fondi ex art. 20 come sopra disponibili e per la restante quota di Euro 8.813.875,05 con fondi di bilancio Aziendali.

Il progetto di cui sopra è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale - Sez. LLPP con parere n. 3 del 07/12/2017.

L'intervento proposto è coerente con tutte le fasi precedenti in quanto permette di completare l'adeguamento normativo avviato con la fase attualmente in corso di realizzazione, garantendo altresì l'obiettivo fondamentale di inserire le funzioni in fabbricati a norma.

Pertanto, rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016 il nuovo intervento si colloca nell'obiettivo "1A" di conferma del nosocomio mediante l'intervento di adeguamento o di ristrutturazione, lo stesso degli interventi originari sostituiti.

Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 10/11/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013;

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012

delibera

1. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione, in sostituzione delle schede intervento n. 14, 15, 16,17 e 18 inserite nell'Accordo di Programma del 10/11/2016, l' accorpamento delle stesse nella seguente nuova scheda tecnica n. 20:

   - Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona - Ospedale Borgo Roma di Verona "Lavori di adeguamento sismico - *(nuova scheda tecnica n. 20)"* dell'importo complessivo di Euro 35.598.060,38 finanziato quanto a Euro 26.784.185,33 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L.n.67/88 - AdiP 10/11/2016) e quanto a Euro 8.813.875,05 con oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera stessa;

2. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute, per il seguito di competenza, il presente provvedimento e la nuova scheda tecnica n. 20;
3. di approvare contestualmente, per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

   - Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona - Ospedale Borgo Roma di Verona: "Lavori di Adeguamento sismico " (nuova scheda tecnica n. 20) del costo complessivo di euro Euro 35.598.060,38 di cui Euro 26.784.185,33 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 8.813.875,05 a carico dell'Azienda stessa;

4. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 3 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 26.784.185,33;
5. di stabilire che all'erogazione del finanziamento statale di cui al punto 4, si provvederà conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo in data 19/12/2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di

investimento in sanità;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera delle incombenze relative al NSIS - Osservatorio e delle procedure amministrative conseguenti al presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363835)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 07 febbraio 2018

Art. 6 del D.M. 18.2.1982 e art. 10 della L.R. n. 25 del 3 agosto 1982. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: nomina dei componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la nomina dei componenti della Commissione Regionale d'Appello per l'attività sportiva agonistica, scaduta il 31.12.2017 ai sensi della DGR n. 2293 del 30.10.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 6 del D.M. 18.2.82 e l'art. 10 della L.R. n. 25 del 3.8.1982 prevede l'istituzione di una Commissione Regionale d'Appello alla quale l'atleta, ritenuto non idoneo all'attività sportiva agonistica a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 3 del D.M. stesso, possa ricorrere, in prima e ultima istanza, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di non idoneità.

In particolare, l'art. 6 del D.M. prevede che la Commissione sia così composta:

- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di Presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25/82 la Commissione è nominata dalla Giunta regionale, la quale può designare anche i componenti supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento del titolare.

La DGR. n. 2657 del 22.5.1982, in attuazione di quanto prescritto dalla normativa succitata, ha disciplinato alcuni aspetti organizzativi e finanziari attinenti il funzionamento della Commissione stessa. Inoltre, con DGR n. 714 del 2.5.2012, sono state approvate le linee di azione della suddetta Commissione Regionale d'Appello - Attività Sportiva agonistica.

Si rappresenta, poi, che la L.R. del 29.6.2012 n. 23 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale , la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 dall'art. 24 della L.R. n. 19 del 25.10.2016, dispone che "(omissis) sarà, altresì, prevista una rete della medicina dello sport, che garantisca la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", e, pertanto, l'attività della Commissione va vista ed inserita quale nodo di riferimento importante e strategico della suddetta rete.

L'incarico ai componenti nominati con DGR n. 2293 del 30.12.2016 è scaduto il 31.12.2017 ed è, quindi, necessario individuare i futuri componenti della Commissione, per il 2018 e fino al 31.12.2020, alle condizioni vigenti. A tale scopo si propongono seguenti i professionisti esperti nelle materie di cui al D.M.18.2.1982 di cui all'art. 6:

Presidente:

Prof. Marco ZACCARIA - specialista in medicina dello sport
Sostituto Prof. Andrea ERMOLAO - specialista in medicina dello sport

Componenti:

Dr. Giovanni SCANELLI - specialista in geriatria e gerontologia (equipollente/equivalente a medicina interna)
Sostituto Dr. Stefano CUPPINI - specialista in medicina interna

Dr. Mauro BOSCHELLO - specialista in cardiologia
Sostituto Dr. Piergiuseppe PIOVESANA - specialista in cardiologia

Dr. Giovanni Francesco GRANO - specialista in ortopedia e traumatologia
Sostituto Dr. Guido ROCCA - specialista in ortopedia e traumatologia

Dr. Rossella SNENGHI - specialista in medicina legale e delle assicurazioni
Sostituto Prof. Santo Davide FERRARA - specialista in medicina legale

Si ricorda che ai componenti della Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica è corrisposto, qualora spettante ai sensi della L.R. 12/1991 e s.m.i, un gettone di presenza per ogni seduta, quantificato altresì in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010).

S'incarica dell'esecuzione del presente atto l'U.O. Assistenza Specialistica, liste d'attesa, termale - struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'Area Sanità e Sociale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. 18.2.82;
VISTA la L.R. n. 25 del 3.8.1982;
VISTA la L.R. n. 23 del 29.6.2012;
VISTA la L.R. n 19 del 25.10.2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la DGR n. 2657 del 22.5.1982;
VISTA la DGR n. 714 del 2.5.2012;
VISTA la DGR n. 80 del 29.1.2013;
VISTA la DGR n.1947 del 28.10.2013;
VISTA la DGR n. 94 del 11.2.2014;
VISTA la DGR n. 1890 del 23.12.2015;
VISTA la DGR n. 2293 del 30.12.2016;
VISTA la DGR n. 5 del 5.1.2018;
VISTA la DGR n. 10 del 5.1.2018;
VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

2. di nominare a decorre dal 1.1.2018 fino al 31.12.2020, alle condizioni vigenti, i componenti della Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica, come di seguito riportato:

   Presidente:

   Prof. Marco ZACCARIA - specialista in medicina dello sport
   Sostituto Prof. Andrea ERMOLAO - specialista in medicina dello sport

   Dr. Giovanni SCANELLI - specialista in geriatria e gerontologia (equipollente/equivalente a medicina interna)
   Sostituto Dr. Stefano CUPPINI - specialista in medicina interna

   Dr. Mauro BOSCHELLO - specialista in cardiologia
   Sostituto Dr. Piergiuseppe PIOVESANA - specialista in cardiologia

   Dr. Giovanni Francesco GRANO - specialista in ortopedia e traumatologia
   Sostituto Dr. Guido ROCCA - specialista in ortopedia e traumatologia

   Dott.ssa. Rossella SNENGHI - specialista in medicina legale e delle assicurazioni
   Sostituto Prof. Santo Davide FERRARA - specialista in medicina legale

3. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell'esecuzione del presente atto;

4. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo annuo delle obbligazioni di spesa in favore dei componenti della succitata Commissione, alla cui assunzione provvederà con proprio decreto il Direttore U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale sul capitolo 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione regionale 2018-2020;

5. di dare atto che tale spesa è sottoposta al monitoraggio da parte della struttura all'uopo incaricata;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della LR 1/2011: corresponsione gettoni di presenza e rimborso delle spese sostenute;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363836)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 07 febbraio 2018

Recepimento Accordo n. 251/CSR del 21 dicembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'Accordo n. 251/CSR del 21 dicembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome in relazione alla revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 4° Piano Sangue e Plasma Regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004) prevede che i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT) sviluppino azioni, attraverso i Comitati del Buon Uso del Sangue (di seguito CoBUS) istituiti con decreto del Ministro della Salute 1 settembre 1995, per l'appropriato utilizzo del sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati. A tal fine sono già stati messi a disposizione dei DIMT adeguati strumenti informatici che correlano l'utilizzo del sangue e degli emocomponenti con i singoli episodi di ricovero, prevedendo la produzione di statistiche finalizzate al controllo, alla verifica ed al monitoraggio dei consumi.

La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", prevede, all'art. 6 comma 1 lettera a), che con uno o più accordi "viene promossa l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali".

La stessa Legge, all'art. 17, comma 2, prevede che, ai fini della promozione e la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e della razionalizzazione dei consumi, "presso le aziende sanitarie è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali".

Con Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 251/CSR del 21 dicembre 2017 (**Allegato A**) è stata approvato il documento concernente la "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del sangue".

L'Accordo prevede che, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, esso venga recepito dalle Regioni e Province Autonome dando contestuale attuazione in modo uniforme ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.

L'Accordo prevede la costituzione presso ogni Azienda sanitaria del CoBUS sezione "Sangue" e della sezione "Cellule staminali da sangue cordonale" limitatamente presso le Aziende sanitarie con Banca del sangue cordonale.

In relazione all'articolo 4, comma 5, è previsto che ogni anno venga trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) da parte delle Aziende sanitarie la relazione conclusiva del CoBUS sugli obiettivi annuali raggiunti divisi per sezione ed eventuali proposte di miglioramento per quelli non raggiunti.

In relazione all'articolo 5, comma 1, è previsto che il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria presso cui è costituito il CoBUS comunichi semestralmente alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) il calendario delle riunioni.

Si evidenzia che per Struttura Regionale di Coordinamento, ai sensi della DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 cui si fa rinvio, si deve intendere Azienda Zero a far data dal 1 gennaio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 21 ottobre 2005 n. 219;

Visto il D. Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 1 settembre 1995;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015;

Visto il 4° Piano sangue e plasma regionale 2004-2006;

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Vista la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 215/CSR del 21 dicembre 2017, concernente la "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue", riportato nell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
2. di prevedere la costituzione presso ogni Azienda sanitaria del CoBUS sezione "Sangue" e della sezione "Cellule staminali da sangue cordonale" limitatamente presso le Aziende sanitarie con Banca del sangue cordonale;
3. di prevedere che annualmente venga trasmessa da parte delle Aziende sanitarie ad Azienda Zero la relazione conclusiva del CoBUS sugli obiettivi raggiunti divisi per sezione ed eventuali proposte di miglioramento per quelli non raggiunti;
4. di prevedere che il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria presso cui è costituito il CoBUS comunichi semestralmente ad Azienda Zero il calendario delle riunioni;
5. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 112 del 07 febbraio 2018 pag. 1 di 9

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del sangue".

Rep. Atti n. 251/CSR del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2017:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), con il quale, attraverso uno o più accordi, "viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presìdi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali";

VISTO, in particolare, l'articolo 17, comma 2, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, che, ai fini della promozione e la diffusione della pratiche del buon uso del sangue e della razionalizzazione dei consumi, prevede che "presso le aziende sanitarie è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

a28e3494

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI i seguenti Atti sanciti da questa Conferenza:

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni", Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015;

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, Rep Atti n. 61/CSR deil 14 aprile 2016 (Rep Atti n. 61/CSR);

VISTA la nota del 15 novembre 2017, diramata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano il 24 novembre, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTO l'assenso tecnico comunicato il 18 dicembre 2017 dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

VISTI:

- il decreto 1° settembre 1995, recante "Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240, come integrato dal decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996, recante "Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti

a28e3494

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292;

- il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. n. 69;

CONSIDERATO CHE :

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219:

all'articolo 1, comma 1, lettera d), prevede, in particolare, tra le proprie finalità, anche lo sviluppo della medicina trasfusionale e del buon uso del sangue;

all'articolo 5, comma 1, lettera b), include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l'altro, la verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti, l'assegnazione e la distribuzione degli stessi, la pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale, il coordinamento e organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione nonché la promozione del buon uso del sangue;

all'articolo 11, stabilendo che l'autosufficienza di sangue rappresenta un interesse sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie, ha previsto in particolare, al comma 2, lettera g), l'attivazione di programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

all'articolo 17, ai fini della razionalizzazione dei consumi, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate, prevedendo a tale fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del "comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali";

all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che con uno o più Accordi Stato-Regioni possa essere promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali;

a28e3494

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale;

- il richiamato Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, prevede, tra le attività di monitoraggio della Struttura regionale di coordinamento, anche quella di valutare l'attività e i risultati dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da cordone ombelicale, anche in relazione alle attività di promozione dell'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;
- il decreto 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, ha previsto il coinvolgimento del Comitato del buon uso del sangue nelle procedure da adottare per la sicurezza della trasfusione e nella raccolta di sangue e di emocomponenti, provvedendo anche a disciplinare, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il consenso informato alla trasfusione di sangue, emocomponenti e somministrazione di emoderivati;

TENUTO CONTO che la citata legge n. 219 del 2005 ha previsto l'istituzione presso le aziende sanitarie del Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, rendendo evidente la necessità di adeguare la previgente disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 1 settembre 1995 ai nuovi assetti organizzativi regionali derivati dal mutato quadro normativo di riferimento, conseguente anche all'emanazione di norme nazionali e di derivazione europea nel settore trasfusionale;

TENUTO CONTO del documento tecnico elaborato nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal Comitato direttivo del Centro nazionale sangue;

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce dell'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale e coerentemente con principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, aggiornare la costituzione e i compiti del Comitato del buon uso del sangue, finalizzati, in particolare, ad effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali, nell'ottica di una razionalizzazione dei consumi, contribuendo alla sostenibilità del sistema trasfusionale regionale e nazionale;

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, espresso nella seduta del 28 giugno 2017;

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

1. E' approvato il documento di revisione e di aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, definito nell'allegato A) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
2. La Regione o Provincia autonoma, al fine di garantire che l'attività del Comitato per il buon uso del sangue sia utile ed efficace per la razionalizzazione dei consumi, definisce, nell'ambito della

a28e3494

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

propria autonomia organizzativa e territoriale, sentita la Struttura regionale di coordinamento, il livello di afferenza istituzionale del Comitato del buon uso del sangue presso un'Azienda/Ente in cui insiste un Servizio Trasfusionale, garantendo la partecipazione alle attività del predetto Comitato di tutte le strutture che utilizzano sangue e i sui prodotti.

3. La Struttura regionale di coordinamento, ai fini della razionalizzazione dei consumi e la sostenibilità del sistema trasfusionale regionale, effettua il monitoraggio delle attività svolte dai Comitati per il buon uso del sangue, comunicando, annualmente, alla Regione o Provincia Autonoma la proposta concernente gli obiettivi da perseguire da parte dei singoli Comitati, il raggiungimento degli stessi e le eventuali proposte e/o interventi e/o programmi da attuare.
4. Entro sei mesi dalla data del presente Accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono lo stesso, dando contestuale attuazione in modo uniforme ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.
5. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

ALLEGATO A

Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (CoBUS)
(art. 17, comma 2, legge 219/2005)

Art. 1
(Istituzione del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale)

1. Le Aziende sanitarie/Enti, con provvedimento formale, costituiscono il comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (di seguito "CoBUS").

2. Il CoBUS ha il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Art. 2
(Composizione del CoBUS)

1. Il CoBUS è costituito da due Sezioni: la Sezione "Sangue" e la Sezione "Cellule staminali da sangue cordonale", qualora nel territorio di afferenza sia presente una Banca del sangue da cordone ombelicale.

2. A. I componenti del CoBUS che costituiscono entrambe le Sezioni sono:

   a) il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria/Ente presso cui è istituito, che lo presiede;
   b) la persona responsabile del Servizio trasfusionale o le persone responsabili dei Servizi trasfusionali del territorio di afferenza;
   c) il direttore della farmacia dell'Azienda sanitaria/Ente presso cui è istituito il CoBUS;
   d) un rappresentante delle funzioni deputate alla gestione del rischio clinico;
   e) un collaboratore amministrativo anche con funzioni di segreteria.

   B. Oltre i componenti previsti al punto 2. A, costituiscono la Sezione "Sangue" del CoBUS anche:

   f) i medici appartenenti ai reparti che hanno un maggior utilizzo di sangue e dei suoi prodotti;
   g) il/i referente/i per lo svolgimento delle attività di medicina trasfusionale delle strutture sanitarie convenzionate;
   h) un rappresentante delle professioni infermieristiche e un rappresentante degli ostetrici;
   i) un rappresentante delle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue che hanno convenzioni con un'Azienda sanitaria/Ente sul territorio di afferenza del CoBUS;
   j) un rappresentante delle associazioni dei pazienti

   C. Oltre i componenti previsti al punto 2. A, costituiscono la Sezione "Cellule staminali da sangue cordonale" del CoBUS anche:

   k) il responsabile della banca di riferimento o suo delegato;
   l) il direttore del programma di trapianto ematopoietico, ove istituito;

a28e3494

m) un medico appartenente ai reparti di ostetricia e ginecologia;
n) un rappresentante delle professioni ostetriche;
o) un rappresentante delle Associazioni/Federazioni delle donatrici di sangue del cordone ombelicale presenti presso l'Azienda sanitaria/Ente del territorio di afferenza del CoBUS;
p) un rappresentante delle associazioni dei pazienti.

3. Agli incontri delle Sezioni del CoBUS possono essere invitati esperti delle materie trattate.

4. Il CoBUS si riunisce almeno due volte all'anno per ogni Sezione. Di ogni riunione è redatto il verbale, da conservarsi presso la direzione sanitaria.

5. E' facoltà del presidente del CoBUS convocare un numero ristretto di componenti, in sedute aggiuntive, in base all'argomento trattato, garantendo comunque la presenza della persona responsabile del Servizio trasfusionale, o più persone responsabili, come indicato al punto 2.A.b).

Art. 3
(Compiti del CoBUS)

1. La Sezione "Sangue" del CoBUS ha il compito di:

a) predisporre e aggiornare linee guida per l'utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
b) predisporre protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile, con particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati (*Patient Blood Management*);
c) definire protocolli per limitare il ricorso al predeposito mediante autotrasfusione in conformità alla normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche consolidate;
d) definire procedure per l'appropriata applicazione dell'emodiluizione pre-operatoria e del recupero intra e peri-operatorio;
e) definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto del paziente in sinergia con la funzione deputata alla gestione del rischio clinico;
f) effettuare il monitoraggio della pratica trasfusionale nei singoli reparti, attraverso audit clinici;
g) controllare e monitorare l'appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali;
h) favorire la condivisione di procedure tra il Servizio trasfusionale, la funzione deputata alla gestione del rischio clinico e gli utilizzatori del sangue e dei suoi prodotti per consolidare il reporting degli eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di migliorare la sicurezza del paziente;
i) contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati
j) diffondere presso le Aziende sanitarie/Enti/Case di cura presenti sul territorio di afferenza del CoBUS le indicazioni, protocolli e procedure elaborate, con particolare riferimento alle lettere *a), b).c), d)* ed *e)* al presente punto.

a28e3494

2. La Sezione "Cellule staminali da sangue cordonale" del CoBUS ha il compito di:

   a) promuovere iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale ostetrico dei punti nascita collegati alla banca in tema di raccolta, impiego clinico e altre applicazioni terapeutiche clinicamente appropriate e sostenute da evidenze scientifiche consolidate del sangue da cordone ombelicale;
   b) definire le procedure operative per la raccolta del sangue da cordone ombelicale finalizzata alla donazione autologa-dedicata negli ambiti previsti dalla normativa vigente;
   c) definire e condividere con i rappresentanti dei punti nascita collegati gli indicatori di qualità e di sicurezza del sangue da cordone ombelicale e le procedure per il loro monitoraggio;
   d) predisporre procedure per la raccolta, il controllo, la consegna, il trasporto e la rintracciabilità sia delle unità di sangue da cordone ombelicale, sia dei campioni biologici destinati all'esportazione nel caso di conservazione all'estero ad uso personale;
   e) monitorare la raccolta del sangue da cordone ombelicale ad uso personale e definire le procedure per la periodica trasmissione dei dati relativi agli organismi sovraordinati;
   f) controllare e monitorare il rispetto del divieto di pubblicità relativo a banche private operanti all'estero;
   g) promuovere la collaborazione nell'ambito di studi e ricerche sulla raccolta, lavorazione, caratterizzazione e conservazione del sangue cordonale al fine di ottenere una sempre migliore qualità e sicurezza;
   h) promuovere, in collaborazione con le Associazioni di volontariato interessate, iniziative per diffondere, tra la popolazione, in particolare tra le madri-donatrici, la donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale, finalizzata al trapianto ematopoietico e ad altre applicazioni terapeutiche clinicamente appropriate e sostenute da evidenze scientifiche consolidate;
   i) promuovere una corretta e chiara informazione ai genitori in merito all'utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato del sangue da cordone ombelicale;
   j) diffondere presso le Aziende sanitarie/Enti/Case di cura presenti sul territorio di afferenza del CoBUS le indicazioni, protocolli e procedure elaborate, con particolare riferimento alle lettere *a), b),c) d), e)* ed *f)* al presente punto.

Art. 4
(Obiettivi annuali)

1. Ogni anno la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (di seguito "SRC"), in base agli esiti del monitoraggio delle attività svolte dai CoBUS e sentiti i responsabili dei Servizi trasfusionali partecipanti ai rispettivi CoBUS, definisce e propone alla Regione o Provincia autonoma, nell'ambito della programmazione annuale e dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire da parte dei CoBUS nell'anno di riferimento, tenendo conto delle criticità rilevate.

2. Ogni anno la persona responsabile della Banca di sangue da cordone ombelicale propone al CoBUS gli obiettivi da perseguire sulla base della programmazione nazionale e dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo in considerazione gli obiettivi qualitativi in materia di raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale fissati dalla Rete Italiana delle Banche di sangue da cordone ombelicale (ITCBN).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

a28e3494

3. Ogni anno il CoBUS, per ciascuna sezione, sulla base degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, e sulla base delle specifiche esigenze dell'Azienda sanitaria/Ente in cui opera, declina gli obiettivi specifici, stabilisce le attività e definisce gli indicatori di monitoraggio.

4. Ogni anno il CoBUS elabora i risultati delle attività svolte e ne condivide la valutazione in apposito incontro con tutti i clinici dei reparti ospedalieri interessati alle attività trasfusionali sulla scorta di elementi comparativi inerenti alle Aziende sanitarie/Enti e dei dati della letteratura scientifica. In sede di riunione annuale, inoltre, sono esaminati i problemi organizzativi, definiti gli obiettivi ed aggiornati i programmi di attività.

5. Ogni anno il CoBUS invia alla SRC la relazione conclusiva sugli obiettivi annuali raggiunti divisi per sezione ed eventuali proposte di miglioramento per quelli non raggiunti.

Art. 5
(Riunioni)

1. Il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria/Ente presso cui è istituito il CoBUS comunica, semestralmente, alla SRC il calendario delle riunioni.
2. E' facoltà della SRC partecipare alle riunioni del CoBUS.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

a28e3494

(Codice interno: 363837)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 07 febbraio 2018

Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su porzione dell'ex Ospedale di Caprino Veronese (Vr), di proprietà aziendale, ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014. DGR n. 122/CR del 14.12.2017.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 23/2014, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera alla costituzione dell'usufrutto in favore del Comune di Caprino Veronese su porzione dell'ex Ospedale di Caprino Veronese al fine dell'attivazione di una Comunità alloggio per disabili. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione dell'ex Ulss n. 22 prot. n. 55701 del 13.10.2015 e prot. n. 32108 del 13.06.2016, nota dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera prot. n. 143952 del 18.09.2017

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 23 dell'08.08.2014 avente ad oggetto *"Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)*" prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa autorizzare le predette Aziende alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all'esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati.

La Legge Regionale precitata stabilisce due presupposti:

1. che la costituzione dell'usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;
2. che nell'atto di costituzione dell'usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell'usufrutto, un vincolo di destinazione d'uso dei beni, finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

Con la nota prot. n. 55701 del 13.10.2015 l'Azienda ULSS n. 22 (ora Azienda Ulss n. 9 Scaligera) ha trasmesso ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione ai sensi della normativa suddetta, alla costituzione di usufrutto in favore del Comune di Caprino Veronese su parte dell'immobile di proprietà sede dell'ex Ospedale di Caprino e la relativa deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 12.10.2015 con la quale egli approva il relativo schema d'atto.

La predetta deliberazione n. 448/2015 esplicita quanto segue.

Il Comune di Caprino Veronese con nota prot. n. 19007 del 10.12.2014 ha chiesto all'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo (ora Ulss n. 9 Scaligera) la concessione dell'utilizzo di una parte degli spazi dell'ex Ospedale di Caprino per l'attivazione di una Comunità alloggio per disabili proposta dalla Fondazione La Casa dei Sogni Onlus, di cui la stessa Amministrazione è socio fondatore.

I soggetti coinvolti hanno condiviso uno schema di Atto di costituzione di usufrutto che prevede da parte dell'Azienda Ulss n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera) la concessione per un periodo di 30 anni degli spazi indicati in specifica planimetria, per una superficie di circa 1.100 m^2 con annesso giardino pertinenziale. L'Accordo prevede, altresì, che il Comune di Caprino elabori congiuntamente alla Fondazione La Casa dei Sogni Onlus il progetto definitivo ed esecutivo circa gli interventi che si rendano necessari per l'attivazione dei servizi previsti.

L'ex Ospedale di Caprino Veronese è censito catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Caprino Veronese - Foglio 28, Mappale 405.

L'Azienda Ulss n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera), su richiesta dei competenti uffici regionali, ha trasmesso la nota prot. n. 32108 del 13.06.2016 con allegata la deliberazione n. 259 dell'08.06.2016 del Commissario che, ad integrazione del precedente

provvedimento, ha fornito le seguenti ulteriori informazioni in merito alla destinazione dei locali in questione.

Al fine di un uso più razionale del personale e di una riduzione della spesa per servizi quali pulizie, riscaldamento, illuminazione, nel tempo buona parte delle attività sanitarie del Centro Polifunzionale di Caprino Veronese sono state trasferite presso l'Ala Est anche in considerazione del fatto che il fabbricato è in discrete condizioni manutentive ed è stato adeguato sotto l'aspetto antincendio.

Gli spazi che saranno concessi in usufrutto al Comune di Caprino Veronese e che attualmente risultano già completamente liberi dalle attività istituzionali sono quelli relativi al corpo centrale del fabbricato (sul cui chiostro insiste il vincolo storico artistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004), nelle parti rappresentate nelle planimetrie acquisite agli atti.

Tali spazi necessitano di urgenti e importanti interventi di manutenzione straordinaria che costituirebbero un costo troppo oneroso per l'Azienda. A tal proposito, i soggetti coinvolti nell'iniziativa (Comune di Caprino Veronese e la Fondazione Casa dei Sogni) hanno previsto, nello schema d'atto di costituzione di usufrutto, che tutte le spese relative alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, gli oneri per le utenze, per le manutenzioni straordinarie di qualsiasi natura nonché le imposte e i tributi afferenti il reddito dell'immobile, saranno a loro carico con totale esonero dell'Azienda Ulss n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera). L'usufrutto verrà concesso a titolo gratuito per la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dalla consegna.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), in data 21 luglio 2016, ha espresso parere favorevole alla proposta dell'Azienda Ulss n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera), di costituzione di usufrutto, ai sensi della L.R. 23/2014, in favore del Comune di Caprino Veronese su parte dell'immobile in parola.

Successivamente, al fine di valutare specificamente la coerenza della predetta proposta finalizzata all'attivazione di una Comunità alloggio per disabili anche in relazione ai parametri della programmazione regionale vigente, nella seduta del 9 agosto 2017 la Commissione ha richiesto all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera un approfondimento istruttorio in tal senso.

Con nota prot. n. 143952 del 18.09.20017 il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera ha comunicato che *"l'attivazione dei posti letto per la realizzazione della Comunità Alloggio per persone con disabilità di Caprino Veronese è coerente con la programmazione regionale vigente, in quanto la programmazione locale dei Piani di zona del territorio di questa Azienda Ulss n. 9 Scaligera prevede complessivamente n. 640 posti nei servizi residenziali per persone con disabilità riconducibili ai parametri fissati a livello regionale (0,7 x 1000 applicato alla popolazione residente) dei quali n. 10 posti sono riservati alla Comunità Alloggio "La Casa dei Sogni" di Caprino Veronese, come da decisione presa dal Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 nella seduta del 12/07/2017."*

In data 19 settembre 2017 la CRITE, alla luce delle precisazioni fornite da parte dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, ha espresso parere favorevole, fatto salvo il procedimento di cui alla L.R. 23/2014.

Per quanto sopra esposto, considerato che la porzione di immobile oggetto dello schema d'atto di usufrutto non è più funzionale all'esercizio delle attività istituzionali dell'Azienda e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, è destinata a rimanere tale, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera alla costituzione dell'usufrutto in favore del Comune di Caprino Veronese, per la durata di anni trenta, sulla parte del predetto bene immobile di proprietà aziendale, ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014, meglio identificata in apposita planimetria allegata alla presente deliberazione, ferma restando la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 22/2002.

Prima della stipula dell'atto notarile, l'Azienda provvederà ad effettuare il frazionamento catastale ai fini dell'identificazione della porzione concessa in usufrutto in conformità alla planimetria allegata alla presente deliberazione **(Allegato A).**

Con DGR n. 122/CR del 14.12.2017 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 23/2014.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 939 del 16.01.2018, ha espresso il proprio parere n. 261 del 15.01.2018, favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la Legge Regionale n. 23 dell'08/08/2014;

Vista la nota prot. n.55701 del 13.10.2015 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 22 e relativa deliberazione n. 448 del 12.10.2015;

Vista la nota prot. n. 32108 del 13.06.2016 del Commissario dell'Azienda ULSS n. 22 e relativa deliberazione n. 259 del 08.06.2016;

Vista la nota del Direttore Generale dell'Ulss n. 9 Scaligera prot. n. 143952 del 18.09.2017;

Visti i pareri della CRITE del 21.07.2016, 09.08.2017 e 19.09.2017;

Vista la DGR n. 122/CR del 14.12.2017;

Visto il parere n. 261 del 15.01.2018 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 448 del 12.10.2015 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera) e della deliberazione n. 259 del 08.06.2016 del Commissario dell'Azienda ULSS n. 22 (ora Ulss n. 9 Scaligera) con le quali viene richiesta l'autorizzazione regionale - ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 23/2014 - alla costituzione di usufrutto in favore del Comune di Caprino Veronese sulla porzione, specificamente identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione **(Allegato A)**, del seguente bene immobile di proprietà, a suo tempo sede del dismesso Ospedale di Caprino Veronese:

   - NCEU - Comune di Caprino Veronese - Foglio 28, Mappale 405;

2. di recepire il parere n. 261 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 15.01.2018 - favorevole all'unanimità - sulla proposta di autorizzazione alla costituzione di usufrutto di cui al precedente punto 1;
3. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera a procedere alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto di cui al precedente punto 1 in favore del Comune di Caprino Veronese per la durata di anni 30 (trenta);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 113 del 07 febbraio 2018 pag. 1 di 3

ALL. N. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 253 IN DATA - 8 GIU. 2016

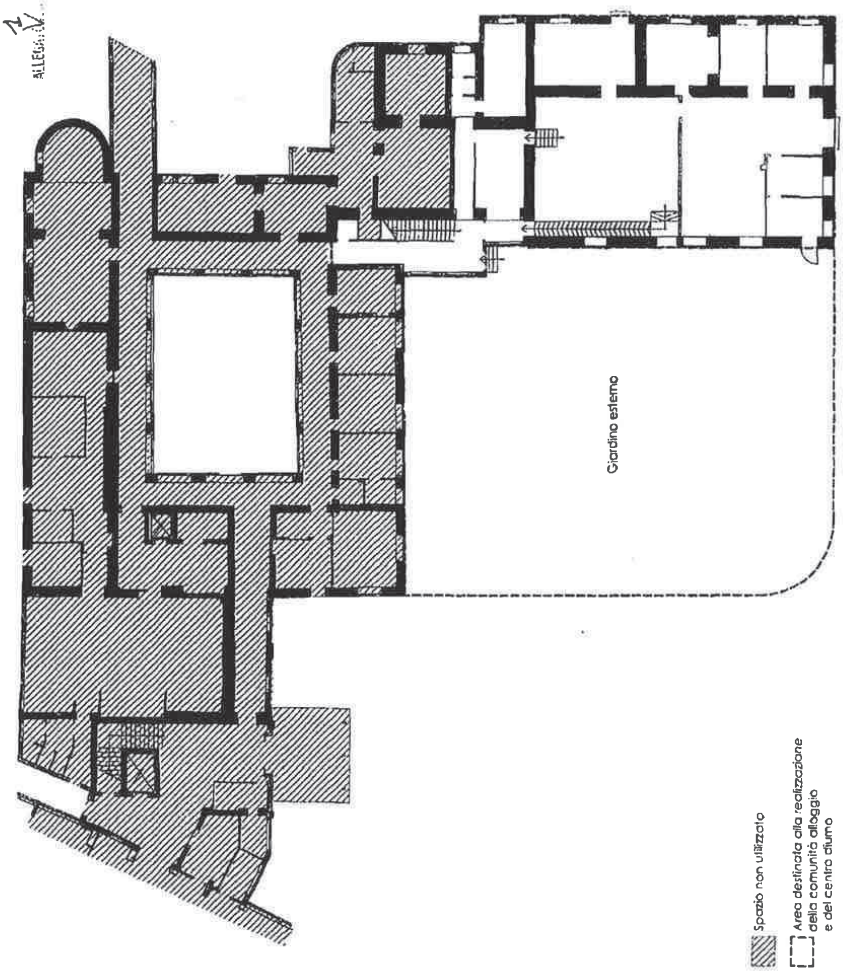

9219882d

ALLEGATO A DGR nr. 113 del 07 febbraio 2018

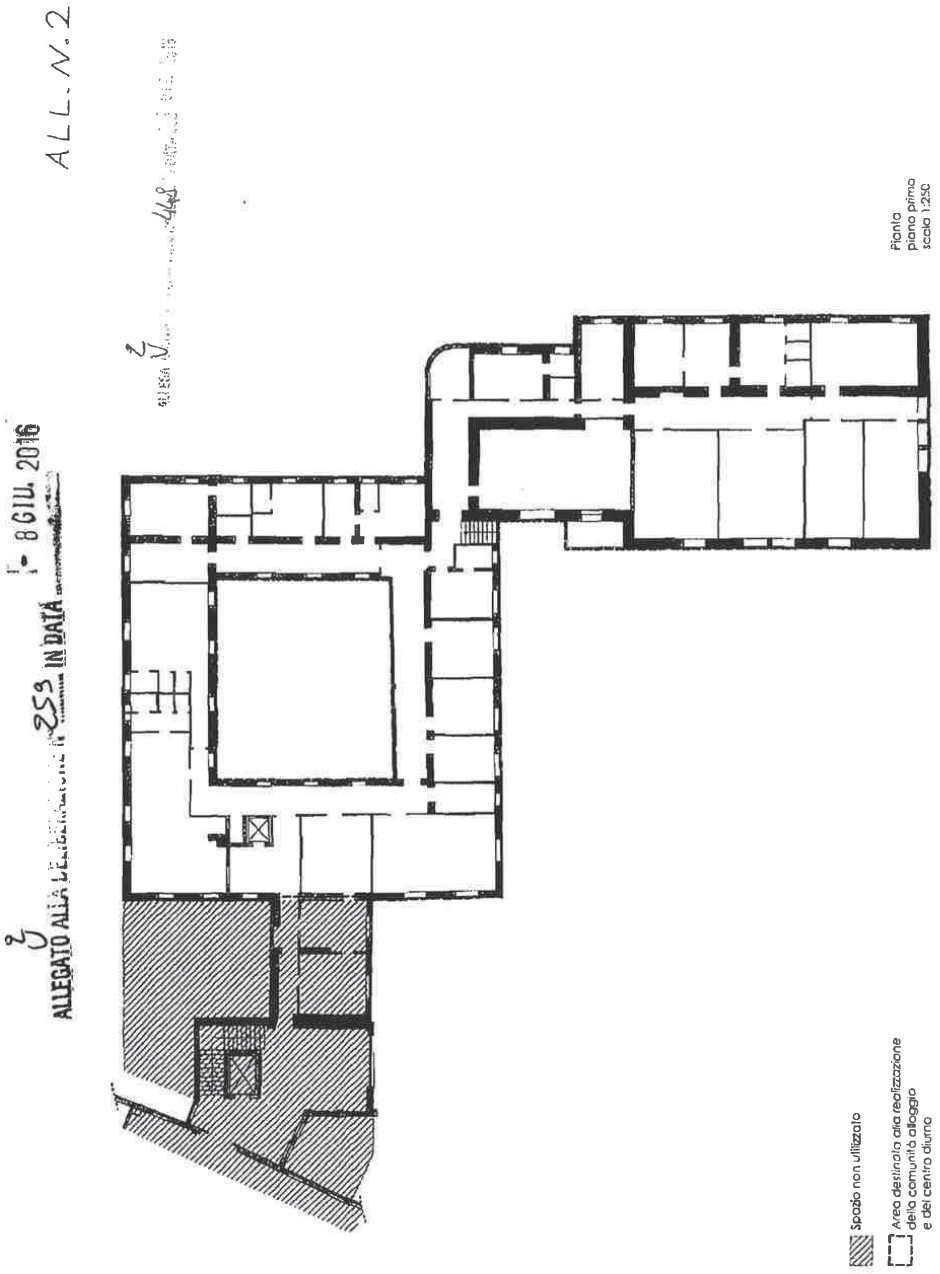

9219882d

ALLEGATO A DGR nr. 113 del 07 febbraio 2018 pag. 3 di 3

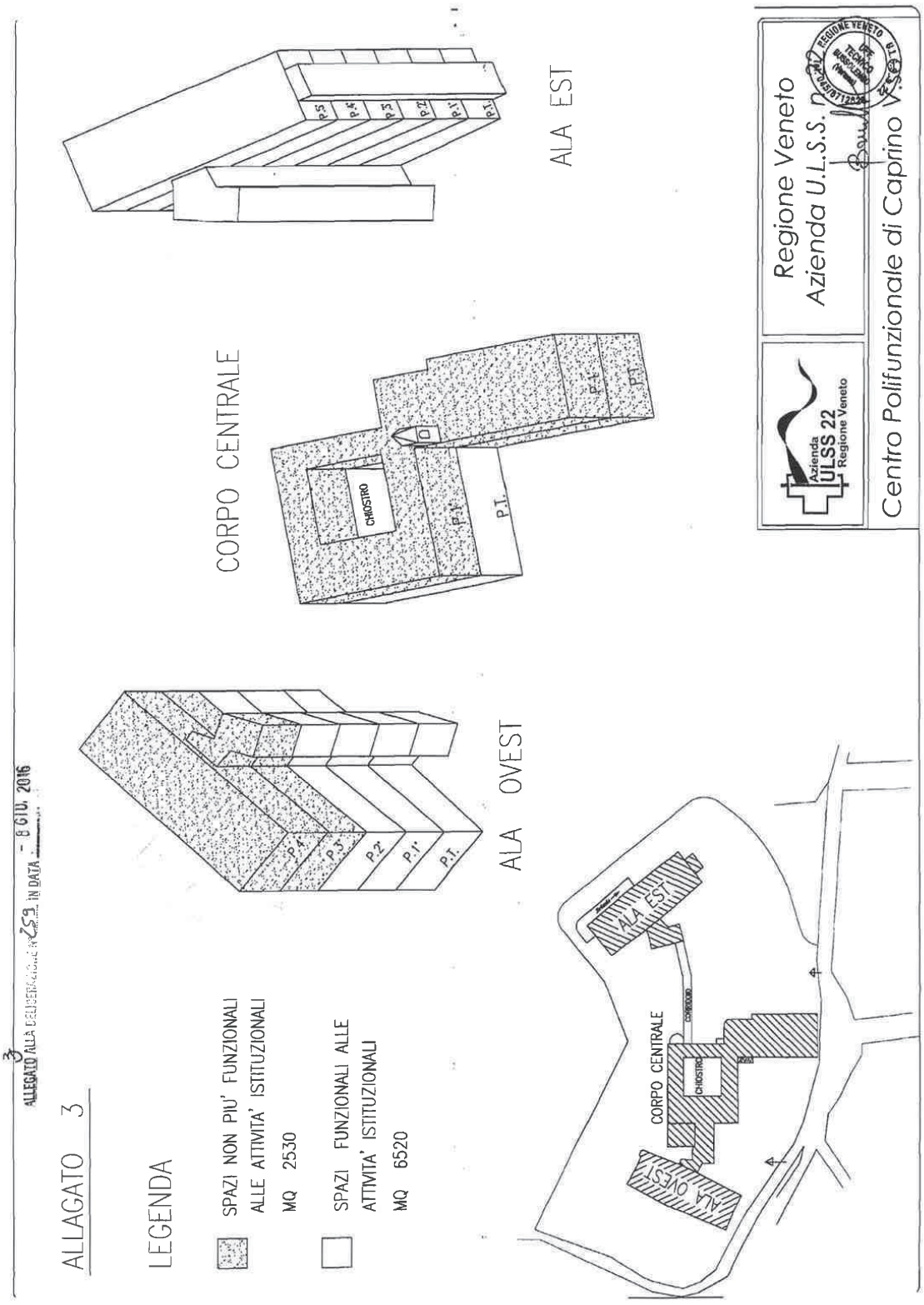

(Codice interno: 363838)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 del 07 febbraio 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali. DGR n. 1459 del 29/10/2015 e n. 1937 del 23/12/2015. Aggiornamento.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si propone l'aggiornamento del Piano pluriennale per l'apertura dei bandi regionali per i tipi di intervento previsti dal PSR 2014-2020, approvato con la DGR del 7 aprile 2016, n. 400 e aggiornato con la DGR del 28 febbraio 2017, n. 211, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.3 "La pianificazione della fase attuativa" degli Indirizzi procedurali generali del PSR, Allegato A alla DGR 1937/2015 e s.m.i.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Sulla base dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013, del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 215/2014 e dei regolamenti delegati della Commissione n. 807/2014 e n. 808/2014, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, approvato con DGR 13 maggio 2014, n. 657, la Regione ha predisposto la propria proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta è stata oggetto di un percorso negoziale terminato con l'approvazione da parte della Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015.

La Giunta regionale, a seguito della conclusione del negoziato, ha approvato la versione finale del PSR 2014-2020 con la deliberazione del 28 luglio 2015, n. 947.

Da ultimo con DGR n. 2053 del 140/12/2017 la Giunta regionale ha approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

Con la Decisione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 di approvazione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), la Commissione Europea ha dato garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate, per un'entità complessiva di risorse pubbliche di 1.184.320.501,00 euro, di cui 202.092.450,00 euro di cofinanziamento da parte del bilancio regionale.

Al fine di assicurare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi di efficacia dell'attuazione e di puntuale gestione finanziaria, il PSR 2014-2020 ha assunto alcuni principi sui quali l'Autorità di gestione ha impostato il sistema di gestione: delega all'Organismo pagatore della selezione delle domande di aiuto, bandi chiusi, tempi e indirizzi procedurali predefiniti e univoci, gestione informatizzata e dematerializzata della vita della domanda, pianificazione dei bandi regionali.

Su quest'ultimo punto sono intervenute la DGR n. 1459 del 29/10/2015 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento." e gli Indirizzi procedurali generali approvati con la DGR n. 1937 del 23/12/2015, che prevedono la predisposizione di un Piano pluriennale di attivazione dei bandi e l'eventuale suo aggiornamento annuale nel corso del periodo di programmazione.

La formalizzazione del Piano pluriennale consente a tutti gli interessati una adeguata visione della scansione dell'attuazione del Programma e della messa a disposizione delle risorse finanziarie. Queste informazioni potranno consentire ai potenziali richiedenti di sincronizzare ai tempi dei bandi le attività di valutazione e di predisposizione dei progetti, l'acquisizione delle autorizzazioni obbligatorie e degli altri documenti richiesti, la pianificazione dell'attuazione, dei relativi impegni finanziari e di ogni altra attività necessaria alla completa realizzazione dell'iniziativa da candidare alla selezione del PSR.

Con la Deliberazione n. 400 del 7 aprile 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del PSR, con l'esplicita rappresentazione, per ciascuno dei tipi di intervento del PSR, del numero di bandi e dei presumibili intervalli temporali e delle scadenze indicative, aggiornandolo con la Deliberazione n. 211 del 28 febbraio 2017.

A seguito delle attività realizzate nel corso del 2015 e del 2016 con i bandi attivati e la gestione dei relativi iter istruttori, sono emersi elementi che motivano l'aggiornamento del Piano pluriennale approvato con la DGR 211/2017.

Si rende necessario integrare il Piano con la previsione dei bandi relativi ai Tipi di intervento 7.5.1 e 7.6.1 erroneamente omessi nel Piano aggiornato con la DGR 211/2017. Inoltre, tenendo conto delle risorse sin qui impegnate rispetto alla spesa programmata dal PSR, al fine di assicurare ai prossimi bandi una dotazione finanziaria congrua rispetto alle potenziali richieste e di razionalizzare l'onere amministrativo per i partecipanti e per gli uffici istruttori, viene proposta una diversa articolazione per i tipi di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" e 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete", relativi alla Focus area 2 A, e 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica", relativi alla Priorità 4.

Il 21 novembre 2017, la Commissione Europea ha comunicato la conferma dell'assolvimento della condizionalità ex ante risorse idriche, ciò ha reso tecnicamente non possibile realizzare nel 2017 il bando per il tipo di intervento 4.1.1 rivolto alla Focus area 5 A "rendere più efficiente l'uso dell'acqua", che pertanto viene ripianificato per il 2018.

Infine, si propone l'inserimento del tipo di intervento 2.1.1, sin qui non pianificato a causa della non applicabilità di alcune specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013, solo recentemente superata con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2393 del 13 dicembre 2017.

Pertanto con il presente provvedimento si approvano gli aggiornamenti al Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del PSR 2014-2020 relativi ad alcuni tipi di intervento, come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Per i bandi già realizzati, vengono indicati gli estremi dei provvedimenti di approvazione.

Il presente provvedimento abroga e sostituisce la precedente DGR n. 211 del 28 febbraio 2017.

Eventuali ulteriori integrazioni o modifiche del Piano pluriennale verranno proposte secondo i tempi e le modalità definiti dal paragrafo 1.3 "La pianificazione della fase attuativa" dell'allegato B della DGR n. 1937 del 23/12/2015.

La Direzione AdG FEASR, parchi e foreste, Autorità di gestione del PSR 2014-2020, è incaricata di assicurare la predisposizione delle proposte di bando secondo la scansione temporale indicata dal Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali di cui all'**Allegato A**, entro i limiti degli stanziamenti annuali sui capitoli per il finanziamento della quota regionale dei bilanci di previsione della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 10/01/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 2015, n. 1459 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento.";

VISTO il paragrafo 1.3 "La pianificazione dei bandi" dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. 1937;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2016, n. 400 di approvazione del Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 febbraio 2017, n. 211 che approva l'aggiornamento al Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013 e abroga e sostituisce la DGR 400/2016;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del PSR, previsto dal paragrafo 1.3 dell'Allegato A della DGR 1937/2015 e s.m.i., abrogando la DGR 211/2017;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento **Allegato A** al presente provvedimento, relativo al Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali per ciascun tipo di intervento del PSR 2014-2020;

3. di abrogare, per le motivazioni esposte in premessa, la DGR n. 211 del 28 febbraio 2017;

4. di incaricare la Direzione AdG Feasr, parchi e fareste - Autorità di gestione del PSR 2014-2020 - della predisposizione delle proposte di bando secondo la scansione temporale indicata dal Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali di cui all'**Allegato A**, entro i limiti degli stanziamenti annuali sui capitoli per il finanziamento della quota regionale dei bilanci di previsione della Regione del Veneto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

6. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG Feasr, parchi e foreste;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 115 del 07 febbraio 2018

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020 PER IL VENETO
Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali

Misura	Tipo di intervento	Focus Area	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018	2019	2020
1	1.1.1			Trimestre 4	Trimestre 4		Trimestre 2	Trimestre 4	
	1.2.1				Trimestre 4			Trimestre 4	
	2.1.1						Trimestre 4		Trimestre 4
3	3.1.1	3A		Trimestre 4		Trimestre 4			
	3.2.1	3A		Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4		Trimestre 4	
4	4.1.1.	2A	Trimestre 2	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4		Trimestre 4	
		2B	Trimestre 2	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4
		5A					Trimestre 4		
	4.2.1	3A	Trimestre 2	Trimestre 4			Trimestre 4		
	4.3.1	2A			Trimestre 2		Trimestre 2		
	4.4.1	P4			Trimestre 4				
	4.4.2	P4				Trimestre 4			
	4.4.3	P4				Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	
5	5.2.1	3B		Trimestre 4	Trimestre 2				
6	6.1.1	2B		Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4
	6.4.1	2A		Trimestre 4		Trimestre 2		Trimestre 4	
		2B		Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4	Trimestre 4
		5C			Trimestre 2	Trimestre 2		Trimestre 4	
	6.4.2	6A				Trimestre 2		Trimestre 2	
7	7.5.1	6B				Trimestre 4			
	7.6.1	6B				Trimestre 4			
8	8.1.1	5E				Trimestre 2		Trimestre 4	
	8.2.1	5E				Trimestre 2			
	8.4.1	P4				Trimestre 2		Trimestre 2	
	8.5.1	5E			Trimestre 4			Trimestre 4	
	8.6.1	2A			Trimestre 2		Trimestre 2		
		5C			Trimestre 2	Trimestre 2		Trimestre 4	
10		P4		Trimestre 2	Trimestre 2		Trimestre 2		
11		P4		Trimestre 2		Trimestre 2			
13	13.1.1	P4		Trimestre 2	Trimestre 2	Trimestre 2	Trimestre 2	Trimestre 2	Trimestre 2
16	16.1.1				Trimestre 2/4		Trimestre 2		
	16.2.1				Trimestre 4		Trimestre 2		
	16.4.1	3A			Trimestre 4		Trimestre 4		
	16.5.1	P4			Trimestre 4	Trimestre 4			
	16.9.1	6A				Trimestre 4			
19		6B		Trimestre 4					

(1) Bandi promulgati con DGR 573/2014 e 644/2014
(2) Bandi promulgati con DGR 440/2015, 607/2015 e 1937/2015
(3) Bandi promulgati con DGR 465/2016, 1203/2016 e 2175/2016
(4) Bandi promulgati con DGR 435/2017, 989/2017 e 2112/2017

(Codice interno: 363839)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 del 07 febbraio 2018

Manifestazione fieristica: "FIERA NAZIONALE DI S. MARTINO E ARCOLE DOC" - 10^ edizione - anno 2019 - Arcole (VR) 9 novembre - 10 novembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA NAZIONALE DI S. MARTINO E ARCOLE DOC" - 10^ edizione - anno 2019 - Arcole (VR) 9 novembre - 10 novembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4, le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA NAZIONALE DI S. MARTINO E ARCOLE DOC" - 10^ edizione - anno 2019 - Arcole (VR) 9 novembre - 10 novembre 2019, relativamente alla istanza presentata dal Comune di Arcole (VR) in data 18 gennaio 2018.

La manifestazione ha come finalità principale la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici ed agricoli provenienti dalle diverse regioni rappresentate dai vari espositori presenti in fiera.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto nel corso dell'annualità 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dal Comune di Arcole (VR) in data 18 gennaio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicepresidente di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dal Comune di Arcole (VR):

   "FIERA NAZIONALE DI S. MARTINO E ARCOLE DOC" - 10^ edizione - anno 2019 - Arcole (VR) 9 novembre - 10 novembre 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(Codice interno: 363840)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 118 del 07 febbraio 2018

"Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, nonché della trasformazione delle olive rilasciata "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs. n. 387/2003 - DGR n. 1461 del 29 ottobre 2015 - <<"Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.>>. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 324198/2017 (protocollo regionale n. 324198 del 1° agosto 2017); Data procedibilità istanza: 16 ottobre 2017; Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 355853 del 22 agosto 2017); Notifica di variante inviata alle Amministrazioni e Enti pubblici, nonché concessionari e gestori di servizi pubblici interessate (protocollo regionale n. 372114 del 5 settembre 2017); Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia (protocollo regionale n. 461330 del 6 novembre 2017); Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 27 novembre 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 e smi (DGR n. 1461 del 29 ottobre 2015), la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." (CUAA 00117120329), con sede legale in piazza Duca degli Abruzzi, 1 - Comune di Trieste, operativa in via Monsignor P.L. Zovatto, 69 - Loncon di Annone Veneto (VE) e sede impianto in via IV Bacino, 18 - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sotto-prodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino - 9.646 t/anno ed effluente zootecnico avicolo - 3.400 t/anno tal quali), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (550 t/anno tal quali), sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse 523 t/anno tal quali) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 12.575 t/anno tal quali), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il giorno 10 novembre 2012 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." è entrato formalmente in esercizio.

In data 1° agosto 2017 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1463/2011 e smi, prevedendo in sintesi:

- la realizzazione di un'area destinata alla disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto della pollina all'impianto di biogas, comprese opere di gestione delle acque di lavaggio;

- la modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas mediante l'incremento della quantità dei sottoprodotti di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico suino) di origine extra aziendale, l'introduzione dei sottoprodotti della lavorazione dell'uva (vinacce) di origine aziendale e la conseguente riduzione delle coltivazioni agricole dedicate.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 16 ottobre 2017, ha avviato l'iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 5 settembre 2017, protocollo n. 372144, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.", un'ulteriore modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 532157 del 20 dicembre 2017);

- AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 461330 del 6 novembre 2017 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1463/2011 e smi (DGR n. 1461 del 29 ottobre 2015);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi";

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003;

CONFERMATO che:

- con il contratto di conferimento di azienda, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste il 5 dicembre 1980 al n. 5744, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 12 dicembre 1980, al Registro generale n. 22613 e Registro particolare n. 18268, come da atto notarile del 25 novembre 1980 a firma del dott. Arturo Gargano, notaio in Trieste (Rep. n. 59629 e Racc. n. 9257), risulta che la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e rete di teleriscaldamento (Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, foglio 45, particelle n. 20 e 30);

- con atto preliminare di servitù di elettrodotto e di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave (VE) in data 22 luglio 2011 al n. 2271, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Venezia il 25 luglio 2011, ai nn. 25022/16046 e 25026/16047, come da atto notarile del 14 luglio 2011 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 13235 e 13245 e Racc. n. 8826), la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, foglio 45, particelle n. 20 e 30);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0202606 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con tipo frazionamento e con tipo mappale registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia il 5 aprile 2012 (protocollo n. 2012/VE0054966 e n. 2012/VE0054968) i mappali originari n. 20 e

30 del foglio 45, catasto terreni, Comune di San Michele al Tagliamento (VE), risultano essere soppressi, dando origine, rispettivamente, ai mappali n. 63 e n. 64;

- con nota protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Filippo Callegari, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3755 e giurata presso il Tribunale di Padova il 15 dicembre 2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 266.000,00 (duecentosessantaseimila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 12.193 tonnellate/anno tal quali, ossia il 41 % del totale in peso;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino, liquame e letame), pari a 9.646 t/a t.q., ossia il 32 % del totale in peso;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento suino - liquame), pari a 3.645 t/a t.q., ossia l'12 % del totale in peso;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina), pari a 3.400 t/a t.q., ossia l'11 % del totale in peso;

- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta di mais e crusca), pari a 550 t/a t.q., ossia < 2 % del totale in peso;

- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sansa), pari a 523 t/a t.q., ossia < 2 % del totale in peso;

3. di confermare il dispositivo n. 3. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J 320 GS-C25) di potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW, di cui 0,999 MWelettrici (1,245 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2e);

4. di confermare il dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011 con il quale la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Genagricola", ubicato nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), foglio 45, mappali n. 63 e 64, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, n. 210882 del 3 maggio 2011, n. 299353 del 22 giugno 2011, n. 330960 del 11 luglio 2011;

5. di confermare in capo alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." (CUAA 00117120329), con sede legale in piazza Duca degli Abruzzi, 1 - Comune di Trieste, operativa in via Monsignor P.L. Zovatto, 69 - Loncon di Annone Veneto (VE) e sede impianto in via IV Bacino, 18, Cesarolo di San Michele al Tagliamento - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), l'autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4., catastalmente individuati nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), foglio 45, mappali n. 63 e 64, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, n. 96262 del 25 febbraio 2011, n. 119039 del 9 marzo 2011, n. 210882 del 3 maggio 2011, n. 268843 del 6 giugno 2011, n. 299353 del 22 giugno 2011, n. 340963 del 18 luglio 2011, n. 361041 del 28 luglio 2011 e n.

327580 del 31 luglio 2014, n. 411407 del 2 ottobre 2014, n. 480967 del 12 novembre 2014, n. 533897 e n. 533888 del 15 dicembre 2014, n. 204562 del 15 maggio 2015, n. 286543 del 13 luglio 2015, n. 289300 del 14 luglio 2015, n. 324198 del 1° agosto 2017 e n. 429832 del 16 agosto 2017;

6. di confermare, inoltre, il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, con il quale la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 570 kW, pari a complessivi 1.560 MWh/anno (12,25 % della producibilità termica potenziale, pari a 10.218 MWh/anno), individuato nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), foglio 45, mappali n. 63 e 64, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 299353 del 22 giugno 2011, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (240 kW);

- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (ricovero animali) - 330 kW;

7. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, con il quale la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, all'esercizio dell'impianto di rete pubblico - individuato nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), catasto terreni, foglio 45, mappale n. 30, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 678744 del 30 dicembre 2010, n. 210882 del 3 maggio 2011, n. 299353 del 22 giugno 2011 e n. 330960 dell'11 luglio 2011, così articolato: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata "Genagricola", collegata in derivazione rigida a "T" su linea aerea esistente denominata "Secondo Bacino" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Bibione";

8. di approvare l'**allegato "A"** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato dal punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 13 settembre 2011- che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

9. di comunicare, alla "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di revocare, sulla base delle risultanze istruttorie la deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 29 ottobre 2015, con la quale, alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la "Società Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A." al completamento della costruzione e alla modifica dell'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

11. di confermare l'importo di euro 266.000,00 (euro duecentosessantaseimila/00), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5 e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 13 settembre 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 118 del 07 febbraio 2018

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPROTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE DI ALLEVAMENTO BOVINO, SUINO E AVICOLO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (FARINETTA DI MAIS E CRUSCA) E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE (SANSA), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ GENAGRICOLA – GENERALI AGRICOLTURA S.P.A." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE):

1. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (prot. n. 5340/0.2 del 12 luglio 2011), ossia:
   a. verificare e conservare attraverso adeguati interventi manutentivi la funzionalità idraulica della linea di scolo dal punto di scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto fino al canale consorziale "Ex Grande";
   b. le vasche di stoccaggio e di carico dovranno essere realizzate in modo tale che non si verifichino perdite per dilavamento;
   c. rispettare gli "Indirizzi operativi da rispettare nell'esecuzione degli interventi urbanistici", modello approvato nell'ambito del Sistema di Qualità – all. P06.03.R00.
2. Garantire il rispetto delle prescrizioni all'esercizio della linea elettrica di progetto contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso con nota protocollo n. 324368 del 7 luglio 2011, ossia:
   a. rispettare una D.P.A., con arrotondamento per eccesso, pari a 7 m, calcolata per la cabina utente/trasformazione;
   b. rispettare una D.P.A., con arrotondamento per eccesso, pari a 2 m, calcolata per la cabina di consegna/Enel;
   c. installare presso le due cabine apposita segnaletica con le D.P.A. prescritte.
3. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica di progetto contenute nel nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ITV/III/4694/14393/SCG del 7 luglio 2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 324994 del 7 luglio 2011, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Esercire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5. Esercire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia a servizio:
   a. della termostatazione fermentatori anaerobici (1.340 MWh/anno);
   b. delle strutture agricolo-produttive (ricovero animali-stalle) - 220 MWh/anno.

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'autorizzazione unica perderà automaticamente di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
8. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
9. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
10. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
11. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
12. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29 gennaio 2015 – in attuazione del D lgs n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
   a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
   b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
   c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
   d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
15. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.

16. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. effluente zootecnico avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1879 serie 3 e successiva appendice registrata all'Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – il 27 aprile 2015, al n. 697 serie 3);
    b. effluente zootecnico non palabile suino (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro – il 29 giugno 2017, al n. 929 serie);
17. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. 3.400 t/anno di materiale fecale palabile di origine avicola;
    b. 3.645 t/anno di materiale fecale palabile di origine suina.
18. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
19. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. crusca di frumento (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1883 serie 3);
    b. farinetta di granoturco (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia –Ufficio Territoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1880 serie 3);
    c. polpa di sansa denocciolata d'oliva (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia – UfficioTerritoriale di Portogruaro – l'11 novembre 2014, al n. 1881 serie 3);
20. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. 275 t/anno di crusca di frumento;
    b. 275 t/anno di farinetta di granoturco;
    c. 523 t/anno di polpa di sansa denocciolata d'oliva.
21. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica disponibile pari a 8.658 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm^3
CO	800 mg/Nm^3
NO_x (espressi come NO_2)	500 mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm^3

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
30. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
31. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
32. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
33. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
34. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
35. Presentare alla Città Metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A o parte B al DM 25 febbraio 2016.
36. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
37. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, ci cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
38. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agroindustriale", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.

39. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
40. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia), almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
41. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia).
42. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
43. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
44. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26) e allegati 8a e 8b, nonché di quanto già previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2).
45. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della polizza fideiussoria n. 209/2011 del 7 ottobre 2011 e relativa integrazione del 14 novembre 2011 emessa dalla società "Banca Generali S.p.A." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla "Società Genagricola – Generali Agricoltura S.p.A." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. pratica P/49637, protocollo n. 15036 del 6 giugno 2011).

(Codice interno: 363832)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 07 febbraio 2018

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in applicazione dell'art. 17 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, fornisce indicazioni tecniche ai soggetti operanti nel settore della gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di miscelazione dei medesimi.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con DCR del 29 aprile 2015, n. 30 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, che, al fine della elaborazione degli scenari futuri concernenti la produzione e la gestione dei rifiuti e della individuazione delle azioni necessarie, ha delineato il quadro regionale della gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio veneto.

Tra gli adempimenti necessari, connessi con gli indirizzi operativi e gestionali delle azioni da intraprendere per migliorare le attività di gestione dei rifiuti, il Piano Regionale dei Rifiuti prevede, all'art. 17 *Disposizioni in materia di miscelazione di rifiuti*, che "*La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 187 del d.lgs. n. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell'evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute. Di tali indirizzi è data informazione alla competente commissione consiliare.*"

Le operazioni di miscelazione sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto operazioni di preparazione prima del recupero o dello smaltimento, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *s), t), z)* e relativi allegati B e C alla Parte IV.

L'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 dispone inoltre il divieto, salvo deroga, di effettuare operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse oppure tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nel richiamare le condizioni da rispettare nell'esecuzione delle miscelazioni autorizzate "in deroga", l'art. 187 fa esplicito richiamo ai principi fissati dall'art. 177, comma 4, laddove si stabilisce che la gestione dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo, senza utilizzare procedimenti o metodi che possano determinare rischi per l'acqua, il suolo, l'aria, la fauna e la flora, senza causare rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Ciò premesso, si rileva che, dalle indicazioni contenute nell'art. 17 del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, nel richiamare l'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, emerge la necessità che per dette operazioni di miscelazione dei rifiuti siano disposti precisi indirizzi tecnici operativi affinché sia gli operatori (gestori delle installazioni nelle quali dette operazioni si svolgono), che la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, trovino beneficio nell'ambito dei principi ispiratori di cui ai richiamati articoli 177 e 187 del d.lgs. n. 152/2006.

La miscelazione, per le ragioni su esposte, deve essere regolamentata e appropriatamente gestita.

E' necessario, innanzitutto, che la miscelazione dei rifiuti sia preceduta dalla corretta caratterizzazione dei rifiuti oggetto di miscelazione e seguita dalla corretta caratterizzazione della miscela di rifiuti che da questa esita, nel rispetto delle norme sulla responsabilità del soggetto "produttore" dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *f)*, del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto è quanto mai utile, in ossequio agli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, fornire indicazioni chiare al fine di garantire omogeneità di comportamento per tutti i soggetti coinvolti, evitare difformità nella gestione dei rifiuti e garantire che le attività di miscelazione dei rifiuti vengano condotte nel rispetto della normativa e dei principi di tutela ambientale, come più volte sopra argomentato.

Si tratta di indirizzi operativi che interessano le attività di gestione dei rifiuti condotte presso installazioni autorizzate ai sensi della Parte II^, Titolo III-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazione integrata Ambientale), oltre che di attività condotte in autorizzazione "ordinaria" rilasciata ai sensi dell'art. 208 del medesimo d.lgs. Ragione per la quale si renderà necessario che le autorizzazioni in essere, per la parte concernente quelle di miscelazione dei rifiuti, siano esse in deroga o non in deroga al divieto di cui all'art. 187, del d.lgs. n. 152/2006, vengano rivisitate.

Per quanto appena sopra, è opportuno che ai gestori interessati sia notificata la presente deliberazione, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, esclusivamente finalizzato all'adeguamento delle autorizzazioni in essere alle disposizioni del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO l'Allegato A alla D.G.R.V. 5 marzo 2013, n. 264;

VISTA la D.C.R.V. 29 aprile 2015, n. 30;

delibera

1. di approvare il documento *Indirizzi in materia di miscelazione e gestione di rifiuti*, di cui all'**Allegato A,** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, provvedendo alla sua notifica ai soggetti direttamente interessati, nonché di darne informazione alla competente Commissione Consiliare in conformità all'art. 17 del Piano Regionale dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

3. di stabilire che la notifica di cui al precedente punto costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-*octies* comma 4 lett. *a)* del d.lgs. 152/2006, finalizzato all'adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all'Allegato A al presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

6. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 119 del 07 febbraio 2018

INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La *governance* dei rifiuti è complessa e articolata. La normativa, in continua evoluzione, è ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, prevedendo una serie di divieti e obblighi a carico dei produttori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti alla loro gestione e investe, oltre gli organismi tecnici di supporto e controllo, tutti i livelli istituzionali.
In considerazione dei molteplici quesiti posti nelle sedi regionali e provinciali deputate al controllo preventivo delle attività di gestione rifiuti e della disomogeneità riscontrata nell'interpretazione e nell'applicazione delle previsioni normative, nonché delle difficoltà operative emerse, si rende necessario fornire alcuni indirizzi tecnici nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti in generale, oltre che delle più specifiche attività di miscelazione.

Come da più parti evidenziato, invero, le criticità più consistenti emerse nelle fasi di controllo riguardano, per le attività di miscelazione ma non solo, la caratterizzazione dei rifiuti e la cosiddetta "omologa", con particolare riferimento all'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, aspetti che implicano concetti di campionamento, lotto e di rappresentatività.

Il presente documento, pertanto, è integrato da un capitolo dedicato alle definizioni generali, valide nel più ampio contesto della gestione dei rifiuti, a presupposto dei principi generali e delle indicazioni tecniche dedicati alla miscelazione.

Per quanto concerne quest'ultima attività, come più volte ribadito dalla normativa europea e nazionale (ad esempio si vedano l'art. 10 comma 2 della Dir 2008/98/CE, l'art. 181 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e il Cap. 2.1.5 *Blending and Mixing* del WT Bref), i rifiuti, una volta prodotti, devono prioritariamente essere tenuti separati. La motivazione è una più facile individuazione di uno specifico trattamento per i flussi di rifiuti omogenei rispetto ai flussi misti. In altri casi, tuttavia, la presenza di un flusso misto di rifiuti non compromette l'efficacia del successivo trattamento e, anzi, potrebbe essere ad esso funzionale. Infatti, alcuni trattamenti richiedono una preventiva commistione dei rifiuti al fine di garantire l'omogeneità del flusso alimentato all'impianto e la costanza del processo. In questi casi, la "miscelazione" ha lo scopo di preparare una combinazione di rifiuti che garantisca le prestazioni del successivo processo di trattamento, mediante il bilanciamento della loro intrinseca variabilità.

Quando la miscelazione è fase preliminare di un processo di trattamento e avviene nel medesimo impianto, non deve essere autorizzata quale operazione a sé stante, in quanto l'autorizzazione dell'intero processo valuta già il trattamento congiunto di rifiuti diversi e ne disciplina le condizioni (tra cui i criteri di ammissibilità, la tracciabilità delle singole partite, ecc.). Infatti, l'autorizzazione è rilasciata in conformità a un'istruttoria tecnica che valuta i processi e le tecnologie di trattamento, le loro condizioni di esercizio, lo specifico elenco di rifiuti trattabili e le loro caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compreso il profilo degli inquinanti. Pertanto i casi di "miscelazione" e trattamento nel medesimo impianto non sono oggetto del presente documento, diversamente dalla "miscelazione fuori sito", cioè quella eseguita in installazione diversa dall'impianto di trattamento finale. Questa miscelazione a sé stante richiede una specifica autorizzazione e il presente documento definisce i criteri e gli indirizzi sulla cui base valutare, in fase istruttoria, le richieste di miscelazione e ai quali devono attenersi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione in materia di miscelazione fuori sito.

La miscelazione fuori sito deve sempre essere concepita e avvenire in funzione di una successiva ottimale operazione di gestione dei rifiuti, che privilegi il recupero sullo smaltimento, in condizioni consone dal punto di vista ambientale, senza causare maggiori impatti rispetto al trattamento separato dei rifiuti soggetti a miscelazione.

Coerentemente con le indicazioni riportate nel paragrafo 2.1.5 del Bref WT 2006 e nel paragrafo 2.1.4 del Bref WT Draft 2015, la miscelazione (qui definita fuori sito) è effettuata in base a necessità tecniche dell' impianto che effettua il recupero o lo smaltimento finale dei rifiuti, allo scopo di garantire una fornitura costante e omogenea e non è una tecnica per facilitare l'accettazione di un certo rifiuto.

Ne deriva che i criteri di miscelazione, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, etc), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici impianti di destino finale.
La miscelazione non deve determinare situazioni in cui uno dei rifiuti che compone la miscela sia trattato o processato a un livello inferiore di quello disponibile in base alle migliori tecnologie. Si ritiene, quindi, che il livello di trattamento finale debba corrispondere a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili in rapporto a ciascun singolo rifiuto che compone la miscela, tenendo conto dei contaminanti in esso contenuti.
La miscelazione deve, pertanto, svolgersi nell'ambito di un ciclo complessivo di gestione che comporti l'applicazione di operazioni corrette dal punto di vista ambientale.
In particolare, la miscelazione non deve portare alla dispersione indesiderata e diffusa di sostanze pericolose, avuto conto del tipo e concentrazione di sostanze rispetto al tipo di trattamento cui si intendono sottoporre i rifiuti, delle emissioni che si verificano e della qualità e destino dei rilasci di sostanze residue[1].
La miscelazione non può declassare i rifiuti attraverso la diluizione degli inquinanti in essi presenti (Art.184 del d.lgs 152/2006).

Va da sé che quanto disciplinato dal presente provvedimento si applica agli impianti e installazioni oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 e 29-*sexies*.

I capitoli a seguire sono così composti:
Cap 2 "*Quadro Normativo*": sono richiamate le principali disposizioni di settore concernenti i principi generali della gestione rifiuti e le più specifiche previsioni normative sulla miscelazione dei rifiuti, che costituiscono il fondamento delle successive disposizioni.
Cap 3 "*Definizioni e principi generali*": illustra e precisa il contesto di alcune attività di gestione rifiuti, come la caratterizzazione, e definisce alcune operazioni, al fine di chiarirne le principali differenze.
Cap. 4 "*Miscelazione di rifiuti*": al primo paragrafo sono elencati i principi generali da cui discendono le successive disposizioni, in ordine ai contenuti delle istanze (par. 4.2) e alle modalità operative (par. 4.3); quest'ultimo paragrafo costituisce pertanto la sintesi di quanto precedentemente argomentato.

[1] *Questo non va valutato in senso assoluto (emissioni e immissioni zero) ma tenendo conto dei risultati cui può portare l'ottimale applicazione delle migliori tecniche disponibili e mirando a risultati non inferiori a quelli conseguibili con la loro puntuale applicazione.*

2. QUADRO NORMATIVO

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono state oggetto di norma già con l'emanazione del D. Lgs. n. 22/97, dove all'art. 9 si prevedeva il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G (del D. Lgs. n. 22/97 e successivamente alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006) e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga al divieto, la miscelazione dei rifiuti poteva essere autorizzata "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento", "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente". Il disposto del citato art. 9 è stato ribadito nella sua interezza nell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, fino alla sua sostanziale modifica, avvenuta con il D. Lgs. n. 205/2010, in recepimento della Direttiva 98/2008/UE.

Diversamente da quanto fino ad allora disposto, il nuovo art. 187, comma 1, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che *la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose*. Analogamente alle precedenti disposizioni, il nuovo art. 187 prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2.

Con L. 221/2015, art. 49 comma 1, è stato aggiunto all'art. 187 il comma 3-*bis*, che recita:

Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Con Sentenza n. 75 del 12.04.2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il sopra richiamato art. 49.

2.1 Disposizioni normative di riferimento

- Art. 178 del d.lgs. 152/2006 "*Principi*"
- Art. 179 del d.lgs. 152/2006 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", in particolare:

  comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

  comma 3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

  comma 5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

  lett. *e)* l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

  comma 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

- Art. 181 del d.lgs. 152/2006 *"Riciclaggio e recupero dei rifiuti"*

  comma 3. […] sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

comma 4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

A tal proposito si richiamano le definizioni di *raccolta differenziata* alla lettera *p)* e di *deposito temporaneo*, punto 3) alla lettera *bb)* dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006.

- Articolo 184 del d.lgs. 152/2006 "*Classificazione"*

  comma 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

- Articolo 187 del d.lgs. 152/2006 "*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"*

- Articolo 226 del d.lgs. 152/2006 "*Divieti"*

  comma 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

- Articolo 6 del d.lgs. 36/2003 *"Rifiuti non ammessi in discarica"*

  comma 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

- Cap. 2.1.5 *Blending and Mixing* del Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (August 2006)

- Cap. 2.1.4 Best Available Techniques (BAT) *Reference Document for Waste Treatment - Draft* 1 (dicembre 2015).

- DM 29.01.2007, Cap. E.5.1 *Migliori Tecniche e Tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi* BAT 41.

3. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

3.1 Trattamento

Il termine "trattamento" è diffusamente presente nella normativa di settore e viene utilizzato in maniera generica e polivalente, sia per quanto riguarda i rifiuti, sia i non-rifiuti. Si vedano ad esempio:

Art. 183 c. 1, lett. *s)* del d.lgs. 152/2006: "*operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*"

Art. 2 c. 1, lett. *h)* del d.lgs. 36/2003: "*i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza*"

Art. 184-*bis* c. 1, lett. *c)* del d.lgs. 152/2006: "*E' un sottoprodotto e non un rifiuto […] senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*"

Art. 237-*ter* c. 1 lett. *c)* del d.lgs. 152/2006: *"[…] si intendono compresi […] le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi"*

Allegati B e C del d.lgs. 152/2006: operazioni *D2 trattamento in ambiente terrestre […], D8 trattamento biologico[…], D9 trattamento fisico-chimico […], R10 trattamento in ambiente terrestre a benefico dell'agricoltura […].*

Va da sé che, qualora non si voglia intendere il termine *trattamento* come generiche operazioni di gestione, è necessario precisare di volta in volta il contesto e lo specifico riferimento.

3.2 Caratterizzazione del rifiuto da parte del gestore (cd. fase di "Omologa")

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 per i rifiuti conferiti direttamente in discarica, l'omologa è il processo che consente la corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo a uno specifico trattamento. L'omologa deve consentire di individuare le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, le eventuali caratteristiche di pericolosità, la eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'idoneità e l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto.

a) Responsabilità dell'omologa.
   La responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile (art. 28 della L.R. 3/2000), individuato dal legale rappresentante *pro tempore* della ditta autorizzata in possesso di delega di funzione, dell'impianto/installazione che intende ritirare il rifiuto; prima dell'inizio dei conferimenti, una volta raccolte tutte le informazioni, il Tecnico responsabile decide se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali.

b) Fonti delle informazioni.
   - caratterizzazione del produttore iniziale;
   - eventuali ulteriori analisi chimiche di laboratorio/analisi merceologiche specifiche, rispetto a quelle fornite dalla caratterizzazione iniziale del produttore; i parametri da determinarsi vanno individuati in relazione al processo di trattamento da effettuare, al processo produttivo che lo ha generato e alle informazioni disponibili in merito ad eventuali contaminazioni;
   - letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario.

c) Frequenza di omologa.
   La frequenza di omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo[2] che origina il rifiuto

[2] *La costanza del ciclo produttivo è definibile in ragione delle materie prime utilizzate (tipologia e quantità) e del ciclo tecnologico, tali da far ritenere che i rifiuti che ne derivano abbiano le medesime caratteristiche.*

e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore. Per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. *aa*) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale.
In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.
L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto (di cui al punto 3.3), si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

d) Documentazione di omologa.
La documentazione è predisposta dal Tecnico responsabile dell'impianto e contiene le informazioni elencate al punto b). Deve comunque essere presente la scheda descrittiva, sottoscritta dal produttore del rifiuto, contenente le informazioni che consentano di delineare i fondamenti della classificazione e della codifica, e ogni altra informazione utile. Il Tecnico responsabile deve espressamente indicare l'esito (favorevole/non favorevole) dell'omologa, in ordine alla caratterizzazione del produttore e alla trattabilità del rifiuto. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

3.3 Verifica all'atto del conferimento (presso l'impianto/installazione)
Fermo restando quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 per i rifiuti conferiti direttamente in discarica, all'atto di ogni conferimento di rifiuti presso l'impianto/installazione, il Tecnico responsabile, è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto, oltre che della regolare compilazione dei documenti obbligatori.

3.4 Lotto di rifiuti
Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.
In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802[3], si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

Il quadro normativo non prevede criteri univoci per la determinazione o quantificazione dei lotti, tranne casi particolari: a titolo di esempio, uno dei pochi casi normati è dato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203" relativa principalmente a rifiuti inerti secondo cui il lotto non deve superare i 3.000 m^3.

In analogia con quanto sopra richiamato, in generale il lotto non deve superare i 3.000 m^3. Per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 m^3.

3.5 Stoccaggio (art. 183, c.1 lett. *aa)* del d.lgs. 152/2006).
Trattamento di gestione rifiuti che consiste in attività di mero deposito di rifiuti, funzionale alle attività presenti nel sito o per l'avvio ad altri impianti/installazioni. In queste attività:
- la natura o la composizione dei rifiuti non vengono modificate
- il codice CER del rifiuto in uscita resta il medesimo del rifiuto in ingresso
- le HP restano le medesime
- la qualifica di rifiuto urbano/speciale resta la medesima

[3] UNI 10802:2013 *Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati*

- il produttore dei rifiuti è il produttore iniziale
- le operazioni di riferimento sono: messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).

3.6 Accorpamento
Trattamento di gestione rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti con medesimo codice CER e, se pericoloso, medesime caratteristiche di pericolo (HP), finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti /installazioni cui i rifiuti sarebbero stati inviati singolarmente. In queste attività:
- la natura dei rifiuti non viene modificata
- il codice CER del rifiuto accorpato in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso
- le HP del rifiuto accorpato in uscita restano le medesime dei singoli rifiuti in ingresso
- la qualifica di rifiuto urbano/speciale resta la medesima
- il produttore dei rifiuti è il gestore dell'impianto/installazione che genera il rifiuto accorpato
- dalle operazioni di accorpamento possono esitare imballaggi riutilizzabili o rifiuti da imballaggio a seguito di sconfezionamenti/ riconfezionamenti;
- le operazioni di riferimento sono: R12 e D14.

3.7 Miscelazione (art. 187 del d.lgs. 152/2006)
Trattamento di gestione rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti /installazioni. E' inclusa la commistione di rifiuti con sostanze o materiali.

Tale attività si distingue in:
a) miscelazione in deroga (al comma 1): la miscelazione vietata dal comma 1 ma autorizzabile, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al divieto; consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti HP tra loro (anche se posseggono medesimo CER) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; inclusa la miscelazione con materie prime/sostanze.
b) miscelazione non in deroga (al comma 1): la miscelazione non vietata dal comma 1 che consiste nella miscelazione tra rifiuti non pericolosi, con differente CER, tra loro, e nella miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con differente CER e medesime HP.

In queste attività:
- la natura e la composizione dei rifiuti vengono modificate
- il codice CER di norma deve essere modificato, salvo espresse e motivate deroghe
- le HP della miscela in uscita restano le medesime dei singoli rifiuti miscelati
- la qualifica di rifiuto urbano/speciale delle miscele che esitano resta la medesima dei rifiuti miscelati; nel caso di miscelazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, la qualifica resta urbana ai fini della gestione del rifiuto successivamente alla miscelazione e dell'applicazione degli art. 182 e 182-bis del d.lgs. 152/2006, pur assumendo un codice EER diverso da quelli generalmente attribuiti ai rifiuti urbani
- il produttore dei rifiuti è il gestore dell'impianto/installazione che genera il rifiuto miscelato
- dalle operazioni di miscelazione possono esitare imballaggi riutilizzabili o rifiuti da imballaggio a seguito di sconfezionamenti/ riconfezionamenti
- le operazioni di riferimento sono: R12 e D13
- la miscelazione con materie prime, anche nel caso di miscelazione non in deroga, deve essere di volta in volta valutata in ragione della finalità specifica.

4. MISCELAZIONE DI RIFIUTI

4.1 Principi generali

Premesso che, come già chiarito nel capitolo 1, l'omogeneizzazione/equalizzazione "in testa" a trattamenti di recupero o smaltimento, presso il medesimo impianto non è da considerarsi "miscelazione" ai sensi del presente documento, poiché la possibilità del trattamento congiunto di rifiuti diversi va valutata nell'ambito dell'istruttoria relativa allo specifico trattamento, si elencano di seguito i principi e le indicazioni generali alla base delle attività di miscelazione. Questi sono diretta conseguenza della considerazione che la miscelazione è un'attività finalizzata all'ottimizzazione dei trasporti presso i successivi impianti, nei quali sono svolte le operazioni "definitive" (ossia diverse da pre-trattamenti come R12, D13, D14 o stoccaggi non funzionali) e pertanto non può essere considerata un trattamento chimico-fisico, come ad esempio l'immobilizzazione di composti pericolosi o la loro trasformazione in composti non pericolosi.

(1) Ciascun rifiuto da sottoporre a miscelazione deve essere caratterizzato, con riguardo, tra l'altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti;

(2) i rifiuti da sottoporre a miscelazione devono essere compatibili tra loro e reciprocamente inerti al fine di evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

(3) è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo; pertanto in presenza di almeno un rifiuto pericoloso, è vietata la miscelazione al solo scopo di declassare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da rendere la miscela non pericolosa o perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso e, per contro, alla luce del punto (2) e dei principi di corretta gestione ambientale, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

(4) la miscelazione deve essere effettuata in funzione del successivo trattamento/destino, tra rifiuti idonei e compatibili con il medesimo, e specificatamente:
   a. l'impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela, salvo che il gestore non rappresenti, nell'ambito istruttorio, gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse;
   b. la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe essere sottoposto né causare l'applicazione di operazioni ambientalmente non corrette; non è pertanto ammissibile la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti, che non sono oggetto di trattamento presso il successivo impianto, al di sotto della soglia di concentrazione prevista per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dai trattamenti effettuati presso il medesimo impianto; ne consegue che, fermo restando quanto previsto al punto (3), è ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti;
   c. ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, è vietata la diluizione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità della discarica;
   d. per il recupero di materia, in aderenza ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, è ammessa esclusivamente la miscelazione tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che possono essere recuperate congiuntamente, salvo che il gestore non rappresenti, nell'ambito istruttorio, gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse;

(5) la miscelazione deve garantire la medesima efficacia del recupero o dello smaltimento successivi rispetto all'invio dei rifiuti separatamente;

(6) la miscelazione deve tenere in considerazione le specifiche indicazioni relative a particolari categorie di rifiuti, che necessitano, per il loro recupero/smaltimento, di specifiche modalità gestionali (imballaggi, RAEE, batterie, etc); non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto, da sostanze che eccedono i limiti di cui al Reg. 850/2004 e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti non appartenenti a dette tipologie; la miscelazione di rifiuti all'interno della medesima tipologia è soggetta a specifica valutazione istruttoria in ordine alle dotazioni impiantistiche;

(7) prima dell'invio all'impianto di destino, ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzato; la caratterizzazione è a carico del gestore dell'impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l'attività di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell'ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse;

(8) la miscelazione tra rifiuti e sostanze/materiali deve essere specificatamente autorizzata, tenuto conto delle valutazioni circa la finalità e le implicazioni sul successivo trattamento/destino (in particolare per quanto concerne il recupero di materia).

4.2 Contenuti delle istanze

L'attività di miscelazione, costituendo gestione di rifiuti, è disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto/installazione, con particolare riferimento a quanto previsto e consentito nell'ambito della documentazione di progetto approvata. In sede istruttoria vanno considerati gli aspetti sito specifici relativi alla tipologia impiantistica, ai rifiuti miscelati e al destino della miscela, oltre che agli eventi critici rilevati, per esempio in sede ispettiva.

Il proponente è tenuto a fornire all'Autorità competente le seguenti informazioni:

- indicazione dei criteri di miscelazione, con specificazione che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga al comma 1 dell'art. 187 e con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (ad es. miscelazione non in deroga finalizzata alla produzione di miscele per l'incenerimento D10 con diverse tecnologie);
- individuazione, per ciascun gruppo di miscelazione di cui al punto precedente, delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
- individuazione della potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell'operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
- individuazione delle attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione, da inserire in una specifica sezione del Piano di Gestione Operativa;
- indicazione delle modalità di caratterizzazione delle miscele secondo quanto espresso al paragrafo 3.2, (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.);

4.3 Modalità gestionali

Tenuto conto dei principi generali più sopra ricordati, si individuano, per le operazioni di miscelazione, le seguenti modalità operative e gestionali cui devono attenersi i gestori degli impianti/installazioni:

1. *la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;*
2. *la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;*
3. *la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;*

4. *la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa del presente documento;*
5. *l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;*
6. *non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;*
7. *non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;*
8. *non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;*
9. *ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;*
10. *dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;*
11. *la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;*
12. *le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;*

Le indicazioni sopra elencate possono essere di volta in volta integrate da prescrizioni specifiche relative alle particolari categorie di rifiuto coinvolte, sulla base della normativa vigente, dei principi e delle indicazioni sopra richiamate.

(Codice interno: 363857)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 120 del 07 febbraio 2018

Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende fornire alcune specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Premesso che la direttiva quadro in materia di rifiuti Dir. 2008/98/CE ha introdotto all'art. 6 il concetto di cessazione di qualifica di rifiuto, secondo il quale un rifiuto sottoposto ad un trattamento di recupero può generare nuova materia prima da utilizzarsi nei cicli produttivi, uscendo così dall'applicazione della norma sui rifiuti, si sottolinea come tale concetto rappresenti un elemento fondante per la transizione verso una società che utilizzi in maniera più efficiente le risorse e riduca il consumo di materie prime naturali.

Al riguardo si rileva, altresì, che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del Veneto, approvato con DCR del 29 aprile 2015, n. 30, ha individuato il riciclaggio dei rifiuti quale azione strategica da incrementare ulteriormente a beneficio dell'industria manifatturiera regionale, dell'occupazione, nonché dell'innovazione tecnologica dei processi produttivi.

Si aggiunga, inoltre, che le azioni fino a oggi messe in atto dalla Regione del Veneto hanno consentito il raggiungimento di obiettivi ambiziosi che pongono il Veneto in una posizione di eccellenza nel panorama europeo, in quanto risultano ad oggi, in parte anticipati, gli indirizzi contenuti nel "Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare" - COM 2015(614).

In tale contesto, rappresenta di fondamentale importanza avere chiare per gli operatori del settore le condizioni alle quali un rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio, nel rispetto prioritario della tutela della salute e dell'ambiente, perde lo *status* giuridico di rifiuto per essere, invece, come prodotto, re-immesso nel normale ciclo economico.

Il presente atto ha, quindi, la finalità di garantire un'uniforme applicazione dei criteri *end of waste* (EoW) da parte delle amministrazioni competenti (Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Venezia che, nell'espletamento delle attività delegate, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, rilasciano titoli autorizzativi ad impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire pubblico, fornendo un quadro ricognitivo della disciplina applicabile.

Va anzitutto precisato che, sulle modalità applicative dell'art. 184-ter, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con circolare del 1 luglio 2016 ha fornito alcuni chiarimenti specificando che: *"In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti".*

Nella medesima nota il MATTM ha inoltre evidenziato che: *"... in via residuale, le Regioni - o enti da queste individuati - possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali".*

Appare evidente come la Direzione generale del Ministero, nel riconoscere alle Regioni la competenza nell'adozione dei criteri di cui all'art. 184-ter, non abbia fornito alcuna indicazione riguardo al corretto percorso da seguire nell'elaborazione dei criteri di cui trattasi.

Ciò detto, permangono forti perplessità, più volte rappresentate dalla Regione del Veneto al competente Ministero dell'Ambiente, circa l'applicazione degli indirizzi forniti, in particolar modo in ordine alle questioni, ancora non chiarite, riguardanti l'effettiva valenza extraregionale dei provvedimenti autorizzativi in tema di *end of waste* assunti, il più delle volte, da Enti delegati, e sulla reale cogenza degli stessi che, una volta emanati, legittimano la libera circolazione sul territorio nazionale di *"ex rifiuti"* nobilitati a prodotti.

Inoltre appare opportuno dar riscontro di alcuni specifici pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti di recente sulla questione, i quali hanno richiamato il dovere di procedere, da parte dell'Autorità competente, con una valutazione sul caso specifico, ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione, qualora la sostanza o l'oggetto che si ottiene dal trattamento di riciclaggio rispetti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del Testo Unico Ambientale.

Pertanto, l'Autorità competente su specifiche tipologie di rifiuti e processi di riciclaggio, sia pure in mancanza di una disciplina esaustiva a livello europeo o nazionale, sulla scorta delle richiamate indicazioni ministeriali, è tenuta laddove le fattispecie non siano riconducibili ad ambiti disciplinati a individuare "caso per caso" un percorso tecnico amministrativo in grado di pervenire alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici.

A fronte di questa incompleta e disorganica disciplina, con il presente provvedimento si ritiene di effettuare una ricognizione della disciplina esistente e di determinare le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in argomento.

Nell'**Allegato A**, posto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è chiarito, innanzitutto, come rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di criteri *end of waste*, esclusivamente le operazioni di recupero annoverate nell'elenco "non esaustivo" dell'allegato C alla parte IV del T.U.A. (art. 183, comma 1 lett. *t)*), che rispondono alla definizione di riciclaggio, di cui all' art. 183, comma 1 lett. *u)* del medesimo decreto, ove *"i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini",* in grado quindi di far venir meno lo *status* di rifiuto.

Con l'occasione si evidenzia che, nel caso in cui sia presentata al competente Ente un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a produrre EoW e l'impianto interessato risulti essere già autorizzato ad effettuare la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211, la richiesta deve essere inquadrata come una "modifica sostanziale" ai sensi della art. 5, lett. *l-bis)* del T.U.A., che comporta, di fatto, un necessario e doveroso approfondimento istruttorio.

Infine, laddove risulti necessario acquisire informazioni in ordine a impatti igienico-sanitari e/o ambientali derivanti dall'uso di prodotti EoW o siano identificati parametri non disciplinati dalla normativa di settore riguardo allo specifico utilizzo, l'Autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a richiedere un apposito parere alle autorità competenti, identificabili nelle Unità sanitarie locali, che, qualora ritenuto opportuno, possono farsi supportare dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché, dai Ministeri competenti per materia.

Si sottolinea che il succitato parere è indispensabile ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal punto d), comma 1 dell'art. 184-ter.

Da ultimo, il proponente, in qualità di recuperatore, dovrà inoltre dare evidenza del rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/06 (REACH) riguardo al prodotto EoW.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

SENTITA l'Avvocatura Regionale del Veneto.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** contenente *"Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i."*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 120 del 07 febbraio 2018

Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Premessa

Il presente documento intende raccogliere in modo ordinato ed integrale indicazioni di carattere tecnico e operativo a uso delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Venezia, in relazione alle attività delegate, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Anzitutto, si prende atto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la circolare del 1 luglio 2016 che, nel chiarire le modalità applicative dell'art. 184-*ter*, afferma: *"In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni – o gli enti da questi delegati – definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti"*.

Nell'ambito delle succitate tre modalità di definizione dei criteri *End of Waste (*EoW*)*, il MATTM precisa inoltre che *"in via residuale, le Regioni – o enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali"*

Tutto ciò premesso, va sottolineato che, tuttora, permangono perplessità, più volte rappresentate dalla Regione del Veneto al competente Ministero dell'Ambiente, sull'applicazione di tali indirizzi, considerate, a titolo esemplificativo, le questioni ancora non chiarite relative all'effettiva valenza extraregionale dei provvedimenti autorizzativi in tema di *end of waste* e se tali provvedimenti siano sufficienti a garantire la libera e legittima circolazione sul territorio nazionale di detti prodotti.

Il presente atto ha, comunque, la finalità di raccogliere e ordinare indicazioni tecniche per l'espletamento dell'iter amministrativo al fine di conseguire un comportamento omogeneo sul territorio regionale; ha inoltre l'obiettivo di dare riscontro ricognitivo a riguardo di alcuni specifici pronunciamenti giurisprudenziali che, di recente, su questo particolare argomento, hanno richiamato il dovere di procedere, da parte dell'Autorità competente, ad una valutazione sul caso specifico, dando attuazione alle indicazioni ministeriali ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione qualora la sostanza o l'oggetto che si ottiene dal trattamento di recupero rispetti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del Codice Ambientale.

Infatti, l'Autorità competente su specifiche tipologie di rifiuti e processi di riciclaggio, in parziale mancanza di una disciplina specifica a livello europeo e a livello nazionale, sulla scorta delle indicazioni di fonte ministeriale richiamate, è tenuta a dettare dei parametri in modo da uniformare le determinazioni "caso per caso" del percorso tecnico amministrativo in grado di pervenire alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici.

Riferimenti normativi

L'art. 6 della direttiva comunitaria 2008/98/CE ha indicato le condizioni secondo le quali un rifiuto sottoposto ad idonee operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, può cessare di essere considerato tale per diventare un prodotto da utilizzare in uno specifico ciclo produttivo.

Tali indicazioni sono state recepite nella legislazione nazionale con l'art. 184-ter del d.lgs 152/2006.

La disciplina *"End of waste"* trova, quindi, concreta attuazione nei seguenti regolamenti:

- Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";

- Regolamento UE n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";
- Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";

Da ultimo, si aggiunge a questi, con valenza nazionale, il DM n. 22 del 14 febbraio 2013 recante "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.".

I presenti indirizzi recependo i contenuti dei predetti regolamenti comunitari e atti ministeriali offrono delle indicazioni per uniformare anche i casi da questi non contemplati.

Appare opportuno ricordare che altri decreti ministeriali, tra cui il DM 05.02.1998 e il DM n. 161/2002, definiscono le condizioni in base alle quali i prodotti (cosiddette materie prime secondarie) ottenuti dal trattamento dei rifiuti, se destinati a uno specifico utilizzo, escono dall'applicazione della Parte IV del d.lgs 152/2006.
I richiamati decreti ministeriali, pur riferiti alle procedure semplificate di autorizzazione, disciplinate dagli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., rappresentano pur sempre una regolamentazione tecnica di riferimento, anche per le procedure autorizzative ordinarie; la loro applicazione garantisce l'esercizio di un'attività di recupero/riciclaggio per la produzione di "materie prime seconde" nel rispetto assoluto dei livelli di protezione e sostenibilità sanitaria e ambientale stabiliti nell'ordinamento nazionale.
Va da sé, che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni stabilite dal DM 05.02.1998 e dal DM n. 161/2002 non potrà che comportare l'assoggettamento della relativa istanza alla procedura per la cessazione di qualifica di rifiuto, "caso per caso", oggetto dei presenti indirizzi.
Appare, quindi, opportuno precisare che nell'ambito dell'istruttoria per la definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso", sarà possibile fare riferimento a quanto già disciplinato dal DM 05/02/1998 con l'obiettivo di dimostrare il rispetto di alcune delle condizioni stabilite dal comma 1 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, come ad esempio le caratteristiche tecniche dei materiali usualmente commercializzati. Ad ogni buon conto, è evidente che, qualora si riscontrino scostamenti rispetto a: tipologia, provenienza, caratteristiche ed attività di recupero dei rifiuti, il procedimento attivato dovrà dimostrare che la sostanza o l'oggetto prodotti non determineranno impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Procedura di autorizzazione delle operazioni che determinano la cessazione di qualifica di rifiuto

Preso atto degli indirizzi ministeriali e vista la necessità di mantenere, almeno sul territorio regionale, omogeneità riguardo alla definizione dei criteri nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, per casi specifici, l'Amministrazione regionale fornirà supporto tecnico, anche in termini di contributo istruttorio, alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia.

Per tale motivo, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per attività di recupero, ai sensi dell'art. 208 del Codice Ambientale, ovvero in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), che comprenda anche la definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso", le Amministrazioni sono tenute a mettere in evidenza detta modalità di valutazione nella comunicazione di avvio del procedimento, ovvero comunicare alla Regione, Direzione Ambiente, U.O. Ciclo dei Rifiuti, con almeno 30 giorni di anticipo, la data dell'indizione della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell' autorizzazione, allegando la documentazione a supporto dell'istanza, in modo che questa possa offrire le informazioni in suo possesso.

Gli Uffici regionali costituiranno un elenco dei prodotti *end of waste* autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana, comprensivo delle informazioni essenziali inerenti i criteri di cessazione stabiliti "caso per caso", le tipologie di rifiuto interessate e la loro origine, il trattamento di riciclaggio/recupero che produce la sostanza/oggetto, nonché lo specifico utilizzo successivo.

Rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di criteri *end of waste*, le operazioni di recupero annoverate nell'elenco "non esaustivo" dell'allegato C alla parte IV del T.U.A. (art. 183, comma 1

lett. *t)*), che rispondono alla definizione di riciclaggio, di cui all'art. 183, comma 1 lett. *u)* del medesimo decreto, ove *"i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini",* in grado quindi di far venir meno lo *status* di rifiuto.

In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9 dell'Allegato C alla parte IV.
Altre operazioni annoverate nel medesimo allegato, segnatamente alle voci R1, R10 e R11, invece, rispondono "solo" alla definizione di recupero dell'art. 183, comma 1 lett. *t),* "*il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile"*; sono quindi in grado di nobilitare il rifiuto senza però modificarne lo *status* e risultano gerarchicamente subordinate a quelle di riciclaggio.

L'istanza volta all'autorizzazione di criteri EoW specifici per un impianto già autorizzato alla gestione dei rifiuti, ex. artt. 208, 209, 211, si configura sempre come modifica sostanziale ai sensi della art. 5, lett. *l-bis)* del T.U.A., rendendo, di fatto, necessario un approfondimento istruttorio secondo le indicazioni contenute nel presente documento.

Rifiuti in ingresso alle operazioni di recupero/riciclaggio

I rifiuti utilizzati nel processo di trattamento per la cessazione di qualifica di rifiuto devono essere non pericolosi e rispettare il Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti. L'eventuale avvio di rifiuti pericolosi al succitato processo per il riciclaggio deve essere preceduto da una lavorazione in grado di rimuovere efficacemente le sostanze pericolose, salvo il caso in cui la loro presenza non sia espressamente prevista nelle specifiche del prodotto.

Le caratteristiche tecniche dei rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dovranno potenzialmente soddisfare gli standard e le norme tecniche di riferimento del prodotto per lo specifico utilizzo.

A tale riguardo, si precisa che, le operazioni di recupero/riciclaggio effettuate sui rifiuti non pericolosi dovranno garantire la rimozione o la trasformazione delle eventuali sostanze inquinanti presenti nel rifiuto nel rispetto delle pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

A maggior ragione, non può essere previsto il trattamento di rifiuti in commistione con altri se non sia espressamente previsto da specifica normativa tecnica e la cui espressa finalità sia quella di migliorare le successive operazioni di recupero volte a rimuovere o trasformare i contaminanti eventualmente presenti, che possano incidere sugli aspetti ambientali ed igienico-sanitari in fase di utilizzo del materiale stesso.

In altri termini, è sempre da evitare che il trattamento congiunto di rifiuti con caratteristiche e contaminanti diversi si sostanzi in una "mera" diluizione, volta a sottrarre le sostanze inquinanti al trattamento. La diluizione dei contaminanti, infatti, è sempre e comunque vietata poiché non costituisce un trattamento tecnicamente accettabile.

Requisiti della documentazione

Nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, non disciplinati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali, detti "caso per caso", l'Autorità competente è tenuta alla verifica del rispetto dell'insieme delle condizioni stabilite dal comma 1 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, di seguito riportate:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Secondo tale enunciazione, recepita dall'art 6 della Direttiva 2008/98/CE, emerge chiara la necessità di definire criteri uniformi all'interno della UE, in modo da evitare che si verifichino applicazioni difformi sul territorio in termini di tutela della salute, dell'ambiente e di concorrenza nel mercato unico europeo.

Per tale motivo la Commissione Europea ha commissionato al Joint Research Center lo studio finalizzato a definire le linee guida per l'individuazione dei criteri *end of waste* per diversi flussi di rifiuti (JRC, End of waste criteria – Final Report, EUR 23990 EN, 2009), che rappresenta l'unico riferimento metodologico, anche per il rilascio di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso".

Questo documento segnala chiaramente la necessità che la procedura per il rilascio di detti criteri debba analizzare 5 tipologie di impatti:

- ambientale e sanitario;
- economico;
- sul mercato;
- normativo;
- socio/economico.

Tutti aspetti che possono essere indagati solo a seguito di una approfondita analisi attraverso tutta la filiera, dalla raccolta del rifiuto fino allo specifico utilizzo del prodotto ottenuto.

Va considerato, altresì, che le "*Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 on waste"*, riguardo al concetto di "*End of waste*" (par. 1.3.2), precisano che, per determinati flussi di rifiuti, deve essere soddisfatto il complesso delle condizioni riportate nell'Articolo 6(1), lettere da (a) a (d) della medesima direttiva. Tra queste, le prime due, a) e b), sono in relazione tra loro e il rispetto di queste si concretizza con l'esistenza di:

- condizioni di mercato solidamente stabilite correlate alla domanda e all'offerta;
- un prezzo di mercato verificabile per il materiale;
- standard o specifiche per il commercio.

Al fine, quindi, di verificare il rispetto delle condizioni che consentono di far cessare la qualifica di rifiuto ai materiali esitanti dall'attività di recupero, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 184-ter del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i., il proponente è tenuto a fornire la documentazione tecnica necessaria a rispondere ai seguenti requisiti:

a) *"La sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici"* – devono essere dettagliati gli standard e le norme tecniche di riferimento per la materia prima che il materiale esitante dal processo di recupero andrebbe potenzialmente a sostituire, avendo cura di allegare la riproduzione ufficiale della norma tecnica di riferimento;

b) *"Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto"* – allo scopo di garantire che i materiali ottenuti con il processo di recupero siano effettivamente utilizzati in un ciclo produttivo è necessario acquisire le dichiarazioni di interesse da parte dei potenziali utilizzatori, comprensive dei quantitativi richiesti. Tali dichiarazioni dovranno essere supportate da una relazione che evidenzi la presenza di un mercato solido e regolare in grado di assorbire i prodotti di cui trattasi. Se il prodotto risponde alle forme usualmente commercializzate tale informazione potrà, se del caso, essere conseguita nell'ambito dei listini mercuriali delle Camere di Commercio nazionali.

c) *"La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti"* – deve essere chiaramente individuata l'attività e la lavorazione che utilizzerà il materiale "*EoW*", dettagliando gli standard tecnici sia della materia prima utilizzata che il prodotto EoW va a sostituire, che della lavorazione industriale. In particolare, dovrà essere data evidenza del rispetto della norma e degli standard applicabili ai prodotti anche in fase di utilizzo del materiale "*EoW*".

d) *"L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"* – dovrà essere fornita adeguata documentazione, comprensiva di certificazioni e analisi chimico-fisiche di Enti/Organismi riconosciuti, tesa a dimostrare l'assenza di impatti negativi complessivi sull'ambiente e sulla salute umana, derivanti dall'utilizzo dei prodotti di cui trattasi. Dovrà inoltre essere valutata la presenza di eventuali sostanze inquinanti o di composti in tracce nel materiale *"EoW"* non contemplati dalla normativa tecnica di prodotto, che possono incidere sulle

emissioni (ai sensi della lett. *i-septies)* dell'art 5, comma 1 del TUA), in fase di utilizzo del materiale stesso.

La conformità a quanto previsto dal punto **a)** può essere dimostrata in ragione dell'esistenza di una norma tecnica comunitaria, nazionale o internazionale, riferita alla materia prima che il prodotto esitante dalle attività di recupero può potenzialmente andare a sostituire.

La documentazione attestante l'esistenza di un mercato solido e regolare relativo alla materia prima da sostituire, punto **b)**, è un'informazione necessaria ad assicurare l'effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero. Condizione imprescindibile al fine di evitare l'accumulo ingiustificato, in quanto immotivatamente duraturo, di materiale non più sottoposto al regime dei rifiuti a seguito del processo di lavorazione subito.

Riguardo al punto **c)**, il proponente deve presentare apposita documentazione (scheda) attestante la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti sottoposti all'attività di recupero e la loro idoneità tecnica ad essere sottoposti al processo di trattamento finalizzato allo specifico utilizzo, nel rispetto della norma, degli standard applicabili ai prodotti e allo specifico utilizzo.

Inoltre, il proponente è tenuto a descrivere dettagliatamente il processo di trattamento del rifiuto con indicazione delle linee, dei macchinari e delle fasi di lavorazione, le finalità della lavorazione, le tecniche applicate, secondo quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

Il prodotto dall'attività di recupero deve quindi rispettare le stesse specifiche e standard tecnici della normativa applicata alle materie prime. Non sono ammessi scostamenti meno cautelativi rispetto ai parametri regolamentati da precisa norma tecnica.

In tale contesto, sono esclusi requisiti tecnici e standard di prodotto non riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ma definiti in maniera occasionale dal singolo utilizzatore, che non consentano, quindi, di rispettare le condizioni dei punti **a)**, **b)** e **c)** sopra precisate.

La disciplina sulla cessazione di qualifica di rifiuto richiede, infatti, la dimostrazione che il prodotto dell'attività di riciclaggio risponda alle caratteristiche di una materia prima nota, già oggetto di commercializzazione, anche se da un singolo utilizzatore. Il proponente è tenuto quindi a dimostrare che il destino del materiale riciclato sia quello di sostituire, anche parzialmente, una materia prima già presente nel ciclo produttivo dell'utilizzatore.

Con riferimento al punto **d),** il proponente a completamento di quanto già previsto al precedente punto **c)** deve presentare opportuna documentazione attestante la tipologia dei rifiuti da recuperare con specifico riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche e al profilo dei contaminanti rispetto al prodotto da ottenere, le lavorazioni impresse finalizzate a rendere il rifiuto idoneo dal punto di vista ambientale per lo specifico utilizzo.

Per quanto concerne quest'ultima condizione, allo scopo di assicurare un'elevata tutela ambientale e della salute umana il proponente deve fornire adeguata documentazione, comprensiva di certificazioni e analisi chimico-fisiche di enti/organismi competenti, che comprovi l'assenza di impatti negativi complessivi sull'ambiente e la salute umana. È, infatti, onere del richiedente attestare la compatibilità ambientale e per la salute umana della sostanza o oggetto che si intende immettere nel mercato. Per rispondere a tale principio deve essere effettuato un confronto tra l'utilizzo del materiale nel rispetto delle norme sui prodotti e di quelle sui rifiuti, escludendo, nel primo caso, la presenza di maggiori rischi per l'ambiente e la salute umana rispetto all'applicazione delle norme ambientali e igienico-sanitarie.

Nella fattispecie, la definizione di criteri per la determinazione "caso per caso" della cessazione della qualifica di rifiuto deve rappresentare una semplificazione amministrativa, quindi le norme tecniche sull'utilizzo dei prodotti devono essere, di per sé, sufficienti a garantire il medesimo livello di tutela ambientale e sanitaria previsto dalla norme ambientali, in particolare riguardanti i rifiuti.

Qualora l'attività di riciclaggio sia finalizzata all'ottenimento di prodotti da utilizzarsi a contatto diretto con il suolo si ritiene che, in sede di autorizzazione, debba essere in ogni caso prescritto il test di cessione definito dall'All. 3 del DM 05.02.1998, fatta salva l'individuazione da parte dell'Autorità competente dei parametri "tipizzanti". In ogni caso, per i parametri non ricompresi nell'Allegato 3, non possono essere

superati i valori di concentrazione limite stabiliti dalla Tab. 2, All. 5 della Parte IV, Titolo V del d.lgs 152/2006 e s.m.i..

A tale proposito, è oltremodo opportuno valutare l'utilizzo del prodotto EoW sul suolo anche in relazione alla normativa per la bonifica dei siti inquinati, allo scopo di escludere che l'eventuale apporto di sostanze inquinanti comporti la successiva esigenza di procedere alla bonifica ambientale.

In linea generale e, in particolare, ove sia necessario acquisire informazioni in ordine agli impatti igienico-sanitari e/o ambientali o siano identificati parametri non disciplinati dalla normativa di settore riguardo allo specifico utilizzo, l'autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione richiede, ex art. 16 della legge n. 241/1990, apposito parere alle autorità competenti, identificabili nelle Unità sanitarie locali, che, qualora ritenuto necessario, possono farsi supportare dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché dai Ministeri competenti per materia, affinché si esprimano sulla documentazione prodotta.

Il succitato parere è, infatti, indispensabile ai fini di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal punto d), comma 1 dell'art. 184-*ter* (ad esempio, sarà necessario acquisire il parere del Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dell'Ambiente nel caso di sostanze o prodotti utilizzati sul suolo come fertilizzanti a beneficio dell'agricoltura o per modificare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo o che immessi nell'ambiente, possano avere effetti diretti o indiretti sulla salute dell'uomo).

Modalità operative e gestionali

In relazione alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di riciclaggio, un oggetto o una sostanza raggiunge i criteri EoW, le "*Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 on waste"* precisano che dovrebbe essere la regolamentazione che definisce detti criteri, relativa alla specifica tipologia di rifiuto, a stabilire il momento in cui non si applica più la norma sui rifiuti.

A titolo di esempio, il Regolamento n. 333/2011/UE sui criteri EoW per i rottami metallici, stabilisce la cessazione di qualifica di rifiuto al momento della cessione dal produttore all'utilizzatore.

Il DM n. 22/2013 sulla cessazione della qualifica di rifiuti del CSS, stabilisce che l'applicazione della normativa sui rifiuti termina all'emissione della dichiarazione di conformità.

Nel caso di criteri EoW questa definizione è demandata, quindi, "caso per caso" al provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, nonché di autorizzazione integrata ambientale, in prudente applicazione dei criteri che la normativa di settore prevede, cercando di individuare il parametro più pertinente al materiale.

In via residuale e nell'impossibilità di individuare un parametro adeguato, in fase di prima applicazione degli indirizzi ministeriali, si ritiene di stabilire a livello regionale che il rispetto dei succitati criteri siano accertati per ciascun lotto prodotto e, in particolare, tale lotto cessi di essere qualificato come rifiuto, ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.

La dimensione del lotto deve essere definita "caso per caso" nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa e non potrà, comunque, superare i 3000 m^3.

Il produttore dell'EoW è tenuto, pertanto, a produrre una dichiarazione di conformità, che deve essere conservata il tempo utile per essere resa disponibile alle autorità di controllo e, comunque, per almeno un anno dalla sua emissione. Deve inoltre conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è stata emessa la dichiarazione di conformità per le stesse ragioni e tempi e comunque per almeno 1 mese.

La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Adottando come riferimento quanto già previsto dai Regolamenti comunitari in materia di "End-of-waste" e dal DM n. 22/2013, il produttore deve adottare un sistema di gestione della qualità, sottoposto alla valutazione di conformità prevista dal Regolamento CE n. 765/2008, ovvero, in alternativa, di registrazione del sito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che preveda una specifica sezione dedicata al processo di produzione del prodotto EoW.

In attesa di avvio allo specifico utilizzo, l'oggetto o la sostanza può essere stoccata provvisoriamente presso l'impianto di produzione, nelle aree espressamente individuate, ove sono prescritti precisi limiti quantitativi e temporali.
In generale, mutuando quanto già disciplinato dal DM n. 22/2013 per il CSS-Combusibile, si ritiene raccomandabile che tale deposito non possa superare 6 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità, salvo motivata proroga, ricordando che trascorso tale periodo il materiale EoW torna a essere qualificato come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Alla scadenza della dichiarazione di conformità il detentore sarà tenuto a presentare all'Autorità competente un crono programma per l'allontanamento dei rifiuti in questione.

Non è consentito il deposito intermedio di prodotti EoW presso unità locali di titolarità di soggetti terzi sprovvisti comunque del potere di rappresentanza al riguardo da parte dello specifico utilizzatore.

L'eventuale deposito intermedio del prodotto EoW può essere disciplinato nell'autorizzazione solo per aspetti logistici motivati da ragioni di carattere ambientale, specificando, anche in questo caso, le aree, le modalità di deposito, nonché gli specifici limiti quantitativi e temporali del deposito medesimo.

Considerando che le modalità tecniche di deposito dei prodotti EoW dovrebbero essere le stesse previste per le materie prime che andrebbero a sostituire, si ritiene che le condizioni di stoccaggio debbano essere le stesse presso il produttore, l'utilizzatore, nonché negli eventuali siti di deposito intermedio.

Il trasporto di tali prodotti dal produttore verso l'utilizzatore deve sempre essere accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità, oltre alla documentazione prevista dalla disciplina in materia di trasporto di beni o merci.

Il superamento dei prescritti limiti temporali e quantitativi dei prodotti EoW presso l'impianto di produzione o nei siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, configurandosi come violazione della disciplina dei rifiuti potrà avere come conseguenza anche l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Autorizzazione di un'attività sperimentale per la definizione di criteri EoW

L'autorizzazione di attività di sperimentazione e ricerca, ex art. 211 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., è volta a testare processi tecnologici innovativi di recupero nei quali si possono definire anche criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto di specifiche tipologie di rifiuti. A essa si potrà fare ricorso qualora si abbia la necessità di verificare preventivamente l'utilizzabilità di determinati rifiuti in uno specifico processo di trattamento per la produzione di *end of waste*. Tale opzione non può, di per sé, avere il fine di individuare nuovi prodotti che non siano già utilizzati in un ciclo produttivo e le cui caratteristiche tecniche non siano già codificate da precisi standard e normative tecniche nazionali o internazionali.

In linea generale, il ricorso alla sperimentazione potrà essere, quindi, motivato dal carattere innovativo e/o di ricerca del processo di trattamento rifiuti proposto e si configura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di tecniche/tecnologie innovative;
- impiego di rifiuti la cui idoneità tecnica per lo specifico trattamento con tecniche/tecnologie note deve essere accertata;
- impiego di rifiuti la cui idoneità ambientale e/o sanitaria a seguito del trattamento per l'ottenimento di un prodotto EoW deve essere accertata.

Pertanto, nei casi sopra precisati, è chiaro che a fronte di richieste di autorizzazione per la produzione di *end of waste* che non possano trovare attuale e puntuale regolamentazione nell'ambito di specifica normativa di rango europeo o nazionale (regolamenti europei e decreti ministeriali), in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente con propria nota in data 1 luglio 2016, questa Regione ritiene perseguibile ricercare il rispetto delle condizioni di cui al richiamato art. 184 ter, comma 1, anche attraverso una fase si sperimentazione da autorizzarsi preventivamente proprio al fine di individuare i criteri di *end of waste*.

Solo a valle della predetta fase sperimentale, qualora gli esiti della stessa siano risultati favorevoli, il soggetto interessato potrà legittimamente avanzare richiesta all'Autorità competente per essere autorizzato ad attivare un processo di gestione dei rifiuti - che conduca alla cessazione della qualifica del rifiuto – nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che il procedimento amministrativo esperito ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006, e positivamente conclusosi, abbia ritenuto indispensabili.

Garanzie finanziarie

Con riferimento all'obbligo da parte dell'impianto di gestione dei rifiuti di prestare garanzie finanziarie a copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti, nelle more di definizione della disciplina nazionale, anche nel caso delle autorizzazioni in parola, che comportino la cessazione di qualifica di rifiuto, si ritiene prudente e ragionevole applicare le indicazioni contenute nella DGR n. 2721/2014.

A tale proposito, si rimanda a quanto stabilito per le attività di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (punto 6 dell'Allegato A, DGR n. 2721/2014), nella parte in cui è precisato che l'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario dei rifiuti per i quali è concessa autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Va da sé, che sono escluse da tali incombenze i quantitativi relativi al deposito dei prodotti EoW.

Tuttavia, al fine di prevenire accumuli ingiustificati e duraturi di detti materiali negli impianti di recupero prima dell'avvio allo specifico utilizzo, considerato altresì il fatto che alla scadenza della dichiarazione di conformità i materiali (end of waste) torneranno a essere considerati e gestiti come rifiuti, si ritiene necessario limitare il deposito di detti materiali in attesa di utilizzo entro la quantità coperta dall'ammontare della polizza fideiussoria prestata per i rifiuti. Pertanto, è necessario che il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di lavorazione e di materiali EoW prodotti a valle del processo, stoccabile presso l'installazione non superi mai quello coperto dalla polizza fideiussoria.

Il mancato rispetto di tali indicazioni potrà comportare l'attivazione delle procedure finalizzate all'escussione delle garanzie finanziarie.

(Codice interno: 363831)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 07 febbraio 2018

Rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in località Ca' Vigneto - Calmasino in Comune di Bardolino (VR) - Ditta richiedente: Podini Holding S.p.A. - DGR n.102/CR del 12/10/2017

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il permesso di ricerca denominato "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in comune di Bardolino (VR) alla Ditta richiedente "Podini Holding S.p.A" Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • Istanza di richiesta di permesso di ricerca del 24/04/2015 • Parere della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive del 24/05/2017 • Parere favorevole della Seconda Commissione consiliare del 23/11/2017

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Podini Holding S.p.A. con sede in Milano , Via Lattuada n. 30 -P. IVA 02246400218 e domicilio speciale in Bardolino (VR) in Via Ca' Vigneto - Calmasino - con domanda in data 24.04.2015 e integrata il 03.02.2016, ha chiesto ai sensi della L.R. 10.10.1989 n.40 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua termale, da denominare "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in località Ca' Vigneto - Calmasino in Comune di Bardolino (VR) , ricadente sui mappali nn. 30- 333 - 678 -737 -738 -739 - 740 -741 -742 -743 -744 -745 -746 - 646 - 650 - 679 del Fg.14 del comune di Bardolino, con una superficie di ricerca delineata da linea continua rossa di un'area pari a Ha 3.30.00 (ettari 3 are 30 centiare 00).

Le particelle sono di proprietà della ditta richiedente e al suo interno insiste un fabbricato sempre in proprietà adibito a civile abitazione.

Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 738, sul quale insiste la perforazione, possiede destinazione di area agricola e nuclei di cui all'art. 10 L.R. 24/85.

L'area di ricerca è sottoposta a vincolo paesaggistico ma non è soggetta alla relativa autorizzazione, in forza dell'art. 2 del DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

L'area non ricade in aree SIC e ZPS, né vi sono SIC e ZPS nelle vicinanze e pertanto l'intervento non appare soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Come disposto dal D.lgs. 4/2008 di modifica del D.lgs. 152/2006, la domanda di permesso è stata inviata alla Provincia di Verona per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

La Provincia, con Determina n.4642/15 del 15.02/2015 ha escluso, con prescrizioni e raccomandazioni, che la perforazione del pozzo sia sottoposta a procedura di VIA.

A norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989, copia della domanda è stata depositata presso il Comune di Bardolino in data 23/03/2015 e pubblicata dal 30/03/2015 al 14/04/2015, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni.

Nell'ambito del permesso di ricerca, la ditta chiede di perforare un pozzo ad una profondità massima di 750 metri, al fine di intercettare la falda con caratteristiche termali e poter effettuare le analisi stagionali.

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'acqua termale da parte del Ministero, la ditta intende utilizzare il fluido all'interno di una struttura che verrà adibita a stabilimento termale.

La spesa prevista per la realizzazione e messa in produzione del pozzo è dell'ordine di 240.000 Euro.

La C.T.R.A.E., con parere in data 24/05/2017, valutato l'intervento nei contenuti sostanziali nonché ambientali, tecnici-economici e giuridico - amministrativi nonché nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere,

verificato che il permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non vieta l'intervento e vista la documentazione presentata, si è espressa favorevolmente, con prescrizioni e considerazioni.

A norma dell'art. 55 della L.R. 40/89, con DGR n. 102/CR del 12/10/2017 è stato richiesto il parere della Seconda Commissione consiliare, la quale, esaminato l'argomento nella seduta in data 23/11/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca, come proposto dalla C.T.R.A.E..

La delimitazione della zona del permesso di ricerca è individuata graficamente sui piani topografici in scala 1: 5000 e 1: 1.250 per una estensione di ettari 3.30.00 (ettari 3 are 30 centiare 00) come riportato nella cartografia inserita nel Disciplinare del permesso di ricerca (**Allegato A**). Tale disciplinare riporta anche tutte le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. nel parere reso sull'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda in data 24.04.2015 e integrata il 21/01/2016 prot n. 42492 del 03/02/2016 con la quale la ditta Podini Holding S.p.A. ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in località - Ca' Vigneto - Calmasino in Comune di Bardolino (VR), su un'area pari a Ha 3.30.00 (ettari 3 are 30 centiare 00);

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

VISTO il R.D. n.1443/ 1927;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989 n.40 ed in particolare l'art.55;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il D.lgs.117/08;

VISTO l'unanime parere favorevole con prescrizioni, della C.T.R.A.E., espresso nella seduta del 24/05/2017.

VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare del 23/11/2017;

VISTO l'Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di rilasciare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi della L.R. 10.10.1989 n. 40, alla ditta Podini Holding S.p.A. con sede in Milano , Via Lattuada n. 30 -P. IVA 02246400218 e domicilio speciale in Bardolino (VR) in Via Ca' Vigneto - Calmasino - il permesso di ricerca di acqua termale denominato "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" in Comune di Bardolino (VR), subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di permesso di ricerca allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**) della quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che l'area entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, per una estensione di ettari 3.30.00 (ettari 3 are 30 centiare 00), è contraddistinta dai mappali n. 30- 333 - 678 -737 -738 -739 - 740 -741 -742 -743 -744 -745 -746 - 646 - 650 - 679 del Fg.14 del Comune di Bardolino, di proprietà della ditta istante, ed è individuata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1: 5.000 e 1: 1250, riportati nel succitato Disciplinare di permesso di ricerca (**Allegato A**);
3. di stabilire che la durata del permesso di ricerca è pari a tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/89;
4. di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del comune di Bardolino (VR);
5. di stabilire che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
8. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 9.4.1959 n.128 ed al D.lgs. 624/96 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 121 del 07 febbraio 2018

DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA
L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T.(P.C.R.23.4.1980.n.1111 e s.m.)

Permesso di ricerca di acqua termale denominato "FONTE TERMALE CA' ULIVETO"
in comune di Bardolino (VR)

Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca di acqua termale denominato "FONTE TERMALE CA' ULIVETO" è rilasciato alla ditta Podini Holding S.p.A con sede in Milano , Via Lattuada n. 30 –P. IVA 02246400218 e domicilio speciale in Bardolino (VR) in Via Ca' Vigneto – Calmasino - per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo ricadente sui mappali nn. 30- 333 – 678 -737 -738 -739 – 740 -741 -742 -743 -744 -745 -746 – 646 – 650 - 679 del Fg.14 del comune di Bardolino, con una superficie di ricerca delineata da linea continua rossa di un'area pari a Ha 3.30.00 (ettari 3 are 30 centiare 00) di proprietà della ditta richiedente e al suo interno insiste un fabbricato sempre in proprietà adibito a civile abitazione.

Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che il mappale 738, nel quale insiste la perforazione, risulta con destinazione di area agricola e nuclei di cui all'art. 10 L.R. 24/85 e l'area di ricerca è sottoposta a vincolo paesaggistico ma non soggetta alla relazione paesaggistica come previsto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31 art. 2, ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), l'area non ricade in aree SIC e ZPS, ed inoltre non risultano esserci aree soggette a VINCA nemmeno in zone limitrofe pertanto non appare che l'intervento sia soggetto a tale valutazione.

Tali vincoli non precludono la possibilità di effettuare la ricerca mineraria prevista.

Nell'ambito del permesso di ricerca la ditta chiede di perforare un pozzo ad una profondità massima di 750 metri, al fine di intercettare la falda con caratteristiche termali e poter effettuare le analisi stagionali.

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'acqua termale, la ditta intende utilizzare il fluido all'interno di una struttura che verrà adibita a stabilimento termale.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Vista la situazione idrogeologica dell'area, nonché il contesto ambientale , la portata del pozzo della futura eventuale concessione verrà stabilita sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo effettuate durante il permesso di ricerca.

A norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull'area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Bardolino (VR).

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato.

Ulteriori lavori di ricerca oltre a quelli previsti dovranno essere subordinati al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2 – Vincoli

La Provincia di Verona con Determina n.4642/15 del 15.02/2015 ha escluso, con prescrizioni e raccomandazioni, che la perforazione del pozzo debba essere assoggettata a procedura di VIA.

Gli obblighi prescrittivi da rispettare previsti nella sopra citata Determina sono i seguenti:

1. in fase di cantiere, dovrà effettuare un monitoraggio acustico al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante la formazione del pozzo con quelle contenute nelle indicazioni previsionali acustiche fornite, verificando il rispetto dei limiti di zona comunali ed i differenziali acustici in corrispondenza dei ricettori più vicini

2. per limitare la produzione di polveri dovute al transito dei mezzi d'opera e di trasporto per la strada di accesso al cantiere (vicinale sterrata) dovranno essere eseguite costanti bagnature della superficie e predisporre un sistema di lavaggio ruote all'uscita della predetta strada;
3. prevedere un monitoraggio costante della qualità delle falde attraversate.
4. Gli orari di lavoro dovranno rispettare i limiti imposti dal regolamento Comunale.

Art. 3 – Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione dei pozzi

Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e cave) al D.Lgs. 624/1996 (sicurezza e salute dei lavoratori) e le statuizioni di cui al D.Lgs. 30. 5.2008, n.117.

Dovrà essere trasmesso il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione prima della perforazione del pozzo.

Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984 e nella perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R 128/59.

Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Difesa del Suolo ed al comune interessato: i lavori di perforazione dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati alla Direzione difesa del suolo almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.

Tutti i lavori minerari, comprese le operazioni di cementazione delle colonne di rivestimento dei pozzi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;

Durante i lavori dovranno essere messe in atto le misure idonee ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

Il pozzo dovrà avere un'area pertinenziale di salvaguardia assoluta, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e cartellonistica ammonitrice.

Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all'Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse.

Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione difesa del suolo o da personale dalla stessa incaricato;

Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Direzione;

Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;

Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione difesa del suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;

Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;

L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;

Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione difesa del suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;

Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;

Il titolare dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;

Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lgs.3.4.2006 n.152 e agli artt. 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009)

Art. 4 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare del permesso di ricerca l'obbligo di :

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
- richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;
- trasmettere annualmente alla Direzione difesa del suolo ed al Comune interessato una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- astenersi da qualsiasi utilizzo delle acque rinvenute e comunicare preventivamente alla Direzione difesa del suolo l'estrazione dell'acqua per le analisi previste;
- versare il diritto annuo anticipato di cui all'art.9 della L.R. 40/89, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca;

Art. 5 - Sanzioni e vigilanza

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art. 49 della stessa, dalla Direzione difesa del suolo e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il premesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO " FONTE TERMALE CA' ULIVETO" IN COMUNE DI BARDOLINO (VR) -SCALA 1:5000 STRALCIO DA MAPPA CATASTALE

COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA DI VERONA

Stralcio da mappa catastale

Scala 1:5 000 N

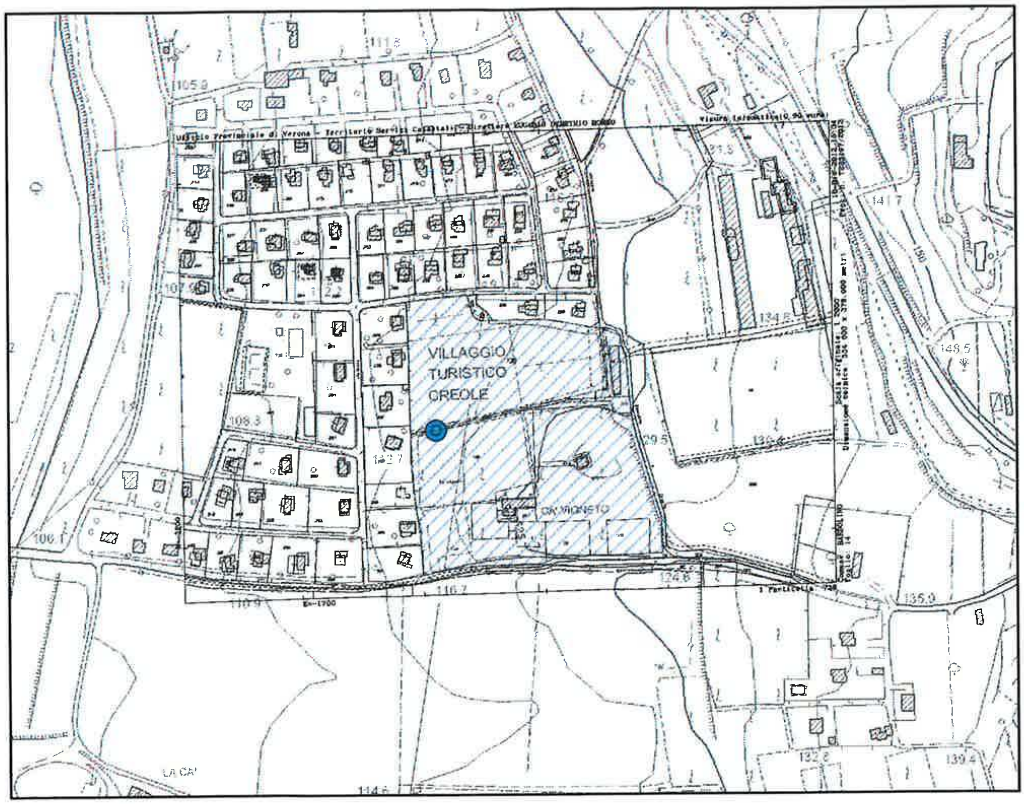

ubicazione approssimativa del pozzo

area in esame

vertici identificativi area di ricerca in coordinate ETRF 1989 UTM (Zone 32N)

A) x: 1636138 - y: 5043242
B) x: 1636127 - y: 5043444
C) x: 1636287 - y: 5043434
D) x: 1636331- y: 5043257

area di ricerca (3,3 ha)

5f25a8dc

PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMALE DENOMINATO " FONTE TERMALE CA' ULIVETO" IN COMUNE DI BARDOLINO (VR) -SCALA 1:250 STRALCIO DA MAPPA CATASTALE

Stralcio da mappa catastale - dettaglio -

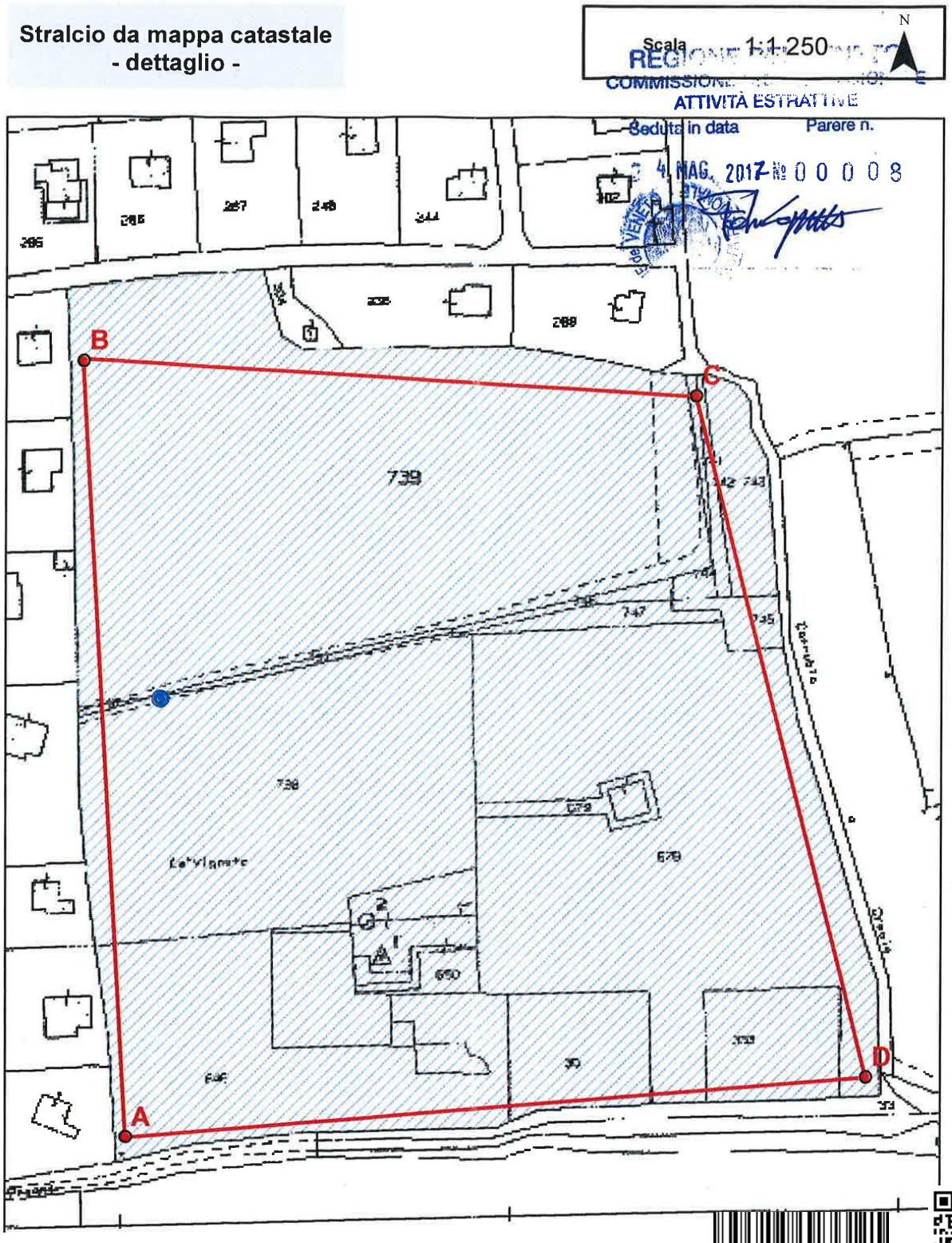

5f25a8dc

(Codice interno: 363830)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 122 del 07 febbraio 2018

Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di cui ai fondi statali di competenza esercizio finanziario 2018 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aprono i termini per la presentazione delle domande di finanziamento per l'accesso ai Fondi statali di competenza dell'esercizio finanziario anno 2018 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per la successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In materia di minoranze linguistiche, in ambito nazionale la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 dispone norme in favore della tutela delle minoranze linguistiche storiche, promuovendo la valorizzazione delle lingue e delle culture, tra le altre, delle popolazioni germaniche e di quelle parlanti il friulano e il ladino, presenti in Veneto.

In particolare, agli articoli 9 e 15, la citata normativa nazionale prevede l'istituzione di fondi nazionali per la realizzazione di progetti in materia, la cui dotazione finanziaria viene stabilita annualmente in sede di bilancio statale.

Con D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, successivamente modificato con D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60, è stato approvato il Regolamento di attuazione della predetta legge che stabilisce le procedure per le richieste di finanziamento, ne fissa i termini ed individua la Regione quale soggetto competente alla istruttoria relativa alle richieste di finanziamento.

Con provvedimento n. 350/2002 la Giunta Regionale, ai sensi del citato D.P.R. n. 345/2001, articolo 8, ha approvato un protocollo d'intesa, sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto, finalizzato a disciplinare i rapporti tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in merito all'istruttoria e al finanziamento dei progetti medesimi.

Con DPCM del 10 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, sono stati stabiliti i criteri triennali per la ripartizione dei fondi di cui articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e gli ambiti di intervento valevoli per il Triennio 2017-2019.

Per quanto riguarda l'avvio delle procedure di competenza per l'esercizio finanziario 2018, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018, inviata a mezzo pec in pari data e pervenuta ai competenti uffici regionali al prot. n. 12136 del 12.01.2018, ha trasmesso le Linee guida anno 2018, che tengono conto dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017, n. 182, concernente il "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia".

La circolare fornisce, in particolare, informazioni sulla consistenza delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a livello nazionale e indicazioni sulla metodologia di riparto, sui requisiti dei soggetti istanti e dei progetti per ciascuna tipologia di intervento previsto, sulle modalità di trasmissione dei progetti, nonché indicazioni alle Regioni in ordine all'analisi e alla valutazione dei progetti e sulla rendicontazione.

Tutto ciò premesso, per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti per l'annualità 2018 da parte degli Enti interessati (individuati negli Enti locali, Camere di commercio ed Aziende sanitarie locali presenti nel Veneto nelle aree delimitate dai Consigli Provinciali per le lingue minoritarie ammesse a tutela) si dovrà fare riferimento alla circolare ministeriale prot. DAR 0000548 P-4.37.14.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018), allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), utilizzando esclusivamente i moduli disponibili di seguito indicati, in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- Modulo A - Istanza in forma aggregata:

da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente Capofila, in forma aggregata ad altri Enti e da Unioni di Comuni (**Allegato A1**);

- Modulo S - Istanza in forma singola:

da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente in forma singola ed autonoma (**Allegato A2**).

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del richiedente (soggetto singolo o aggregazione) e marca da bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista.

Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse alla Regione del Veneto in formato elettronico entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 - a pena di esclusione - e inviate contestualmente all'indirizzo di posta elettronica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai seguenti indirizzi:

1. Regione del Veneto, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it,
con le seguenti precisazioni:

- la e-mail dovrà avere in allegato la domanda di finanziamento e tutti gli allegati in uno dei seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml;
- nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "Richiesta di finanziamento progetto di cui ai fondi statali di competenza esercizio finanziario 2018 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
- nel corpo della e-mail dovrà essere inserito il seguente destinatario:
  Alla Regione del Veneto

  Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
  U.O. Cooperazione Internazionale
  Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23
  30121 Venezia

2. Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it.

Si propone di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, demandando allo stesso eventuali variazioni e/o integrazioni all'iter del procedimento che dovessero rendersi necessarie, anche in esito all'adozione della citata circolare ministeriale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, n. 73;
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482;
VISTO il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;
VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2003, n 60;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali;
VISTO il D.P.C.M. del 10.11.2016 (Criteri triennali 2017-2019);
VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2017 (di approvazione bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2018);
VISTA la circolare DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. e ss.m. e ii.;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii.;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di recepire la circolare ministeriale prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018 (Linee guida 2018) e la relativa modulistica per la presentazione di domanda di finanziamento (**Allegati A**, **A1**, **A2)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre che le richieste di finanziamento dovranno essere presentate alla Regione del Veneto e al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2018, come dettagliatamente descritto in premessa;

4. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, demandando allo stesso eventuali variazioni e/o integrazioni all'iter del procedimento che dovessero rendersi necessarie;

5. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dell'istruttoria dei progetti presentati, valutati ai sensi del Protocollo d'intesa stipulato in data 01.03.2002 tra Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 122 del 07 febbraio 2018 pag. 1 di 21

MODULARIO P.C.M. - 174

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0000548 P-4.37.1.4.2
del 11/01/2018
221
18671497

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Alle REGIONI

Elenco indirizzi in allegato
Trasmissione per posta elettronica

e, p. c. **Ai Componenti del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche**
Loro Sedi

Oggetto: Fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - **annualità 2018.**

Circolare recante linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle Amministrazioni territoriali e locali.

Con la presente circolare si forniscono alle Amministrazioni territoriali e locali le linee guida per la predisposizione delle richieste di accesso ai fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, annualità 2018.

Si indicano a seguire i riferimenti normativi che disciplinano la materia:

1) decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal d.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60;
2) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il triennio 2017-2019;
3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017 recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2018".

Si ritiene, anche per l'anno 2018, come già nelle circolari degli anni precedenti, di individuare *ex ante* parametri oggettivi che rendano trasparente la ripartizione delle risorse a disposizione. **Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sugli adempimenti indicati al paragrafo 2.1, in relazione ai termini e modalità di invio delle istanze.**

1

1. CRITERI GENERALI DI RIPARTO DEI FONDI

1.1 *Metodologia di riparto*

Il d.P.C.M. 15 dicembre 2017, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018, fissa lo stanziamento relativo ai fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'anno 2018, in euro **2.940.596**.

Sull'ammontare disponibile viene accantonata la somma di euro **88.218** (3%), da destinare alle Amministrazioni statali; conseguentemente l'ammontare da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni territoriali e locali è pari a euro **2.852.378**.

Si rappresenta che lo stanziamento complessivo come sopra riportato potrebbe essere ridotto, in corso di esercizio 2018, in applicazione di norme finanziarie che prevedono il concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora si dovesse verificare tale riduzione, questo Dipartimento provvederà a rendere note le definitive somme da ripartire mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzione della Presidenza del Consiglio (www.governo.it) nonché sul sito di questo Dipartimento all'indirizzo:
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche-istruttoria-e-attivit%c3%a0-di-supporto/

Si confermano i criteri degli anni precedenti e, pertanto, la ripartizione è effettuata:

a) per lingua, sulla base del numero dei Comuni in cui sussistono le minoranze linguistiche storiche;
b) per linea di intervento.

Il finanziamento destinato alle minoranze di lingua friulana, germanica e slovena, presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia e quello destinato alle minoranze di lingua sarda e catalana presenti sul territorio della regione Sardegna, come rispettivamente prescritto dal d.lgs. n. 223 del 2002 e dal d.lgs. n. 16 del 2016, è attribuito direttamente alle predette Regioni che, conseguentemente, provvedono in proprio alla ripartizione. L'ammontare del finanziamento in argomento è stato quantificato sulla base dei criteri indicati ai punti a) e b) e, per ciascuna minoranza

linguistica, dalla proporzione tra il numero dei comuni delimitati in ciascuna delle due Regioni e quelli delimitati per le indicate lingue su tutto il territorio nazionale.

1.2 ***Ripartizione per lingua***

La ripartizione per lingua tiene conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.P.C.M. 10 novembre 2016, secondo il quale la ripartizione dei fondi deve tener conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma.

Per rispondere a questa indicazione **si è proceduto a ripartire il 5% del finanziamento in modo uguale tra le minoranze linguistiche ed il rimanente 95% pesato in funzione del numero dei Comuni in cui sono insediate le singole minoranze linguistiche.**

Non potendo disporre di dati relativi alla popolazione parlante ciascuna lingua minoritaria né di dati sul peso della minoranza in relazione alla popolazione complessiva del comune nel quale essa risiede, al fine tuttavia di perseguire una quanto più possibile equa distribuzione delle risorse, a seguito di conforme valutazione del *Comitato tecnico consultivo per l'attuazione della legge sulle minoranze linguistiche*, **per la ripartizione del 95% del finanziamento, si è proceduto come segue:**

1) il 65% dei fondi disponibili è stato ripartito in modo proporzionale alla radice quadrata del numero dei comuni in cui sono insediate le singole minoranze linguistiche;
2) il restante 30% è stato ripartito in modo direttamente proporzionale al numero dei comuni in cui sono insediate le singole minoranze.

I due criteri sono combinati per equilibrare la distribuzione delle risorse evitando di avvantaggiare o viceversa svantaggiare eccessivamente le lingue che possono utilizzare economie di scala e le lingue meno diffuse.

TAB 1. RIPARTO PER MINORANZA LINGUISTICA							
Lingua	% finanz. uguale	N° Comuni	% finanz. proporzione comuni	Radice² di N° Comuni	% finanz. radice quadrata	% finanz. complessivo	Importo (euro)
Albanese	0,417	50	1,453	7,071	4,844	6,715	191.537
Catalana	0,417	1	0,029	1,000	0,685	1,131	32.260
Croata	0,417	4	0,116	2,000	1,370	1,903	54.281
Francese	0,417	31	0,901	5,568	3,814	5,132	146.384
Francoprovenzale	0,417	124	3,605	11,136	7,629	11,650	332.302
Friulana	0,417	184	5,349	13,565	9,293	15,059	429.540
Germanica	0,417	53	1,541	7,280	4,988	6,945	198.098
Greca	0,417	25	0,727	5,000	3,425	4,569	130.325
Ladina	0,417	46	1,337	6,782	4,647	6,400	182.552
Occitana	0,417	112	3,256	10,583	7,250	10,923	311.565
Sarda	0,417	370	10,756	19,235	13,178	24,351	694.583
Slovena	0,417	32	0,930	5,657	3,876	5,222	148.951
TOTALI	**5,00**	**1032**	**30,00**	**94,877**	**65,00**	**100,00**	**2.852.378**

1.3 *Determinazione della quota da assegnare al Friuli Venezia Giulia*

La quantificazione della quota da assegnare alla regione Friuli Venezia Giulia, come stabilito dal d.lgs. n. 223 del 2002, è stata ottenuta con riferimento alle tre minoranze linguistiche presenti nella Regione: friulana, germanica e slovena.

La quota è stata fissata considerando che il numero di comuni in cui si trova la minoranza linguistica friulana nella Regione è 177, mentre il totale complessivo nazionale è di 184; i comuni in cui si parla la lingua germanica, invece, tenuto conto degli effetti della legge 5 dicembre 2017, n. 182 concernente il "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia", sono 6, mentre il totale complessivo nazionale è di 53 e, infine, che la totalità della minoranza linguistica slovena si trova nella Regione stessa.

TAB 2. PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO PER LE MINORANZE LINGUISTICHE FRIULANA, GERMANICA E SLOVENA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
Lingua	N° Comuni in Regione	N° Comuni nazionale	Assegnazione	% finanz. complessivo nazionale della lingua	% finanziam.	Importo (euro)
Friulana	177	184	0,9619	15,059	14,485 ...	413.174 (*)
Germanica	6	53	0,1132	6,945	0,786 ...	22.426 (*)
Slovena	32	32	1,0000	5,222	5,222	148.951
Totale					**20,493**	**584.551**

(*) Il calcolo è effettuato tenendo conto di tutte le cifre decimali risultanti dal computo della percentuale di finanziamento. Pertanto l'importo indicato nella colonna finale "Importo (euro)" risulta superiore, complessivamente, di circa 13 euro rispetto a quello desumibile dagli elementi riportati nella tabella.

1.4 *Determinazione della quota da assegnare alla Sardegna*

La quantificazione della quota da assegnare alla regione Sardegna, come stabilito dal d.lgs. d.lgs. n. 16 del 2016, è stata ottenuta con riferimento alle due minoranze linguistiche stanziate per intero nella Regione: sarda e catalana.

TAB 3. PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO PER LE MINORANZE LINGUISTICHE SARDA E CATALANA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SARDEGNA

Lingua	N° Comuni in Regione	N° Comuni nazionale	Assegnazione	% finanziamento nazionale della lingua	Importo (euro)
Sarda	370	370	1,0000	24,351	694.583
Catalana	1	1	1,0000	1,131	32.260
Totale				**25,482**	**726.843**

1.5 *Ripartizione per linee di intervento*

Per ciascuna delle linee di intervento indicate dall'articolo 2 del d.P.C.M. 10 novembre 2016, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 345 del 2001, sono state definite quote percentuali per il finanziamento di progetti che contribuiscano alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela e relativi a:

- attivazione di sportelli linguistici (75%);
- realizzazione di attività di formazione (10%);
- attività a carattere culturale (10%);
- toponomastica (5%).

L'importo del finanziamento disponibile è ripartito tra le quattro linee di intervento come indicato nella tabella 3:

TAB 3. RIPARTO PER LINEA DI INTERVENTO

Linea di intervento	Sportelli linguistici	Formazione linguistica	Attività culturali	Toponomastica	TOTALI
% di finanziamento	**75,00**	**10,00**	**10,00**	**5,00**	**100,00**
Importo (euro)	**2.139.283**	**285.238**	**285.238**	**142.619**	**2.852.378**

8d3c274b

La ripartizione tra le linee di intervento è stata assunta su conforme determinazione del *Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche* che ha ritenuto l'attribuzione di un forte sostegno agli sportelli linguistici efficace strumento ai fini della promozione delle lingue minoritarie, individuando lo sportello quale punto di contatto tra la popolazione parlante la lingua minoritaria e la pubblica amministrazione.

1.6 *Tabelle di riparto*

Sulla base dei coefficienti di riparto per linea di intervento, per lingua e del finanziamento alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna sono predisposte le tabelle 4 e 5.

TAB. 4 RIPARTO PERCENTUALE DEL FONDO DESTINATO AI PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI INCLUSO IL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA SARDEGNA

Lingua e coefficiente % di riparto per lingua		Linee di intervento e coefficiente % di riparto per linea				
		Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica	Totale
		75,00	10,00	10,00	5,00	100,00
Albanese	**6,715**	5,036	0,672	0,672	0,336	
Croata	**1,903**	1,427	0,190	0,190	0,095	
Francese	**5,132**	3,849	0,513	0,513	0,257	
Francoprovenzale	**11,650**	8,738	1,165	1,165	0,583	
Friulana	**0,574**	0,430	0,057	0,057	0,029	
Germanica	**6,159**	4,717	0,629	0,629	0,314	
Greca	**4,569**	3,427	0,457	0,457	0,228	
Ladina	**6,400**	4,800	0,640	0,640	0,320	
Occitana	**10,923**	8,192	1,092	1,092	0,546	
Friulana FVG	**14,485**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	
Germanica FVG	**0,786**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	
Slovena FVG	**5,222**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	
Catalana SAR	**1,131**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	
Sarda SAR	**24,351**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	
Totale	**100**					

8d3c274b

TAB. 5 RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AI PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI INCLUSO IL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA

Lingua e importo per lingua		Linee di intervento e importo per linea			
		Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica
Albanese	191.537	143.653	19.154	19.154	9.576
Croata	54.281	40.711	5.428	5.428	2.714
Francese	146.384	109.788	14.638	14.638	7.320
Francoprovenzale	332.302	249.227	33.230	33.230	16.615
Friulana	16.365	12.274	1.637	1.637	818
Germanica	175.672	131.754	17.567	17.567	8.784
Greca	130.325	97.744	13.033	13.033	6.515
Ladina	182.552	136.914	18.255	18.255	9.128
Occitana	311.565	233.674	31.157	31.157	15.577
Friulana FVG	**413.174**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**
Germanica FVG	**22.426**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**
Slovena FVG	**148.951**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**
Catalana SAR	**32.260**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**
Sarda SAR	**694.583**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**	**Come da determina Regione**
Sub totale FVG	**584.551**				
Sub totale SAR	**726.843**				
Totale Generale	**2.852.378**				

2. *DOMANDE DI FINANZIAMENTO E PROGETTI*

2.1 *Presentazione domanda di accesso ai finanziamenti*

a) Ai fini della ripartizione del fondo 2018 per linee di intervento e per minoranza linguistica è necessario che i soggetti proponenti presentino progetti distinti per ciascuna minoranza, consentendo in tal modo di collocare gli stessi nel relativo fondo di appartenenza, specificando inoltre gli ambiti di intervento (sportelli, formazione ecc.) cui si riferisce il progetto;

b) le domande di finanziamento devono essere compilate in modo esaustivo,

8d3c274b

utilizzando esclusivamente i moduli di domanda allegati (comprensivi delle schede tecniche), **scaricabili dal sito http://www.affariregionali.it** (sezione: *attivita/affari-regionali/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/minoranze-linguistiche*).

I moduli disponibili - **alternativi tra loro** - sono i seguenti:

- *Modulo A - Istanza in forma aggregata:* da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente capofila, in forma aggregata ad altri Enti.
- *Modulo S – Istanza in forma singola*: da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente in forma singola ed autonoma (le Università non possono presentare domande in forma aggregata);

c) **il modulo di domanda, comprensivo delle schede tecniche, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto istante** (soggetto singolo o aggregazione) che in tal modo si assume tutte le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto e deve essere corredato del documento di identità in corso di validità;

d) il modulo completo di scheda tecnica deve essere trasmesso alle Regioni **in formato elettronico entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 a pena di esclusione** e **inviato contestualmente all'indirizzo di posta elettronica** minlidar@palazzochigi.it del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. **Ai fini della validità della presentazione del progetto, fa fede esclusivamente l'invio effettuato alla Regione entro il 30 aprile 2018;**

e) ciascuna Regione, **entro il successivo 30 giugno 2018, a pena di esclusione**, avrà cura di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Ufficio IV, i progetti **esclusivamente in formato elettronico**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata: affariregionali@pec.governo.it e, per conoscenza all'indirizzo, di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it.

La trasmissione della documentazione da parte delle Regioni dovrà essere altresì corredata:

- da un elenco delle domande trasmesse con l'indicazione esatta del numero

complessivo dei fogli di cui è composta ciascuna domanda.

- dalla documentazione attestante l'invio in formato elettronico di ciascun progetto da parte dell'ente locale entro la data del 30 aprile;
- dal riscontro della completezza ed esattezza della documentazione amministrativa trasmessa dall'ente locale;
- da un breve giudizio di merito su ognuna delle istanze ricevute;
- dall'indicazione dell'ufficio responsabile, nominativi e contatti del dirigente e dei funzionari cui riferirsi per eventuali chiarimenti sulla documentazione inoltrata.

2.2 *Requisiti generali dei soggetti istanti e dei progetti presentati*

Si richiamano i requisiti indicati dalla normativa di cui al d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, e al d.P.C.M. 10 novembre 2016:

a) i progetti devono essere riferiti ad una delle minoranze storiche ammesse alla tutela per le quali sia stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa;

b) il progetto deve essere presentato da un soggetto legittimato ossia rientrante tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 345 del 2001 e successive modifiche;

c) non sono ammissibili al finanziamento i progetti già finanziati con fondi di esercizi precedenti ovvero con altre fonti di finanziamento (comunitarie, regionali, sponsor, ecc);

d) il progetto deve essere presentato alla Regione di appartenenza entro il **termine perentorio del 30 aprile 2018**, come indicato dalla normativa, e contestualmente inviato all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it. **Ai fini della validità della presentazione del progetto, fa fede esclusivamente l'invio effettuato alla Regione entro il 30 aprile 2018;**

e) l'impegno dell'ente a comunicare la programmazione dell'intervento alla Regione non appena entrato nella disponibilità dei fondi.

Oltre al rispetto della normativa citata nelle premesse, i progetti presentati devono corrispondere **a pena di esclusione** ai seguenti requisiti o condizioni di carattere

generale:

f) i progetti devono essere presentati attraverso la compilazione di uno solo dei 2 moduli di domanda allegati alla presente circolare, da trasmettere con le modalità indicate al paragrafo 2.1, lettera d);

g) i progetti presentati devono avere durata annuale, tranne nel caso indicato alla successiva lettera h);

h) i progetti presentati dai soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuità nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualità alla cui ripartizione chiedono di partecipare, **sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi,** al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualità di riferimento dei fondi; qualora la durata indicata del progetto sia superiore, la stessa verrà ridotta in sede di eventuale approvazione del progetto, se possibile (articolo 3, comma 4 d.P.C.M. 10 novembre 2016), altrimenti il progetto verrà escluso dal riparto;

i) per i progetti presentati in forma aggregata, l'aggregazione deve risultare, come indicato nel "Modulo A - Istanza in forma aggregata", dalla **sottoscrizione del rappresentante dell'ente capofila e di tutti i rappresentanti degli enti che compongono l'aggregazione, anche nel caso di enti sovraordinati che aggreghino altri enti**; va evidenziato infatti che il soggetto capofila, a seconda delle intese e dei coordinamenti in sede locale, può essere un comune che aggrega altri comuni, ovvero un ente istituzionalmente superiore al comune (regione, ecc.);

j) per le **unioni di comuni**, al fine di evitare situazioni non chiare in merito all'aggregazione, **si richiede, in ogni caso, la presentazione del "Modulo A - Istanza in forma aggregata" sottoscritto dai rappresentanti dei comuni dell'unione**;

k) i comuni, che hanno aderito ad una aggregazione non possono presentare altri progetti per la stessa tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni;

l) per quanto riguarda i costi orari del personale previsto per i progetti da realizzare, l'ente deve attenersi a costi orari standard: 20€/h per sportellista/operatore, 30€/h

per tutor, 50€/h per docente nella formazione, 30 €/h traduttori.

2.3 *Requisiti dei progetti per sportelli linguistici*

Si ricordano i requisiti del progetto da indicare espressamente nella scheda tecnica:

a) la previsione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale del personale estraneo alla pubblica amministrazione impiegato nel progetto;

b) la previsione del ricorso anche alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del d.P.R. 345/2001, qualora le assunzioni indicate nel comma precedente non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa imposti dalle leggi finanziarie e sia accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti al patto di stabilità;

c) la conformità dello sportello alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale;

d) un'organizzazione dello sportello che garantisca l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati.

Con riferimento all'**esposizione dei costi** e degli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

e) l'ammontare della retribuzione oraria del personale addetto, nel rispetto dei costi standard;

f) il numero delle ore di apertura dello sportello nella settimana e nell'anno;

g) gli eventuali altri costi indicati sempre in forma dettagliata;

h) l'eventuale attività di traduzione, così come prevista dall'art. 7, c.3 della legge 482/99 e dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 345 del 2.5.2001, dovrà essere debitamente documentata a posteriori.

Si ricordano le voci di spesa **non ammissibili**:

i) spese generali;

j) spese per arredamento;

k) spese per coordinamento progetto;

l) spese di segreteria;

m) spese per viaggi, seminari, conferenze ecc.;

n) spese per "sportelli di coordinamento", in quanto l'istituzione di sportelli in forma aggregata ne esclude la figura prevista nel passato.

Si ricorda che i costi non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna linea di intervento per minoranza (v. tabella di riparto del finanziamento) a pena di esclusione del progetto in quanto sovradimensionato e non rimodulabile.

Si precisa, inoltre, che, al fine di evitare il sovradimensionamento delle previsioni di spesa, la richiesta di finanziamento deve essere calcolata esclusivamente con riferimento alle ore di funzionamento complessive degli sportelli, le quali, eventualmente, potranno essere suddivise tra gli operatori impiegati. E' comunque ammissibile, nel calcolo, l'eventuale compresenza di sportellisti e di traduttori.

2.4 *Requisiti dei progetti per formazione linguistica*

Si ricordano i requisiti del progetto da indicare espressamente nella scheda tecnica:

a) progetto formativo destinato esclusivamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni e finalizzato a consentire l'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa, ad eccezione del personale docente dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il quale, come indicato dall'art. 3 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la formazione è demandata al citato Ministero;

b) progetto formativo di tipo non seminariale.

Con riferimento all'**esposizione dei costi** ed gli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

c) il numero dei moduli formativi;

d) per ciascun modulo il numero delle ore di lezione e la finalità specifica;

e) i compensi ai docenti ed agli eventuali tutor, il numero presunto degli allievi partecipanti ai corsi, il luogo e la struttura ove i corsi saranno svolti;

f) ciascun modulo formativo deve prevedere un massimo di 30 ore di lezione ed un esame finale.

Si ricordano le voci di spesa **non ammissibili**:

g) spese per coordinamento didattico o coordinamento progetto;

h) spese per acquisto materiali di facile consumo;

i) spese generali o di segreteria;

j) spese per arredamento;

k) spese per viaggi, seminari, conferenze ecc.

Si ribadisce che è richiesta una adeguata professionalità per i docenti, che dovranno essere in grado di esibire, su richiesta, dettagliato curriculum e che sono pertanto assolutamente esclusi corsi di formazione per docenti.

2.5 *Requisiti dei progetti a carattere culturale*

Si ricordano i requisiti del progetto da indicare espressamente nella scheda tecnica:

a) obiettivo del progetto idoneo ad assicurare la diffusione della lingua;

b) uso della lingua nella realizzazione.

Con riferimento all'**esposizione dei costi** ed agli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

c) i costi del progetto indicati in forma dettagliata;

d) i costi non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna minoranza (v. tabella di riparto del finanziamento).

Si ricordano le voci di spesa **non ammissibili**:

e) spese per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale, in quanto l'intervento statale è finalizzato a finanziare un prodotto di attività e non i presupposti per pervenire allo stesso;

f) spese per interventi generici volti alla promozione della lingua o della legge di tutela;

g) spese per ricerche storiche sulla minoranza o sulla lingua;

h) spese per convegni o incontri vari;

i) spese per manifestazioni canore e similari (tali iniziative, infatti, pubblicizzano l'esistenza della minoranza linguistica e possono determinare ritorni di tipo turistico ma non svolgono un azione di promozione dell'uso della lingua minoritaria come invece possono assicurare, ad esempio, laboratori che prevedano una scuola di canto o di teatro nella lingua minoritaria che sono pertanto da ritenersi ammissibili come anche le trasmissioni via radio, i siti web dell'amministrazione con contenuti informativi o culturali in lingua, giornali in lingua).

2.6 *Requisiti dei progetti per la toponomastica*

L'Ente deve dichiarare nella scheda tecnica, a pena di esclusione, di non aver ricevuto finanziamenti nell'ultimo decennio per la toponomastica, sia con i fondi della legge, che da altre fonti di finanziamento.

Con riferimento alla esposizione dei costi e degli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

a) i costi del progetto indicati in forma dettagliata;

b) i costi non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna minoranza (v. tabella di riparto del finanziamento).

Si ricordano le voci di spesa **non ammissibili:**

c) spese per studi, ricerche, pubblicazioni e simili.

2.7 *Avvertenze*

Il possesso dei requisiti del progetto deve essere esplicitamente autocertificato nel modulo di domanda (comprensivo di schede tecniche) da parte del soggetto istante; inoltre, la mancata indicazione delle notizie relative ai costi e altri elementi tecnici comporterà una valutazione negativa del progetto per carenza di documentazione tecnica.

Si ricorda l'adempimento richiesto sub 2.1 lettera d): invio entro il 30 aprile 2018 da parte dei soggetti istanti del modulo completo di scheda tecnica in formato elettronico anche all'indirizzo *minlidar@palazzochigi.it*.

3. *ISTRUTTORIA*

3.1 *Commissione tecnica di valutazione*

Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse disponibili, un'apposita Commissione tecnica assiste alla fase istruttoria dei progetti, con il compito, tra l'altro, di fissare i tetti di spesa previsti dall'articolo 4, comma 3 del d.P.C.M. 10 novembre 2016, per ciascuna tipologia di intervento (sportello linguistico, formazione, attività culturali e toponomastica), tenendo conto altresì della potenzialità di aggregazioni dei Comuni nell'ambito regionale, secondo quanto indicato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del riferito decreto.

3.2 *Proposta di riparto*

In conformità alle norme del d.P.C.M. 10 novembre 2016, la Commissione redige una proposta di riparto dei fondi tra i progetti presentati sulla base di criteri, anche di tipo qualitativo, che privilegino, fra gli altri, la capacità di aggregazione dei soggetti proponenti, finanziando gli stessi per linea di intervento e per minoranza linguistica.

In particolare:

1) per gli sportelli linguistici, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla

realizzazione di sportelli capo fila;

2) per i progetti relativi alla formazione, viene data priorità a quelli espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative e universitarie;
3) per i progetti relativi alla toponomastica e alle attività culturali, viene data priorità a quelli espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;
4) sono favorevolmente considerati i progetti cofinanziati;
5) sono prioritariamente valutati i progetti che promuovono attività culturali in rete;
6) gli enti che risultino totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto, sulla base delle ultime due rendicontazioni concluse, sono esclusi dalla ripartizione dei fondi e dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata inerzia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.P.C.M. 10 novembre 2016;
7) il riparto dei fondi tiene conto dell'opportunità di finanziare – ove possibile - almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma.

4. *RENDICONTAZIONE*

Si richiamano alcuni aspetti riguardanti la rendicontazione.

Secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa, le Regioni provvedono a curare la rendicontazione resa dai soggetti che hanno attuato i progetti. Tale fase finale presuppone anche una conoscenza, oltre che dei dati di spesa, anche di altri elementi relativi alle modalità di attuazione del progetto.

E' opportuno, altresì, richiamare l'attenzione delle Regioni sulla esigenza che il progetto, cui è stata data attuazione, non sia difforme da quello approvato, aspetto questo ravvisabile attraverso la periodica azione di monitoraggio svolta dalla Regione stessa, che ne dà comunicazione a questo Dipartimento.

Al fine di ottenere un sufficiente quadro di riferimento in ordine ai risultati raggiunti dai progetti, si ritiene che le Regioni, nelle relazioni finali, oltre a riportare elementi

conoscitivi di natura amministrativa e contabile indichino, tra l'altro, i seguenti riferimenti essenziali:

a) una descrizione breve e schematica del progetto approvato, con l'indicazione degli obiettivi che si intendevano raggiungere;

b) una descrizione degli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei problemi incontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero siano stati perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica (esempio: come si sono svolti i corsi di formazione contemplati nel progetto e quanti allievi vi hanno partecipato; attività e funzionamento dello sportello linguistico e utilizzo da parte dell'utenza, ecc.);

c) l'indicazione delle eventuali modifiche nell'attuazione del progetto;

d) l'indicazione delle spese sostenute per ciascun progetto;

e) l'indicazione di eventuali fondi aggiuntivi da parte dell'ente locale per il raggiungimento della completa attuazione del progetto.

Tali indicazioni dovranno essere comunicate a questo Dipartimento anche attraverso la compilazione di un apposito modulo che sarà reso disponibile sul **sito http://www.affariregionali.it.**

Per eventuali economie di spesa e/o somme non utilizzate, prescindendo dall'annualità per la quale è stato disposto il finanziamento, si rammenta alle Regioni di provvedere in tempi rapidi alla restituzione delle suddette somme mediante emissione di mandato a favore del Segretariato Generale – U.B.R.R.A.C della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel bonifico bancario intestato a Presidenza del Consiglio dei ministri - IBAN IT49J0100003245350200022330 - occorre specificare il codice fiscale del versante e la causale del versamento (annualità del fondo, ente capofila del progetto). La Regione è altresì tenuta ad inviare copia dei versamenti effettuati allo scrivente Dipartimento.

5. *PUBBLICITA'*

La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua

8d3c274b

pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (governo.it) e su quello di questo Dipartimento (www.affariregionali.it).

6. *CONTATTI*

Struttura di riferimento: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Ufficio IV, Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche.

Personale di riferimento:

dott.	Carmine	SPINELLI (Dirigente)	c.spinelli@governo.it	06/6779 4644;
sig.ra	Simonetta	GAZZILLO	s.gazzillo@governo.it	06/6779 4211;
sig.ra	Giuseppina	MARIANI	g.mariami@governo.it	06/6779 2241
dott.	Giovannantonio	MARINI	gio.marini@governo.it	06/6779 6359;
dott.sa	Tiziana	PIGNATELLI	t.pignatelli@governo.it	06/6779 4459
sig.ra	Lucia	VILLANO	l.villano@governo.it	06/6779 7674

Roma, addì

Il Capo del Dipartimento
Cons. Antonio NADDEO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CIRCOLARE

2018 Modello domanda in forma SINGOLA.doc

2018 Modello domanda in forma AGGREGATA.doc

Elenco indirizzi destinatari

8d3c274b

ELENCO INDIRIZZI
(TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA)

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione promozione della cultura, del turismo e dello sport
Settore promozione delle attività culturali , del patrimonio linguistico e dello Spettacolo
Via Berotola, 34
101121 TORINO
attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
P.zza Narbonne, n.3
11100 AOSTA
cultura@pec.regione.vda.it

ALLA REGIONE LIGURIA –
Settore cultura e spettacolo
Segreteria Generale
Via D'Annunzio n. 64
16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

ALLA REGIONE VENETO
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia (VE)
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it

ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA –
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie
Via milano 19
34100 TRIESTE
cultura@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
Servizio Beni e Attività Culturali
Uff. Coordinamento e Gestione Politiche Culturali
Via Salaria Antica Est, 27/B
67100 L'AQUILA
dph003@pec.regione.abruzzo.it

ALLA REGIONE MOLISE
Direzione Generale della Giunta Regionale – Area Terza
Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva
Rapporti con i Molisani nel Mondo
Via Milano n. 15
86100 CAMPOBASSO
regionemolise@cert.regione.molise.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
DG 50 05 -Direzione Generale per le Politiche Sociali
e Socio-Sanitarie
Via Nuova Marina, 19 c
80133 NAPOLI
dg.500500@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza
Ufficio sistemi culturali e turistici
Cooperazione Internazionale
Via Verrastro
85100 POTENZA
ufficio.cultura.turistico.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it

ALLA REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Istruzione e Università
Via Gobetti, 26
70125 BARI
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it

ALLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 10
Turismo, Beni culturali, Istruzione e cultura
Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
cultura.tisc@pec.regione.calabria.it

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio IV – Funzione Valorizzazione e promozione del Patrimonio culturale
Pubblico e privato
Via delle Croci 8
90139 PALERMO
assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

ALLA REGIONE SARDEGNA
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda , editoriqa e informazione
Ciale Trieste 187
09123 CAGLIARI
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it

ALLA PROVINCIA DI TRENTO
Servizio Minoranze Linguistiche Locali e Relazioni Esterne
p.zza Dante n. 15
38122 TRENTO
serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it

E, p.c.:

Ai componenti del COMITATO TECNICO CONSULTIVO per l'applicazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Al Sottosegretario di Stato per gli affari regionali On. Gianclaudio Bressa

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR nr. 122 del 07 febbraio 2018

MODULO A - ISTANZA IN FORMA AGGREGATA

Annualità 2018

AUTOCERTIFICAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

Presentazione del progetto denominato _____ ai fini dell'accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999 da parte dell'aggregazione territoriale facente capo al _____ (*indicare ente capofila*), individuato quale ente capo fila.

L'anno 2018, il giorno _____, alle ore _____ in _____, si sono riuniti gli enti di seguito elencati, delimitati ai fini della tutela della minoranza linguistica _____:

1) *ente/comune/comunità/provincia/unione/regione di* _____ (C.F_____) con sede in _____, **CAPOFILA DELL'AGGREGAZIONE** e rappresentato dal Sindaco/Assessore/Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;

2) *ente/comune/comunità/provincia/unione/regione* di _____ (C.F_____) con sede in _____, rappresentato dal *Sindaco/Assessore/Presidente ecc* pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;

3) *ente/comune/comunità/provincia/unione/regione* di _____ (C.F_____) con sede in _____, rappresentato dal *Sindaco/Assessore/Presidente ecc* pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;

4) *ente/comune/comunità/provincia/unione/regione* di _____ (C.F_____) con sede in _____, rappresentato dal *Sindaco/Assessore/Presidente ecc* pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente;

5) Etc

I firmatari del presente documento unico, dichiarano che è loro intendimento presentare e realizzare in forma aggregata il progetto di tutela della minoranza linguistica _____ denominato _____, al fine di accedere alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2018, per le finalità degli articoli 9 e 15, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche; e di individuare *nell'ente/comune/comunità/provincia/unione/regione* di _____ l'ente capofila delegato a presentare la relativa richiesta di finanziamento, seguendone il relativo iter procedurale fino alla conclusione del progetto.

Luogo e data

FIRME

Per *il Comune/Comunità/Provincia di/Unione* _____
(firma del legale rappresentante)

Per *il Comune/Comunità/Provincia di/Unione* _____
(firma del legale rappresentante)

Per *il Comune/Comunità/Provincia di/Unione* _____
(firma del legale rappresentante)

Etc.

4aea67fa

MODULO A - ISTANZA IN FORMA AGGREGATA

SEZIONE 1. DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ....., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 **(ALLEGARE DOCUMENTO IDENTITA'),** per la presentazione del progetto denominato _____, ai fini dell'accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n.482/1999, in qualità di legale rappresentante *(in forma aggregata)* del ..... (indicare ente locale capofila), indicato quale Capofila della aggregazione composta da:

Nome del Comune/Ente aggregato	Provincia di appartenenza
1.	
2.	
3.	
4.	
etc	
TOTALE COMUNI AGGREGATI COMPRESO CAPOFILA	

CHIEDE

l'ammissione alla ripartizione dei Fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 per l'annualità 2018, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto,

DICHIARA:

SEZIONE 2. ANAGRAFICA GENERALE

Regione di appartenenza:
Ente firmatario Capofila:
Minoranza linguistica:
Numero degli interventi:
PEC *(indicazione obbligatoria)*

SEZIONE 3. AMBITI DI INTERVENTO

LINEE DI INTERVENTO	COSTO PROGETTO	COFINANZIAMENTO *(ove previsto)*	FINANZIAMENTO RICHIESTO
a) Sportello linguistico			
b) Formazione linguistica			
c) Toponomastica			
d) Attività culturale di promozione linguistica			

SEZIONE 4. REQUISITI GENERALI

4aea67fa

1. il progetto è riferito ad una minoranza storica ammessa alla tutela per la quale è stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa;
2. i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la stessa tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni;
3. il soggetto istante e tutti i soggetti dell'aggregazione sono legittimati alla presentazione del progetto in quanto rientrano tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 345 del 2001 e successive modifiche;
4. il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie, regionali, sponsor, ecc);

5. *Barrare ciò che interessa*

☐ il soggetto istante e tutti i soggetti dell'aggregazione non hanno ottenuto finanziamenti a valere sui fondi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, negli esercizi precedenti a partire dall'annualità 2014;

☐ i soggetti istanti specificati nella sottostante tabella hanno già ottenuto finanziamenti a valere sui fondi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, secondo quanto riportato nella tabella a seguire a partire dall'annualità 2015:

Indicare l'ente appartenente all'aggregazione che ha ottenuto finanziamenti in passato sui fondi degli att. 9 e 15 L. 482/99	*Indicare annualità finanziamenti*	*Indicare se il progetto è stato realizzato: SI/NO*	*Rendiconto: indicare le singole annualità di rendicontazione trasmesse alla Regione*

6. *DURATA PROGETTO (Barrare ciò che interessa)*

☐ il presente progetto ha la durata di **OTTO MESI** in quanto all'aggregazione partecipano enti che, senza soluzione di continuità, sono stati beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge, a partire dall'annualità 2014 e fino all'anno 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti finanziati con fondi relativi all'annualità 2013 (o precedenti);

☐ il presente progetto ha la durata di **OTTO MESI** in quanto all'aggregazione partecipano enti che, senza soluzione di continuità, sono stati beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge, a partire dall'annualità 2015 e fino all'anno 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti finanziati con fondi relativi all'annualità 2014;

☐ il progetto ha durata di **DODICI MESI** in quanto all' aggregazione non partecipano enti che rientrano in uno dei due casi precedenti;

Firma del dichiarante

_____

4aea67fa

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ QUANTO SEGUE:
(compilare solo le aree di interesse)

A. SPORTELLO LINGUISTICO:

- lo sportello è conforme alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale;
- descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico (Max 30 righe)

- Risultati attesi (max 10 righe)

- l'organizzazione dello sportello garantisce l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
- il rapporto di lavoro del personale impiegato nel progetto, estraneo alla pubblica amministrazione, è disciplinato con contratto a tempo determinato;
- qualora le assunzioni indicate nel precedente non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa imposti dalle leggi finanziarie, il progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 10 novembre 2016, verrà realizzato anche attraverso il ricorso alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

Numero sportelli	
Sportello itinerante	SI/NO
Numero ore di apertura *giornaliera* del singolo sportello	
Numero ore di apertura del singolo sportello *nella settimana*	
Numero totale ore apertura del singolo sportello *per l'intera durata del progetto*	
Numero totale ore apertura degli sportelli *per l'intera durata del progetto*	
Numero operatori (sportellista/traduttore) del singolo sportello	
Numero totale operatori impiegati nello/negli sportello/sportelli	
Retribuzione oraria per ciascun operatore (costo standard: sportellista €. 20,00; traduttore €. 30,00)	€
Costo *per intero progetto* di ciascun operatore (numero ore x retribuzione oraria)	€
Costo totale *per intero progetto* operatori (costo di ciascun operatore x numero operatori)	€
Eventuali altri costi in forma dettagliata	€
NB. l'eventuale attività di traduzione è prevista così come indicato dall'art. 7 c.3 della Legge 482/99 e dall'art. 4 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 345 del 2.5.2001,e dovrà essere a posteriori documentata.	

4aea67fa

MODULO A - ISTANZA IN FORMA AGGREGATA

TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

4aea67fa

B. FORMAZIONE LINGUISTICA:

- descrizione del progetto (Max 20 righe)

- il progetto formativo è finalizzato all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa ed è destinato esclusivamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, **ad eccezione del personale docente dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il quale, come indicato dall'art. 3 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la formazione è demandata al citato Ministero**;

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

Il progetto formativo non è di tipo seminariale	SI
Numero moduli formativi	
Numero ore di lezione per ciascun modulo (max 30 ore di lezione per progetto)	
Numero presunto degli allievi partecipanti	
Ciascun modulo formativo prevede un esame finale	SI
Numero docenti previsti	
Retribuzione oraria docente (costo standard 50,00 €/h)	€
Totale costo docente/i (totale numero ore x retribuzione oraria)	€
Numero tutor previsti	
Retribuzione oraria tutor (costo standard 30,00 €/h)	€
Totale costo tutor/s (totale ore tutoraggio per retribuzione oraria)	€
Luogo dove i corsi saranno svolti	
Struttura dove i corsi saranno svolti	
Eventuali altri costi in forma dettagliata (max 10% del costo personale docente e tutors)	€
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

4aea67fa

C. TOPONOMASTICA

- descrizione del progetto (Max 10 righe)

- il progetto non ha avuto finanziamenti negli ultimi dieci anni, sia con i fondi della legge 482/99, che da altre fonti di finanziamento;

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

4aea67fa

D. ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA

- descrizione del progetto e finalità (Max 20 righe)

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

E' previsto l'uso della lingua minoritaria tutelata nella realizzazione del progetto	SI/NO
Numero moduli/attività	
Numero ore per ciascun modulo/attività	
Destinatari del corso	
Numero operatori previsti	
Retribuzione oraria per operatore (costo standard 20,00 €/h)	€
Totale costo operatore/i (totale ore attività per retribuzione oraria)	€
Luogo ove sarà svolto il progetto	
Struttura ove sarà svolto il progetto	
Eventuali altri costi in forma dettagliata	€
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

4aea67fa

MODULO A - ISTANZA IN FORMA AGGREGATA

La presente istanza è composta da n. _____ fogli.

La presente istanza è **corredata da documento di identità in corso di validità (foglio n. ___).**

Alla presente istanza sono allegati i documenti di seguito elencati

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA	N. Fogli
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Etc.	
TOTALE PAGINE	

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Luogo e data

Firma del dichiarante

_____

N.B.: Le autocertificazioni, per essere valide, devono necessariamente essere accompagnate dalla ***copia del documento di identità*** *del dichiarante in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000). In caso contrario saranno ritenute* **NULLE.**

4aea67fa

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 DGR nr. 122 del 07 febbraio 2018

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

Annualità 2018

AUTOCERTIFICAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

Presentazione del progetto denominato _____ ai fini dell'accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n.482/1999, istanza in forma singola, presenta dal _____ (*ente/comunità/comune/provincia/regione etc*),

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

SEZIONE 1. DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
(ALLEGARE DOCUMENTO IDENTITA'), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la presentazione *IN FORMA NON AGGREGATA* del progetto denominato _____,
ai fini dell'accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n.482, in qualità di legale rappresentante del ..... (indicare ente/comune/comunità/provincia/regione ecc)

CHIEDE

l'ammissione alla ripartizione del Fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 per l'annualità 2018, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto,

DICHIARA:

SEZIONE 2. ANAGRAFICA GENERALE

Regione di appartenenza:	
Ente firmatario:	
Minoranza linguistica:	
Numero degli interventi:	
PEC	

SEZIONE3. AMBITI DI INTERVENTO

	COSTO PROGETTO	COFINANZIAMENTO *(ove previsto)*	FINANZIAMENTO RICHIESTO
a) Sportello linguistico			
b) Formazione linguistica			
c) Toponomastica			
d) Attività culturale di promozione linguistica			

bca87f45

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

SEZIONE 4. REQUISITI GENERALI

1. Il progetto è riferito ad una minoranza ammessa alla tutela per la quale è stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa;
2. il soggetto istante non ha presentato altri progetti per la stessa tipologia di intervento da solo o in diverse aggregazioni;
3. il soggetto istante è legittimato alla presentazione del progetto in quanto rientrante tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 345/2001 e successive modifiche;
4. il progetto non è stato finanziato con altre fonti di finanziamento (comunitarie, regionali, sponsor, ecc)

Barrare ciò che interessa

5. ☐ il soggetto istante non è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/99 negli esercizi precedenti a partire dall'annualità 2014;

   ☐ il soggetto istante è stato beneficiario di finanziamenti a valere sui fondi di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/99 negli esercizi precedenti a partire dall'annualità 2014:

Indicare annualità precedenti,	*Indicare se il progetto è stato realizzato: SI/NO*	*Indicare singole annualità di rendicontazione trasmesse alla Regione*

1. *DURATA PROGETTO (Barrare ciò che interessa)*

   ☐ il presente progetto ha la durata di **OTTO MESI** in quanto all'aggregazione partecipano enti che, senza soluzione di continuità, sono stati beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge, a partire dall'annualità 2014 e fino all'anno 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti finanziati con fondi relativi all'annualità 2013 (o precedenti);

   ☐ il presente progetto ha la durata di **OTTO MESI** in quanto all'aggregazione partecipano enti che, senza soluzione di continuità, sono stati beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 9 e 15 della legge, a partire dall'annualità 2015 e fino all'anno 2017 incluso, e che hanno ancora in corso i progetti finanziati con fondi relativi all'annualità 2013;

   ☐ il progetto ha durata di **DODICI MESI** in quanto all' aggregazione non partecipano enti che rientrano in uno dei due casi precedenti;

Firma del dichiarante

_____

bca87f45

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ QUANTO SEGUE:
(compilare se l'intervento è oggetto di domanda)

A. SPORTELLO LINGUISTICO:

- lo sportello è conforme alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale;
- descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico (Max 30 righe)

- Risultati attesi (max 10 righe)

- l'organizzazione dello sportello garantisce l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;
- il rapporto di lavoro del personale impiegato nel progetto, estraneo alla pubblica amministrazione, è disciplinato con contratto a tempo determinato;
- qualora le assunzioni indicate nel precedente non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa imposti dalle leggi finanziarie, il progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 10 novembre 2016, verrà realizzato anche attraverso il ricorso alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;

TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

Numero sportelli	
Numero ore di apertura *giornaliera* del singolo sportello	
Numero ore di apertura del singolo sportello *nella settimana*	
Numero totale ore apertura del singolo sportello *per l'intera durata del progetto*	
Numero totale ore apertura degli sportelli *per l'intera durata del progetto*	
Numero operatori (sportellista/traduttore) del singolo sportello	
Numero totale operatori impiegati nello/negli sportello/sportelli	
Retribuzione oraria per ciascun operatore (costo standard: sportellista €.20,00; traduttore €. 30,00)	€
Costo *per intero progetto* di ciascun operatore (numero ore x retribuzione oraria)	€
Costo totale *per intero progetto* operatori (costo di ciascun operatore x numero operatori)	€
Eventuali altri costi in forma dettagliata	€
NB. l'eventuale attività di traduzione è prevista così come indicato dall'art. 7 c.3 della Legge 482/99 e dall'art. 4 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 345 del 2.5.2001, e dovrà essere a posteriori documentata.	

bca87f45

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

bca87f45

B. FORMAZIONE LINGUISTICA:

- descrizione del progetto (Max 20 righe)

- il progetto formativo è finalizzato all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa ed è destinato esclusivamente al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale docente dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il quale, come indicato dall'art. 3 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la formazione è demandata al citato Ministero;

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

Il progetto formativo non è di tipo seminariale	SI
Numero moduli formativi	
Numero ore di lezione per ciascun modulo (max 30 ore di lezione per progetto)	
Numero presunto degli allievi partecipanti	
Ciascun modulo formativo prevede un esame finale	SI
Numero docenti previsti	
Retribuzione oraria docente (costo standard 50,00 €/h)	€
Totale costo docente/i (totale numero ore x retribuzione oraria)	€
Numero tutor previsti	
Retribuzione oraria tutor (costo standard 30,00 €/h)	€
Totale costo tutor/s (totale ore tutoraggio per retribuzione oraria)	€
Struttura dove i corsi saranno svolti	
Eventuali altri costi in forma dettagliata (max 10% del costo personale docente e tutors)	€
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

bca87f45

C. TOPONOMASTICA

- descrizione del progetto (Max 10 righe)

- il progetto non ha avuto finanziamenti negli ultimi dieci anni, sia con i fondi della legge 482/99, che da altre fonti di finanziamento;

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
(Indicare ogni singolo intervento specificando analiticamente le voci di spesa)	
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

bca87f45

D. ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA

- descrizione del progetto e finalità (Max 20 righe)

- TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA

E' previsto l'uso della lingua minoritaria tutelata nella realizzazione del progetto	SI/NO
Numero moduli/attività	
Numero ore per ciascun modulo/attività	
Destinatari del corso	
Numero operatori previsti	
Retribuzione oraria per operatore (costo standard 20,00 €/h)	€
Totale costo operatore/i (totale ore attività per retribuzione oraria)	€
Luogo ove sarà svolto il progetto	
Struttura ove sarà svolto il progetto	
Eventuali altri costi in forma dettagliata	€
TOTALE COSTO PROGETTO	€

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Firma del dichiarante

_____

bca87f45

MODULO S - ISTANZA IN FORMA SINGOLA

La presente istanza è composta da n. _____ fogli.

La presente istanza è **corredata da documento di identità in corso di validità (foglio n. ___).**

Alla presente istanza sono allegati i documenti di seguito elencati

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA	N. Fogli
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Etc.	
TOTALE PAGINE	

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto si assume le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto.

Luogo e data

Firma del dichiarante

_____

N.B.: Le autocertificazioni, per essere valide, devono necessariamente essere accompagnate dalla ***copia del documento di identità*** *del dichiarante in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000). In caso contrario saranno ritenute* **NULLE.**

bca87f45

(Codice interno: 363829)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 07 febbraio 2018

Autorizzazione al Comune di Teolo (PD) all'emanazione di un bando speciale. L.R. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 3, comma 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Teolo ad emanare un bando speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili, ubicati nell'immobile denominato "Villa Lucia Franco Montalto".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.

Il Comune di Teolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28 settembre 2017, trasmessa in data 9/11/2017, prot. n. 467756, ha approvato uno schema di bando di concorso speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in "Villa Lucia Franco Montalto" che si renderanno disponibili.

Si tratta di 4 mini-alloggi, attualmente occupati, ubicati in un edificio donato al Comune con vincolo di destinazione agli anziani, la cui metratura consente l'assegnazione a nuclei familiari composti da massimo due persone.

Il bando speciale risponde alle esigenze di tutela della popolazione anziana, che nel territorio comunale di Teolo risulta presente in percentuale maggiore rispetto ai comuni limitrofi. Al fine di consentire la partecipazione di soggetti in situazioni di difficoltà economica tali da comportare il pignoramento degli immobili di proprietà, il Comune, con deliberazione n. 61/2017, ha approvato nuovi criteri e requisiti rispetto a quelli contenuti nel precedente bando autorizzato con DGR n. 821 del 31 maggio 2016 che prevedevano quale requisito "il non aver ceduto, nei 36 mesi precedenti la data di scadenza del bando, un alloggio di proprietà o parti di esso per il quale il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi comune del territorio".

La legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha abrogato la L.R. n. 10/1996, tuttavia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 39/2017, si procede con l'iter di rilascio della presente autorizzazione ai sensi della previgente normativa, in quanto il provvedimento comunale è stato adottato prima dell'entrata in vigore della richiamata L.R. n. 39/2017.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 10/1996.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 10/1996 ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Teolo n. 61 del 28 settembre 2017, trasmessa in data 9/11/2017, prot. n. 467756;

VISTA la DGR n. 821 del 31 maggio 2016;

VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Teolo (PD), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale rivolto a cittadini ultrasessantacinquenni autosufficienti per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in "Villa Lucia Franco Montalto" che si renderanno disponibili;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363828)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 127 del 07 febbraio 2018

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1. Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". DGR n. 1584 del 03 ottobre 2017. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". DGR n. 1849 del 14 novembre 2017. Proroga dei termini per l'istruttoria di ammissibilità e per lo svolgimento delle attività progettuali.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, su richiesta dell'Organismo Intermedio AVEPA, si concede una proroga dei termini definiti dai bandi approvati con DGR n. 1584 del 03 ottobre 2017 e DGR n. 1849 del 14 novembre 2017. Parimenti sono disposte le proroghe dei termini relativi allo svolgimento delle attività progettuali da parte dei beneficiari.

Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato, con deliberazione/CR n. 77 del 17 giugno 2014, la proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della l.r. n. 26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014.

L'Autorità di Gestione del POR FESR, il 21 luglio 2014, ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea.

Conformemente a quanto indicato nell'art. 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, la Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.

A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015.

In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016, 15 dicembre 2016 e 14 luglio 2017 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.

Pertanto, con DGR n.1584 del 03 ottobre 2017 è stato approvato il "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese" in attuazione dell'Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" del POR FESR Veneto 2014-2020. Il bando seleziona progetti per rafforzare il sistema imprenditoriale veneto mediante il sostegno all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali.

Con DGR n. 1849 del 14 novembre 2017 è inoltre stato approvato il "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" in attuazione dell'Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". Sono ammissibili, pertanto, i progetti finalizzati ad accrescere il grado di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) attuato attraverso il ricorso alle tipologie di servizi specialistici che sono oggetto di finanziamento con il presente bando.

Per questi due bandi, in coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale del supporto dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito "AVEPA", quale Organismo Intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le

attività delegate ad AVEPA sono meglio specificate nello schema di convenzione e nel relativo Allegato "Articolazione delle funzioni del POR FESR 2014-2020" allo schema di convenzione stesso, rispettivamente Allegati A e A1 alla DGR n. 226/2017.

La fase di "Istruttoria delle domande di sostegno" di cui AVEPA è incaricata viene disciplinata per il bando dell'Azione 3.5.1 all'articolo 12 dell'Allegato A della DGR n.1584 del 03 ottobre 2017, che al comma 2 prevede un termine per concludere la procedura istruttoria di 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. I termini per la presentazione delle domande si sono chiusi in data 16/11/2017 e quindi la scadenza per le istruttorie è prevista al 16/03/2018.

In questo secondo bando dell'Azione 3.5.1, con procedura valutativa a graduatoria, sono state ricevute 366 domande di sostegno, per un importo complessivo di spesa prevista pari a 36.931.852,55, mentre nella prima edizione dello stesso bando le domande di sostegno istruite sono state 189 per un importo di spesa prevista pari a 18.635.754,07.

Per quanto riguarda il bando dell'Azione 3.4.2, l'articolo 13 dell'Allegato A della DGR n. 1849 del 14 novembre 2017, al comma 4, prevede che entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande AVEPA concluda le verifiche per l'ammissione al sostegno. Poiché le domande sono state presentate a partire dal 13/12/2017, la prima scadenza istruttoria è quindi prevista per l' 11/02/2018.

Per il bando dell'Azione 3.4.2. con procedura valutativa a sportello, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno coincide con l'esaurimento della dotazione finanziaria che è pari a 1.650.000,00 euro. Sono già state ricevute oltre 200 domande di sostegno che corrispondono ad un importo complessivo del contributo di circa 1.300.000,00 euro.

Va anche sottolineato che, nel corso del secondo semestre 2017 la Giunta regionale ha approvato 14 bandi dedicati alle PMI, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 81.412.668,00 euro, mentre le Autorità Urbane competenti all'attuazione dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile hanno emanato 14 inviti con una dotazione finanziaria pari a 27.803.306,61 euro; la gestione di tali procedimenti è stata affidata ad AVEPA, sulla base della Convenzione sopra richiamata. L'approvazione di un numero così elevato di bandi, peraltro superiore rispetto a quanto definito nei cronoprogrammi inizialmente condivisi con le SRA e con AVEPA, si è resa necessaria al fine di ottenere maggiori garanzie nel raggiungimento dei target finanziari e fisici fissati al 31 dicembre 2018.

Tali bandi, peraltro, hanno riscontrato un elevato interesse da parte del tessuto imprenditoriale veneto che si è tradotto nella presentazione di oltre 1400 domande di sostegno per circa 400 milioni di euro di spesa prevista. Il dato è destinato ancora ad aumentare tenuto conto che ad oggi non tutti i bandi risultano chiusi, e comunque, in questo momento sono al vaglio istruttorio contemporaneamente 8 bandi regionali e 11 avvisi delle Autorità Urbane, per complessive 981 domande con un importo richiesto superiore ai 203 milioni di euro.

Con nota registrata al protocollo regionale al n. 17967 del 17 gennaio 2018, AVEPA ha formulato richiesta di proroga di 60 giorni rispetto ai predetti termini per la conclusione della fase di istruttoria delle domande di sostegno dei due bandi delle Azioni 3.5.1 e 3.4.2, in considerazione da una parte dell'elevato numero di domande pervenute e da istruire, dall'altra del protrarsi della fase di assegnazione di personale ad AVEPA per la gestione delle stesse.

Si rileva innanzitutto che tale richiesta, limitata a due bandi dell'Asse 3, non pregiudica sostanzialmente il raggiungimento dei target fisici e finanziari per l'asse previsti al 31 dicembre 2018, né la performance complessiva finanziaria "n+3" dell'intero Programma, fissata anch'essa al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda poi i potenziali beneficiari, la eventuale proroga dei termini di istruttoria, se accompagnata da una corrispondente proroga dei termini per la realizzazione del progetto, non comporta sostanziali penalizzazioni, considerato che l'ammissibilità delle spese decorre quanto meno dalla data di presentazione dell'istanza.

Fatte le debite valutazioni nel merito della richiesta e l'eccezionalità della situazione, si ritiene quindi compatibile la concessione di una proroga dei termini di istruttoria di 30 giorni per ciascuno dei due bandi approvati DGR n. 1584/2017 e DGR n. 1849/2017, e parallelamente, la proroga di 30 giorni del termine ultimo previsto per la conclusione dei progetti e per la presentazione della domanda di saldo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

Vista la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 25/11/2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;

Vista la CR n. 77 del 17/06/2014;

Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;

Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;

Vista la DGR n. 1500 del 29/10/2015;

Vista la DGR n. 226 del 28/02/2017;

Viste la DGR n. 1584 del 03 ottobre 2017 e DGR n. 1849 del 14 novembre 2017;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota di AVEPA registrata al protocollo regionale n. 17967 del 17 gennaio 2018;

delibera

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la proroga di 30 giorni dei termini di conclusione dell'istruttoria del bando e del termine ultimo per la conclusione dei progetti e per la presentazione della domanda di saldo del bando dell'Azione 3.5.1- Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up" di cui alla DGR n. 1584 del 03 ottobre 2017, fissati rispettivamente al 15/10/2018 e al 31/10/2018;

3. di approvare la proroga di 30 giorni dei termini di conclusione dell'istruttoria del bando e del termine ultimo per la conclusione dei progetti del bando dell'Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" di cui alla DGR n. 1849 del 14 novembre 2017, fissati rispettivamente a 90 giorni e a 7 mesi dalla presentazione delle rispettive domande;

4. di disporre, sulla base delle modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3, l'aggiornamento degli Allegati delle DGR n. 1584/2017 e DGR n. 1849/2017;

5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", della versione consolidata degli Allegati alla DGR n.1584/2017 risultanti dalle modifiche approvate con il presente atto;

6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", della versione consolidata degli Allegati alla DGR n.1849/2017 risultanti dalle modifiche approvate con il presente atto;

7. di incaricare l'Organismo Intermedio AVEPA dell'esecuzione del presente atto in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 226/2017;

8. di trasmettere il presente atto al Direttore di AVEPA per il seguito di competenza;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363827)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 129 del 07 febbraio 2018

Aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori - Tecnici - Tecnici-Geologi e Amministrativi - Commissione del 29 novembre 2017 - (L.R. 27/2003, art. 47).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono deliberate n. 13 nuove iscrizioni all'Elenco regionale dei collaudatori, Sezione Tecnici, n. 3 nuove iscrizioni per quanto attiene ai Tecnici-Geologi e n. 1 nuova iscrizione alla Sezione Amministrativi. Vengono apportate altresì opportune variazioni in ordine al cambio di residenza, alla posizione giuridica, all'ente di appartenenza e alla cancellazione di collaudatori già iscritti alle varie Sezioni, ai fini dell'aggiornamento costante dell'Elenco che risulta pubblicato nel sito internet della Regione Veneto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Elisa de Berti riferisce quanto segue.

Con la L.R. 16 luglio 1976, n. 30, veniva istituito l'Elenco regionale dei collaudatori delle opere pubbliche.
Con successiva deliberazione 12 ottobre 1976, n. 3574 veniva quindi costituita la Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco.

L'attivazione del medesimo è stata successivamente disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 4718 del 25 ottobre 1977.

Come è noto, l'entrata in vigore della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, ha ridisciplinato in ambito regionale la materia dei lavori pubblici di interesse regionale.

Con provvedimento attuativo si è proceduto anche alla rimodulazione dell'Elenco regionale dei collaudatori il quale attualmente, secondo quanto ha disposto la Giunta Regionale con provvedimento n. 1032 del 18 marzo 2005, prevede quattro sezioni, in luogo delle precedenti due:

- Sezione dei "Tecnici"
- Sezione degli "Amministrativi"
- Sezione dei "Consulenti"
- Sezione dei "Docenti Universitari".

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1325 del 7 giugno 2005, ha provveduto alla riorganizzazione della Commissione preposta all'aggiornamento del citato Elenco regionale.

In data 31 dicembre 2012 è intervenuta la Legge regionale n. 54 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", che ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad esse afferenti, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, sono state previste ed individuate le nuove strutture; con deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, sono state assegnate le competenze e le funzioni alle nuove strutture regionali, ai sensi degli artt. 9, 11, 13, e 15 della legge regionale n. 54/2012.

Conseguentemente, con D.G.R. n. 312 dell'11 marzo 2014, si è reso necessario fornire delle specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di collaudi, con particolare riferimento alla Commissione per la Formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori.

Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015.

Con deliberazione n. 435 del 15 aprile 2016 è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di Coordinamento art. 9 comma 3, L.R. n. 54/2012.

Con successive deliberazioni n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 si è provveduto all'istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016 operative dal 1° luglio 2016.

A seguito della nuova organizzazione si è reso necessario fornire specifiche disposizioni in merito alla composizione delle Commissioni previste dalla L.R. 27/2003, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
Nello specifico, per quanto riguarda la composizione della Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco Regionale dei collaudatori, prevista dall'art. 47, comma 9 della L.R. 7 novembre 2003 n. 27, recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", con D.G.R. n. 2223 del 23/12/2016 si è provveduto ad effettuare un'equiparazione tra i componenti regionali della Commissione medesima, già individuati con D.G.R. N. 1325 del 7 giugno 2005, D.G.R. n. 245 del 6 febbraio 2007 e D.G.R. n. 312 dell'11 marzo 2014 e le corrispondenti figure presenti nella nuova organizzazione.

In data 29 novembre 2017, la citata Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 47, comma 11, della L.R. 27/2003 all'esame e alla valutazione delle nuove istanze di iscrizione e delle variazioni alle sezioni dei collaudatori Tecnici e Amministrativi.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di aggiornare l'elenco regionale dei collaudatori, come di seguito esposto:

a) iscrizione di n. 13 nuovi nominativi alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'**Allegato A** "Elenco regionale dei collaudatori Tecnici" alla presente delibera;

b) iscrizione di n. 3 nuovi nominativi per quanto attiene ai Tecnici-Geologi , secondo quanto riportato nell'**Allegato B** "Elenco regionale dei collaudatori Tecnici-Geologi" alla presente delibera;

c) iscrizione di n. 1 nuovo nominativo alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'**Allegato C** "Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi" alla presente delibera;

d) variazioni relative al cambio di residenza di n. 29 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 14 collaudatori, alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 4 collaudatori e alla cancellazione di n. 43 collaudatori, iscritti all'Elenco nella Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'**Allegato D** "Variazioni tecnici" alla presente delibera;

e) variazioni relative al cambio di residenza di n. 1 collaudatore, alla posizione giuridica di n. 1 collaudatore, alla cancellazione di n. 6 collaudatori ed alla sospensione su richiesta di n. 1 collaudatore, afferenti i "Tecnici-Geologi"", secondo quanto riportato nell'**Allegato E** "Variazioni tecnici-geologi" alla presente delibera;

f) variazioni relative al cambio di residenza di n. 5 collaudatori; alla posizione giuridica di n. 5 collaudatori, alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 2 collaudatori ed alla cancellazione di n. 18 collaudatori iscritti all'Elenco, secondo quanto riportato nell'**Allegato F** "Variazioni amministrativi" alla presente delibera.
Preso atto dell'avvenuto regolare espletamento, da parte della Commissione per la formazione e tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori, della procedura stabilita dalla legge regionale n. 27, si propone di procedere all'approvazione della proposta da parte della Commissione medesima e al conseguente aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori Tecnici, Tecnici-Geologi e Amministrativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTA la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1030;

VISTA la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1032;

VISTA la D.G.R.V. 7 giugno 2005, n. 1325;

VISTE le DD.G.R.V. 6 febbraio 2007, n. 245 e 11 marzo 2014, n. 312;

VISTE le DD.G.R.V 12 aprile 2011, n. 437 e 19 aprile 2016, n. 506;

VISTE le DD.G.R.V. 25 novembre 2013, n. 2140 e 30 dicembre 2013, n. 2611;

VISTA la D.G.R.V. n. 2045 del 23 dicembre 2015;

VISTA la D.G.R.V. n. 435 del 15 aprile 2016;

VISTE le DD.G.R.V. n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 2223 del 23/12/2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di procedere all'iscrizione di n. 13 nuovi nominativi alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'**Allegato A** "Elenco regionale dei collaudatori Tecnici" alla presente delibera;

2. di procedere all' iscrizione di n. 3 nuovi nominativi per quanto attiene ai Tecnici-Geologi , secondo quanto riportato nell'**Allegato B** "Elenco regionale dei collaudatori Tecnici-Geologi" alla presente delibera;

3. di procedere all'iscrizione di n. 1 nuovo nominativo alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'**Allegato C** "Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi" alla presente delibera;

4. di autorizzare le variazioni relative al cambio di residenza di n. 29 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 14 collaudatori, alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 4 collaudatori e alla cancellazione di n. 43 collaudatori, iscritti all'Elenco nella Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'**Allegato D** "Variazioni tecnici" alla presente delibera;

5. di autorizzare le variazioni relative al cambio di residenza di n. 1 collaudatore, alla posizione giuridica di n. 1 collaudatore, alla cancellazione di n. 6 collaudatori ed alla sospensione su richiesta di n.1 collaudatore, afferenti i "Tecnici-Geologi", secondo quanto riportato nell'**Allegato E** "Variazioni tecnici-geologi" alla presente delibera;

6. di autorizzare le variazioni relative al cambio di residenza di n. 5 collaudatori; alla posizione giuridica di n. 5 collaudatori, alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 2 collaudatori ed alla cancellazione di n. 18 collaudatori iscritti all'Elenco, secondo quanto riportato nell'**Allegato F** "Variazioni amministrativi" alla presente delibera;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI TECNICI (ART. 47- LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

CAMPORINI ***GIUSEPPE*** **Categorie di competenza professionale**

Anno Iscr. 2018 C 1796 **1 OPERE EDILIZIE**

N CO COMO 02/03/1951
R VE VENEZIA **SAN MARCO, 3863/A**
L ARCHITETTURA
P L.P.

CORRAS ***VALENTINA*** **Categorie di competenza professionale**

Anno Iscr. 2018 C 1797 **1 OPERE EDILIZIE**

N VE VENEZIA 08/05/1971
R VE VENEZIA **MESTRE- VIA PEPPINO IMPASTATO, 14**
L INGEGNERIA CIVILE
P L.P.

FRANCHETTI ***PAOLO*** **Categorie di competenza professionale**

Anno Iscr. 2018 C 1798 **3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'**

N VI ARZIGNANO 20/08/1973
R VI ARZIGNANO **PIAZZALE DELLA VITTORIA, 7**
L INGEGNERIA CIVILE
P L.P.

GROSSO ***ALESSANDRA*** **Categorie di competenza professionale**

Anno Iscr. 2018 C 1799 **3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'**

N VE SAN DONA' DI PIAVE 20/08/1974
R VE QUARTO D'ALTINO **VIA ABBATE TOMMASO, 59**
L INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI
P DIP. REG.
Ente di appartenenza
VE REGIONE VENETO - VENEZIA

LORENZINI ***ARMANDO*** **Categorie di competenza professionale**

Anno Iscr. 2018 C 1800 **3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'**

N VR CAPRINO VERONESE 21/01/1972
R VR COSTERMANO SUL GARDA **VIA XXIV MAGGIO, 15/2**
L INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
P DIP. REG.
Ente di appartenenza
VR REGIONE VENETO - VERONA

f59dd00b

MENEGHEL ***LUCIANO***

Anno Iscr. 2018 C 1801

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

N OR TERRALBA 24/08/1960
R TV TREVISO **VIA AMALTEO, 33**
L ARCHITETTURA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VENEZIA

PERUZZI ***VALERIO***

Anno Iscr. 2018 C 1802

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

N VR VERONA 05/06/1955
R VR VERONA **V.LO S.TOMASO APOSTOLO, 3**
L ARCHITETTURA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VR COMUNE DI VERONA

PIANON ***FRANCO***

Anno Iscr. 2018 C 1803

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

N VE VENEZIA 01/01/1943
R VE VENEZIA **SAN POLO, 1098**
L INGEGNERIA CIVILE EDILE
P L.P.

TESSAROLLO ***ALESSANDRA***

Anno Iscr. 2018 C 1804

Categorie di competenza professionale
4 OPERE IDRAULICHE E MARITTIME

N VI BASSANO DEL GRAPPA 16/10/1977
R PD PADOVA **VIA G.C.ABBA, 34**
L INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
P DIP. REG.

Ente di appartenenza
PD REGIONE VENETO - PADOVA

TITTON ***MICHELE***

Anno Iscr. 2018 C 1805

Categorie di competenza professionale
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

N TV CONEGLIANO 26/06/1980
R TV PIEVE DI SOLIGO **CORTE DELLE CANEVE, 11**
L INGEGNERIA CIVILE
P L.P.

TREVISAN ***FRANCESCO***

Anno Iscr. 2018 C 1806

Categorie di competenza professionale
5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

N VE MIRANO 01/12/1978
R VE VENEZIA **MESTRE - VIA VESPUCCI, 29**
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VE VENETO ACQUE S.P.A. - VENEZIA

ZANARDI ***SIMONE***

Anno Iscr. 2018 C 1807

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

N PD PIOVE DI SACCO 12/06/1978
R VE DOLO **VIA SAN PIO X, 61**
L INGEGNERIA CIVILE
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VE A.T.E.R. DI VENEZIA

ZORDAN ***TOBIA***

Anno Iscr. 2018 C 1808

Categorie di competenza professionale
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

N VR VERONA 12/12/1971
R VE VENEZIA **MESTRE-VIA DEL GAZZATO,20**
L INGEGNERIA CIVILE
P L.P.

ULTERIORI CATEGORIE

PESCHIUTA ***ANDREA***

Anno Iscr. 2013 C 1719

Categorie di competenza professionale
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'
5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

N VE VENEZIA 15/08/1974
R VE VENEZIA **MESTRE - VIA ETRURIA, 20**
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VE VERITAS S.P.A. - VENEZIA

f59dd00b

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI TECNICI – GEOLOGI (ART. 47 – LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

DAL FORNO ***SIMONE***

Anno Iscr. 2018 C 33

N VR TREGNAGO 24/12/1972
R VR VERONA **VIA LUIGI DORIGO, 21**
L LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
P L.P.

DE TONI ***MICHELE***

Anno Iscr. 2018 C 34

N VI VALDAGNO 15/02/1970
R VI VALDAGNO **VIALE REGINA MARGHERITA, 49**
L LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
P L.P.

MONTIN ***PAOLO***

Anno Iscr. 2018 C 35

N VR VERONA 27/11/1971
R PD ALBIGNASEGO **C/O GEOSOLUTION S.R.L.- VIA GALILEI, 129/A**
L LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
P L.P.

aa30c741

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI AMMINISTRATIVI
(art. 47 – LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

TODESCO ***GIANANDREA***

Anno Iscr. 2018 C 200

N VE VENEZIA 28/09/1966
R VE VENEZIA **CANNAREGIO, 352**
L ECONOMIA E COMMERCIO
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA -

503ff31a

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

VARIAZIONI TECNICI

a) Cambio di residenza

GNISCI ing. Mario	*1429*	*Ora Via Giacomo Gamigan, 6 - 34124 Trieste*
MASOTTI ing. Luigi	*582*	*Ora V.le C. Benso C.te di Cavour, 20 - 44121 Ferrara*
Mazzocca ing. Pier Attilio	*1051*	*Ora Via Zanella, 7 – 35017 Piombino Dese Pd*
MENICHELLI arch. Claudio	*1550*	*Via Taurasia, 9 – 00183 Roma*
MORO ing. Umberto	*1230*	*Ora Via Friuli, 32 – 30026 Portogruaro Ve*
NADALIN ing. Guido	*1171*	*Ora Piazza Resistenza 5/A – 31053 Pieve di Soligo Tv*
NEGRO ing. Paolo	*720*	*Ora Via Cassiopea, 51/54 – 30020 San Michele al Tagliamento Ve*
PADOVAN ing. Federico	*1524*	*Ora Corso Milano 74/b – 35139 Padova*
PASQUALIN arch. Antonio	*856*	*Ora Piazza Beata Gaetana Sterni, 39 – 35010 Grantorto Pd*
PASTORE ing. Adriano	*1053*	*Ora Via Jacopone da Todi, 15 - 45100 Rovigo*
PAVONE ing. Paolo	*1076*	*Ora Via Porto di Cavergnago, 5R - 30173 Ve-Mestre*
RAULLI ing. Domenica Mimma	*1645*	*Ora Via Guasti 13/B - 35124 Padova*
REDI ing. Hermes	*837*	*Ora Via A. Mantegna, 2/A – 35121 Padova*
RUFFIN arch. Luca	*1343*	*Ora Via Vela, 3 – 35034 Lozzo Atestino Pd*
RUZZA arch. Alessandro	*1575*	*Ora Via Ormanetto, 36 – 37139 Verona*
SALMASO ing. Lorenzo	*745*	*Ora Via Falcone, 22 – 30030 – Fosso' Ve*
SANTINON arch. Marco	*1576*	*Ora Via Dante Alighieri 12/a – 31023 Resana Tv*
SECCAFIEN ing. Mario	*1505*	*Ora Piazza Earlston 2/3 – 31012 – Cappella Maggiore Tv*
SEDDA ing. Domenico	*791*	*Ora Via F.lli Senigaglia, 6 – 37057 – San Giovanni Lupatoto Vr*
SPALMOTTO ing. Simone	*1295*	*Ora Via Marco Polo, 39 – 45030 Guarda Veneta Ro*
STELLA arch. Paolo	*1322*	*Ora Viale A. Fusinieri, 29 – 36100 Vicenza*
TAMBURIN arch. Giuseppe	*794*	*Ora Via Portello, 32 - 45100 Rovigo*

VENTURINI ing. Giampiero	*1392*	*Ora Via Bonaiuti, 8 – 30172 Venezia-Mestre*
VISENTIN arch. Gianguido	*357*	*Ora Via San Gregorio Barbarigo, 4 – 35122 Padova*
VOI ing. Carlo Alberto	*1453*	*Ora Via Cubetta, 45 – 37030 - Colognola ai Colli Vr*
ZANCHETTIN ing. Flavio	*608*	*Ora Via Triestina, 52/11 – 30173 Favaro Veneto Ve*
ZANETTI ing. Fabrizio	*949*	*Ora Via Canevon, 16/A – 37011 Bardolino Vr*
ZAMBARDA ing. Valerio	*1773*	*Ora Via El Alamein, 4 - 25015 Desenzano del Garda Vr*
ZOPPELLARO ing. Riccardo	*951*	*Ora Via Pertini, 15 – 45020 Villanova del Ghebbo Ro*

b) Variazione posizione giuridica

BARONCINI ing. Emilio	*10*	*Da P.D Q. a L.P.*
BENETELLO ing. Guido	*213*	*Da P.D Q. a L.P.*
BERTOLA ing. Paolo	*762*	*Da P.D Q. a L.P.*
BIXIO ing. Vincenzo	*490*	*Da P.D a P.D.Q.*
COLLAZUOL ing. Silvio	*526*	*Da P.D Q. a L.P.*
DALL'ASTA ing. Paolo	*367*	*Da P.D Q. a L.P.*
DE FAVERI ing. Valter	*1249*	*Da L.P. a P.D. c/o Comune di Vodo di Cadore*
GIARDINELLI ing. Nicola	*851*	*Da Dip. Regionale a P.D.Q.*
GRAVINA arch. Giovanni Antonio	*1728*	*Da P.D Q. a L.P.*
MINGOTTO arch. Luciano	*1358*	*Da L.P. a P.D. c/o MiBACT – Soprint. Venezia*
RIGHELE dott.ssa Miria	786	*Da P.D. a P.D Q.*
STIGHER ing. Giovanni	*862*	*Da L.P. a P.D. c/o I.R.E. di Venezia*
TORRICELLA ing. Nicola	*1704*	*Da P.D a L.P.*
VOI ing. Carlo Alberto	*1453*	*Da L.P. a P.D. c/o A.T.M. S.p.A. di Verona*

c) Variazione ente

CANATO arch. Carlo	*847*	*Ora Dipendente Regionale*
DE GOBBI dott. Riccardo	700	*Regionale distaccato c/o Avepa*
ROSSO dott. Paolo	1210	*Regionale in comando c/o Avepa*
TEZZON arch. Ruggero	*1346*	*Ora c/o Comune di Rovigo*

d) Cancellazioni

AVANZI ing. Corrado	1136	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
BONOTTO ing. Mario	1464	*Dimissionario*
BOZZOLA ing. Roberto	491	*Dimissionario*
BRESIN arch. Silvia	1268	*Dimissionario*
CICOGNA dott. Marco	230	*Deceduto*
CROSATO ing. Giovanni	463	*Deceduto*
FEROCI ing. Vittorio	392	*Deceduto*
GIAROLA ing. Claudio	899	*Dimissionario*
GRAIFF ing. Mario	254	*Deceduto*
GUIOTTO ing. Francesco	77	*Deceduto*
IMPIUMI dott. Graziano	650	*Dimissionario*
LEYVA ing. Salvatore	674	*Dimissionario*
LUGOBONI ing. Giovanni	869	*Dimissionario*
MATERA ing. Giovanni	961	*Dimissionario*
MANZELLA ing. Francesco	467	*Dimissionario*
MINAUDO arch. Giuseppa	983	*Dimissionario*
MONTIN arch. Angelo	1140	*Deceduto*
NICOSIA ing. Giovanni	881	*Dimissionario*
ORTOLANO ing. Ovidio	110	*Dimissionario*

ALLEGATO D DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

PASCOLI ing. Franco	112	*Dimissionario*
PASCOLI ing. Giampaolo	113	*Dimissionario*
RANDI ing. Guido	342	*Dimissionario*
REBEZ ing. Massimo	560	*Deceduto*
RIZZO ing. Luigi	788	*Dimissionario*
ROCCATAGLIATA arch. Gianfranco	709	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
RODIGHIERO ing. Giorgio	129	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
ROMANIN JACUR ing. Davide	1428	*Dimissionario*
ROSETTI dott. Romano	131	*Dimissionario*
RUFFONI ing. Bortolo	134	*Dimissionario*
RUGGIERO ing. Sisto	472	*Deceduto*
SANSON ing. Bruno	637	*Dimissionario*
SARDI ing. Bruno	349	*Dimissionario*
SEMENZATO arch. Paolo	945	*Dimissionario*
SCANO arch. Maria Vittoria	*944*	*Dimissionario*
SIMONETTI ing. Ottorino	1376	*Dimissionario*
SORANZO ing. Maurizio	839	*Dimissionario*
TOGNATO ing. Renato	564	*Dimissionario*
TOMASICCHIO ing. Ugo	458	*Dimissionario*
TOMASINI ing. Gildo	485	*Dimissionario*
VENTURINI ing. Bruno	592	*Cancellazione d'ufficio (classe 1918)*
VARAGNOLO ing. Enrico	199	*Deceduto*
VELARDI arch. Antonio	968	*Deceduto*
VIVIAN dott. Gianfranco	566	*Dimissionario*

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

TECNICI GEOLOGI

VARIAZIONI

a) Cambio di residenza

ALESSIO dr. geol. Giorgio	1	*Ora Via Marmolada – 45100 Rovigo*

b) Variazione posizione giuridica

BAGLIONI dr. geol. Alberto	21	*Da dip. Regionale a P.D Q.*

c) Cancellazioni

CASARIN dr. geol. Diego	6	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
CUCCINIELLO dr. geol. Enzo	8	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
ILICETO dr. geol. Vittorio	12	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
VITTURI dr. geol. Andrea	17	*Cancellazione d'ufficio (mai risposto ns. richiesta)*
SCARAMUZZA dr. geol. Luigino	15	*Dimissionario*
SCHIAVON dr. geol. Enrico	24	*Dimissionario*

d) Sospensione

TOFFOLETTO dr. geol. Federico	22	*Sospensione su richiesta dell'iscritto*

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

VARIAZIONI AMMINISTRATIVI

a) Cambio di residenza

CALABRIA dot. Francesco	*67*	*Ora Via Spalti, 51 – 30171 Venezia-Mestre*
MANDICH dott. Roberto	*54*	*Ora Via Perasto, 5 – 30126 Venezia-Lido*
MISTRETTA dott. Baldassarre	*148*	*Ora Via Arturo Penello, 6 – 30174 Venezia-Mestre*
PASQUA DI BISCEGLIE ing. Nicola	*159*	*Ora Via Daniele Manin, 30 – 35139 Padova*
POLI dott.ssa. Lucia	*192*	*Ora Via del Risorgimento, 27 – 37126 Verona*

b) Variazione posizione giuridica

DAINESE dott. Giovanni	*120*	*Da Pd a L.P. (Revisore Legale)*
DE MARTIN dott. Luigi	147	*Da P.D. a P.D Q.*
FINESSO dott.ssa Emanuela	138	*Da P.D. a P.D Q.*
PIETRIBIASI dott. Fabio	28	*Da P.D. a P.D Q.*
TARANTO dott.ssa Celeste	168	*Da P.D. a P.D Q.*

c) Variazione ente

BONFANTE dott. Franco	*92*	*Ora c/o Provincia di Verona*
COBELLO dott. Francesco	119	Ora c/o Az. Ospedaliera Univ. Integr. di Verona

d) Cancellazioni

BARTOLOMEO dott. Raffaele	99	*Deceduto*
BACCICHETTO rag. Narciso	64	*Dimissionario*
BAZZARIN dott.ssa Bruna	292	*Dimissionario*

ALLEGATO F DGR nr. 129 del 07 febbraio 2018

BONETTO avv. Leo	43	*Dimissionario*
COLLARILE dott.ssa Clara	137	*Cancellazione*
LABIA dott. Natale	179	*Dimissionario*
ZAMPOLINI sig. Mario	87	*Dimissionario*
CAMPESATO dott. Gino	88	*Deceduto*
FERRARO dott. Placido	113	*Deceduto*
FORADORI dott. Vittore	246	*Deceduto*
GASPARINI geom. Francesco	50	*Deceduto*
MARTORANA dott. Giacomo	19	*Dimissionario*
MARZANO dott. Ferruccio	20	*Deceduto*
PELLIZZON dott. Flavio	58	*Deceduto*
PETRELLA ing. Antonio	71	*Deceduto*
POSSAMAI dott. Lucio	90	*Deceduto*
RIZZO dott. Antonio	97	*Deceduto*
TRIZIO dott. Eugenio	39	*Deceduto*

(Codice interno: 363826)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 07 febbraio 2018

"Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone". Condivisione del percorso di candidatura a Sito Unesco.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si condivide l'avvio di un percorso di candidatura della "Val d'Alpone" a Sito della Lista Unesco del Patrimonio Mondiale, riconoscendone gli aspetti e i valori naturali di eccellenza nell'ambito del territorio veneto.

Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Val d'Alpone, con i suoi straordinari giacimenti fossiliferi, costituisce un territorio di enorme rilevanza scientifica sotto il profilo naturalistico a livello globale. L'eccezionale importanza dei fossili presenti all'interno delle rocce sedimentarie dell'Eocene e, più in generale, la storia geologica dell'area, fanno sì che la Valle sia sede di numerosi e significativi depositi paleontologici, tra cui si segnalano quello universalmente conosciuto di Bolca, ma anche quelli di Roncà e di San Giovanni Ilarione, da molti secoli oggetto di scavo e di studio. Tali giacimenti, offrendo un quadro diversificato di informazioni, consentono una ricostruzione ampia e completa delle variazioni biologiche, climatiche, ambientali e geologiche che hanno caratterizzato l'era dell'Eocene, nell'intervallo compreso tra 56 e 33,9 milioni di anni fa. Tra questi, il celebre giacimento della cosiddetta 'Pesciara' di Bolca, noto da circa cinque secoli per l'eccezionale conservazione dei fossili, è sicuramente a livello mondiale il più studiato, e risulta di grande interesse, poiché formato da un blocco di calcari stratificati, apparentemente isolato, entro rocce vulcaniche e/o vulcanoclastiche.

I diversi giacimenti paleontologici della Val d'Alpone rappresentano un selezionato e completo panorama marino dell'Eocene, in cui lo straordinario stato di conservazione, le dimensioni, la diversità e la rarità dei reperti fossili non hanno eguali a livello mondiale. I 'fossili di Bolca' sono conosciuti da diversi secoli; la prima indicazione risale al 1550, e rappresenta peraltro la più antica segnalazione scientifica di un giacimento fossilifero; al 1571 si data inoltre l'importante raccolta del farmacista veronese Francesco Calceolari che, nella sua ricca collezione, considerabile come uno tra i primi musei naturalistici conosciuti al mondo, esponeva anche alcuni 'pesci' di Bolca.

Gli scavi storici e quelli scientifici più recenti hanno consentito di classificare la Val d'Alpone come il territorio più ricco di giacimenti fossiliferi al mondo, e di conseguenza attribuirle un ruolo fondamentale per capire l'ambiente di vita marino e terrestre dell'Eocene. Questi giacimenti forniscono informazioni uniche sulla grande biodiversità di vertebrati, invertebrati e piante fossili eccezionalmente ben conservati, tra cui coccodrilli, tartarughe, serpenti, uccelli, pesci, crostacei, cefalopodi, gasteropodi, bivalvi, coralli, vermi, meduse, insetti, piante terrestri e marine, queste ultime corredate di fiori e frutti.

Il grande interesse per i giacimenti di vertebrati marini presenti in Val d'Alpone attrae oggi numerosi specialisti italiani e stranieri che visitano continuamente le collezioni conservate nei tre principali Musei locali (Museo dei Fossili di Bolca, Museo Paleontologico di Roncà e Museo di Storia Naturale di Verona). Ogni anno vengono scoperte e descritte specie nuove per la scienza (per lo più generi e specie, ma anche famiglie di pesci, crostacei e molluschi) riconosciute sia nelle collezioni storiche, sia tra i materiali recuperati in occasione di recenti scavi scientifici.

La Pesciara e il Monte Postale sono i "Fossil-Lagerstätten" ypresiani di origine marina più famosi e importanti al mondo. Molti dei pesci fossili di Bolca hanno "parenti" tuttora viventi. Per la grande varietà dei resti ittici rinvenuti nei cinque livelli fossiliferi della Pesciara, questo è considerato dagli studiosi il giacimento che annovera la maggiore diversità paleoittiologica al mondo, che consente di documentare in maniera estremamente realistica e precisa le caratteristiche strutturali ed ecologiche dei popolamenti ittici della Tetide di circa 50 milioni di anni fa e di definire i processi che hanno condotto alla attuale configurazione e diversità del biota ittico tropicale moderno attraverso una serie di graduali cambiamenti avvenuti nel corso del tempo.

Tra gli importanti giacimenti fossiliferi con piante fossili, sia marine, sia terrestri, presenti nella Val d'Alpone, ascrivibili all'Eocene inferiore, sono da citare ancora la Pesciara di Bolca e il Monte Postale. Per quanto riguarda invece quelli dell'Eocene medio e superiore, vi sono i giacimenti di Monte Purga e di Monte Vegroni, dove affiorano rocce argillose, tufi vulcanici e ligniti con molluschi di acqua dolce e terrestri. La successione stratigrafica di queste ultime località è indicativa di un ambiente con acque dolci o salmastre e con un'abbondanza tale di piante da aver dato origine a consistenti depositi lignitiferi. Fino al primo dopoguerra le ligniti sono state oggetto di estrazione e commercializzate come combustibile. Durante i lavori di coltivazione, che avvenivano per lo più in galleria, sono state rinvenute numerose e stupende palme (Latanites, Phoenicites, ecc.), alte parecchi metri, con fronde sia a ventaglio sia pennate. Filliti sono segnalate anche nel territorio di Roncà e in quello

di San Giovanni Ilarione.

Dal punto di vista geologico, la Valle d'Alpone si trova al margine meridionale delle Alpi, e appartiene al dominio dei Monti Lessini orientali. Nell'area affiorano formazioni sedimentarie marine originatesi tra il Cretaceo inferiore e l'Eocene medio e rocce vulcaniche del Paleogene. Queste ultime sono costituite prevalentemente da prodotti piroclastici subacquei e, secondariamente da colate laviche subacquee ma anche subaeree di età eocenica ed oligocenica. Per quanto concerne il paesaggio, le rocce vulcaniche presentano morfologie dolci e ondulate, da cui emergono forme coniche, localmente note come "purghe" (Purga di Bolca, Purga di Durlo) e resti di antichi 'edifici' vulcanici (Monte Calvarina, Monte Crocetta, Monte Castello, Monte del Diavolo).

Inoltre, le rocce vulcanoclastiche spesso racchiudono olistoliti di varie dimensioni, derivati da rilevanti eventi vulcano-tettonici, avvenuti in concomitanza con le manifestazioni magmatiche. I più importanti olistoliti sono quelli della Pesciara di Bolca e l'affioramento della località di Brusaferri. Le rocce sedimentarie, di natura principalmente carbonatica, sono rappresentate da limitate estensioni di depositi di età cretacea e da più ampi affioramenti del Cenozoico.

Facendo riferimento a tutti questi caratteri di eccezionale importanza e valore universale riscontrati nell'area, l'Associazione Temporanea di Scopo "Val d'Alpone - Flore Faune e Rocce del Cenozoico", costituita per avviare il processo di candidatura a Sito con valenza naturalistica della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco (World Heritage List), ha formulato alla Regione del Veneto una richiesta di condivisione d'intenti e di appoggio alla candidatura stessa.

Va innanzitutto sottolineato a tale proposito che la Regione del Veneto, con Legge regionale del 30 giugno 2006, n. 7, ha riconosciuto la zona di Bolca, rappresentativa di gran parte dei giacimenti della Valle, come un sito paleontologico meritevole di una particolare attenzione, nell'ambito delle proprie funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale.

Da tempo inoltre la Regione, responsabile del governo di un territorio che può vantare diversi contesti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, è attiva nel sostenere, promuovere e valorizzare le proprie realtà d'eccellenza riconosciute a livello internazionale, anche nell'ambito del Tavolo di Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto, istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 2867 del 12 settembre 2006, e in diverse occasioni ha già espresso la propria condivisione e dato il proprio supporto ad analoghi processi di candidatura relativi a beni e aspetti d'eccellenza del territorio, alcuni già conclusisi felicemente, come quello delle "Opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo", Sito iscritto nella Lista Unesco a luglio 2017, cui la Regione ha aderito con deliberazione della Giunta regionale n. 627 del 28 aprile 2015, altri attualmente ancora in corso, come quello per le "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sostenuto con deliberazione n. 3433 del 17 novembre 2009.

Pertanto, considerate le importanti ragioni di natura geologica e paleontologica sopra evidenziate, che muovono l'avvio della procedura per il riconoscimento Unesco, si ritiene che la proposta di candidatura della "Val d'Alpone" alla Lista del Patrimonio Mondiale possa avere l'appoggio istituzionale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;

VISTA la Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, sottoscritta a Parigi il 16 novembre 1972;

VISTE le Linee Guida Unesco per l'applicazione della Convenzione di Parigi;

VISTA la Legge regionale del 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";

VISTA la propria Deliberazione n. 2867 del 12 settembre 2006 "Siti Unesco del Veneto. Istituzione di un Tavolo di Coordinamento Regionale";

VISTA la propria Deliberazione n. 3433 del 17 novembre 2009 "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Condivisione e avvio del percorso di candidatura a Sito Unesco";

VISTA la propria Deliberazione n. 627 del 28 aprile 2015 "Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la definizione e l'attuazione della parte nazionale del dossier di candidatura e del Piano di Gestione del Sito seriale transnazionale intitolato Le Opere di Difesa Veneziane tra il XV ed il XVII secolo da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di condividere, così come in premessa esposti, i valori sottesi alla candidatura della "Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone" a Sito della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e di dare quindi il proprio appoggio istituzionale all'avvio del percorso di candidatura stesso;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 363860)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 133 del 07 febbraio 2018

Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "Intersezione tra la S.R. n.11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Avvio del procedimento dell'Accordo di Programma proposto dal Comune di Dolo, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001, per la sistemazione tramite una rotatoria, del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "Intersezione tra la S.R. n.11 e la via Pasteur", e delega al Direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale per la sottoscrizione dell'Accordo.

Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Cristiano Corazzari di concerto con l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il Comune Dolo (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2570 del 28 settembre 2001, pubblicata nel BUR del Veneto n. 96 del 23 ottobre 2001 e con successiva DGR n. 2066 del 26 luglio 2002, pubblicata nel BUR n. 81 del 20 agosto 2002, successivamente più volte modificato.

Il Comune di Dolo e il Comune di Fiesso d'Artico, in data 26 maggio 2009, hanno sottoscritto con la Provincia di Venezia e la Regione del Veneto un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2004.

Il Comune di Dolo, con deliberazione del Commissario ad acta n. 8 del 23 febbraio 2015, e il Comune di Fiesso d'Artico, con deliberazione del Consiglio n. 6 del 14 aprile 2014, hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e il Rapporto Ambientale relativo alla VAS, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.

Il PATI intercomunale è stato adottato dai Comuni e regolarmente pubblicato. I termini per la presentazione delle osservazioni sono scaduti. Al presente il PATI non è stato ancora approvato dalla Conferenza dei Servizi.

Con lettera 23 giugno 2017 prot. n. 16171, l'Immobiliare Aurora srl con sede in Dolo, via Piave n. 5, ha presentato al Comune di Dolo una richiesta di attivazione di un Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 per la realizzazione del "Nodo di accesso ad ovest del Centro di Dolo" intersezione tra la SR n. 11 e la strada comunale via Pasteur.

Il Comune di Dolo, con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 23 agosto 2017 ha approvato la proposta presentata, rendendo immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

Con nota del 24 agosto 2017 prot. 22203, pervenuta alla Direzione Pianificazione Territoriale il 25 agosto 2017 prot. n. 359122, il Comune di Dolo ha trasmesso alla Direzione Pianificazione Territoriale la richiesta di attivazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001.

Con deliberazione del Consiglio regionale Veneto n. 10 del 21 febbraio 2007, veniva approvato il "Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - Triennio 2006-2008", che per la provincia di Venezia prevedeva la realizzazione di una nuova intersezione sulla S.R. n.11 via Arino con viabilità di accesso all'ospedale di Dolo.

Con deliberazione della Giunta comunale di Dolo n. 200 del 19 agosto 2008, veniva approvato il progetto preliminare della rotatoria e con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30 settembre 2008 veniva approvato l'Accordo di Programma tra il Comune di Dolo e Veneto Strade spa per la realizzazione della suddetta rotatoria.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2010, esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 24, comma 2 ter, della legge regionale n.27/2003, sul progetto definitivo della rotatoria in argomento, per consentire a Veneto Strade spa la definizione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera.

A tutt'oggi, per problemi legati alla disponibilità di finanziamenti, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 10/2007, Veneto Strade spa non ha dato corso alla realizzazione della rotatoria.

La proposta presentata dall'Immobiliare Aurora srl al Comune di Dolo, verte sui punti che seguono.

1. Aumentare la sicurezza della intersezione tra la S.R. n.11 e la strada comunale via Pasteur che dà accesso all'ospedale di Dolo attraverso la realizzazione del progetto già approvato redatto da Veneto Strade che si propone di revisionare inserendo un braccio che dia accesso ad un previsto insediamento commerciale (opera inserita nel "Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2006/2008").
2. Realizzare le opportune connessioni per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali con particolare riferimento ai collegamenti est/ovest.
3. Aumentare la dotazione di servizi commerciali della zona ovest di Dolo e della località la Pecora oggi carenti, attraverso la realizzazione di un insediamento con destinazione commerciale nella configurazione della media struttura di vendita.
4. Creare le premesse per dare attuazione alle previsioni del PGTU che prevede di decongestionare l'intersezione tra la S.R. n.11 e la provinciale di fronte alla chiesa con la creazione di un by-pass che dia accesso agli impianti sportivi e alle zone centrali.
5. Migliorare la fruibilità e capacità attrattiva del parco urbano e le sua connessioni con il sistema del verde urbano.
6. Creare le condizioni per il recupero dell'edificio di interesse storico che l'attuale destinazione ricettiva rende problematiche.
7. Migliorare le sistemazioni a verde con alberature dei lotti oggi incolti ove è comunque possibile una edificazione di cui potrebbero essere riconsiderate le regole compositive.

La proposta dell'Accordo di Programma, finalizzato alla costruzione della rotatoria finalizzata alla "sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la S.R. n.11 e la via Pasteur", comporta una spesa di 600.000 Euro IVA e oneri per espropri esclusi.

Sotto l'aspetto urbanistico, la proposta comporta la modifica al P.R.G. vigente del Comune di Dolo e al Progetto Norma n. 1, le cui modifiche sono di seguito elencate:

- Modifica dell'ambito in considerazione dell'avvenuta realizzazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione.
- Modifica dell'ambito di massimo inviluppo mantenendo comunque non edificabile la fascia di rispetto del Naviglio Brenta di 100 ml.
- Modifica delle carature urbanistiche con aumento di 1.900 mq di snp con destinazione commerciale e modifica delle destinazioni previste dalla scheda vigente da 4.100 mq di snp residua (6000 - 1900 realizzato lotto 2 - 3) di cui 1.800 turistico a 4.100 mq di snp residenziale.
- Inserimento nella scheda del riferimento all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 35/2001 che approva la Variante e stabilisce le modalità di intervento ovvero le modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico connesse al PN n. 1 (rotatoria e riconfigurazione parco) con la possibilità di intervento edilizio diretto a fronte di opportune garanzie da definirsi (fideiussioni).

Con deliberazione n. 2943 del 14 dicembre 2010, la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione territoriale, di effettuare la valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici degli Accordi che pervengono in Regione, qualora questi elementi siano rilevati.

La Valutazione Tecnica Regionale è positiva e attesta l'interesse regionale sotteso all'Accordo, in conformità al parere n. 46 del 19 ottobre 2017, del Comitato previsto dall'art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

Per quanto riguarda la legge regionale 6 giugno 2017, n.14, recante disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio", l'area in argomento si trova collocata all'interno dell'urbanizzazione consolidata, per cui non necessita di alcuna deroga come previsto dall'art. 11, comma 1, della citata legge regionale n. 14/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, "Legge urbanistica";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, <>;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di accordi di programma (art. 32, legge regionale n.35/2001)";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso il proprio nulla osta senza rilievi al presente atto, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra il Comune di Dolo, Veneto Strade Spa e la Regione del Veneto per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l. posta in Dolo (VE) ai sensi dell'art. 32 legge regionale n. 35/2001 dato atto che è stato verificata la sussistenza dell' interesse regionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 11/2004 (**Allegato A1**). La Valutazione Tecnica Regionale n. 46 del 19 ottobre 2017, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di delegare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, o in caso di impedimento il Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica, alla sottoscrizione dell'Accordo;

3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 133 del 07 febbraio 2018

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **46** del **19 ottobre 2017**

OGGETTO: Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 L.R. 35/2001 per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l.

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 19 ottobre 2017 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 5 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole alla proposta di Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2004;
- l'amministrazione comunale di Dolo è stata invitata con nota del 16.10.2017 prot. 431449/79.00.06 e ha partecipato alla seduta del Comitato del 19.10.2017, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la legge regionale 06 giugno 2017, n. 14;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 2943,
- Visto il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo27, L.R. 11/2004, nel parere n. 46 del 19.10.2017che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

È DEL PARERE

1. che l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Dolo e la Società Immobiliare Aurora S.r.l. " per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" posta in Dolo (VE) ai sensi dell'Art. 32 L.R. 35/2001 rivesta un evidente interesse regionale;
2. di proporre alla Giunta regionale di dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione dell'Accordo.

f.to Arch. Vincenzo Fabris

c1299691

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR nr. 133 del 07 febbraio 2018

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale
previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PARERE

Argomento n. 46 del 19 ottobre 2017

OGGETTO: Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 L.R. 35/2001 per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l.

PREMESSE

Il Comune Dolo (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2570 del 28 settembre 2001 pubblicata sul BUR del Veneto n. 96 del 23 ottobre 2001 e con successiva DGR n. 2066 del 26 luglio 2002, pubblicata sul BUR n. 81 del 20 agosto 2002, successivamente più volte modificato.

Il Comune di Dolo e il Comune di Fiesso d'Artico, hanno sottoscritto in data 26 maggio 2009 con la Provincia di Venezia e la Regione Veneto un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
Il Comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad acta n. 8 del 23 febbraio 2015 e il Comune di Fiesso d'Artico con deliberazione del Consiglio n. 6 del 14 aprile 2014 hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e il Rapporto Ambientale relativo alla VAS ai sensi degli articoli 15 e 16 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

Il PATI intercomunale all'attualità risulta essere adottato e pubblicato, sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni ma non ancora approvato dalla Conferenza dei Servizi.
In data 23 giugno 2017 prot. 16171, l'Immobiliare Aurora S.r.l. con sede in Dolo via Piave n. 5, ha presentato al Comune di Dolo una richiesta di attivazione di un Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001 per la realizzazione del "Nodo di accesso ad ovest del Centro di Dolo" intersezione tra la SR n. 11 e la strada comunale Via Pasteur.
Il Comune di Dolo, con deliberazione della Giunta n. 197 del 23 agosto 2017 ha disposto di approvare la proposta presentata, rendendo immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Il Comune di Dolo, con nota del 24 agosto 2017 prot. 22203, pervenuta alla Direzione Pianificazione Territoriale il 25 agosto 2017 prot. 359122, ha trasmesso la richiesta di attivazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 alla Direzione Pianificazione Territoriale.
La richiesta, oltre alla DGC n. 197/2017 consta dei seguenti elaborati:
Elaborato 1: Relazione tecnico illustrativa; Planimetria nuovo assetto dell'area e viste;
Elaborato 2: Relazione tecnica rotatoria e opere complementari;
Elaborato 3: Variante urbanistica elaborato 2;
Elaborato 4: Progetto verde di compensazione - mitigazione;
Elaborato 5.1: Planimetria rotatoria;
Elaborato 5.2: Progetto opere per invarianza idraulica e riconfigurazione parco pubblico – planimetria.

e40a633c

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale

previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

La proposta dell'Immobiliare Aurora S.r.l. al Comune di Dolo, verte sui seguenti punti:

1. Aumentare la sicurezza della intersezione tra la SR 11 e la strada comunale via Pasteur che da accesso all'ospedale di Dolo attraverso la realizzazione del progetto già approvato redatto da Veneto Strade che si propone di revisionare inserendo un braccio che dia accesso ad un previsto insediamento commerciale (opera inserita nel "Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2006/2008);
2. Realizzare le opportune connessioni per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali con particolare riferimento ai collegamenti est/ovest;
3. Aumentare la dotazione di servizi commerciali della zona ovest di Dolo e della località la Pecora oggi carenti, attraverso la realizzazione di un insediamento con destinazione commerciale nella configurazione della media struttura di vendita;
4. Creare le premesse per dare attuazione alle previsioni del PGTU che prevede di decongestionare l'intersezione tra la SR 11 e la provinciale di fronte alla chiesa con la creazione di un by-pass che dia accesso agli impianti sportivi e alle zone centrali;
5. Migliorare la fruibilità e capacità attrattiva del parco urbano e le sua connessioni con il sistema del verde urbano;
6. Creare le condizioni per il recupero dell'edificio di interesse storico che l'attuale destinazione ricettiva rende problematiche;
7. Migliorare le sistemazioni a verde con alberature dei lotti oggi incolti ove è comunque possibile una edificazione di cui potrebbero essere riconsiderate le regole compositive.

Il Comune di Dolo ha trasmesso la DGC n. 197/2017 avente per oggetto: "Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 L.R. 35/2001 per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" presentato dall'Immobiliare Aurora S.r.l. di Dolo – Indirizzi", anche al comune di Fiesso d'Artico, considerato che la rotatoria proposta si trova a confine tra i due comuni.
In conformità alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010 n. 2943, attraverso la conferenza di screening svoltasi il giorno 14 settembre 2017 è stato verificato che la proposta di Accordo interessa preminentemente questioni territoriali e pianificatorie e che l'istruttoria e la gestione delle successive Conferenze dei Servizi sono di competenza della Sezione Urbanistica.

Risulta opportuno informare che con deliberazione del Consiglio regionale Veneto n. 10 del 21 febbraio 20107, veniva approvato il "Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - Triennio 2006-2008", che per la provincia di Venezia prevedeva la realizzazione di una nuova intersezione sulla S.R.11 via Arino con viabilità di accesso all'ospedale di Dolo.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 19 agosto 2008 veniva approvato il progetto preliminare della rotatoria e che con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 30 settembre 2008 veniva approvato l'Accordo di Programma tra il Comune di Dolo e Veneto Strade spa per la realizzazione della suddetta rotatoria.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2010 esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 24 comma 2 ter della L.R. 27/2003, sul progetto definitivo della rotatoria in argomento, per consentire a Veneto Strade spa la definizione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera.

e40a633c

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale

previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

A tutt'oggi, per problemi legati alla disponibilità di finanziamenti, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 10/2007, Veneto Strade spa non ha dato corso alla realizzazione della rotatoria.

DESCRIZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO

L'ambito interessato dall'intervento si trova collocato a nord del Naviglio Brenta, all'estremità ovest del territorio del Comune di Dolo pressoché a confinante con il territorio del Comune di Fiesso d'Artico, più precisamente all'intersezione tra la via Pasteur e la SR 11, nel punto in cui quest'ultima si allontana dalla riva del fiume.

La via Pasteur è una delle arterie stradali più trafficate della cittadina di Dolo, lungo la quale sono collocate le attrezzature e servizi di maggior interesse come, il pronto soccorso e l'ospedale di Dolo, gli impianti sportivi collocati appena a ovest dell'area interessata dall'intervento, il mercato settimanale e la stazione dei Carabinieri. Inoltre costituisce l'itinerario alternativo per bypassare il centro di Dolo nelle relazioni nord/ovest, tra la SR 11 e la SP 26.

Attualmente l'intersezione è del tipo a raso, non semaforizzata, regolata con diritto di precedenza in favore della Strada Regionale. Le manovre per l'ingresso e l'uscita dalla strada comunale, sono separate da una piccola aiuola a goccia, mentre sulla SR 11, a causa della limitata sezione stradale, non sono presenti corsi di accumulo o accelerazione.

Si rileva che le aree interessate per la realizzazione della rotatoria, sono per la maggior parte di proprietà del Comune, (stante che l'Immobiliare Aurora ha ceduto al Comune le opere di urbanizzazione e del parco) l'immobiliare Aurora S.r.l. che ha ancora delle aree in proprietà all'interno dell'ambito, Veneto Strade che è titolata per gli interventi sulle Strade Regionali (SR11), ed infine i proprietari delle aree ed edifici posti a ovest prospettanti la futura rotatoria.

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

La proposta dell'Accordo di Programma, finalizzato alla costruzione della rotatoria in oggetto citata, che comporta una spesa di 600.000 € IVA e oneri per espropri esclusi, sotto l'aspetto urbanistico, è relativo al Progetto Norma n. 1, le cui modifiche sono le seguenti:

1. Modifica dell'ambito in considerazione dell'avvenuta realizzazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione.
2. Modifica dell'ambito di massimo inviluppo mantenendo comunque non edificabile la fascia di rispetto del Naviglio Brenta di 100 ml.
3. Modifica delle carature urbanistiche con aumento di 1.900 mq di snp con destinazione commerciale e modifica delle destinazioni previste dalla scheda vigente da 4.100 mq di snp residua (6000 – 1900 realizzato lotto 2 – 3) di cui 1.800 turistico a 4.100 mq di snp residenziale.
4. Inserimento nella scheda del riferimento all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 che approva la Variante e stabilisce le modalità di intervento ovvero le modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico connesse al PN n. 1 (rotatoria e riconfigurazione parco) con la possibilità di intervento edilizio diretto a fronte di opportune garanzie da definirsi (fideiussioni).

ANALISI DELL STRUMENTAZIONE URBANISTICA.

Il PRG di Dolo individua per le scelte ritenute strategiche attraverso dei "Progetti Norma" che indicano obiettivi, modalità di intervento e carature per ogni ambito considerato.

e40a633c

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale

previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

A ovest di Dolo, all'ingresso del centro abitato provenendo dalla SR n. 11, è stato individuato il PN n.1 denominato "Complesso ricettivo ad ovest di Dolo" che si proponeva di qualificare quella che viene definita "porta occidentale di Dolo".
Il Progetto Norma n.1, secondo l'impostazione perequativa del PRG, prevedeva la realizzazione di 6.000 mq di snp compreso un edificio storico da restaurare e di cui 1.800 mq di snp con destinazione ricettiva, a fronte della realizzazione e cessione al Comune di Dolo di un parco pubblico di 13.000 mq.
Sulla base di queste previsioni è stato presentato un Piano di Lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 15 novembre 2004 e in data 15 marzo 2005 è stata stipulata Convenzione Urbanistica tra il Comune di Dolo e la ditta lottizzante. In data 24 agosto 2005 il Comune di Dolo ha rilasciato il Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione con formale inizio lavori in data 28 settembre 2005.
I lavori sono stati ultimati in data 9 novembre 2007, collaudati in data 15 gennaio 2008 e cedute le aree destinate a verde viabilità e parcheggi al Comune di Dolo con atto rep. n. 83502 del 7 maggio 2008.
Finora è stato realizzato un unico intervento con destinazione residenziale/direzionale di 1.900 mq di snp inserito nei lotti n. 2 e 3 come da Permesso di costruire n. 298/2006.
Attualmente è possibile pertanto la realizzazione con intervento edilizio diretto sui lotti inedificati secondo le previsioni del Piano di lottizzazione.

PROGETTO NORMA N. 1 VIGENTE

Il Progetto Norma n. 1 interessa il complesso ricettivo posto a ovest del centro di Dolo le cui carature urbanistiche attualmente sono le seguenti:

- Superficie Territoriale mq. 41.177;
- Superficie Fondiaria mq. 20.024;
- Superficie a verde privato mq. 7.353;
- Superficie a verde pubblico mq. 13.000;
- Superficie a parcheggio mq. 800;
- Superfice netta di pavimento residenziale massima mq 4.200;
- Superfice netta di pavimento ricettiva massima mq 1.800;
- Superfice netta di pavimento massima totale mq 6.000;

L'insediabilità residenziale (150 mc/abitante) porta ad un insediamento teorico di n. 102 persone.
L'insediabilità ricettiva (80 mc/abitante) porta ad un insediamento teorico di 82 persone.

Destinazioni d'uso.
Le destinazioni d'uso previste all'interno del Progetto Norma n. 1 sono le seguenti: "attività ricettiva alberghiera, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 03.05.1988 n. 24, residenza e terziario diffuso. L'insieme delle destinazioni d'uso a terziario diffuso , diverse dall'attività ricettiva, non potranno superare i mq. 250.

PROGETTO NORMA N. 1 - PROPOSTA DI MODIFICA.

La proposta di modifica, in variante al P.R.G e al Progetto Norma n. 1 comporterà le modifiche alle carature urbanistiche come di seguito evidenziate:

- Superficie Territoriale mq. 24.941;
- Superficie Fondiaria mq. 8.199;
- Superficie a verde privato mq. 8.171;
- Superficie a parcheggio pubblico esistente mq. 724;

e40a633c

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale
previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Superfice netta di pavimento residenziale massima mq 4.100;
- Superfice netta di pavimento commerciale massima mq 1.900;
- Superfice netta di pavimento massima totale mq 6.000;

L'insediabilità residenziale (150 mc/abitante) porta ad un insediamento teorico di n. 100 persone.

Destinazioni d'uso.
Attività commerciali escluse le grandi strutture di vendita, residenza e terziario diffuso. L'insieme delle destinazioni commerciali non potrà superare i 1.900 mq e l'insieme delle destinazioni d'uso a terziario diffuso diverse dalla destinazione commerciale non potrà superare i mq. 250.

Come precedentemente esposto, sull'area interessata dal PN1, vige un PdiL approvato, convenzionato e con inizio dei lavori. Relativamente alle opere di Urbanizzazione del PdiL le opere sono state eseguite, collaudate e cedute al Comune di Dolo, mentre per l'edificazione, sono stati iniziati i lavori per alcuni singoli lotti.
Relativamente all'edificio di interesse storico, lo stesso all'attualità si trova in condizioni statiche precarie, ecco che, la modifica alla destinazione d'uso ora prevista, ricettiva, consentendo destinazioni d'uso alternative come la residenza o il terziario, potrebbe consentire il suo recupero.
Il PATI ricomprende la zona in esame tra le "aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" e in parte tra "aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
Gli obbiettivi della proposta risultano condivisibili, in quanto risolvono un nodo critico della viabilità del Comune di Dolo, contenuto nel "Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - Triennio 2006-2008", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 10 del 21.02.20107.

La proposta di Accordo di Programma si caratterizza in modo evidente per le finalità di interesse regionale e pubblico in generale relativamente alle seguenti tematiche:

- Aumentare la sicurezza della intersezione tra la SR 11 e la strada comunale via Pasteur che da accesso all'ospedale di Dolo attraverso la realizzazione del progetto già approvato redatto da Veneto Strade che si propone di revisionare inserendo un braccio che dia accesso ad un previsto insediamento commerciale (opera inserita nel "Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2006/2008);
- Realizzare le opportune connessioni per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali con particolare riferimento ai collegamenti est/ovest;
- Aumentare la dotazione di servizi commerciali della zona ovest di Dolo e della località la Pecora oggi carenti, attraverso la realizzazione di un insediamento con destinazione commerciale nella configurazione della media struttura di vendita;
- Creare le premesse per dare attuazione alle previsioni del PGTU che prevede di decongestionare l'intersezione tra la SR 11 e la provinciale di fronte alla chiesa con la creazione di un by-pass che dia accesso agli impianti sportivi e alle zone centrali;
- Migliorare la fruibilità e capacità attrattiva del parco urbano e le sua connessioni con il sistema del verde urbano;
- Creare le condizioni per il recupero dell'edificio di interesse storico che l'attuale destinazione ricettiva rende problematiche;

e40a633c

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale

previsto da*ll'articolo 27, comma 2*, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Migliorare le sistemazioni a verde con alberature dei lotti oggi incolti ove è comunque possibile una edificazione di cui potrebbero essere riconsiderate le regole compositive

Visto quanto sopraesposto, si può desumere che la rotatoria in argomento, costituisce opera pubblica di interesse regionale, come previsto dall'art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/2003;

Al riguardo della L.R. n. 14 del 06.06.2017, "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio", l'area in argomento si trova collocata all'interno dell'urbanizzazione consolidata, per cui non necessita di alcuna deroga come previsto dal 1 comma dell'art. 11 della citata L.R.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 5 voti unanimi e favorevoli,

E' DEL PARERE

1. Che l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Dolo, l'Immobiliare Aurora S.r.l. ed eventualmente la Società Veneto Strade S.p.a. gestrice della SR11, per la sistemazione del nodo di accesso ad ovest del centro di Dolo "intersezione tra la SR 11 e la via Pasteur" posta in Dolo (VE) a confine con il Comune di Fiesso d'Artico, sensi dell'Art. 32 L.R. 35/2001 rivesta un evidente interesse regionale.

2. Di proporre alla Giunta Regionale di dare l'avvio al procedimento, delegando nel contempo, il dirigente regionale della Sezione Urbanistica alla sottoscrizione dell'accordo.

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 6 pagine

e40a633c

(Codice interno: 363823)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 del 07 febbraio 2018

Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 14 febbraio 2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, convocata in data 14 febbraio 2018 per discutere sul seguente ordine del giorno: carica di Direttore eventuali modifiche statutarie in vista del rinnovo del Consorzio aggiornamento sui Master varie ed eventuali

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto vanta in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove la diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti all'innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.

La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e in data 26.05.2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.

Con tali finalità l'art.41 della L.R. 16.02.2010 n.11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di seguito Polo) e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta Regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore.

Il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei "mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana. Lo Statuto prevede inoltre i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati e prevede - all'art.12 - la possibilità di ammettere consorziati mediante una successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici o privati, previa approvazione della candidatura da parte della maggioranza qualificata dell'Assemblea.

Con nota acquisita al prot. n. 40357 del 01/02/2018, il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea dei Consorziati, che si terrà a Verona presso Fondazione Arena di Verona in Via Roma 7/d alle ore 15.00 del giorno 14 febbraio 2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. carica di Direttore

2. eventuali modifiche statutarie in vista del rinnovo del Consorzio

3. aggiornamento sui Master

4. varie ed eventuali

All'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

In relazione ai punti all'ordine del giorno, non essendoci a disposizione informazioni sufficienti a valutare una posizione della Regione in merito, il rappresentante regionale prenderà atto di quanto emerge dalla discussione in Assemblea, fermo restando che nessun nuovo obbligo o impegno, anche di natura finanziaria, sia posto a carico della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

Vista la Legge regionale 16.02.2010 n.11, e in particolare l'articolo 41;

Vista la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;

Vista la nota del Polo di convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati per il giorno 14 febbraio 2018, pervenuta al protocollo generale n.40357 del 01/02/2018, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;

Vista la documentazione agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, ai fini dell'Assemblea convocata per il giorno 14/02/2018;

delibera

1. di approvare quale parte sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del giorno 14 febbraio 2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.carica di Direttore

2. eventuali modifiche statutarie in vista del rinnovo del Consorzio

3. aggiornamento sui Master

4. varie ed eventuali

3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o Suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci del Polo;

4. dare indicazione al rappresentante regionale che parteciperà all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, convocata in data 14 febbraio 2018, non essendoci a disposizione informazioni sufficienti a valutare una posizione della Regione in merito ai punti all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto emerge dalla discussione in Assemblea,fermo restando che nessun nuovo obbligo o impegno, anche di natura finanziaria, sia posto a carico della Regione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.